

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Rilascio del passaporto per la Francia ad Anselmi Benedetto. (20212)	VI	BASILE GIUSEPPE e BONINO: Istituzione di cassette per la corrispondenza a piazza Cairoli in Messina. (19050)	XI
ALBIZZATI ed altri: Assegnazione degli alloggi degli Istituti delle case popolari ai pensionati. (20373)	VII	BERLINGUER. Sull'applicazione dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, nei confronti dei sottufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in pensione. (19263).	XII
ALBIZZATI ed altri: Sulla definizione delle pratiche di pensione di guerra. (20546)	VII	BERRY: Sulla partecipazione di funzionari statali all'amministrazione di enti e società. (18891)	XII
AMATO: Sul concorso speciale per direttore didattico. (20408)	VII	BIANCO: Sulla riapertura di tre abitazioni trogloditiche dei « Sassi » di Matera. (2278, <i>già orale</i>)	XIII
AMENDOLA PIETRO: Completamento dell'ospedale civile di Sapri (Salerno). (18237)	VIII	BIGI. Definizione della pratica di pensione di guerra di Cerdelli Pier Giovanni. (8590)	XIII
AMENDOLA PIETRO: Sulla sistemazione della strada provinciale bivio Futanibivio Centola-Ponte Mingardo (Salerno). (19525)	VIII	BIMA: Completamento delle strade di allacciamento del comune di Elva e della frazione Gilba di Brossasco (Cuneo). (20307)	XIV
AMENDOLA PIETRO: Erezione ad ufficio postale della collettoria postale di Magliano Nuovo di Magliano Vetere (Salerno). (20189)	IX	BOGONI ed altri. Sul trasferimento da Taranto a Milano dell'impiegato della marina Filieri Gaetano. (2227, <i>già orale</i>)	XIV
AMENDOLA PIETRO: Regolare consegna del tabacco all'agenzia di Cava dei Tirreni (Salerno). (20272)	IX	BONTADE MARGHERITA: Sulla mancata concessione all'ospedale della Croce rossa italiana di San Lorenzo Colli (Palermo), dei fondi per i corsi di rieducazione e riqualificazione al lavoro. (20476)	XIV
AMENDOLA PIETRO: Intensificazione dei lavori per la sistemazione del torrente Rafastia lungo la via Velia a Salerno. (20356)	X	BUBBIO: Provvidenze per gli insegnanti anziani fuori ruolo. (20517)	XV
AMENDOLA PIETRO: Sulla mancata fermata dei treni a lungo percorso alla stazione di Battipaglia (Salerno). (20626)	X	BUBBIO: Modificazione dell'orario di andata del treno diretto n. 245 Torino-Fossano-Ceva. (20520)	XV
AUDISIO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Castriota Scandenberg Giovanni. (19717)	X	BUFFONE: Trasferimento dei servizi postelegrafonici nel nuovo edificio costruito a Crotone (Catanzaro). (19984)	XVI
BAGLIONI: Costruzione di case popolari a Trequanda (Siena). (15158)	XI	BUFFONE: Sull'inquadramento dei sottufficiali delle forze armate collocati nella riserva e riassunti presso altre amministrazioni. (20305)	XVI
BARTOLE e LUCIFREDI: Sulla legge speciale pro Calabria. (20355)	XI		
BARTOLE ed altri: Sulla produzione di stupefacenti. (20439)	XI		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

	PAG.		PAG.
BUFFONE: Estensione di particolari benefici ai militari dell'arma dei carabinieri con determinati requisiti. (20306)	XVI	COLITTO: Costruzione di edifici scolastici nelle due frazioni di Sigillo (Perugia). (17620)	XXIII
BUFFONE: Corresponsione di una indennità ai giudici conciliatori. (20525)	XVI	COLITTO: Arginatura del fiume Po nel tratto Chivasso-Crescentino interessante alcuni comuni della provincia di Torino. (17718)	XXIII
BUFFONE: Nomina del soprintendente alle belle arti di Cosenza. (20528) .	XVII	COLITTO: Costruzione di una rete di fognature in Belluno. (17719)	XXIV
BUFFONE: Istituzione di una università a Cosenza. (20592)	XVII	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto sussidiario « Acquabona » di Longano (Campobasso). (19176)	XXIV
BUZZI ed altri: Concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica. (17348).	XVII	COLITTO Sulla gestione delle imposte di consumo nel comune di Guglionesi (Campobasso) (19657)	XXIV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Caso Matteo. (18541)	XVIII	COLITTO: Costruzione di un fontanino a Caccavelli di Spinete (Campobasso) (19662)	XXIV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pecoraro Savonio. (18831)	XVIII	COLITTO: Costruzione di case popolari a Pizzone (Campobasso). (19730)	XXIV
CACCIATORE: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ciliberti Alfonso. (19779)	XVIII	COLITTO: Assegnazione di palazzine della U. N. R. A.-Casa alle famiglie di Isernia (Campobasso) rimaste senza tetto a seguito del crollo di un palazzo. (19880)	XXV
CACCIATORE: Lavori eseguiti e da eseguire nel salernitano in seguito alla alluvione dell'ottobre 1954. (20027)	XVIII	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto a Cafasse (Torino) (19908)	XXV
CALABRÒ Sull'emissione di un prestito a favore dell'Ente nazionale idrocarburi. (19903).	XIX	COLITTO Costruzione della fognatura di Azeglio (Torino) (19913)	XXV
CANDELLI: Costruzione dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Taranto (18210)	XIX	COLITTO: Costruzione dell'acquedotto comunale di Azeglio (Torino). (19914)	XXV
CAPALOZZA Sugli appunti orientativi forniti agli alunni della scuola media « Picciola » di Pesaro per lo svolgimento del tema per la III Giornata europea della scuola. (19612).	XX	COLITTO. Costruzione dell'edificio scolastico a Sant'Elena Sannita (Campobasso). (19915)	XXVI
CAPALOZZA: Revoca dell'imposte di bollo sugli atti relativi ai procedimenti avanti alla Corte costituzionale. (20333)	XXI	COLITTO: Costruzione della fognatura principale di Campochiaro (Campobasso). (19961)	XXVI
CAPALOZZA: Sul fermo da parte di motovedette jugoslave del motopeschereccio Ontano di Ancona. (20441) .	XXI	COLITTO Costruzione di un edificio postelegrafonico a Campochiaro (Campobasso). (19964)	XXVI
CAPRARA: Sulla pericolosità di uno stabile in Napoli. (19596)	XXII	COLITTO Costruzione dell'edificio scolastico a Busso (Campobasso). (20023)	XXVI
CAVAZZINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Ferrarri Archimede. (19477)	XXII	COLITTO: Costruzione dell'edificio scolastico a Niccone di Umbertide (Perugia) (20137)	XXVI
COLOGNATTI: Sull'utilizzazione di velivoli svizzeri da parte dell'Istituto nazionale « Luce » durante i VII giochi olimpici invernali. (18517)	XXII	COLITTO Ripristino del campo sportivo di « Palomba » di Castel del Giudice (Campobasso). (20315)	XXVII
COLASANTO: Sulla riforma delle attuali norme di difesa contro la tubercolosi. (20558)	XXII	COLITTO: Riparazione delle strade interne di Castel del Giudice (Campobasso). (20316)	XXVII
COLITTO: Istituzione di un ufficio postale a Scala di Patti (Messina). (17331)	XXIII	COLITTO: Ricostruzione dell'acquedotto comunale di Castel del Giudice (Campobasso). (20319)	XXVII
		COLITTO: Ricostruzione delle fognature di Castel del Giudice (Campobasso). (20320)	XXVII
		COLITTO: Riparazione dell'acquedotto di Trignette di Longano (Campobasso). (20385)	XXVII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

	PAG.		PAG.
COLITTO: Riparazione dell'acquedotto di Guglionesi (Campobasso). (20419)	XXVII	DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Michele Di Monte. (19817)	XXXIII
COLITTO: Approvvigionamento idrico di Vauda Canavese (Torino). (20447)	XXVIII	DE CAPUA e CACCURI: Ampliamento dell'acquedotto e della fognatura di Lesina (Foggia). (20128)	XXXIV
COLITTO: Costruzione a Vauda Canavese (Torino) dell'elettrodotta per l'illuminazione elettrica della frazione Palazzo Grosso. (20448)	XXVIII	DE' COCCI: Nomina in ruolo degli insegnanti combattenti. (19805)	XXXIV
COLITTO: Riparazione delle strade congiungenti Vauda Canavese con Ciriè e con Nole Rocca (Torino). (20449)	XXVIII	DE LAURO MATERA ANNA: Rimborsamento della complementare versata dai pensionati statali della provincia di Foggia. (19147)	XXXV
COLITTO: Costruzione di alloggi I. N. A.-Casa a Miglierina (Catanzaro). (20453)	XXVIII	DEL FANTE: Sicurezza pubblica nella zona delle Acque Albule di Tivoli (Roma). (20214)	XXXV
COLITTO: Autorizzazione alla nomina ad ufficiali giudiziari degli aiutanti ufficiali giudiziari aventi particolari requisiti. (20472)	XXVIII	DE MARSANICH: Sull'occupazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni di locali di proprietà privata in Roma. (20294)	XXXVI
COLITTO: Concessione di una proroga all'applicazione delle modalità di omologazione dei rimorchi agricoli. (20483)	XXIX	DE MARSANICH: Sulla posizione degli istituti assistenti nei convitti nazionali. (20610)	XXXVII
COLITTO: Costruzione di un edificio scolastico a Cercepiccola (Campobasso). (20616)	XXX	DE MARTINO FRANCESCO: Sul regime commissariale dell'E. C. A. di Acerra (Napoli). (2285, già orale)	XXXVII
COLITTO: Costruzione di un asilo infantile a Cercepiccola (Campobasso) (20622)	XXX	DE MARZIO: Esenzione dal pagamento dell'addizionale pro Calabria a favore degli agricoltori danneggiati dal maltempo. (20332)	XXXVIII
COTELLESA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Corradi Sante. (7601)	XXX	DI PRISCO: Sulle elezioni alle cariche direttive del Cral del Deposito del genio militare di Peschiera (Verona) (18618)	XXXVIII
CUTTITTA: Per la pensione indiretta alle vedove dei lavoratori. (20071)	XXX	DI PRISCO: Sul preteso intervento del comandante la direzione di artiglieria di Verona nei confronti del dipendente personale, a favore di una corrente sindacale. (19824)	XXXVIII
DANIELE: Sulle sovvenzioni concesse a Fasano (Brindisi). (20433)	XXXI	FAILLA: Costruzione del porto di Pozzallo (Ragusa). (20208)	XXXIX
DANIELE: Sull'assunzione di una bidella delle scuole elementari di Fasano (Brindisi). (20434)	XXXI	FALETTI: Sull'appalto di un gruppo di lavori riguardanti l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino (Roma). (18080)	XXXIX
DANTE: Costruzione della strada di allacciamento Misserio di Santa Teresa Riva (Messina) - Savoca - Casalvecchio. (17895)	XXXII	FERRI e BIGIANDI: Ricostituzione del consiglio scolastico provinciale di Arezzo. (20417)	XL
DANTE: Inquadramento degli amanuensi giudiziari. (20331)	XXXII	FODERARO: Costruzione della strada Decollatura-Cerrisi-Arena Bianca (Catanzaro). (19799)	XL
DAZZI: Costruzione a Briga di un locale per gli emigranti. (20327)	XXXII	FODERARO: Per ricoprire le sedi vacanti di magistrati negli uffici giudiziari della Calabria. (20473)	XLI
DE CAPUA: Riparazione della chiesa di San Francesco in Lucera (Foggia). (16796)	XXXIII	FRANCESCHINI GIORGIO: Sulla liquidazione dell'Associazione lavoratori dell'agricoltura della Libia. (18833)	XLI
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vincenzo Bellini. (17140)	XXXIII	FRANCESCHINI GIORGIO: Graduatoria definitiva del concorso per commissari di leva bandito nell'aprile del 1952. (20153)	XLI
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Emanuele Buccomino. (17688)	XXXIII		
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Bruno Romeo. (19684)	XXXIII		
DE CAPUA: Definizione della pratica di pensione di guerra di Giuseppe Castellaneta. (19690)	XXXIII		

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

	PAG.		PAG.
FRANCESCHINI GIORGIO: Definizione di alcune pratiche riguardanti il maggiore di artiglieria Paolo Barraco. (20299)	XL I	LIZZADRI. Sulla mancata presentazione di un disegno di legge recante provvidenze per il teatro. (19940)	XLIX
GASPARI: Costruzione degli acquedotti a Colle di Sciore e a San Rocco di Filetto (Chieti). (19363)	XLII	LOMBARDI CARLO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Marchi Giovanni. (20105)	XLIX
GASPARI: Costruzione della strada di allacciamento Pollutri (Chieti)-San Martino. (19874)	XLII	LOMBARDO RICCARDO ed altri: Sulla riscrittura nell'albo, dell'avvocato Carlo Del Re. (20443)	L
GASPARI: Consolidamento della strada « Istomia » nel tratto bivio Liscia-Ponte Treste (Chieti). (19926)	XLII	LUCIFREDI: Sul rifiuto opposto dalla Cassa depositi e prestiti alla concessione agli enti locali di contributi per la costruzione di edifici scolastici. (16597).	L
GASPARI: Sistemazione delle strade interne di Scerni (Chieti). (19976)	XLIII	LUCIFREDI: Sull'esclusione dall'assistenza sanitaria I. N. A. M. dei pensionati ricoverati in ospizi. (19019)	LI
GASPARI. Costruzione dell'edificio scolastico di Pollutri (Chieti). (20054)	XLIII	MADIA: Sul riconoscimento della Pro Loco di Serra San Bruno (Catanzaro). (20271)	LII
GATTI CAPORASO ELENA. Definizione della pratica di pensione di guerra di D'Antilio Edmea. (20177)	XLIII	MAGLIETTA. Concessione del mutuo alla Cooperativa edilizia fra giornalisti professionisti per case a riscatto di Napoli. (17648)	LIII
GATTO: Disegno di legge stanziante i contributi di incoraggiamento a favore di privati e dei consorzi edilizi di ricostruzione. (16551)	XLIII	MAGLIETTA. Sul disservizio postale a Lusciano (Caserta). (20279)	LIII
GELMINI e CREMASCHI. Sulle gestioni delle imposte di consumo in alcuni comuni della provincia di Modena. (20400)	XLIV	MAGLIETTA. Sull'istituzione di un posto di ristoro negli scavi di Pompei (Napoli). (20409)	LIII
GIGLIA. Definizione della pratica di pensione di guerra di Adamo Francesco. (8359)	XLIV	MAGNO: Costruzione di un edificio scolastico a Mattinata (Foggia). (20040)	LIII
GIRAUDO Ricostruzione delle chiese danneggiate dalla guerra. (20338)	XLIV	MALAGODI. Revoca della disposizione del prefetto di Frosinone relativa all'occupazione, da parte della società Barbera, di alcuni immobili delle Cartiere meridionali di Carnello di Sora. (20215)	LIV
GRAZIADEI: Sull'appalto del servizio di scambio degli effetti postali nella stazione ferroviaria di Milano. (20296)	XLV	MALAGODI. Disposizioni ai prefetti per evitare ulteriori eccedenze alle sovrimposte fondiarie. (20218)	LV
GRIFONE: Sulla corresponsione degli stipendi agli insegnanti di educazione fisica nelle scuole secondarie di Avellino. (20550)	XLVI	MANCINI: Sul servizio telefonico in Calabria. (2302, già orale)	LV
GRIMALDI: Provvidenze per i danni arrecati dalla guerra ai costruttori e cottimisti già residenti in Libia. (19414)	XLVI	MANCINI: Sulla situazione degli impianti telefonici a Paola (Cosenza). (18694)	LVI
GULLO: Sul piano regolatore del comune di Sestri Levante (Genova). (17870)	XLVII	MARABINI: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria di Vogh Terzo Armando. (17142 e 18854).	LVII
INFANTINO: Aggiornamento dello stato di servizio e del foglio matricolare dei mutilati ed invalidi che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana. (14291)	XLVII	MARABINI: Definizione della pratica di pensione di guerra di Vitale Vittorino. (18666)	LVIII
INVERNIZI: Sulla mancata applicazione dell'orario unico nel Genio civile di Como. (20290)	XLVIII	MARANGONE e DUGONI: Pagamento degli indennizzi spettanti ai titolari di beni ceduti alla Jugoslavia. (19875)	LVIII
JANELLI. Sul bando di un concorso nelle scuole elementari riservato ad un piccolo numero di maestri già incaricati della direzione didattica. (20011)	XLVIII	MARILLI: Sul comportamento del fiduciario dell'E. N. P. A. L. S. per la provincia di Siracusa. (20082)	LVIII
		MARZOTTO: Costruzione della strada Lustra - Proiatte - Farra (Belluno). (16406)	LIX

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

	PAG.		PAG.
MAZZALI: Sulla vertenza sindacale in atto presso la S.I.A.E. (19973) . . .	LX	PITZALIS: Sull'approvvigionamento idrico di Giave (Sassari). (19935) . . .	LXXI
MESSINETTI: Sull'assegnazione degli alloggi costruiti a Crotone (Catanzaro) con i fondi della legge per l'alluvione in Calabria. (20312)	LXI	POLANO: Esonero della Sardegna dal pagamento dell'addizionale pro Calabria. (20386)	LXXII
MICELI: Sullo sfratto della famiglia Negro-Macri di Tropea (Catanzaro). (2324, già orale)	LXII	POLANO: Sulla mancata convocazione della commissione di prima istanza per la finanza locale da parte della amministrazione comunale di Bonarcado (Cagliari). (20455)	LXXIII
MICELI: Sulla pericolosità di alcune abitazioni di Fabrizia (Catanzaro). (19538)	LXIII	POLANO: Liquidazione delle spettanze alla cooperativa edilizia « Costruire » di Alghero (Sassari). (20460)	LXXIII
MICELI: Provvidenze per il sinistrato dall'alluvione del 1951, Cavallaro Ilario. (20388)	LXIII	POLANO: Finanziamento ad una cooperativa edilizia di Sassari. (20461)	LXXIV
MICELI: Provvidenze per i movimenti franosi verificatisi sulla strada bivio Gunolo - Casabona (Catanzaro). (20394)	LXIV	PRIORE: Costruzione da parte del C. O. N. I. di piscine di nuoto nelle Puglie. (20323)	LXXIV
MONTAGNANA: Sulla riesumazione di un decreto concernente il monopolio alle agenzie di viaggio delle escursioni private e collettive. (20366)	LXIV	RIVA: Istituzione di un fondo di previdenza per la pensione ai medici condotti. (19232)	LXXV
MONTANARI: Sul raddoppio della linea del Brennero nel tratto Verona-Bologna. (20496)	LXV	ROBERTI ed altri: Esonero dei coltivatori diretti danneggiati dalla neve dal pagamento delle spese di sopraluogo dei tecnici. (20244)	LXXV
MONTANARI: Sostituzione delle automotrici a metano del deposito di Mantova con nuove automotrici a motore diesel. (20497)	LXVI	ROBERTI ed altri: Aumento del prezzo di conferimento delle foglie di tabacco allo stato sciolto. (20514)	LXXVI
MURDACA: Coordinamento dei servizi di soccorso nel Molise e nella Calabria. (19378)	LXVI	ROMUALDI: Sulle condizioni di vita degli abitanti di Passo Scuro di Palidoro (Roma). (19936)	LXXVI
MUSOLINO: Per la ricostruzione di abitazioni per i terremotati della provincia di Reggio Calabria. (2220, già orale).	LXVII	RONZA: Definizione della pratica di pensione di guerra della vedova di Gallareto Luigi. (18198)	LXXVII
MUSOLINO: Esonero degli alluvionati di Caulonia (Regio Calabria) dal pagamento dei fitti arretrati. (17829)	LXVIII	SANSONE: Sull'assegnazione delle case popolari a Mugnano (Napoli). (2273, già orale)	LXXVII
MUSOLINO: Aumento della percentuale ammessa per i Consorzi raggruppati di bonifica di Reggio Calabria. (20534)	LXIX	SANTI: Sul trasferimento da Castellammare di Stabia a Napoli del domicilio fiscale della società per azioni cantieri metallurgici operai. (20334)	LXXVII
NAPOLITANO GIORGIO: Sulla situazione dell'ente comunale di assistenza di Maddaloni (Caserta). (19990)	LXX	SCALIA: Su irregolarità della prima giunta U. N. R. A.-Casas. (20340)	LXXVIII
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Lazzaroni Alessandro. (8287)	LXX	SCARASCIA: Sussidio straordinario di disoccupazione alle operaie tabacchine della provincia di Brindisi. (20281)	LXXIX
NICOLETTO: Definizione della pratica di pensione di guerra di Pe' Silvestro. (8454)	LXX	SEMERARO GABRIELE: Difesa dell'attività degli spettacoli viaggianti. (18369)	LXXX
NICOSIA: Per impedire la demolizione della chiesa San Raffaele in Milano. (20223)	LXX	SENSI: Aumento dei posti del concorso C-XIII alle poste e telecomunicazioni. (20237)	LXXXI
PERLINGIERI: Sull'assegnazione delle supplenze ai professori non abilitati. (20502)	LXX	SENSI: Eliminazione delle case malsane e costruzione di alloggi popolari in alcuni comuni della provincia di Cremona. (20247)	LXXXI
PIGNI: Ricostituzione dei comuni di Parè, Drezzo e Cavallasca (Como). (20389).	LXXI	SENSI: Costruzione dell'edificio scolastico a Fiumefreddo Bruzio (Cosenza). (20248)	LXXXII

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

	PAG.		PAG.
SENSI: Riparazione dell'acquedotto di Guardia Piemontese (Cosenza). (20249)	LXXXII	SPAMPANATO: Sulla propaganda politica svolta in classe da un insegnante delle scuole elementari di Gricignano (Caserta). (19313)	XCII
SENSI: Trasferimento dell'abitato di San Donato di Nivea (Cosenza) minacciato da movimenti franosi. (20250)	LXXXII	SPAMPANATO: Riattamento di due strade periferiche di Petrulo di Calvi Risorta (Caserta). (19646)	XCII
SENSI: Sul trasporto ferroviario del legname da lavoro proveniente dalla Calabria. (20484)	LXXXIII	SPAMPANATO: Sul disservizio telefonico ad Aversa (Caserta). (19920)	XCIV
SPADAZZI: Costruzione dell'acquedotto del Frida per l'approvvigionamento idrico dei comuni della provincia di Matera. (18005)	LXXXIII	SPAMPANATO: Sull'esclusione di Pignataro Maggiore (Caserta) dall'elenco dei comuni colpiti dal maltempo. (20151)	XCIV
SPADAZZI: Pubblicazione sui bollettini delle Poste e telecomunicazioni dell'elenco dei posti disponibili. (18104).	LXXXIV	TOGNONI ed altri: Sul pagamento delle spese per sopralluoghi dei tecnici erariali nei terreni danneggiati dal maltempo. (20168)	XCIV
SPADAZZI: Sistemazione di alcune zone del comune di Stigliano (Matera) (19011)	LXXXV	VALSECCHI: Sulle affissioni negli albi pretori delle province di Como e Sondrio, di istanze di ditte private intese ad ottenere la decadenza delle concessioni minerarie riconosciute ai comuni. (20612)	XCVI
SPADAZZI: Ricostituzione della Cassa di credito agrario per la Lucania. (19089)	LXXXVI	VIOLA: Perequazione del trattamento economico degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate con quello degli altri funzionari statali. (20415)	XCVII
SPADAZZI: Sistemazione delle strade colleganti alcune frazioni di Molterno (Potenza). (19178)	LXXXVII		
SPADAZZI: Provvidenze per i danni arrecati dal maltempo a Balvano (Potenza). (19991)	LXXXVII		
SPADAZZI: Costruzione di un edificio scolastico a San Chirico (Potenza). (20260)	LXXXVIII		
SPADAZZI: Ricostruzione del campo sportivo di Corleto Perticara (Potenza). (20261)	LXXXVIII		
SPADAZZI: Installazione di due fontanine di acqua potabile a Serrone di Latronico (Potenza). (20263)	LXXXIX		
SPADOLA: Sulla astensione dal voto minacciata dagli elettori di Priolo-Gargallo (Siracusa) per la mancata elevazione a comune autonomo della frazione. (20471)	LXXXIX		
SPALLONE: Definizione della pratica di pratica di pensione di guerra di D'Amico Giuseppe (18748)	LXXXIX		
SPAMPANATO: Ripristino del soprassoldo di medaglia d'argento in favore di Cretella Giuseppe. (15139 e 18337)	LXXXIX		
SPAMPANATO: Liquidazione del trattamento di quiescenza a Pellecchia Vincenzo. (17225)	XCI		
SPAMPANATO: Sulla mancata concessione di un finanziamento statale alla cooperativa edilizia per il piano E. R. P. fra giornalisti e professionisti di Napoli. (18085)	XCI		
SPAMPANATO: Definizione della pratica di pensione privilegiata ordinaria di Palumbo Saverio. (19312)	XCI		

ALBARELLO. — *Ai Ministri degli affari esteri e dell'interno.* — Per conoscere i motivi per i quali i carabinieri di Cologna Veneta (Verona) rifiutano di mettere il visto sotto la richiesta del signor Anselmi Benedetto indirizzata alla questura ed intesa ad ottenere il rilascio del lasciapassare per un soggiorno in Francia di quindici giorni.

Il signor Anselmi è incensurato e l'unica obiezione sollevata dai carabinieri concerne le modeste condizioni economiche del richiedente. (20212).

RISPOSTA. — Non risulta che il signor Benedetto Anselmi abbia presentato al comando di stazione dei carabinieri di Cologna Veneta domanda diretta alla questura di Verona, tendente ad ottenere il rilascio del lasciapassare turistico per la Francia, secondo quanto previsto dall'accordo entrato in vigore il 20 marzo 1956.

Quanto rappresentato dall'onorevole interrogante può avere probabilmente riferimento ad episodio verificatosi verso la fine dello scorso mese di marzo a Cologna Veneta.

In tale circostanza, lo stesso signor Anselmi, mentre si trovava nell'ufficio del comandante la stazione carabinieri, ove era stato convocato, si rivolse al brigadiere in sottor-

dine per conoscere se poteva richiedere alla questura il rilascio di un « passaporto » per la Francia, a scopo turistico e con validità di 15 giorni.

A tale domanda il sottufficiale, avendo motivo di ritenere, per le precarie condizioni economiche del richiedente, che il documento fosse richiesto per motivo di lavoro, rispose che la eventuale istanza avrebbe avuto scarse possibilità di accoglimento.

Ciò, in conformità del disposto di cui all'articolo 15 del testo unico delle leggi sulla emigrazione, nel quale è espressamente previsto che il passaporto a cittadini che sono da considerarsi o si presumono emigranti, deve essere rilasciato « dalle autorità competenti a norma delle disposizioni vigenti, secondo le istruzioni impartite dalla direzione generale dell'emigrazione ». Tali istruzioni prescrivono, infatti, che il rilascio del passaporto, nei casi suindicati, è subordinato alla esibizione di un contratto di lavoro o di un atto di chiamata vistato dalla nostra competente autorità consolare all'estero.

Si aggiunge che in favore dell'Anselmi il 7 maggio 1954 venne rilasciato, per comprovato motivo di lavoro, passaporto valido per la Francia, successivamente rinnovato ed esteso alla Svizzera, nel gennaio 1955.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

ALBIZZATI, BERLINGUER, BERNARDI E CONCAS. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se egli ritenga conforme alle disposizioni previste dall'articolo 30 del regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, il fatto che la maggior parte degli Istituti delle case popolari rifiuti sistematicamente nelle nuove locazioni di case popolari l'assegnazione ai pensionati ed in particolare a quelli della previdenza sociale, a quelli pertanto che per le loro condizioni disagiate dovrebbe essere data per legge la preferenza; e che cosa intenda fare per eliminare la denunciata ingiustizia. (20373).

RISPOSTA. — L'assegnazione degli alloggi costruiti dagli Istituti per le case popolari avviene normalmente in base alle disposizioni all'uopo stabilite dal testo unico sull'edilizia popolare ed economica approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Non risulta a questo Ministero che da parte di alcuni istituti vengano adottati criteri restrittivi nei confronti delle domande avanzate dai pensionati ed in particolare da quelli della previdenza sociale.

Segnalazioni del genere non sono mai pervenute a questo Ministero e si assicura che ove specifiche segnalazioni in merito dovessero pervenire, non si mancherebbe di intervenire per effettuare gli accertamenti del caso ed adottare, se necessario, gli opportuni provvedimenti.

Il Ministro: ROMITA.

ALBIZZATI, BERARDI E BERLINGUER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere quanti siano i ricorsi contro i decreti di rigetto di pensione di guerra pendenti avanti alla Corte dei conti e se sia giusto che gli eventuali aventi diritto alla pensione per ferite o malattie contratte in guerra debbano attendere per tanto tempo che sia resa loro giustizia. (20546).

RISPOSTA. — Secondo i dati più recenti forniti dalla Corte dei conti, i ricorsi in materia di pensioni di guerra in attesa di decisione sono all'incirca 170 mila.

Il Governo, al fine di intensificare ulteriormente l'attività delle tre sezioni della Corte, incaricate del contenzioso delle pensioni di guerra, ha recentemente presentato alla Camera un disegno di legge per un più largo utilizzo di magistrati, e in particolare di vice referendari, sia presso le sezioni stesse, che presso l'ufficio del pubblico Ministero.

È da prevedere in conseguenza un graduale miglioramento della situazione, al quale scopo concorreranno anche le nuove norme, in avanzata preparazione, per la semplificazione dei giudizi davanti la Corte dei conti.

Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri.
RUSSO.

AMATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se risponde a verità la notizia che sta per essere presentato al Consiglio dei ministri un provvedimento di legge per un concorso speciale a posti di direttore didattico nelle scuole elementari per i già incaricati a reggere una direzione didattica, molti dei quali respinti nelle recenti prove scritte dei concorsi generali, provvedimento che sarebbe in aperta violazione con il regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e del regolamento generale sull'istruzione elementare del 1928, n. 1297. Tale provvedimento nuocerebbe a oltre ventimila maestri di ruolo meritevoli, avendo essi gli stessi titoli. (20408).

RISPOSTA. — Ritengo opportuno premettere che, nel progetto del nuovo stato giuridico del personale della scuola elementare, non è più

prevista la figura del maestro incaricato di reggere una direzione didattica vacante, la quale sarà affidata al direttore didattico titolare del circolo viciniere.

La figura del direttore didattico incaricato, pertanto, cesserà completamente di esistere.

Questo fatto ha indotto il Ministero a considerare la condizione dei maestri che, in momenti di particolari difficoltà per l'amministrazione, determinate dal limitato numero dei direttori didattici di ruolo, hanno reso notevoli servizi alla scuola, reggendo le direzioni didattiche vacanti.

D'altro canto sono in fase avanzata di studio provvedimenti che apriranno nuove ed ampie possibilità a tutti i maestri che desidereranno intraprendere la carriera direttiva.

Il Ministro: ROSSI.

AMEDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se e quando sarà finalmente completato l'ospedale civile di Sapri (Salerno), la cui costruzione fu iniziata il 17 aprile 1948. (18237).

RISPOSTA. — Il progetto di completamento esterno ed interno del fabbricato ospedaliero del comune di Sapri, per l'importo previsto di lire 35 milioni, è stato approvato con decreto ministeriale 18 marzo 1955, n. 9163, con la conferma del contributo statale ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Il decreto relativo è stato rimesso alla direzione generale della Cassa depositi e prestiti con ministeriale del 3 maggio 1955, numero 2239, per la concessione del mutuo che è stato richiesto dal comune per il compimento dell'opera.

Con nota del 30 giugno 1955, n. 14161, l'Ufficio del genio civile di Salerno ha rimesso al comune di Sapri il progetto definitivo in argomento, con le opportune rettifiche con il visto di conformità, perché si provveda all'appalto dei lavori, previo perfezionamento del mutuo sopradetto.

Risulta che è in corso da parte del comune di Sapri, la preparazione della licitazione privata, per l'esecuzione dei lavori, i quali dovranno essere compiuti nel termine di due anni dalla data del decreto su menzionato.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro presidente del comitato della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere se è a sua cono-

scenza che la strada provinciale bivio Futani nella statale 118 Centola, la cui sistemazione è costata 64 milioni alla Cassa per il Mezzogiorno, dovrà essere nuovamente sistemata, secondo pubblica dichiarazione dell'amministrazione provinciale di Salerno, a causa della cattiva esecuzione dei lavori appaltati dalla ditta Pavone.

E per sapere, altresì, se è a conoscenza che nel mentre l'amministrazione provinciale di Salerno aveva escluso la ditta Pavone da ogni ulteriore appalto, la Cassa per il Mezzogiorno ha reincluso la ditta stessa nell'elenco delle ditte appaltatrici da invitare alle gare. (19525).

RISPOSTA. — Prima di procedere all'appalto dei lavori di sistemazione della strada provinciale innesto della strada statale 18 (bivio Futani) Bivio Centola-Ponte Mingardo, secondo il progetto redatto dall'amministrazione provinciale di Salerno ammontante a lire 70 milioni — appalto autorizzato dalla Cassa per il Mezzogiorno in data 20 marzo 1952 — la predetta amministrazione provinciale inviò alla Cassa medesima un elenco comprendente 37 imprese; al n. 35 di tale elenco figurava l'impresa Pavone di Napoli. Nell'elenco, restituito dalla Cassa senza osservazioni in ordine alle dette proposte, furono aggiunte due cooperative.

Aggiudicataria della gara, svoltasi il 16 aprile 1952, rimase l'impresa Pavone con il ribasso del 2,43 per cento, che già era rimasta aggiudicataria di altro lotto di sistemazioni sempre in provincia di Salerno (bivio Crocifisso-Scario-bivio San Giovanni) con il ribasso del 0,93 per cento. Dopo la suddetta data del 16 aprile 1952, l'impresa Pavone non ha assunto altro appalto di lavori, né risulta che sia stata invitata a gare svoltesi successivamente in provincia di Salerno.

Stante l'avvenuta aggiudicazione con il ribasso del 2,43 per cento, l'importo dei lavori della strada bivio Centola-bivio Mingardo si ridusse a lire 68.292.617, con un costo preventivo chilometrico di lire 3.380.000. I lavori furono ultimati il 9 luglio 1953 e l'ultimazione fu constatata con regolare verbale in data 11 luglio successivo, che fu trasmesso alla Cassa dall'amministrazione provinciale di Salerno con nota 5 dicembre 1953, unitamente all'ordine di servizio 5 agosto stesso anno della direzione lavori, nella quale questa ordinava all'impresa alcuni risarcimenti tra i chilometri 118-121 e 122-125 in tratte stradali, dove, per l'argilla sottostante, si erano avuti cedimenti e rigonfiamenti.

Nella citata nota del 5 dicembre si comunicava che erano stati eseguiti quasi tutti i richiesti risarcimenti. Poiché il termine massimo nel quale avrebbe dovuto svolgersi il collaudo era l'8 aprile 1954, il 25 gennaio di detto anno la Cassa chiedeva al Ministero dei lavori pubblici la nomina del collaudatore e con telegramma 6 febbraio successivo sollecitava all'amministrazione provinciale l'invio della contabilità finale. Il collaudatore veniva nominato il giorno 26 stesso mese e questi il 29 marzo chiedeva all'amministrazione provinciale di Salerno la contabilità finale. Detta contabilità fu inviata dall'amministrazione provinciale soltanto il 21 ottobre 1954, e quindi la visita di collaudo avvenne il 2 dicembre stesso anno. Successivamente il collaudatore, il 28 marzo 1955, comunicava alla Cassa di essere in attesa di elementi che dovevano essere forniti dalla ripetuta amministrazione provinciale, e che vennero forniti ai primi di giugno 1955, così che il collaudatore poté inviare il proprio certificato di collaudo a Salerno e alla Cassa il 28 luglio successivo.

In questo frattempo non fu fatta manutenzione e gli inconvenienti rilevati dal collaudatore si accentuarono.

Il collaudatore, pur avendo giudicato per l'insieme delle sistemazioni che nel « complesso, date le cause determinate dai dissesti nella parte centrale, attribuibili alla natura del sottofondo » erano « da ritenere accettabili i risultati conseguiti », aveva rilevato « che circa un terzo della strada sistemata e bitumata presenta il capostrada con manto protettivo di spessore esiguo, con lesioni capillari ramificate » e concludeva che tale « deficienza esige un trattamento di terza mano a carico dell'impresa; richiesta che per la necessità di definire la gestione amministrativa e per la opportunità di rimettere il nuovo trattamento congiuntamente ai lavori di bonifica viene differita addebitando però all'impresa il valore corrispondente eguale cioè a: metri lineari $5.000 \times 5,70 \times$ lire 70 = a lire 1.995.000 che al netto del ribasso del 2,43 si riducono a nette lire 1.946.521.

La Cassa aveva richiamato l'attenzione dell'amministrazione provinciale sul deterioramento del tratto centrale della strada con apposite ispezioni.

Poi, con nota 5 settembre 1955, richiamò ancora l'amministrazione predetta sulla necessità di una efficiente manutenzione, dato che per il lungo tempo intercorso tra la ultimazione dei lavori ed il collaudo non vi si era provveduto e quindi i rifluimenti di argilla erano aumentati.

L'amministrazione provinciale interessata ha ora sospeso l'approvazione del collaudo e nominato una commissione di consiglieri per accertare le eventuali responsabilità della propria direzione lavori per scarsa sorveglianza.

Il Presidente del comitato dei ministri: CAMPILLI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere in che stato versa la pratica per la erezione ad ufficio postale dell'attuale collettorio postale esistente nella frazione Magliano Nuovo del comune di Magliano Vetere (Salerno). (20189).

RISPOSTA. — La pratica relativa alla trasformazione in agenzia della ricevitoria postale di Magliano Nuovo, frazione del comune di Magliano Vetere, iniziata da qualche tempo, trovasi tuttora in corso di istruttoria, dovendosi completare l'accertamento e la raccolta di tutti gli elementi di giudizio necessari, quali l'entità del traffico postale, quella del movimento a denaro, il numero degli abitanti, l'estensione del territorio da servire, ecc.

Inoltre, questa amministrazione è in attesa della delibera consiliare con la quale il comune di Magliano Vetere si assuma l'impegno di fornire gratuitamente il locale arredato per l'ufficio da istituire, dato che la possibilità della trasformazione in parola, oltre che dipendente dai diversi fattori sopra indicati, è subordinata anche a tale impegno.

Il Ministro: BRASCHI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che nella passata annata agraria la consegna del tabacco fu iniziata presso l'agenzia di Cava dei Tirreni (Salerno) a metà dicembre, con conseguente gravissimo danno per i tabacchicoltori i quali hanno visto così differita di oltre un mese la loro modesta retribuzione, unica entrata di tutto un anno di lavoro — quali provvedimenti si intendono predisporre perché nella prossima campagna di coltivazione la consegna possa iniziarsi regolarmente nei primi giorni di novembre. (20272).

RISPOSTA. — Il manifesto dell'agenzia di Cava dei Tirreni prevede l'inizio delle consegne del tabacco entro la seconda quindicina di novembre. Per i prodotti della decorsa campagna, le condizioni di grave deficienza di spazio nella vecchia agenzia hanno impedito che le operazioni avessero inizio prima del 19 dicembre.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

Gli inconvenienti lamentati verranno radicalmente eliminati a decorrere dalla campagna 1957, non appena sarà completata la costruzione, attualmente in corso, della nuova agenzia.

Si assicura comunque che, anche per la campagna corrente in cui il lavoro continuerà a svolgersi nel vecchio stabilimento, è stato già studiato e messo da tempo in esecuzione un più breve ciclo di lavorazione, che permetterà un anticipo nell'inizio delle consegne dei tabacchi, come contemplato dal manifesto.

Il Ministro: ANDREOTTI.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno dare disposizioni perché vengano intensificati i lavori (conseguenti all'alluvione dell'ottobre 1954) per la sistemazione del torrente Rafastia lungo la via Velia nella città di Salerno.

L'interrogante fa presente, infatti, che i lavori in questione procedono da mesi con eccessiva lentezza, con minimo impiego di mano d'opera, con l'inconveniente, oltretutto, che permanendo allo scoperto le fognature che confluiscono nel Rafastia, l'intera zona, la più centrale della città e dove affacciano numerosi pubblici esercizi (ristoranti, bar, ecc.) è in permanenza ammorbata da disgustose esalazioni cloacali. (20356).

RISPOSTA. — Notevoli difficoltà si oppongono ad un più sollecito svolgimento dei lavori di canalizzazione del torrente Rafastia.

Si segnala, tra queste, in primo luogo, la necessità di limitare l'intervento a tratti isolati in relazione all'intensità del traffico cittadino e regionale che si sviluppa in massima parte su strade direttamente interessate dai lavori di cui sopra.

È anche da far presente che notevoli sono i volumi di scavo in terreni scarsamente coerenti e di varia consistenza o che si effettuano in acqua, nell'ambito degli scarichi delle fogne comunali, e data la ristretta area del cantiere non è possibile l'impiego di mezzi meccanici né il facile avvicinarsi di manovali e di mezzi di trasporto.

In terzo luogo, nella esecuzione degli scavi di fondazione, si è riscontrata la presenza di numerosi massi costituenti opere di difesa e pavimentazione di antichi moli nel tratto terminale del Rafastia.

Altre difficoltà si incontrano nella sistemazione di numerosi attraversamenti costituiti dalla sede ferroviaria di via Lungomare (la cui soluzione è ancora all'esame dell'am-

ministrazione interessata) dai cavi telefonici di collegamento nazionale, delle principali condotte di adduzione idrica, ecc.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno far rilevare che né all'Ufficio del genio civile, né a questo Ministero sono pervenute, a tutto oggi, rilievi o lagnanze di sorta dalle autorità locali o dalla cittadinanza, ciò che implicitamente conferma che, data la situazione sopra esposta, le opere vengono attuate con tutta la possibile celerità.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

AMENDOLA PIETRO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno revocare la disposizione, in vigore a partire dal 3 giugno 1956, secondo la quale i treni a lungo percorso non fermeranno più a Battipaglia (Salerno).

L'interrogante fa presente che tale disposizione viene a danneggiare non soltanto i numerosi operatori economici di Battipaglia, importante centro industriale, agricolo e commerciale del Mezzogiorno, i quali hanno frequente necessità di recarsi al nord, quanto, soprattutto, i viaggiatori provenienti per strada ferrata o a mezzo auto dalla Lucania, i quali dovranno compiere un viaggio supplementare fino a Salerno per poter prendere il treno per il nord. (20626).

RISPOSTA. — Si assicura che con il nuovo orario generale del 3 giugno 1956 nessuna riduzione nelle fermate per servizio viaggiatori è prevista per Battipaglia. Anzi, da tale data, la località in questione beneficerà anche della fermata del rapido R. 454 Taranto-Napoli, di nuova istituzione, ivi stabilita per la coincidenza con il direttissimo 83 per la Calabria e la Sicilia.

Il Ministro: ANGELINI.

AUDISIO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia in grado di fornire positive precisazioni sullo stato della pratica di pensione intestata al signor Castriota Scandeborg Giovanni di Giorgio e fu Finiguerra Antonia, classe 1923, residente a Tezza di Acqui (Alessandria).

La pratica è stata iniziata nel giugno 1954 e a tutt'oggi l'interessato non ha ricevuto riscontro alcuno. (19717).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

BAGLIONI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno comprendere nel programma del corrente esercizio, il contributo richiesto dal comune di Trequanda (Siena) fino dal settembre 1949, per la costruzione di case popolari. (15158).

RISPOSTA. — È stata presa particolare nota della domanda inoltrata dal comune di Trequanda per ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 2 luglio 1949, n. 408, per la costruzione di alloggi di tipo popolare, e la domanda stessa sarà tenuta presente al fine di esaminare la possibilità compatibilmente con le disponibilità di fondi, di assegnare il richiesto contributo nel prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

BARTOLE E LUCIFREDI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga attendibile la previsione che il gettito della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 1177, supererà largamente, durante il dodicennio di applicazione, i 204 miliardi preventivi e se non ritenga conseguentemente di modificare, con ulteriore provvedimento, la legge stessa o riducendo l'addizionale 5 per cento di cui all'articolo 18 od abbreviandone il periodo di applicazione. (20355).

RISPOSTA. — Nel presente momento, ogni previsione sul gettito complessivo dell'addizionale pro-Calabria, per i dodici esercizi finanziari di durata della sua applicazione, è prematura.

In futuro, dopo cioè che l'addizionale stessa sarà stata applicata per alcuni esercizi, si potrà con fondati elementi di giudizio stabilire se, nel suo insieme, l'onere straordinario in parola supererà il previsto livello globale.

Il Ministro: ANDREOTTI.

BARTOLE, RIVA, MANZINI, DE MARIA, LUCIFREDI E TOZZI CONDIVI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere se risponda a verità la notizia che — contrariamente ai precisi impegni assunti dal Governo dinanzi alle competenti Commissioni del Senato e della Camera in occasione del dibattito sulla disciplina della produzione, commercio ed impiego degli stupefacenti (legge 22 ottobre 1954, n. 1041) — starebbero ora accordando altra autorizzazione a produrre dette sostanze.

Per sapere altresì come potrebbesi giustificare siffatto provvedimento sia in relazione al fabbisogno interno di stupefacenti non sintetici, già largamente ricoperto dalle tre ditte produttrici autorizzate, le quali offrono ogni garanzia tecnica e morale, sia in relazione alle ripercussioni che deriverebbero in sede internazionale (commissione stupefacenti dell'O.N.U.). (20439).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

La ditta S.I.R.C.A.I. era stata autorizzata nel 1935 a produrre stupefacenti. Nel 1954 la guardia di finanza, avendo constatato, a seguito di ispezione, talune violazioni agli articoli 36 e 37 del regio decreto 15 aprile 1929, n. 1086, denunciò la ditta all'autorità giudiziaria. Con provvedimento prefettizio in data 12 marzo 1954, venne, inoltre, revocata l'autorizzazione concessa.

Con sentenza del 18 ottobre 1954 il giudice istruttore del tribunale di Milano, su conforme richiesta del pubblico ministero, dichiarava di « non doversi procedere nei confronti della ditta perché il fatto non sussiste ».

A seguito di tale sentenza ed in relazione alla legge 20 ottobre 1954, n. 1040, la ditta S.I.R.C.A.I. chiese il rinnovo della autorizzazione: poiché era stata esclusa ogni responsabilità della ditta stessa, questo Alto Commissariato ha ritenuto di dover reintegrare la predetta nel suo diritto.

Nel caso in questione non si è trattato, quindi, di una nuova autorizzazione, ma di ripristino di una autorizzazione già concessa.

L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica:
MAZZA.

BASILE GIUSEPPE E BONINO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se in relazione allo sviluppo della città di Messina, alle giuste esigenze della popolazione e alle segnalazioni della stampa locale — non ritenga opportuno che nel centro della città e precisamente nella piazza Cairoli, siano installate quattro cassette per l'impostazione della corrispondenza, una per le stampe, una per le lettere, una per gli espressi ed una per la posta aerea.

Se non ritenga altresì opportuno, in considerazione che l'ufficio telefonico è lontano dal centro cittadino, che nella stessa piazza Cairoli sia aperto un altro ufficio telefonico pubblico, che espleti anche il servizio extra-urbano. (19050).

RISPOSTA. — Riguardo alla prima parte dell'interrogazione, informo che attualmente a Messina, in piazza Cairoli, sono installate tre buche d'impostazione, e cioè due per le lettere e le stampe al lato est, ed un'altra per le lettere al lato ovest.

L'opportunità di collocare in detta piazza, che è il punto più centrale e più movimentato della città, un complesso di buche, di cui oltre alle due destinate all'impostazione delle lettere e delle stampe, una sia installata per la posta aerea ed una per gli espressi, era già stata avvertita dalla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Messina, la quale già da vario tempo ebbe appunto a presentare al comune un apposito progetto.

Tale progetto, che in un primo momento fu respinto dalla locale commissione edilizia, venne poi da questa approvato a condizione che le buche fossero situate dietro il chiosco di rivendita di giornali che trovasi nella piazza stessa.

Una simile sistemazione non fu però ritenuta opportuna da quest'amministrazione, perché, così ubicate, le buche sarebbero risultate nascoste e non visibili al pubblico.

Recentemente, tuttavia, sono stati presi nuovi contatti con gli organi comunali, contatti che saranno continuati per vedere se da parte del comune sia possibile giungere ad una soluzione accettabile per l'amministrazione.

In merito poi alla seconda parte dell'interrogazione, concernente la richiesta di apertura di un altro ufficio telefonico pubblico nella medesima piazza Cairoli, si informa che la società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria per la zona, ha già in progetto l'istituzione appunto di un tale ufficio, alla cui attivazione provvederà non appena avrà reperito il locale occorrente.

Il Ministro BRASCHI.

BERLINGUER. — *Ai Ministri dell'interno e del tesoro.* — Per conoscere se intendano riconoscere l'efficacia vincolante e normatrice della sentenza n. 706 del Consiglio di Stato pubblicata il 21 ottobre 1955 in merito all'applicazione dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, nei confronti particolari dei sottufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in pensione, e perciò estendere il principio stabilito dal Consiglio di Stato anche a quanti, trovandosi nelle identiche condizioni, non hanno inoltrato ricorso. (19263).

RISPOSTA. — Atteso che nella questione decisa dal Consiglio di Stato in ordine all'applicazione dell'articolo 14 della legge 12 aprile 1949, n. 149, sul trattamento economico dei sottufficiali e guardie di pubblica sicurezza richiamati o trattenuti in servizio temporaneo agli effetti del cumulo degli assegni di attività di servizio con gli assegni di quiescenza, si sono inserite considerazioni di ordine giuridico che non formarono oggetto della decisione richiamata dall'onorevole interrogante — e, che, per altro, è necessario risolvere ai fini di un esame compiuto dell'argomento — si è ravvisata la necessità di sentire il parere del Consiglio di Stato in adunanza generale.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
PUGLIESE.

BERRY. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Sui motivi che hanno determinato la soppressione del comma dell'articolo 52 del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, che la commissione consultiva aveva accolto nella seguente formulazione:

« Nessun emolumento, da parte di società od enti, può essere corrisposto agli impiegati per gli incarichi previsti nel terzo comma. A detti impiegati è dovuta una indennità da pagarsi dall'amministrazione sul Fondo della cassa speciale, di cui al precedente comma. Tale indennità, da commisurarsi alla natura ed importanza degli incarichi, non potrà comunque superare il 20 per cento della normale retribuzione mensile ».

Sembra infatti che sia stato, così, frustrato il proposito di mettere i funzionari che rappresentano l'amministrazione statale presso gli enti di diritto pubblico, nelle migliori condizioni morali per l'espletamento del loro mandato.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se non si ritenga opportuno promuovere il decentramento ai ministeri interessati, secondo le rispettive competenze, della vigilanza sui numerosi enti, attualmente espletata da funzionari distaccati presso la Presidenza del Consiglio, così da conservare ad essa soltanto compiti di coordinamento legislativo ed amministrativo, in vista dell'ordinamento da dare alla stessa Presidenza — in attuazione della Costituzione — con il provvedimento legislativo preannunziato nelle dichiarazioni programmatiche del Governo. (18891).

RISPOSTA. — 1°) Nel disciplinare la partecipazione di funzionari statali all'amministrazione di enti e società, l'articolo 52 del nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato, ha

inteso eliminare gli inconvenienti verificatisi in questa delicata materia, subordinando ad una apposita autorizzazione del Consiglio dei ministri tale partecipazione, quando non sia direttamente contemplata dalla legge. Si è per altro ritenuto di dovere scartare la proposta relativa all'istituzione di una « cassa speciale » presso ciascun Ministero, a cui far affluire gli emolumenti dovuti dagli enti e società, per non creare gestioni macchinose e per se stesse non prive di altri inconvenienti.

2°) Il disegno di legge sulle attribuzioni degli organi di Governo, in avanzata elaborazione, prevede tra l'altro il trasferimento ai Ministeri più direttamente interessati per ragione di materia, della vigilanza su numerosi enti pubblici attualmente esercitata dalla Presidenza del Consiglio, liberando quest'ultima da compiti sostanzialmente estranei alla sua generale funzione di coordinamento.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO.

BIANCO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

a) se è vero — come pubblica il settimanale *La Basilicata* del 20 novembre 1955 — che il sindaco di Matera ha fatto recentemente riaprire tre abitazioni trogloditiche dei « Sassi » di Matera, che sono state chiuse in seguito al trasferimento delle famiglie che le occupavano nel villaggio « La Mortella », per assegnarle a tre famiglie senza tetto,

b) se è proprio necessario attendere il periodo elettorale per procedere alla assegnazione delle abitazioni finora costruite in seguito alla legge per il risanamento dei Sassi, abitazioni che potevano essere assegnate fin dall'agosto 1955. (2278, *già orale*).

RISPOSTA. — Il 13 novembre 1955 nel rione San Biagio del Sasso Barisano si manifestò la urgente necessità di sgomberare tre grotte contigue per evidenti inizi di cedimento del masso tufaceo in cui esse sono cavate e schiacciamento di antiche murature che facevano temere un imminente aggravarsi delle condizioni statiche di detti ambienti senza escludere la possibilità di crollo.

Le famiglie che abitavano tali ambienti e numerose altre del vicinato, nel quale si era subito determinato uno stato di apprensione, invocarono l'intervento del comune che molto opportunamente provvide ad allontanare quelle famiglie abitanti le grotte dissestate, in numero di tre; esse furono momentaneamente alloggiate in altrettante grotte di recente chiuse perché lasciate dalle famiglie occupanti in

seguito al loro trasferimento al borgo « La Martella ».

Tale provvedimento si prospettò come l'unico possibile e con carattere, per altro, di assoluta temporaneità.

Eseguite, infatti, con lodevole immediatezza le opportune opere di rafforzamento alle grotte sgombrate, una delle famiglie è già rientrata e la grotta temporaneamente occupata è stata di nuovo murata a cura del comune. Per le altre due invece, pur essendone ora possibile la chiusura in quanto le famiglie in esse provvisoriamente alloggiate potrebbero far ritorno agli ambienti prima occupati, la cui stabilità è stata assicurata a cura del comune, il sindaco di Matera ha giustamente preferito soprassedere allo sgombero, allo scopo di evitare un dispendioso trasloco ai momentanei occupanti e ciò perché tali due famiglie sono comprese nell'elenco di quelle a cui saranno assegnati nel corso di questo mese i nuovi alloggi.

Una volta effettuato il passaggio dei suddetti nuclei familiari nei nuovi alloggi, le grotte saranno definitivamente murate.

Per quanto riguarda il secondo punto della interrogazione, mentre si fa presente che la assegnazione delle abitazioni costruite in attuazione della legge 17 luglio 1952, n. 619, non avrebbe mai potuto avvenire nell'agosto 1955, come asserito, invece, dall'onorevole interrogante, si fa d'altra parte rilevare che l'opera per la realizzazione delle finalità perseguite dalla citata legge, non ha subito arresti ed è stata, anzi, incrementata con ritmo intenso.

Infatti in applicazione della citata legge n. 619 sono stati finanziati ed iniziati in Matera lavori per la costruzione di 1422 alloggi oltre i servizi di interesse generale.

Dei predetti alloggi 500 sono stati già ultimati e la loro assegnazione avverrà nei primi giorni del corrente mese di maggio.

Affinché si possa avere un quadro completo della situazione, si ritiene opportuno segnalare che le somme a tutt'oggi impegnate in applicazione della ripetuta legge n. 619, ascendono a lire 4.371.655.755 di cui lire 3.797.133.755 per alloggi a negozi nei vari rioni urbani e nel borgo rurale « Venusio » e lire 574.520.000 per i relativi servizi, chiusura grotte ed indennità di espropriazione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

BIGI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere quando potrà essere definita la pratica di pensione di guerra riguardante l'ex mili-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

tare Cerdelli Pier Giovanni fu Giuseppe, classe 1916, residente a Corniglio Pugneto (Parma). (8590).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa che l'ospedale militare di Bologna faccia pervenire la di lui documentazine clinica.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

BIMA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se — analogamente a quanto è stato giustamente disposto per altri comuni — non intenda assegnare al comune di Elva (Cuneo), situato a 1.700 metri d'altezza, un contributo complessivo per ultimare la strada di allacciamento già iniziata con i fondi della legge 10 agosto 1950, n. 647, ed ora sospesa per esaurimento delle somme preventivate. Detto comune è rimasto isolato per qualche mese proprio per la mancanza di una strada carrozzabile, con gravissimo disagio della popolazione e specialmente di alcuni ammalati rimasti privi dell'assistenza medica.

La stessa assegnazione si richiede per il completamento della strada di allacciamento della frazione Cilba con il comune di Brossasco (Cuneo), sita a 1.500 metri di altezza e dove solo nello scorso anno sono morti ben sei bambini proprio per la impossibilità di essere trasportati all'ospedale per la mancanza della strada carrozzabile. (20307).

RISPOSTA. — In riferimento all'interrogazione in oggetto concernente le strade di allacciamento del comune di Elva (Cuneo) e della frazione Cilba del comune di Brossasco (Cuneo), finanziate per il complessivo importo di lire 148 milioni ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647, e 15 luglio 1954, n. 543, si comunica che non è attualmente possibile disporre ulteriori assegnazioni in base alle predette leggi, in quanto i relativi fondi sono interamente assorbiti dalle opere programmate.

Attualmente, inoltre, non esistono disponibilità di fondi neppure in base alla legge 15 febbraio 1953, n. 184.

Il completamento delle strade in parola, pertanto, sarà tenuto presente nell'eventualità di nuovi stanziamenti, compatibilmente con la necessità e l'urgenza di altri lavori di analogo natura.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

BOGONI, GUADALUPI E BARONTINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere i mo-

tivi per i quali è stato disposto il trasferimento da Maricommi-Taranto a Milano dell'impiegato Filieri Gaetano, segretario del sindacato provinciale dei dipendenti del Ministero della difesa, e se non ritengano di dover dare urgenti disposizioni per la revoca di detto provvedimento che appare subito ispirato da ragioni politiche, e più precisamente dalla volontà di voler persistere in metodi discriminatori, illiberali ed antidemocratici. (2227, già orale).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il trasferimento dell'impiegato della Marina Filieri Gaetano, dalla direzione del commissariato di Taranto all'ufficio tecnico del Genio navale di Milano, è stato disposto per esigenze di servizio.

Successivamente, nell'intento di andare incontro, compatibilmente con le anzidette esigenze, al desiderio dell'interessato di riavvicinarsi alla famiglia, il Filieri è stato trasferito a Barletta.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.

BONTADE MARGHERITA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — tenuto conto della valida prova di efficienza e dei lusinghieri risultati ottenuti negli anni scorsi dall'ospedale della Croce rossa italiana n. 22 di San Lorenzo Colli (Palermo) — in qual modo intenda riparare alla mancata concessione al detto ospedale dei necessari fondi per i corsi di rieducazione e riqualificazione al lavoro, considerato che, come è noto, i beneficiari appartengono tutti alla categoria degli ex militari affetti da tubercolosi, in danno dei quali, si ritiene, nessuna ragione possa legittimare la sospensione, sia pure motivata, di provvidenze del genere dirette precipuamente alla loro riabilitazione sociale. (20476).

RISPOSTA. — Al fine di agevolare l'istituzione di corsi presso l'ospedale specializzato della Croce rossa italiana di San Lorenzo in Colli fu lo scorso anno erogato dal Ministero, tramite il consorzio provinciale per la istruzione tecnica, un contributo straordinario di lire 1.375.000.

La caratteristica di tali contributi è quella di essere erogati *una tantum*, in quanto alle contribuzioni ordinarie deve provvedere il consorzio competente, inserendo i corsi nella propria attività in rapporto, naturalmente, alle necessità di altri corsi ed enti sorvegliati e sovvenzionati.

Tuttavia, in via del tutto eccezionale, con provvedimento in corso è stato disposto, anche per il corrente esercizio, tramite il locale consorzio per l'istruzione tecnica, il pagamento della somma di lire 1.375.000 quale contributo per i due corsi autorizzati lo scorso anno, mentre non si è potuto aderire, per ragioni di bilancio, al sovvenzionamento degli altri corsi proposti.

Il Ministro: Rossi.

BUBBIO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se e quali provvidenze intenda assumere a favore degli insegnanti anziani fuori ruolo, che dopo aver prestato decine di anni di servizio in scuole statali e sussidiate, non si trovano più in condizione, sia per l'età sia per le vicissitudini del lungo servizio prestato in sedi assai disagiate, di sostenere la prova per il passaggio al ruolo in soprannumero; per tali insegnanti appare equa una speciale comprensione, attese le loro condizioni economiche ristrette e l'incertezza dell'avvenire, dopo aver dato alla scuola gli anni migliori. (20517).

RISPOSTA. — Ritengo necessario premettere che uno degli scopi della legge 27 novembre 1954, n. 1170, oltre a quello di dare una sistemazione stabile a un notevole numero di insegnanti, era altresì quello di eliminare in gran parte il fenomeno del provvisorio, in quanto i maestri del ruolo in soprannumero erano destinati ad essere utilizzati nei posti temporaneamente scoperti di titolare. Ciò, oltretutto dalla lettera e dallo spirito della legge, risultava anche dal fatto che essa non prevedeva alcun onere finanziario per il nuovo ruolo, dovendosi provvedere al fabbisogno con gli stanziamenti esistenti per il personale insegnante non di ruolo.

Era quindi naturale ed inevitabile che, con l'attuazione del ruolo in soprannumero, venisse a scomparire o fortemente a ridursi la utilizzazione dei maestri non di ruolo come provvisori o come supplenti.

Sono, perciò, rimasti fuori dall'incarico per il corrente anno scolastico in alcune province anche dei maestri con un certo numero di anni di anzianità di servizio prestati in qualità di provvisori.

D'altra parte questi maestri anziani, anche se sprovvisti del titolo di idoneità conseguito in un precedente concorso per titoli ed esami, che avrebbe consentito loro di partecipare al concorso per titoli ed esami per il 60 per cento dei posti in soprannumero, avrebbero potuto partecipare al concorso per titoli ed esami per

il 40 per cento dei posti stessi, beneficiando della disposizione contenuta nel bando che aumentava il limite di età previsto dalle vigenti leggi di tanti anni per quanti erano quelli prestati in qualità di insegnante non di ruolo.

Un provvedimento a carattere generale che imponga ai provveditori di tenere in servizio come incaricati i maestri non di ruolo che abbiano partecipato ai concorsi in soprannumero o che non li abbiano superati, è, allo stato delle cose, praticamente non attuabile poiché ad ogni insegnante nominato deve corrispondere un posto, e cioè una classe e se tali classi non vi sono, in quanto tutti i fondi messi a disposizione nel bilancio per nuove scuole sono stati già erogati alle varie province, gli insegnanti non possono ottenere nomine.

Il Ministro: Rossi.

BUBBIO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non si ravvisi la opportunità di accogliere la richiesta di modificazione dell'orario di andata del treno diretto n. 245 Torino-Fossano-Ceva, per rendere possibile la coincidenza con esso a Cavallermaggiore dei treni della linea Alessandria-Alba-Cavallermaggiore; detto treno n. 245 parte da Torino alle ore 12,36 e non si ferma a Cavallermaggiore, ove transita verso le ore 13,10, con impossibilità conseguente di usufruire di questa rapida corsa a tutti i numerosi viaggiatori provenienti da Alessandria, Nizza, Castagnole Lanze, Alba, Bra, ecc. col treno n. 3135 che arriva a Cavallermaggiore alle ore 12,45. (20520).

RISPOSTA. — Non riesce possibile posticipare l'orario del treno 245 Torino-Savona, assegnandogli la fermata a Cavallermaggiore per realizzare così la sua coincidenza con il treno 3135 proveniente da Alba, perché il treno stesso verrebbe a perdere quella a cui è vincolato a Savona con il diretto estivo 140 per la Riviera di Ponente ed a Fossano con il 2007 per Cuneo.

Né potrebbe ottenersi la coincidenza desiderata anticipando convenientemente il 3135, che arriva a Cavallermaggiore alle 13,26 e non alle 12,45 come indicato, essendo la partenza di quest'ultimo da Bra in funzione dell'orario di chiusura delle scuole.

Comunque debbo far presente che le vie più brevi da Alessandria, Nizza Monferrato, Castagnole Lanze, Alba e Bra per Savona sono quelle di Acqui e di Bastia Mondovì-Ceva. La prima di esse consente ai viaggiatori di Alessandria e di Nizza Monferrato di raggiungere Savona a mezzo del treno 1159 con una per-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

correnza assai inferiore, con arrivo a Savona solamente 15' dopo il diretto 245, senza il transbordo di Alessandria e la seconda permette ai viaggiatori delle altre località indicate di utilizzare ugualmente il 245, mediante il treno 3583 coincidente del 3135 a Bra.

Il Ministro ANGELINI.

BUFFONE. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere i motivi che ostano al trasferimento dei servizi postali e telegrafici del nuovo edificio delle poste e telegrafi, già ultimato da alcuni mesi in Crotone (Catanzaro), e, qualora debbano essere ancora eseguiti gli impianti interni, se non si ravvisa l'opportunità di disporre per l'urgente esecuzione dei lavori di che trattasi, onde evitare le lamentele della popolazione locale. (19984).

RISPOSTA. — Per il trasferimento dell'ufficio delle poste e telecomunicazioni di Crotone nel nuovo edificio all'uopo costruito sono stati necessari alcuni preventivi lavori di sistemazione dei servizi telegrafici.

Posso per altro comunicare che, eseguiti tali lavori, il trasferimento stesso ha avuto luogo in data 17 corrente.

Il Ministro BRASCHI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se, ai sensi della legge 13 maggio 1947, n. 500, articolo 4, e delle norme approvate con la legge-delega, i sottufficiali delle forze armate collocati nella riserva per riduzione degli organici, in possesso o meno del titolo di studio di scuola media, hanno diritto all'inquadramento nel gruppo C (carriera esecutiva), qualora assunti in servizio presso altre amministrazioni di enti pubblici e parastatali. (20305).

RISPOSTA. — Sia in base al vigente ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato, sia in base al nuovo ordinamento emanato in attuazione della legge-delega che andrà in vigore il 1° luglio 1956, i sottufficiali cessati dal servizio in applicazione del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, possono concorrere agli impieghi di gruppo C (carriere del personale esecutivo) delle amministrazioni dello Stato solo se in possesso del prescritto titolo di studio.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

BUFFONE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se — premesso che il regolamento generale dell'arma dei carabinieri pre-

scrive che il 15 per cento del personale adibito agli uffici del comando generale e fino al comando di legione, può essere nativo della stessa provincia dove presta servizio — non intenda esaminare la possibilità di disporre perché tale beneficio venga esteso al personale con incarichi speciali, in forza ai gruppi e comandi di ufficiali inferiori, come si verifica nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza. (20306).

RISPOSTA. — La disposizione del regolamento generale per l'arma dei carabinieri in base alla quale i militari dell'arma non possono prestare servizio nella provincia in cui sono nati, ad eccezione del 15 per cento del personale addetto agli uffici del comando generale, delle divisioni, delle brigate, delle legioni e delle scuole, trova fondamento nella necessità che le delicate e complesse funzioni istituzionali dell'arma dei carabinieri vengano assolte con assoluta obiettività ed imparzialità.

Non è, quindi, opportuno estendere anche ai militari addetti agli uffici dei comandi di gruppo, di compagnia e di tenenza il predetto beneficio, trattandosi in questo caso di personale che svolge mansioni più strettamente connesse al servizio istituzionale dell'arma e che concorre, sia pure saltuariamente, al servizio svolto dalle stazioni.

Per quanto concerne il riferimento al corpo delle guardie di pubblica sicurezza, è da osservare che, sebbene il regolamento di quel corpo non contenga disposizioni intese a regolare la materia di cui trattasi, di massima il personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza non viene destinato nella provincia in cui dimora la famiglia d'origine.

Il Sottosegretario di Stato: BOSCO.

BUFFONE. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere se intendano proporre od abbiano allo studio idonei provvedimenti onde poter corrispondere delle indennità ai giudici conciliatori, e specialmente a quelli funzionanti presso i capoluoghi delle preture, i quali esplicano soleramente indispensabili attività giudiziarie senza alcuna retribuzione. (20525).

RISPOSTA. — In base all'articolo 21 del vigente ordinamento giudiziario, l'ufficio di giudice conciliatore e di vice conciliatore è gratuito ed onorario; allo stato attuale della legislazione deve quindi escludersi qualsiasi possibilità di remunerazione per le funzioni espletate dai suddetti magistrati.

Attualmente non vi sono provvedimenti allo studio riguardo al problema che interessa l'onorevole interrogante, problema, d'altronde, che, anche a volere prescindere dai suoi riflessi finanziari, non potrebbe essere preso in esame se non in sede di futura revisione generale dell'ordinamento giudiziario.

Il Ministro di grazia e giustizia: MORO.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in conseguenza delle assicurazioni date con risposta scritta ad altra interrogazione n. 15785, non intenda disporre d'urgenza per la nomina a soprintendente alle belle arti di Cosenza, onde evitare il grave disservizio determinato dalla mancanza del titolare.

L'interrogante fa presente che importanti opere, tra cui la riparazione dell'abside della chiesa trecentesca di San Francesco di Assisi in Cosenza, già ammessa al contributo da parte del Ministero dei lavori pubblici, non possono essere realizzate perché le pratiche sono giacenti presso la soprintendenza alle belle arti, dove il dirigente incaricato, dovendo attendere alla sua attività nella vasta circoscrizione di Bari, non può svolgere assiduamente la sua opera a Cosenza. (20528).

RISPOSTA. — Dal prossimo mese sarà assegnato a Cosenza il nuovo soprintendente ai monumenti.

Per quanto riguarda la chiesa di San Francesco d'Assisi, sono in corso gli atti per l'applicazione della procedura di sostituzione dello Stato all'ente proprietario nell'esecuzione dei restauri, e quindi si ha ragione di ritenere che i lavori saranno presto iniziati.

Il Ministro: ROSSI.

BUFFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se, in considerazione che la Calabria è una delle poche regioni d'Italia che non dispone di una sede universitaria, non ritenga opportuno esaminare la possibilità di istituire a Cosenza detta università.

Ciò eviterebbe l'affollamento di quelle già esistenti nelle altre regioni e contribuirebbe a diminuire i notevoli sacrifici a cui si debbono sottoporre i genitori degli studenti che intendono intraprendere gli studi superiori. (20592).

RISPOSTA. — Il Ministero ritiene che, nell'attuale situazione del bilancio statale, non sia possibile istituire una università degli studi in Cosenza.

Qualora l'iniziativa dovesse essere presa mediante la costituzione di un consorzio regionale che offrisse la possibilità finanziaria per la sua realizzazione, il Ministero non mancherebbe di esaminare con ogni attenzione la questione, compatibilmente con le esigenze di bilancio, nel quadro delle esigenze generali sull'istruzione universitaria.

Il Ministro: ROSSI.

BUZZI, PERDONA, BADALONI MARIA, PEDINI, GITTI, BELOTTI, ROMANATO, PASINI, AIMI, FRANCESCHINI FRANCESCO, DIECIDUE FALETTI. — *Ai Ministri del tesoro, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere il loro giudizio circa la situazione di impossibilità in cui dichiara di trovarsi la Cassa depositi e prestiti dovendo corrispondere alle numerose e sempre crescenti domande di mutui avanzate dalle amministrazioni comunali per il finanziamento delle opere di edilizia scolastica già ammesse al contributo statale ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, e se il Governo intende in qualche modo provvedere onde sia agevolato il superamento di una situazione tanto delicata che, almeno per il settore in oggetto, potrebbe praticamente impedire la realizzazione di quel piano decennale d'incremento dell'edilizia scolastica che la nuova legge ha previsto.

Gli interroganti non possono inoltre non osservare che scarse, per non dire quasi nulle, sono le possibilità di ricorso da parte dei comuni ad altri istituti di credito e ciò particolarmente è vero nei riguardi di quei piccoli comuni che debbono provvedere ai bisogni, più urgenti e più gravi, delle zone depresse. (17348).

RISPOSTA. — Tutte le leggi di questo ultimo decennio prevedono la concessione di contributi statali, e in particolare la legge 3 agosto 1949, n. 589, fondamentale per le opere pubbliche — compresi gli edifici scolastici — di interesse per gli enti locali, esplicitamente autorizza alla concessione di mutui o la Cassa depositi e prestiti oppure la Cassa stessa ed altri istituti di credito.

La legge 9 agosto 1954, n. 645, che reca provvidenze straordinarie per l'edilizia scolastica e che prevede siano accordati contributi statali, per lo più nella misura del 6 per cento, indica per la concessione dei mutui relativi soltanto le casse di risparmio e le aziende di credito.

Tale indicazione per altro non è presclusiva nei confronti dell'intervento della Cassa

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

depositi e prestiti, la quale può sempre concedere detti mutui in base alle facoltà che le derivano dai suoi normali ordinamenti.

Ed invero, nella considerazione delle difficoltà cui sarebbero andati incontro i comuni dell'Italia meridionale e delle isole nel procurarsi presso i predetti istituti bancari i mezzi per la costruzione di edifici scolastici, è stato deliberato che la Cassa intervenga adeguatamente con un apporto di lire 12 miliardi per finanziare la costruzione delle scuole del Mezzogiorno.

Non è sfuggito altresì che il mancato intervento della Cassa depositi e prestiti nei finanziamenti per gli edifici scolastici dei piccoli centri delle regioni centrali e settentrionali potrebbe rendere inoperanti le provvidenze che la legge 645 ha la finalità di conseguire per le difficoltà che i centri stessi potrebbero incontrare nel procurarsi i mutui presso gli istituti di credito.

È stata perciò considerata l'opportunità che la Cassa conceda ai comuni del centro e nord Italia mutui assistiti dal contributo statale di cui alla legge 645 per la costruzione di edifici scolastici la cui spesa non superi i 25 milioni, ed in tal senso sono state impartite le opportune disposizioni alla Cassa stessa.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra di Caso Matteo di Giovanni, da Roccapiemonte (Salerno). Il numero di posizione della suddetta pratica è 1119277. (18541).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non è ancora stata definita la pratica di pensione di guerra di Pecoraro Saverio fu Angelo, da Mercato San Severino (Salerno). Detta pratica porta il n. 1065887 di posizione. (18831).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere per quali motivi non ancora è stata definita la pratica di pensione di guerra (aggravamento) di Gilberti Alfonso di Luigi, da Fratte di Salerno. Tale pratica ha il numero 346943 di posizione. (19779).

RISPOSTA. — Nei confronti del sopra nominato già indennizzato con due annualità di 8ª categoria, tabella B, risulta emesso decreto ministeriale n. 1637422, negativo per non aggravamento, trasmesso al sindaco di Fratta (Salerno) il 18 febbraio 1956, per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CACCIATORE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali sono stati i lavori eseguiti nel salernitano a seguito dell'alluvione dell'ottobre 1954 e quali sono ancora i lavori da eseguire. (20027).

RISPOSTA. — Si trascrivono qui di seguito i dati richiesti dall'onorevole interrogante e relativi ai lavori eseguiti, in corso di esecuzione o da eseguire a cura di questo Ministero nel salernitano a seguito dell'alluvione dell'ottobre 1954.

Lavori ultimati ed in corso

Opere idrauliche	L. 1.841.599.000
Opere stradali	» 746.996.000
Acquedotti	» 117.861.200
Edifici scolastici	» 7.000.000
Cimiteri	» 24.000.000
Edifici di culto	» 41.280.608
Alloggi	» 1.781.416.509
Pronto soccorso	» 900.000.000
	Totale L. 5.342.292.117
	L. 5.342.292.117

Lavori da iniziare ed in corso di approvazione

Opere idrauliche	L. 1.448.777.000
Opere stradali	» 448.736.000
Acquedotti	» 2.250.000
Alloggi	» 60.000.000
	Totale L. 1.959.763.000
	L. 1.959.763.000

Lavori da eseguire a tutto il 1956.

Opere idrauliche	L. 978.000.000
Opere stradali	» 1.145.000.000
Opere igieniche	» 762.000.000
Edifici pubblici	» 17.000.000
Edifici dello Stato	» 30.000.000
Consolidamento	» 105.000.000
	Totale L. 3.047.000.000
	L. 3.047.000.000

Il Ministro ROMITA.

CALABRÒ. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se risponde al vero che dal Consiglio dei ministri verrebbe approvata l'emissione di un prestito obbligazionario di 60 miliardi a favore dell'Ente nazionale idrocarburi;

e per chiedere se non ritengano che tale nuovo ricorso al pubblico risparmio incida negativamente sulle possibilità della privata iniziativa e sul fabbisogno di tesoreria. (19903).

RISPOSTA. — Il comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, esaminata l'istanza dell'Ente nazionale idrocarburi per essere autorizzato ad emettere un prestito obbligazionario di lire 60 miliardi e valutata la situazione del mercato creditizio in relazione alla richiesta di cui trattasi, ha ritenuto di pronunciarsi favorevolmente e frattanto di autorizzare la emissione di una prima serie di lire 20 miliardi del prestito stesso.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

CANDELLI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se non ritengano opportuno ed urgente esaminare la pratica del progetto stralcio relativo alla costruzione del fabbricato monoblocco dell'ospedale civile Santissima Annunziata di Taranto.

E nota la necessità di approvare tale opera, stante la pregiudizievole carenza di posti-letto e la necessità dell'ospedale stesso di far fronte alle esigenze ospedaliere di una intera provincia. (18210).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero dei lavori pubblici.

Per la costruzione della nuova sede dell'ospedale civile di Taranto venne a suo tempo redatto un progetto generale, dell'importo complessivo di lire 990 milioni, per una capienza di 796 posti-letto.

Tale elaborato riportò l'approvazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici e si diede inizio ai lavori per la costruzione di un primo edificio, il « reparto isolamento », per una spesa di complessive lire 96.893.992, che venne autorizzata con decreto ministeriale 5 aprile 1950, n. 767. I relativi fondi furono prelevati sulla disponibilità di cui al decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 517.

Successivamente, fu pure approvata, con decreto ministeriale 18 marzo 1952, n. 1387, una perizia suppletiva di variante per il completamento del rustico del predetto fabbricato, per l'ammontare di lire 97.030.000 (ivi comprese le lire 96.893.992 suddette).

Per l'ultimazione dell'edificio l'amministrazione ospedaliera predispose altra perizia di lire 100 milioni, al cui finanziamento si provvide con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, e colla stipulazione di un corrispondente mutuo con la Cassa depositi e prestiti.

Con ciò, oltre al completamento delle opere murarie, venne finanziata anche la spesa per gli impianti speciali.

Essendosi nel frattempo definito, con decreto interministeriale, l'elenco delle opere ospedaliere da eseguirsi nei comuni dell'Italia meridionale e nelle isole, ed essendo stata ritenuta idonea per la città di Taranto, la costruzione di un ospedale, limitatamente a 400 posti-letto, con una spesa presunta di lire 600 milioni, il Ministero dei lavori pubblici, promise alla predetta amministrazione ospedaliera il contributo di cui alla citata legge 3 agosto 1949, per una spesa di lire 300 milioni.

Di tale somma, lire 100 milioni sono stati già utilizzati, per far fronte alla perizia di completamento di cui sopra. Cosicché restano tuttora disponibili lire 200 milioni.

Per contenere la costruzione del complesso ospedaliero nei limiti dei 400 posti-letto e per rimanere nell'ambito della nuova spesa, la amministrazione ospedaliera ha rinunciato alla costruzione del secondo fabbricato ordinario, previsto nel progetto originario (169 letti), alla galleria esterna del primo e secondo fabbricato, ecc., presentando invece un progetto per la costruzione di un edificio principale a monoblocco.

Con i fondi attualmente disponibili (duecento milioni) potrebbe però realizzarsi la costruzione del seminterrato, del piano rialzato e del primo piano del solo corpo principale, mentre per il completamento occorrerà reperire nuove fonti di finanziamento.

Comunque, detto progetto, dell'importo di lire 200 milioni, non venne ritenuto meritevole di approvazione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale espresse l'avviso che tutto il progetto del complesso ospedaliero dovesse essere ristudiato in relazione alla nuova situazione creatasi e previa la precisazione, da parte del consiglio provinciale di sanità, del numero dei posti-letto ritenuti necessari per l'ospedale di che trattasi.

Sottoposta la questione del numero dei posti-letto al consiglio provinciale di sanità, come richiesto dal predetto Consiglio superiore, quell'organo, con deliberazione del 25 gennaio 1955, espresse l'avviso che il fab-

bisogno per l'ospedale di Taranto dovesse essere fissato in 800 posti-letto, da ripartirsi tra le singole specialità.

Questo Alto Commissariato è però d'avviso che convenga limitare la capacità ricettiva dell'ospedale in questione a 400 posti-letto, concordemente al parere espresso dalla commissione interministeriale di cui all'articolo 7 della legge 3 agosto 1949, n. 589 — salvo eventuali, futuri ampliamenti sino ad 800 posti-letto.

Si aggiunge che dagli atti esistenti presso questo Alto Commissariato risulta che tale appare essere l'aspirazione dell'amministrazione ospedaliera, preoccupata di non procrastinare più oltre la soluzione di un problema che si trascina da decenni e desiderosa di non accollarsi il maggiore onere che potrebbe derivarle dall'approvazione di un progetto generale per una capienza di posti-letto superiore a quella citata, anche se limitata alla semplice realizzazione delle opere murarie.

È da rilevare, inoltre, che non mancano in altri comuni della provincia istituti di ricovero e che non trascurabile è il contributo dato, prevalentemente all'assistenza chirurgica, dagli istituti privati di cura.

Sono da tenere infine presenti altri elementi di giudizio quali: la diminuzione della morbosità e della durata di numerose malattie, la possibilità attuale del trattamento, se non ambulatoriale, domiciliare di molte di esse (che, come è noto, è di massima preferito dalle popolazioni pugliesi all'assistenza in ospedale), lo sviluppo crescente, e purtroppo non arginabile, delle case di cura private, che sottraggono non pochi ammalati agli istituti ospedalieri.

Attese le precedenti considerazioni, appare più conveniente la immediata realizzazione di un programma di limitata entità che, mentre non esclude la possibilità di essere in seguito adeguato a eventuali maggiori esigenze, limita il rischio di pesanti passività per posti-letto non utilizzati per una amministrazione ospedaliera fin d'ora preoccupata di trovare i mezzi per far fronte alla realizzazione delle sole opere murarie di un progetto ben più modesto di quello previsto per una capienza di 796 posti-letto che, d'altro canto, si ritiene debba oggi comportare una spesa superiore ai 990 milioni di lire preventivati.

A seguito dei voti espressi dall'amministrazione dell'ospedale civile, dalla camera di commercio e dall'amministrazione provinciale, per l'approvazione del progetto originario del nuovo ospedale, una commissione

di rappresentanti degli enti suindicati, accompagnata dal medico provinciale, si è recentemente recata a conferire con funzionari del Ministero dei lavori pubblici e col presidente della seconda sezione del Consiglio superiore dello stesso dicastero, i quali hanno consigliato che il progetto di costruzione del nuovo ospedale venga integralmente rielaborato con criteri moderni, utilizzando l'opera di professionisti particolarmente competenti nella edilizia ospedaliera.

Non appena il progetto di che trattasi perrà a questo Alto Commissariato si avrà cura di esaminarlo con ogni possibile sollecitudine.

L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica
MAZZA.

CAPALOZZA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se siano stati suggeriti dal Governo o se siano stati escogitati dal preside, gli appunti orientativi dettati pochi giorni or sono agli alunni della scuola media « Picciola » di Pesaro, per lo svolgimento del tema « Giornata europea della scuola », nei quali si legge tra l'altro:

1°) di fronte al pericolo russo gli Stati europei e precisamente Italia, Francia, Belgio, Lussemburgo, ecc. (155 milioni di abitanti) dovrebbero costituire un blocco compatto che, aggiunto agli Stati Uniti d'America (132 milioni di abitanti) potrebbero validamente opporsi ai 203 milioni disponibili dai russi;

2°) poiché la Gran Bretagna e gli Stati scandinavi per ora stanno a guardare, la unione europea poggia sulla confederazione americana;

3°) è necessario un esercito europeo, ma per formarlo occorre la reciproca fiducia degli Stati;

4°) l'O.N.U. (!!!), l'O.E.C.E., la N.A.T.O. tendono alla federazione europea;

5°) per giungere a questa federazione occorre combattere varie ideologie politiche, tra cui il centralismo, che rivela la sfiducia nella difesa europea e il comunismo che si concreta in questi concetti: « desiderio di servire da parte delle masse, desiderio di comandare da parte di pochi furbi »;

6°) a chi parla di « satellismo americano », si deve rispondere che gli Stati Uniti non vogliono affatto dominare, ma che, in ogni modo, è preferibile un padrone ricco.

Per conoscere, altresì, quali siano i suoi intendimenti di fronte a questa indegna e ri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

dicola manifestazione di crassa ignoranza, e di clamoroso disprezzo dei principi educativi che emanano dalla Costituzione repubblicana. (19612).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante desidera conoscere in sostanza se siano stati suggeriti dal Governo o se siano stati escogitati dal preside della scuola media « Picciola » di Pesaro gli appunti orientativi forniti agli alunni della scuola medesima per lo svolgimento del tema per la III giornata europea della scuola.

La risposta a tale domanda è nettamente negativa.

Da parte del Ministero della pubblica istruzione si è provveduto:

a) a diramare il tema che è stato il seguente: « Scegli due nazioni vicine all'Italia e, sulla base delle tue conoscenze geografiche e storiche, cerca di porre in luce quali elementi, rispettivamente, possono contribuire a rendere più facili e più utili i nostri rapporti con i loro abitanti »;

b) a richiamare l'attenzione sulla caratteristica della manifestazione, che è quella della libera e volontaria partecipazione;

c) a pregare i dirigenti ed i docenti di curare la preparazione della manifestazione mediante opportuna opera illuminatrice.

Il preside della scuola media « Picciola » ha, in osservanza delle disposizioni anzidette, compiuto il dovere di dare notizia della manifestazione stessa alle classi dipendenti e di pregare gli insegnanti di lettere di chiarirne ai giovani le alte finalità, onde contribuire all'affermazione della nobilissima idea della unità europea nella coscienza delle civili nazioni.

Il Ministro: ROSSI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga necessario provvedere al fine che vengano esplicitamente abrogati i nn. 43 *d*) e 46 *d*) della tariffa allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 (emanato per la legge di delegazione 27 dicembre 1952, n. 3596), secondo cui viene stabilito il bollo di lire quattrocento per gli atti avanti la Corte costituzionale e per i certificati rilasciati e gli atti stragiudiziali compiuti avanti la Corte stessa, essendo tali norme in contrasto col principio — concretato nell'articolo 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87 — della gratuità fiscale del procedimento avanti la Corte costituzionale e, pertanto, anche costituzionalmente illegittime per avere sconfinato dai limiti della delega. (20333).

RISPOSTA. — L'onorevole interrogante ritiene che le disposizioni, contenute negli articoli 43, n. 1, lettera *d*), e 46, n. 1, lettera *d*), della tariffa allegata al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492 (emanato in base alla legge di delega 27 dicembre 1952, n. 3596), riguardanti l'assoggettamento all'imposta di bollo di lire 400, per ogni foglio, degli atti relativi ai procedimenti avanti alla Corte costituzionale, dei certificati rilasciati dalla detta Corte, nonché delle istanze alla stessa prodotte, sarebbero costituzionalmente illegittime per avere sconfinato dai limiti della delega. Infatti, sostiene l'onorevole interrogante che le citate norme sarebbero in contrasto con il principio stabilito dall'articolo 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87, circa la gratuità fiscale dei procedimenti avanti la Corte costituzionale.

Al riguardo si comunica che la citata legge 27 dicembre 1952, n. 3596, nel delegare al Governo l'esercizio della funzione legislativa in materia di imposta di bollo, ha chiaramente stabilito, all'articolo 2, i criteri ai quali il Governo doveva rigorosamente attenersi nella emanazione delle nuove norme concernenti il detto tributo.

Poiché fra i detti criteri figura espressamente quello della « soppressione o limitazione nel tempo delle esenzioni e riduzioni della imposta » l'articolo 47 del sopracitato decreto presidenziale 25 giugno 1953 n. 492, ha disposto che tutte le esenzioni e riduzioni da imposta di bollo previste da altre leggi a tempo indeterminato o per un periodo superiore al quinquennio, cessano di diritto allo scadere del quinquennio dalla data in cui ha avuto inizio la esenzione o la riduzione.

Ciò stante debbono ritenersi costituzionalmente legittime le disposizioni contenute negli articoli 43, n. 1, lettera *d*), e 46, n. 1, lettera *d*), della tariffa allegata al citato decreto presidenziale, disposizioni le quali, per altro, giusta quanto chiarisce l'ultimo comma della nota marginale al detto articolo 43, trovano applicazione a partire dal 16 marzo 1958, data in cui, in virtù del richiamato articolo 47, viene a cessare l'esenzione da imposta di bollo prevista, per gli atti di cui trattasi, dall'articolo 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Il Ministro: ANDREOTTI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per avere ragguagli sulle circostanze del fermo da parte di motovedette jugoslave del motopeschereccio *Ontano*, effettuato il 19 aprile 1956. (20441).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

RISPOSTA. — Il motopeschereccio *Ontano*, iscritto al n. 1011 del registro marittimo di Ancona, alle ore 5,46 del 19 aprile 1956 è stato fermato da una motovedetta jugoslava ad una presunta distanza di 12 miglia a libeccio dell'isola di Pomo perché priva del permesso di pesca previsto dal recente accordo italo-jugoslavo.

A seguito dell'intervento della nostra rappresentanza diplomatica a Belgrado il motopeschereccio è stato rilasciato dalla autorità jugoslava ed è rientrato a San Benedetto del Tronto il 26 aprile 1956.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

CAPRARA. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti, come il caso richiede, essi intendano adottare in favore delle venti famiglie attualmente residenti a vico Paradiso a Montecalvario 37, in Napoli, minacciati dall'incombente pericolo di crollo del fabbricato. L'interrogante rileva che il richiesto intervento è reso necessario dalla colpevole indifferenza delle locali autorità comunali e prefettizie. (19596).

RISPOSTA. — Effettivamente lo stabile di cui trattasi, in base agli accertamenti eseguiti dai vigili del fuoco e dall'ufficio tecnico municipale di Napoli, presenta gravi dissesti statici interessanti quasi tutte le strutture portanti i muri di facciata, quelli interni, le volte di solaio tanto da dover essere provvisoriamente assicurato mediante cinque barbacani.

Lo stato di pericolo però sussisterebbe soltanto per la abitazione occupata dal nucleo familiare del signor Giuseppe Troise, che già da tempo è ospitato nell'alloggio di un vicino.

L'ufficio tecnico municipale, con ordinanza in data 24 febbraio 1956, ha intimato alla proprietaria di detto stabile, di eseguire con la maggiore urgenza le necessarie opere di consolidamento del fabbricato.

Nel caso che la proprietaria dovesse resistere, la prefettura rappresenterà al comune la necessità di ordinare lo sgombero degli attuali occupanti da quelle parti dell'edificio che presentano effettivo pericolo di crollo, ai sensi dall'articolo 55 della legge comunale e provinciale del 1934.

Le autorità locali non mancheranno di disporre — come in casi precedenti — le necessarie misure assistenziali a favore di coloro che saranno costretti a lasciare temporaneamente la loro abitazione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: PUGLIESE.

CAVAZZINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per saper lo stato in cui si trova attualmente la pratica di pensione del Ferrari Archimede di Giovanni, presentata al Ministero del tesoro nel 1952 entro il termine legale stabilito; dirette nuova guerra. (19477).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

COLOGNATTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per conoscere se corrisponda a verità, e nel caso affermativo, quali provvedimenti intenda adottare:

1°) che l'Istituto nazionale Luce, in occasione delle prossime Olimpiadi di Cortina d'Ampezzo, trovandosi nella necessità di usufruire di velivoli per riprese fotografiche, abbia noleggiato velivoli svizzeri, pilotati da piloti svizzeri;

2°) che il Ministero della difesa-aeronautica, competente a concedere l'autorizzazione ad esercizio del lavoro aereo, abbia concessa l'autorizzazione ai velivoli di cui sopra nonostante che la legge riserva tale attività sul territorio nazionale, esclusivamente a velivoli nazionali ed a piloti italiani;

3°) che lo stesso Ministero abbia concesso ai predetti velivoli persino l'uso dell'aeroporto di Dobbiaco che, perché posto in zona militare fortificata e interdetto al volo, è stato vietato a società nazionali ed a piloti italiani. (18517).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'Istituto nazionale Luce non ha usufruito di velivoli svizzeri, pilotati da piloti svizzeri, per riprese aeree durante i VII Giochi olimpici invernali.

Né alcuna autorizzazione l'aeronautica ha concesso per l'esercizio di detta attività e per l'uso dell'aeroporto di Dobbiaco.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BERTINELLI.

COLASANTO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere quale fondamento abbia un'informazione attribuita a persone responsabili, secondo la quale si starebbe studiando un progetto di legge per la riforma delle attuali norme di difesa contro la tubercolosi.

E ciò seguendo principi in contrasto non solo col criterio del decentramento delle

funzioni e con l'atteggiamento ufficialmente espresso da tutte le amministrazioni provinciali d'Italia; ma altresì con le proposte e le istanze dell'intera classe dei sanitari dei consorzi antitubercolari, i quali hanno rappresentato e rappresentano nel Paese il fulcro della lotta medico sociale contro il flagello tubercolare.

L'interrogante ritiene almeno inopportuno che un così delicato e complesso problema, che interessa in modo precipuo gli enti locali, possa esaminarsi mentre proprio detti enti si trovano impegnati nel rinnovamento delle proprie rappresentanze elettive. (20558).

RISPOSTA. — In relazione a quanto sopra, si informa che in materia di lotta contro la tubercolosi sono stati predisposti in linea di massima da questo Alto Commissariato, due disegni di legge, ora all'esame delle altre amministrazioni interessate (lavoro, interno, tesoro), concernenti i seguenti argomenti:

a) concessione di mutui a consorzi provinciali antitubercolari: il provvedimento è inteso a consentire il ripianamento di gravi deficit verificatisi nei bilanci degli ultimi esercizi;

b) modifica di alcuni articoli del testo unico delle leggi sanitarie concernenti i contributi dovuti agli enti facenti parte dei consorzi suddetti, nonché le degenze degli ammalati tubercolotici. Anche questo provvedimento è inteso a migliorare la situazione di bilancio dei consorzi antitubercolari.

In altre parole i disegni di legge — che, si ripete, sono tuttora allo studio — sono intesi a potenziare la funzione dei consorzi: comunque, non porterebbero ad alcuno spostamento di attribuzioni dagli enti locali ad organi centrali o enti nazionali.

L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica:
MAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non creda opportuno disporre l'istituzione di un ufficio postale e telegrafico nella borgata Scala del comune di Patti (Messina). (17331).

RISPOSTA. — In base agli elementi di giudizio raccolti, questo Ministero non ritiene giustificata l'istituzione di un'agenzia postale a Scala, né ravvisa l'opportunità di trasferire in tale frazione l'agenzia esistente a Tindari, in quanto quest'ultima località, sebbene meno abitata di Scala, è sede di uno dei più importanti santuari della Sicilia, dove si re-

cano annualmente dagli ottanta ai centomila pellegrini, i quali danno un notevole incremento al lavoro dell'agenzia medesima.

È da ricordare, anzi, che allorquando, nell'ottobre del 1954, si trattò di dover istituire l'agenzia in parola per soddisfare alle necessità di tutta la zona comprendente le località di Tindari, Scala, Locanda ed alcune altre, fu scelta la borgata Tindari appunto in considerazione del fatto che, essendo essa sede del santuario, numerosi pellegrini vi affluivano ininterrottamente durante tutto il periodo dell'anno.

D'altra parte, la località di Scala è servita da apposito agente per il recapito della corrispondenza, mentre, per le altre operazioni postali, gli abitanti del luogo possono agevolmente accedere all'ufficio di Tindari, distante appena due chilometri circa.

Il Ministro: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se la Cassa depositi e prestiti è disposta a concedere il mutuo, richiesto dal comune di Sigillo (Perugia), di lire 11.450.000 per la costruzione di edifici scolastici nelle due frazioni di detto comune. (17620).

RISPOSTA. — La Cassa depositi e prestiti ha riesaminato, con la massima benevolenza, le richieste del comune di Sigillo (Perugia) ed ha dato l'adesione ai due mutui di lire 6.750.000 e di lire 4.700.000 per la costruzione degli edifici scolastici rispettivamente nelle frazioni di Villa Scirca e Tiola.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la auspicata arginatura del fiume Po nel tratto Chivasso-Crescentino, che molto interessa i comuni di Verolengo, Chivasso, San Sebastiano del Po, Lauriano, Monteu da Po, Brusasco, Cavagnolo, Verrua Piemonte della provincia di Torino e Crescentino della provincia di Vercelli, riuniti in consorzio. (17718).

RISPOSTA. — Le opere idrauliche per la sistemazione con arginatura e difesa di sponda del tronco del fiume Po compreso fra il ponte di Chivasso e quello di Crescentino e che interessa i comuni di Chivasso, Castagneto Po, Verolengo, San Sebastiano Po, Lauriano, Monteu da Po, Cavagnolo, Verrua Savoia e Crescentino, sono state classificate in 3ª categoria con regio decreto 30 giugno 1932, numero 3840-4071.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

Su di un totale di chilometri 35 di sponda questa amministrazione ha provveduto a riparare ed a ripristinare le vecchie arginature e difese esistenti ed a costituirne di nuove per complessivi chilometri 13.

Dei rimanenti chilometri 22 di sponda si presume che abbiano necessità di arginatura e difesa circa chilometri 10 con una spesa complessiva di lire 450 milioni circa, cui si potrà far fronte gradualmente nei prossimi esercizi finanziari in relazione alle disponibilità di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione, assolutamente indilazionabile, di una rete di fognature in Belluno. (17719).

RISPOSTA. — Con decreto del 30 marzo 1956, n. 8935/9007, già registrato alla Corte dei conti, è stato approvato il progetto di variante e di aggiornamento prezzi dell'importo di lire 35 milioni relativo al 1° lotto dei lavori di miglioramento della civica fognatura nel comune di Belluno.

Copia di tale decreto è stata inviata sia al comune che agli altri enti interessati per gli adempimenti di competenza.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando potrà essere effettuata la costruzione dell'acquedotto sussidiario « Acquabona » di Longano (Campobasso). (19176).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Comitato dei ministri per il Mezzogiorno e si comunica che i lavori relativi alla costruzione dell'acquedotto sussidiario « Acquabona » di Longano già sospesi per le note sfavorevoli condizioni atmosferiche, sono stati ripresi nella prima quindicina di aprile e — salvo imprevisti — dovrebbero essere ultimati entro il corrente anno.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

COLITTO. — *Ai Ministri delle finanze e dell'interno.* — Per conoscere se approvino che l'amministrazione comunale di Guglionesi (Campobasso) ha affidato all'I.N.G.I.C. sin dal 1946 la gestione delle imposte di consumo col sistema « per conto » e se non ritengano di intervenire, perché abbia luogo la

regolare licitazione, a seguito di che il comune potrebbe avere entrate, per le quali il bilancio potrebbe arrivare al pareggio. (19657).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del ministro dell'interno.

In merito a quanto richiesto circa la gestione delle imposte di consumo nel comune di Guglionesi, si informa che gli atti predisposti dalle autorità comunali per il conferimento della gestione delle imposte di consumo sulla forma « per conto » non risultano ancora perfezionati per alcuni rilievi, formulati al riguardo dalla competente giunta provinciale amministrativa.

Si assicura, comunque, che le competenti autorità di controllo, già perfettamente edotte della particolare questione, non mancheranno di salvaguardare, nel migliore dei modi, i reali interessi dell'amministrazione comunale.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un fontanino in contrada Caccavelli nel comune di Spinete (Campobasso). (19662).

RISPOSTA. — Presso questo Ministero non esiste alcuna pratica relativa alla costruzione di un fontanino in contrada Caccavelli nel comune di Spinete.

Dal canto suo il Comitato dei ministri per il Mezzogiorno comunica che nei progetti in corso di esecuzione a cura della Cassa per il Mezzogiorno non sono previste opere di adduzione per la località sopra precisata, in quanto, trattandosi di una contrada rurale, opere del genere vengono considerate facenti parte della rete di distribuzione idrica e quindi non finanziabili dalla Cassa.

Infatti, come è noto, la Cassa per il Mezzogiorno in materia di acquedotti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, numero 646, può assumere a suo carico la costruzione delle opere principali di raccolta e di adduzione, ivi compresi i serbatoi, ed escluso comunque quanto attiene alla rete di distribuzione.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere iniziata la costruzione di case popolari nel comune di Pizzone (Campobasso). (19730).

RISPOSTA. — Per la costruzione di case popolari in applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, all'Istituto autonomo case popolari di Campobasso è stata assegnata la somma di lire 145 milioni per l'esercizio finanziario 1954-55 e la somma di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario in corso.

Date le limitate disponibilità dei fondi, in relazione alle molteplici esigenze degli altri centri della provincia non è stato possibile di includere anche il comune di Pizzone nei programmi predisposti sulla base delle suindicate assegnazioni.

Si assicura, tuttavia, che non si mancherà di tener presenti le necessità del predetto comune in sede di compilazione dei programmi costruttivi che verranno realizzati a cura dell'Istituto autonomo case popolari di Campobasso nel corso dei prossimi esercizi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — Per conoscere se non credano urgentissimo intervenire, perché alle nove famiglie di Isernia (Campobasso), formate di 37 persone, rimaste sulla strada a seguito del crollo del palazzo di proprietà del signor Armando Turco, sito alla via Ponzio n. 7, dove abitavano, siano assegnati quartini di abitazione dalle palazzine costruite dall'U.N.R.R.A.-Casa, dove sono disabitate. (19880).

RISPOSTA. — Lo stabile di proprietà del signor Armando Turco, tenuto in fitto dal comune di Isernia e occupato da nove famiglie senza tetto, ha subito, a causa delle recenti nevicate, danni al tetto e ai solai, tali da rendere necessario lo sgombero immediato dello stabile.

Le famiglie suddette, sistemate in un primo tempo presso una locanda, sono state poi ricoverate in un locale adibito a garage, attiguo allo stabile in questione, di proprietà della stessa ditta Turco.

Un intervento di questa amministrazione per l'eventuale ripristino del suddetto stabile, a norma dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, non risulta opportuno in quanto, per rendere lo stabile in condizioni di abitabilità, occorrerebbe una spesa rilevante di alcuni milioni, essendo lo stabile stesso in stato di completo abbandono e privo di tutti i finimenti interni e dei servizi igienici.

Risulta per altro che, per la sistemazione delle famiglie fatte sgomberare, il comune di

Isernia ha sollecitato l'assegnazione, da parte dell'U.N.R.R.A.-Casas, di 22 alloggi in corso di ultimazione in quella città. E da prevedere che tale assegnazione cui l'U.N.R.R.A.-Casas provvede mediante apposita commissione, potrà essere effettuata quanto prima, non appena cioè, il comune avrà provveduto a dotare gli alloggi stessi, dei necessari allacciamenti di luce, acqua e fognature.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se il consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti ha disposto la concessione al comune di Cafasse (Torino) di mutuo di lire 27.222.200, chiesto per la costruzione di un acquedotto. (19908).

RISPOSTA. — Il mutuo di lire 27.222.200 richiesto alla Cassa depositi e prestiti dal comune di Cafasse (Torino) per la costruzione dell'acquedotto, è già stato concesso. Di ciò è stata data pure partecipazione al comune interessato.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione della fognatura di Azeglio (Torino), che trovasi presso il Ministero nientemeno dal 1954. (19913).

RISPOSTA. — Non è stato possibile comprendere fra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione della fognatura nel comune di Azeglio dell'importo di lire 23.500.000, perché, date le limitatissime disponibilità di fondi, si è dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, per altro, che si è presa buona nota della segnalazione per poterla tenere presente, nei limiti del possibile, in occasione della formazione dei programmi esecutivi del prossimo esercizio.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'acquedotto comunale di Azeglio (Torino), che trovasi presso il Ministero nientemeno dal 1954. (19914).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

comprendere, fra le opere che sono state ammesse nel corrente esercizio ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di costruzione dell'acquedotto nel comune di Azeglio (Torino), dell'importo di lire 31.500.000, in quanto si è dovuta dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e di maggiore urgenza.

Si assicura, tuttavia, che tali lavori saranno tenuti in particolare considerazione in sede di formazione dei programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione di Sant'Elena Sannita (Campobasso) dell'edificio scolastico, che quella popolazione da tempo ansiosamente attende. (19915).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo delle opere ammesse ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, risulta compresa la spesa di lire 18 milioni per la costruzione dell'edificio scolastico elementare del comune di Sant'Elena Sannita (Campobasso).

All'approvazione del progetto anzidetto e alla concessione formale del contributo statale promesso potrà provvedersi — ove nulla osti — allorché perverrà a questo Ministero il progetto dell'opera anzidetta corredato della relativa documentazione.

Il Ministro dei lavori pubblici. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere iniziati i lavori di costruzione della fognatura principale del comune di Campochiaro (Campobasso). (19961).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 10 marzo 1956, n. 8410, è stato approvato il progetto dei lavori di completamento della fognatura del comune di Campochiaro (Campobasso) ed è stato, altresì, concesso il contributo del 5 per cento sulla spesa di lire 9 milioni.

Con ministeriale in data 6 aprile 1956, numero 3636, copia del detto decreto è stata inviata al comune interessato perché provveda all'appalto e al conseguente inizio dei lavori.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla

costruzione di un edificio postale e telegrafico nel comune di Campochiaro (Campobasso). (19964).

RISPOSTA. — Finora non risulta presa in considerazione l'eventualità della costruzione di un edificio postale e telegrafico a Campochiaro, dato, fra l'altro, che in tale località funziona un ufficio postale e telegrafico di modesta importanza (gruppo F), il quale, come si rileva dai riferimenti a suo tempo forniti dalla direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni di Campobasso, risulta situato in un locale sufficientemente idoneo, pur se abbisognevole, tutt'al più, di qualche piccolo miglioramento.

Comunque, sono stati disposti nuovi opportuni accertamenti sull'effettivo stato del locale dell'ufficio e sulle esigenze dei servizi postali e telegrafici del luogo, e ciò al fine di poter esaminare la reale situazione e provvedere secondo il caso.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: BRASCHI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Busso (Campobasso). (20023).

RISPOSTA. — Nel programma esecutivo delle opere di edilizia scolastica da ammettere nel corrente esercizio ai benefici di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645, non è stato possibile includere la spesa occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico del comune di Busso (Campobasso), in quanto, tenuto conto dei numerosi bisogni da soddisfare, si è dovuto dare la precedenza ad opere che rivestivano carattere di maggiore urgenza.

Si può comunque assicurare che le prospettate necessità saranno tenute presenti, con ogni considerazione, in sede di formulazione del programma del prossimo esercizio finanziario, compatibilmente con la disponibilità dei fondi.

All'uopo per altro è necessario che il comune interessato uniformandosi al disposto dell'articolo 4 della citata legge n. 645, rinnovò entro il 30 settembre 1956 la richiesta al competente Provveditorato agli studi.

Il Ministro. ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla richiesta da parte del comune di Umber-

tide (Perugia) di un mutuo di lire 11.200.000 per la costruzione dell'edificio scolastico nella frazione Niccone. (20137).

RISPOSTA. — Il mutuo di lire 11.200.000 richiesto alla Cassa depositi e prestiti dal comune di Umbertide (Perugia) per la costruzione dell'edificio scolastico in frazione Niccone, è stato concesso con provvedimento 25 gennaio 1956 in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Il Ministro: MEDICI.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potrà essere ripristinato il campo sportivo sito in contrada « Palomba » nel comune di Castel del Giudice (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. (20315).

RISPOSTA. — A questo Ministero non risulta che nel comune di Castel del Giudice sia mai esistito un campo sportivo.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quando potranno essere riparate le strade interne del comune di Castel del Giudice (Campobasso) danneggiate dagli eventi bellici. (20316).

RISPOSTA. — Per la riparazione delle strade interne del comune di Castel del Giudice, sono in corso di esecuzione lavori per un importo complessivo di lire 4 milioni circa.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione dell'acquedotto comunale del comune di Castel del Giudice (Campobasso), danneggiato dagli eventi bellici. (20319).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter disporre i lavori di completamento per la riparazione dei danni di guerra subiti dall'acquedotto comunale di Castel del Giudice,

Si assicura, tuttavia, che tali lavori saranno tenuti in particolare considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi, in relazione alle somme che verranno assegnate e compatibilmente con le maggiori necessità degli altri comuni della circoscrizione di Isernia.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione delle fognature nel comune di Castel del Giudice (Campobasso), danneggiate dagli eventi bellici. (20320).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni subiti dalla fognatura del comune di Castel del Giudice, sono in corso di esecuzione lavori per un importo complessivo di circa lire 2 milioni.

Il Ministro: ROMITA.

COLITTO. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica e al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alla richiesta del comune di Longano (Campobasso) di un contributo alla spesa occorrente per l'acquisto di nuovi tubi, indispensabili all'acquedotto rurale della borgata Trignette di detto comune, che occorre assolutamente sostituire. (20385).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Il 12 aprile 1956 è stata trasmessa a questi uffici, da parte del prefetto di Campobasso, la prescritta documentazione relativa ai lavori di riparazione dell'acquedotto di Trignette, frazione del comune di Longano.

In accoglimento della richiesta formulata dall'amministrazione comunale, è stata disposta la concessione di un contributo di lire 700 mila.

L'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica:
MAZZA.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — Per conoscere le loro determinazioni in merito alla invocazione di un congruo aiuto del comune di Guglionesi (Campobasso), la cui popolazione — avendo una frana causata dal maltempo, danneggiato la condotta principale del civico acquedotto per un tratto di circa 250 metri — è priva da circa due mesi di acqua potabile, mentre dalle fognature emanano nocive esalazioni. (20419).

RISPOSTA. — Per la riparazione dell'acquedotto del comune di Guglionesi, danneggiato dalle alluvioni, sono in corso da parte dell'Ufficio del genio civile competente, lavori di pronto soccorso in applicazione della legge 12 aprile 1948, n. 1010, per l'importo di lire 2 milioni.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere in qual modo si intende provvedere all'approvvigionamento idrico del comune di Vauda Canavese (Torino). (20447).

RISPOSTA. — Il comune di Vauda Canavese fa parte del consorzio per l'acquedotto sud-Canavese le cui opere di captazione, presa e raccolta delle acque sono quasi ultimate.

Per quanto riguarda i lavori per la rete di adduzione e distribuzione idrica nei vari comuni costituenti il consorzio medesimo e quindi anche nel comune di Vauda Canavese, l'Ufficio del genio civile di Torino ha già da tempo invitato il predetto ente a presentare il progetto definitivo dell'opera e quelli di stralcio.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione in Vauda Canavese (Torino) dell'elettrodotto destinato a portare la illuminazione elettrica nella frazione di Palazzo Grosso, posta sulla strada provinciale San Maurizio-Cuorgnè, composta di circa 350 persone. (20448).

RISPOSTA. — Il comune di Vauda Canavese (Torino) non ha presentato a questo Ministero alcuna domanda intesa ad ottenere il contributo di cui all'articolo 10 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione dell'elettrodotto destinato a portare la illuminazione elettrica nella località Palazzo Grosso.

Ove una tale domanda dovesse pervenire, essa sarà tenuta presente compatibilmente con le disponibilità di fondi stanziati in bilancio per l'anzidetta categoria di opere ed in relazione alle altre numerose domande del genere.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda opportuno intervenire, perché il comune di Vauda Canavese (Torino) sia tolto, riparandosi la strada che lo congiunge a Ciriè e quella che lo congiunge con la Nole Rocca, dal quasi isolamento in cui si trova. (20449).

RISPOSTA. — I lavori di sistemazione della strada comunale Vauda-Nole Rocca per Ciriè — dell'importo di lire 6 milioni — verranno finanziati con i fondi dei prossimi esercizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e le numerose analoghe necessità della regione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito alle continue giuste richieste del comune di Miglierina (Catanzaro), per la costruzione ivi di alloggi I.N.A.-Casa, di cui ha tanto bisogno. (20453).

RISPOSTA. — Il comune di Miglierina (Catanzaro) non ha potuto essere incluso nei programmi di costruzione, perché il modesto valore degli indici considerati (ed in particolare l'esiguo numero di lavoratori contribuenti) ha indotto a comprendere nei programmi suddetti altri comuni della provincia per i quali si sono riscontrati indici di bisogno più elevati.

Nella formulazione dei programmi futuri, l'apposito comitato I.N.A.-Casa non mancherà, comunque, di riesaminare la situazione di Miglierina, in base ai criteri di ripartizione che saranno fissati.

Il Ministro: VIGORELLI.

COLITTO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se non creda rispondente ad equità presentare al Parlamento un disegno di legge, con il quale, come con la legge 17 luglio 1954, n. 614, fu autorizzata la nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari di determinati uscieri di conciliazione, così venga autorizzata la nomina ad ufficiali giudiziari precisamente di quegli aiutanti ufficiali giudiziari aventi come titolo di studio un attestato di scuola media inferiore e che abbiano esercitato per almeno due anni, anche non continuativi, le funzioni di ufficiali giudiziari. (20472).

RISPOSTA. — Come è già stato risposto, il 6 aprile scorso, ad analoga sua interrogazione n. 19199 annunciata alla Camera dei deputati il 21 febbraio 1956, la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, nel dettare il nuovo ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, con una disposizione di carattere transitorio consentì, in linea eccezionale, l'inquadramento nella categoria degli aiutanti ufficiali giudiziari dei commessi autorizzati, in servizio alla data di entrata in vigore della stessa legge.

Essendo, per altro, rimasti esclusi da tale inquadramento gli uscieri di conciliazione che avevano esercitato le funzioni di ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 91 del testo unico 28 dicembre 1924, n. 2271, fu emanata la legge 17 luglio 1954, n. 614, cui si fa richiamo. Dato però, il notevole numero delle domande in

rapporto ai limitati posti disponibili, il Ministero di grazia e giustizia adottò quale criterio selettivo e di scelta quello del possesso del titolo di studio di scuola media inferiore.

Mentre l'importanza, gravità e delicatezza delle funzioni affidate agli ufficiali giudiziari sconsigliano di far ricorso ad assunzioni eccezionali prescindendo dalla garanzia del concorso per esami, un tale criterio di assunzione non si ravvisa né opportuno e tanto meno necessario in quanto i pochi posti di ufficiale giudiziario attualmente vacanti saranno ben presto ricoperti con i vincitori del concorso per esami in via di espletamento. Né a giustificare il cennato straordinario criterio di assunzione potrebbe farsi ricorso a motivi di equità, in quanto mentre non potrebbe mai prescindersi dal possesso del titolo di studio di cui alla lettera G dell'articolo 4 della legge 18 ottobre 1951, n. 1128, di equità non potrebbe nel caso mai parlarsi. Basti, al riguardo, pensare che gli aiutanti ufficiali giudiziari che abbiano esercitato da almeno due anni le funzioni di ufficiale giudiziario hanno già beneficiato di un inquadramento eccezionale e che a norma dell'articolo 15 della legge su ricordata, essi nei concorsi per ufficiale giudiziario hanno diritto ad un numero complementare di voti fino a cinque.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

COLITTO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere se non ritenga opportuno, in adesione ai voti espressi dalle organizzazioni degli artigiani carradori, di concedere una proroga di almeno 2 anni all'applicazione delle modalità di omologazione dei rimorchi agricoli, disposte dalla circolare del Ministero dei trasporti del 28 febbraio 1955, numero 1968.

Quanto sopra si chiede onde evitare il grave pregiudizio arrecato dalle nuove modalità alla già precaria e difficile attività di lavoro degli artigiani carradori, che si sono trovati improvvisamente con rimorchi commissionati per importi assai ingenti, non più ritirati dai clienti a causa del rifiuto di collaudo da parte dell'ispettorato della motorizzazione civile.

Sarebbe necessario, durante la proroga suddetta studiare un'adeguata e migliore soluzione, che concili le esigenze della circolazione stradale con le necessità di proficua attività di una benemerita categoria artigiana, alla cui esperienza e passione di lavoro si deve in gran parte l'evoluzione di questo settore del trasporto privato. (20483).

RISPOSTA. — Le esigenze della sicurezza della circolazione su strada e del traffico attuale hanno reso indispensabile la regolamentazione dell'impiego su strada delle macchine agricole ed in particolare delle trattrici agricole e dei relativi rimorchi che sempre più in maggior misura vengono autorizzati per il trasporto su strada di prodotti agrari e sostanze di uso agrario.

Nel dicembre 1953 furono emanate norme regolamentari di carattere tecnico per i rimorchi agricoli di peso complessivo (tara + portata) superiore a 15 quintali.

Il notevole peso complessivo (fino a 120 quintali) consentito per i rimorchi dalle nuove disposizioni e la diffusione sempre più vasta su strada dei rimorchi agricoli hanno determinato la necessità di disporre, per tali veicoli, caratteristiche diverse da quelle dei carri a trazione animale in genere costruiti da artigiani.

Si ha ragione di ritenere per altro che da tali norme sia derivato un beneficio piuttosto che un danno economico alle officine costruttrici di rimorchi, che si sono adeguatamente attrezzate. Infatti l'eliminazione di numerosi esemplari già in circolazione non presentanti le caratteristiche richieste ha causato considerevole impulso alla produzione di nuovi rimorchi agricoli; molte ditte, per la maggior parte a carattere artigiano, hanno richiesto l'omologazione dei prototipi di rimorchi adeguandosi alle nuove esigenze e con il miglioramento delle attrezzature d'officina hanno anche incrementato la produzione.

L'attività delle piccole officine artigiane non attrezzate per la produzione di serie non si ritiene sia stata compromessa. È stata infatti contemplata la possibilità di collaudare i singoli esemplari di rimorchi senza richiederne la omologazione. La procedura per ottenere il collaudo (domanda, calcolo di verifica delle strutture portanti e disegni complessivi del veicolo) rappresenta il minimo indispensabile che si deve chiedere per formulare un giudizio tecnico sulle possibilità e sull'efficienza del veicolo e per poter rilevare i dati (compreso il peso complessivo a pieno carico) da riportare sul documento che viene rilasciato ad ogni rimorchio agricolo per la circolazione su strada.

Con recente provvedimento, presi accordi con la Confederazione generale dell'artigianato, è stata ulteriormente semplificata tale procedura. A tale scopo è stata predisposta una documentazione-tipo nella quale viene sviluppato un rapido e semplice schema di calcolo di verifica.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

Si fa rilevare inoltre che i rimorchi agricoli di peso complessivo inferiore ai 15 quintali — come più avanti è stato accennato — possono circolare su strada senza che siano sottoposti ad accertamenti di sorta e privi del documento di circolazione.

Tale categoria di rimorchi che, per la modesta portata, non richiedono particolari caratteristiche e garanzie di costruzione, rappresentano un sicuro campo d'attività per gli artigiani che svolgono il mestiere di carradori.

Il Ministro: ANGELINI.

COLITTO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione di un edificio scolastico nel comune di Cercepiccola (Campobasso). (20616).

RISPOSTA. — La domanda presentata dal comune di Cercepiccola per ottenere il contributo dello Stato, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 645, nella spesa necessaria alla costruzione di un edificio scolastico, benché presa nella più benevola considerazione, non ha trovato possibilità di accoglimento, in quanto la necessità di soddisfare esigenze più pressanti di altri comuni della provincia di Campobasso, ha determinato l'esaurimento dei fondi messi a disposizione dalla provincia stessa per l'esercizio finanziario 1955-56.

Il comune di Cercepiccola potrà per altro riproporre domanda di contributo per l'esercizio finanziario 1956-57 entro i limiti e con le modalità previste dalla legge citata.

Il Ministro: ROSSI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere quando la Cassa per il Mezzogiorno potrà iniziare i lavori di costruzione di un asilo infantile nel comune di Cercepiccola (Campobasso), costruzione che è stata autorizzata ad effettuare ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 105, con il sistema dei cantieri di lavoro. (20622).

RISPOSTA. — L'intervento della Cassa per il Mezzogiorno in materia di edilizia scolastica, ai sensi della legge 19 marzo 1955, n. 105, consiste nell'assumere gli oneri, ai quali i comuni dell'Italia meridionale e insulare, con popolazione non superiore ai 5 mila abitanti, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari, per le quali abbiano ottenuto dal Ministero dei lavori pubblici i contributi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 645.

Con la succitata legge n. 105 la Cassa è stata, inoltre, autorizzata a provvedere direttamente alla redazione dei relativi progetti.

Alla costruzione delle scuole e degli asili, però, non provvede la Cassa, bensì gli enti gestori localmente prescelti, e pertanto lo scrivente non è in grado di precisare quando potranno avere inizio i lavori di costruzione dell'asilo infantile di Cercepiccola.

In particolare, per la costruzione di detto asilo infantile si informa che, nel marzo scorso, la Cassa inviò al sindaco del comune gli schemi di progetto tipo di asilo e le opportune istruzioni per l'elaborazione della progettazione esecutiva, nonché per gli adempimenti a carico dell'ente gestore.

Nessuna comunicazione è finora pervenuta da parte del comune alla Cassa, la quale è in attesa che l'ente gestore localmente prescelto presenti la prescritta documentazione.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

COTELLESA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno finora determinato la mancata definizione della pratica di pensione di guerra a favore di Corrado Sante fu Giovanni da Catignano (Pescara), e quale sia lo stato della pratica stessa. (7604).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione è stato interessato l'ospedale militare di Chieti perché trasmetta la documentazione clinica dello stesso.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

CUTTITTA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se, per dare un principio di attuazione all'ordine del giorno votato dalla Camera nella seduta pomeridiana del 18 ottobre 1955, col quale si invitava il Governo a proporre disposizioni legislative al fine di concedere la pensione indiretta alle vedove dei lavoratori deceduti o collocati in pensione anteriormente al 1° gennaio 1945, non ritenga necessario promuovere opportuni accertamenti, atti a rilevare il numero delle vedove che verrebbero a beneficiare del provvedimento in questione. (20071).

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha mancato di svolgere una prima indagine, utile alla disamina del problema dei superstiti dei lavoratori che non hanno potuto fruire del trattamento di reversibilità o di pensione indiretta, contemplato nel sistema dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

Una estensione indiscriminata, tuttavia, implicherebbe un costo elevatissimo, ciò che non può imporre il più meditato ed approfondito esame del problema.

Ogni giudizio, pertanto, circa la possibilità di adottare una specifica — anche parziale — soluzione è subordinato alle risultanze di tale esame, ai fini del quale dovrà essere altresì tenuto conto delle possibilità finanziarie delle gestioni previdenziali.

Il Ministro: VIGORELLI.

DANIELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'ammontare delle sovvenzioni accordate anche a mezzo della prefettura di Brindisi, alla città di Fasano, per venire incontro alle gravi necessità improvvisamente manifestatesi in quella zona a causa di eccezionali e persistenti nevicate, e in qual modo e con quali criteri le suddette sovvenzioni sono state ripartite da quell'amministrazione comunale in modo da assicurare una loro giusta ed imparziale destinazione. (20433).

RISPOSTA. — Il comune di Fasano, per le necessità assistenziali della popolazione bisognosa rimasta danneggiata dalle avversità atmosferiche, ha fruito di sovvenzioni dirette ministeriali per un importo complessivo pari a lire 2.100.000, nonché di lire 2.050.000 erogate dalla prefettura, lire 1.030.000 dall'amministrazione provinciale e lire 100.000 dalla camera di commercio.

Nell'assegnare le sovvenzioni sono stati invitati gli organi competenti, ad usare preferibilmente tali fondi per l'avviamento al lavoro dei disoccupati bisognosi e per l'assistenza e sottoccupati ed invalidi, con limitazione dei sussidi singoli in denaro, a casi eccezionali.

Da un rendiconto parziale, risulta che i criteri di massima, ispirati da una giusta ed imparziale destinazione sono stati rispettati.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

DANIELE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se l'amministrazione comunale di Fasano, aveva facoltà di procedere all'assunzione sia pure per breve periodo e cioè sino alla fine dell'anno scolastico, di una bidella per le scuole elementari nella persona di tale Guida Giulia, senza tenere alcun conto delle numerose domande presentate da capi di famiglia assai bisognose e da vedove di guerra, e di fare iniziare il servizio alla Guida, che non aveva i suddetti requisiti, solo due giorni dopo la data della relativa deliberazione di

assunzione non dichiarata immediatamente esecutiva, e prima dell'approvazione della giunta provinciale amministrativa.

Questo come altri episodi, che dimostrano i criteri poco oculati e non certamente imparziali cui costantemente si ispirano gli attuali amministratori del comune di Fasano e che non pare vengano presi in considerazione dal prefetto di Brindisi quando a lui vengono prospettati per iscritto dai consiglieri di minoranza del partito nazionale monarchico, dimostrano la necessità di adeguate ispezioni e di un più efficace controllo, allo scopo di evitare il prevalere degli interessi di determinate correnti politiche su quelli dell'intera popolazione. (20434).

RISPOSTA. — La signorina Guida Giulia, che risulta in possesso dei requisiti di legge, venne assunta dall'amministrazione comunale di Fasano con deliberazione del 3 marzo 1956, n. 127, in virtù della facoltà prevista dal combinato disposto degli articoli 12 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207, 6 del decreto legislativo 5 febbraio 1948, n. 61 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1948, n. 246. L'assunzione stessa è, in effetti, limitata a 3 mesi, con decorrenza dal 10 marzo 1956, ed è stata dettata da inderogabili esigenze scolastiche prospettate dalle competenti autorità didattiche.

La giunta municipale, nella cui competenza rientra l'assunzione dei salariati, non si propose, come si evince dal testo della suddetta deliberazione, lo scopo di fare una selezione di bisogno o di merito fra gli aspiranti al posto, ma quello di fronteggiare tempestivamente determinate esigenze scolastiche e sanare la situazione in cui la signorina Guida — già bidella del ginnasio comunale di Fasano — era venuta a trovarsi a seguito del suo licenziamento, disposto nell'ottobre 1955 a causa della soppressione del ginnasio in parola.

Si soggiunge che la deliberazione di assunzione, anche se non dichiarata immediatamente eseguibile, contiene la precisa indicazione della decorrenza dell'assunzione (10 marzo 1956), il che è chiara manifestazione della volontà della amministrazione di dare immediata attuazione al provvedimento, la cui approvazione ha, pertanto, retroagito alla data anzidetta, ad ogni effetto di legge.

Infine si precisa che nessun reclamo è pervenuto al riguardo, alla prefettura di Brindisi, da parte dei consiglieri della minoranza del comune di Fasano. Ed invero l'unica opposizione (datata 4 aprile 1956) alla deliberazione del 3 marzo 1956, n. 127, risulta es-

sere a firma di un aspirante al posto di bidello e, comunque, non ha potuto essere presa in esame perché pervenuta in prefettura soltanto il 12 aprile 1956.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

DANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito all'allacciamento della frazione Misserio del comune di Santa Teresa Riva (Messina).

In particolare l'interrogante desidera conoscere i finanziamenti che sono stati stanziati e quali possibilità concrete vi sono perché il centro di Misserio sia finalmente allacciato con una rotabile al consorzio civile. (17895).

RISPOSTA. — La strada di allacciamento della frazione Misserio del comune di Santa Teresa Riva alla comunale Savoca-Casalvecchio, non venne inclusa nel programma pluriennale delle opere stradali da realizzare a cura del Ministero dei lavori pubblici.

L'assessorato regionale dei lavori pubblici ha, per altro, finanziato alcuni lotti di lavori e precisamente:

1° lotto tratto da Misserio verso Savoca, importo lire 25.000.000, ultimato;

2° lotto tratto da Misserio verso Savoca, importo lire 39.800.000, i lavori sono in corso di esecuzione;

3° lotto tratto da Mallina verso Misserio, importo lire 20.500.000, da consegnare all'impresa aggiudicataria.

Allo stato attuale, quindi, questa amministrazione potrebbe solo dar corso ad una eventuale domanda del comune o della provincia qualora intendessero provvedere al completamento della costruzione col contributo dello Stato previsto dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

DANTE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere le sue determinazioni in merito all'annosa questione degli amanuensi giudiziari. (20331).

RISPOSTA. — Nel marzo 1955 il Ministero di grazia e giustizia trasmise a quello della riforma burocratica uno schema preliminare di decreto legislativo concernente il riordinamento dei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e che in tale schema era prevista la istituzione di un ruolo di gruppo C (attuale carriera esecutiva). Una disposizione transitoria stabiliva, poi, che potevano

essere inquadrati in tale gruppo gli amanuensi in servizio presso gli uffici giudiziari in possesso di determinati requisiti in relazione alla durata e qualità del servizio prestato.

Nel procedere, però, al riordinamento dei ruoli del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie il predetto Ministero della riforma burocratica non ha tenuto conto del cennato schema.

Si informa, inoltre, che il guardasigilli, con decreto 24 marzo 1956, ha costituito una commissione, con l'incarico di studiare ed elaborare, tra l'altro, un progetto di riordinamento dei ruoli organici del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, e che tale commissione i cui lavori sono tuttora in corso, sta studiando la possibilità della istituzione, negli attuali limiti di spesa, di una carriera esecutiva nella quale potranno, nel concorso di requisiti da stabilirsi, essere inquadrati gli amanuensi in servizio presso gli uffici giudiziari.

Il Sottosegretario di Stato: SCALFARO.

DAZZI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno compiere i necessari passi presso le competenti autorità federali elvetiche, affinché queste si decidano a costruire a Briga un locale capace e adatto a proteggere dalle intemperie i nostri emigranti.

È notorio infatti che, alla frontiera del Sempione transitano spesso specialmente durante i mesi che vanno da marzo a giugno, oltre mille emigranti al giorno, i quali sono costretti a sostare a Briga dalle tre alle cinque ore in attesa di essere sottoposti al controllo sanitario.

Tale attesa, in mancanza di locali, è sopportata dagli emigranti completamente all'aperto sia che piova o che nevichi, con un disagio che è facile immaginare.

L'interrogante può assicurare poi che le lunghe file dei nostri connazionali ed i mucchi enormi dei loro bagagli offrono, ai numerosissimi turisti che transitano per quella località, materia di commenti e di riprese fotografiche che non ci fanno certo onore. (20327).

RISPOSTA. — Da tempo la nostra ambasciata a Berna si è interessata presso le competenti autorità affinché venissero eliminati gli inconvenienti derivanti dall'insufficienza dei locali adibiti alla visita di controllo sanitaria per i nostri lavoratori in transito a Briga.

A seguito di tali passi le autorità svizzere hanno recentemente approvato il progetto di

costruzione di un apposito edificio, da erigersi nei pressi della stazione di Briga e da adibirsi alla visita sanitaria degli emigranti. Inoltre hanno assicurato che, in attesa che tale edificio sia costruito, sarà data una soluzione provvisoria al problema con la immediata edificazione di due costruzioni, di materiale prefabbricato, da destinarsi a sale di aspetto e capaci di contenere circa 250 persone.

Si assicura, comunque, che le nostre autorità diplomatiche e consolari in Svizzera continueranno a seguire la questione con il massimo interessamento, affinché essa possa ricevere, al più presto, una definitiva e soddisfacente soluzione.

Il Sottosegretario di Stato: FOLCHI.

DE CAPUA. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sono informati che il maltempo dei giorni scorsi ha inferito sulla chiesa di San Francesco in Lucera (Foggia), dal tetto che va rifatto e dai finestroni absidali che vanno revisionati; e desidera conoscere i provvedimenti che intendono adottare per impedire la rovina dei pregevoli antichi dipinti che decorano la cortina inferiore dell'abside. (16796).

RISPOSTA. — Per la riparazione dei danni bellici subiti dalla chiesa di San Francesco in Lucera, vennero eseguiti, nel periodo 1945-48, lavori consistenti nel ripristino del tetto di copertura e dei finestroni di cui è cenno appunto nella interrogazione suddetta.

Non essendo stati detti lavori integrati con altri di ordinaria manutenzione dall'epoca della riparazione ad oggi le alluvioni verificatesi in questi ultimi mesi hanno provocato inevitabili danni specie alla copertura.

Dagli accertamenti eseguiti è risultato che i lavori necessari per impedire il deterioramento del monumentale sacro edificio importano una spesa di circa un milione.

È stato, pertanto, disposto che l'Ufficio del genio civile di Foggia predisponga apposita perizia la quale, dovrà essere inviata, tramite la sovrintendenza ai monumenti di Bari, al Ministero della pubblica istruzione per la sua approvazione.

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Vincenzo Bellini di Giuseppe, da Minervino Murge (Bari), classe 1914, distretto di Barletta, posizione n. 1393830 dirette.

L'interrogante è informato che le cartelle cliniche relative all'ex militare anzidetto sono state trasmesse dall'ospedale militare di Bari in data 25 settembre 1955. (17140).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Emanuele Buccomino fu Luigi, da Spinazzola (Bari), classe 1912, distretto di Barletta (diretta nuova guerra), il quale in data 1° dicembre 1954, inoltrò domanda per essere sottoposto a visita superiore. (17688).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione sono in corso nuovi accertamenti sanitari presso la commissione medica pensioni di guerra di Bari, in esito alla domanda per aggravamento, prodotta dall'interessato nel dicembre 1954.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione spettante al signor Bruno Romeo fu Aristide, da Montaguto (Avellino), classe 1917, distretto di Avellino. (19684).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione si è in attesa che la direzione dell'ospedale militare di Napoli faccia pervenire copia integrale della cartella clinica relativa al ricovero avvenuto presso quel luogo di cura dal settembre all'ottobre 1946.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Giuseppe Castellana fu Antonio, da Bitonto, distretto di Bari. (19690).

RISPOSTA. — Nessun provvedimento può essere adottato in quanto la domanda è stata prodotta dopo la scadenza dei termini.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Michele Di Monte di Tommaso da Ischitella (Foggia), classe 1931, distretto di Foggia. (19817).

RISPOSTA. — Non risultano precedenti di pensione di guerra.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

DE CAPUA E CACCURI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è compresa fra quelle che saranno ammesse, con il corrente esercizio, ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, l'opera di ampliamento dell'acquedotto e della fognatura del comune di Lesina (Foggia).

Gli interroganti sono a conoscenza che non fu possibile comprendere la predetta opera nello scorso esercizio finanziario, malgrado la benevola predisposizione degli uffici interessati. (20128).

RISPOSTA. — Nonostante ogni buona disposizione di questo Ministero le limitate disponibilità di fondi non hanno consentito, neppure nel corrente esercizio finanziario, di poter comprendere fra le opere ammesse ai benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, i lavori di ampliamento della rete idrica e della fognatura del comune di Lesina (Foggia), in quanto si è dovuto dare la precedenza ad altre opere di più inderogabile necessità e maggiore urgenza.

Si assicura, tuttavia, che tali lavori saranno tenuti in particolare considerazione in sede di formulazione dei programmi del prossimo esercizio finanziario.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

DE' COCCI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la riforma della burocrazia.* — Per conoscere se non ritengano, per ragioni di giustizia e di equità, di provvedere a sistemare la posizione degli insegnanti combattenti i quali da lunghi anni, a buon diritto, rivendicano il ripristino delle disposizioni di cui all'articolo 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

In virtù di tale decreto detti insegnanti avevano diritto alla decorrenza di nomina in ruolo identica a quella dei vincitori del concorso originario, svoltosi durante la guerra 1940-43, oltre all'intercalamento in un'unica graduatoria agli effetti della posizione nei ruoli. Tali diritti furono negati dalle disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141: disposizioni ritenute *contra legem*, sul piano giuridico e amministrativo e quanto mai inopportune sul piano morale e patriottico. A giudizio dell'interrogante si tratta non già di concedere privilegi o benefici a vantaggio dei combattenti — i quali costituiscono tuttavia una benemerita categoria di cittadini — ma di realizzare, sia pure con grave ritardo un'opera di riparazione giuridica.

Non vi sono infatti difficoltà amministrative per l'accoglimento delle giuste richieste degli insegnanti in parola, né verrebbero lesi indirettamente interessi di altri trattandosi di personale con carriera a ruoli aperti. (19805)

RISPOSTA. — Occorre premettere che l'articolo 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, prevedeva che i nominati in base alla graduatoria del concorso riservato venissero collocati nel ruolo al posto che loro competeva in relazione alla votazione riportata nel concorso, intercalandosi, in base a tale votazione, con i nominati per effetto del concorso originario aventi la stessa decorrenza di nomina.

Ma tale norma, che, è bene sottolineare, era di carattere generale e si riferiva a tutti i rami della pubblica amministrazione, è stata successivamente abrogata almeno in parte dall'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, che ha stabilito che le disposizioni di cui al citato articolo 3 del decreto n. 27, si applicano soltanto in favore di coloro che, ammessi a sostenere in un concorso riservato le sole prove orali ai sensi dell'articolo 2 del decreto stesso, siano dichiarati vincitori con una votazione complessiva non inferiore a quella riportata dall'ultimo dei vincitori del concorso originario nel quale essi superano le prove scritte.

Le modalità di inclusione degli interessati nella graduatoria dei vincitori sono state stabilite dall'articolo 3 del decreto legge 16 aprile 1948, n. 830.

L'onorevole interrogante chiede ora che sia integralmente ripristinato il disposto di cui all'articolo 3 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, ma nei confronti dei soli insegnanti.

Al riguardo si osserva che la disposizione di cui si discute, essendo applicabile, prima della sua abrogazione, nei confronti di tutti i dipendenti statali che si trovassero nelle condizioni richieste, non potrebbe, una volta ripristinata, essere applicabile nei confronti dei soli insegnanti, per evidenti ragioni di equità.

Il Ministero ritiene comunque che un siffatto provvedimento non sarebbe opportuno.

Esso, infatti, se fosse limitato ai soli insegnanti, creerebbe una odiosa disparità di trattamento fra dipendenti statali, se invece fosse applicato nei confronti di tutti i pubblici impiegati, avrebbe effetti certamente lesivi delle posizioni di carriera di altri.

D'altro canto, come è noto, nei riguardi della benemerita categoria degli insegnanti ex combattenti, il Governo non ha mancato di

adottare provvedimenti di favore di natura eccezionale, sia ai fini della loro immissione in ruolo, sia ai fini della carriera economica.

Il Ministro della pubblica istruzione. ROSSI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni che ostano al pagamento del rimborso della complementare, indebitamente versata dai pensionati statali, per quanto riguarda la provincia di Foggia. Similmente a favore della stessa categoria dovrebbe essere disposto il rimborso dell'1 per cento versato come quota E.N.P.A.S. (19147).

RISPOSTA. — L'ufficio provinciale del tesoro di Foggia sta provvedendo ad apportare su ogni singola partita di pensione le relative variazioni, le quali comportano operazioni molto laboriose, dovendosi procedere alla sistemazione contabile di ciascuna posizione, col confronto delle somme effettivamente pagate con quelle attribuite:

a) dal 1° luglio 1952, in applicazione della legge 21 maggio 1952, n. 477, che ha elevato da lire 240 mila a lire 480 mila annue il minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare;

b) dal 1° gennaio 1953 per effetto della riduzione dell'addizionale dal 10 per cento al 5 per cento (legge 2 gennaio 1952, n. 1) e dell'aumento dell'imponibile derivante dalla concessione della tredicesima mensilità ai pensionati;

c) dal 1° dicembre 1953 per l'applicazione della ritenuta 1 per cento a favore dell'E.N.P.A.S. per l'assistenza sanitaria (legge 30 ottobre 1953, n. 841) e della nuova misura dell'imposta di bollo (decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492);

d) dal 1° gennaio 1954 per la determinazione definitiva dell'assegno integrativo temporaneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23.

Si confida che il lavoro, svolto con la massima intensificazione, possa essere condotto a termine entro il corrente mese di maggio, per i pensionati civili e militari residenti nella provincia di Foggia. E in corso, altresì, il consimile lavoro per i pensionati ferroviari, in esecuzione dei ruoli che a mano a mano pervengono a detto ufficio dalla direzione generale delle ferrovie dello Stato.

Si fa presente per altro, con l'occasione, che non tutti i pensionati trarranno dal cenato conguaglio, un beneficio — in ogni caso di limitato importo — in quanto per alcuni

di essi l'addebito per ritenuta E.N.P.A.S. dal 1° dicembre 1953, sarà superiore al vantaggio derivante dall'elevazione del minimo imponibile ai fini dell'imposta complementare.

Il Sottosegretario di Stato. MOTT.

DEL FANTE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se — in vista dell'impressionante rinnovarsi di aggressioni, rapine e persino omicidi, uno dei quali si è verificato non lungi dalla capitale, sulla strada nazionale Tiburtina-Valeria, in prossimità delle Acque Albule di Tivoli (Roma) ov'è così intenso movimento commerciale e turistico, locale e di transito — non ritenga opportuno disporre una accurata indagine, rivolta a chiarire inconvenienti e presupposti di una triste situazione di fatto, la cui eliminazione, con adeguate misure, appare indispensabile ed urgente per un risanamento morale e sociale della zona.

L'interrogante segnala particolarmente la necessità di addentrare l'esame sulle condizioni della frazione Villalba (ex Shangai) del comune di Guidonia, finitima alle Acque Albule, frazione del comune di Tivoli.

La frazione di Villalba dista dal proprio capoluogo oltre 7 chilometri e ammassa una popolazione di circa ottomila abitanti, oltre alcune migliaia non risultanti dai dati anagrafici, in un ambiente veramente deleterio dal punto di vista materiale e spirituale, senza chiese, senza scuola, con scarsa e sporadica occupazione, con grave carenza nella tutela dell'ordine pubblico, per la insufficiente dotazione di qualche carabiniere, al comando del maresciallo di Guidonia, mentre la vicina stazione, del pari insufficiente, di Bagni Acque Albule non ha giurisdizione territoriale su Villalba.

L'interrogante confida che una diligente e ponderata indagine diretta a smuovere stabilmente il terreno in cui hanno radice e si alimentano le indicate preoccupanti manifestazioni di delinquenza, in cui culmina un profondo pericoloso disagio della popolazione, non debba trascurare di concretare misure adeguate e di sollecitare realizzazione per una salutare bonifica edilizia e umana, con nuove costruzioni per le elementari esigenze del culto (in vista della evidente insufficienza della attuale unica chiesetta di Bagni Acque Albule e di quella progettata per Villalba) e dell'obbligo scolastico, con il rafforzamento della stazione dei carabinieri, da motorizzare ed adeguare al numero degli abitanti.

L'interrogante si permette altresì di suggerire la istituzione di un commissariato di

pubblica sicurezza, ormai indispensabile per la sede di Bagni Acque Albule, e un congruo ampliamento della giurisdizione dei carabinieri di questa stazione da estendersi su Villalba e sulla Tiburtina, almeno sino al fosso delle Tavernucole (diciannovesimo chilometro da Roma), e una saggia rettifica della circoscrizione dei due comuni di Tivoli e di Guidonia, reintegrando al comune di Tivoli la frazione di Villalba, per eliminare l'irrazionale cuneo, che presentemente interrompe la continuità territoriale fra Tivoli e Bagni Acque Albule. Tale rettifica potrebbe avvenire con decreto del Capo dello Stato, se ed appena, come è augurabile, le popolazioni interessate avranno formulata la loro istanza nelle forme previste dagli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383. (20214).

RISPOSTA. — Le condizioni della sicurezza pubblica nella zona citata nella interrogazione non destano particolari preoccupazioni.

Si rileva, infatti, che le manifestazioni delittuose verificatesi negli ultimi due anni, fatta eccezione un omicidio a scopo di rapina consumato recentemente — i cui autori, per altro, sono stati identificati ed arrestati nel giro di pochi giorni — si compendiano in una diecina di furti di lieve entità ed in qualche delitto di lesione personale.

Nella frazione di Villalba, che conta circa 3500 abitanti iscritti nei registri della popolazione, trova ospitalità una massa fluttuante di altrettanti cittadini, per lo più operai e manovali, provenienti da province meridionali alla ricerca di qualche occupazione nelle varie industrie sorte nella zona.

In considerazione dell'elevato numero di persone non iscritte all'anagrafe residenti in detta frazione, il questore di Roma ha disposto, d'intesa con i competenti comandi dell'arma, una rigorosa seppur graduale revisione della situazione degli abitanti, allo scopo di allontanare, dopo accurati e scrupolosi accertamenti, eventuali elementi indesiderabili o sospetti che, privi di occupazione stabile, si dedicano ad attività marginali più o meno lecite che possono degenerare in manifestazioni delittuose. La vigilanza sull'abitato viene attualmente esercitata dai militari della stazione dell'arma di Guidonia, dotati di automezzo, con frequentissime perlustrazioni e con pattuglie notturne motorizzate disposti dal comando compagnia di Tivoli.

Allo scopo tuttavia di intensificare e rendere più efficienti i servizi di vigilanza e pre-

venzione — non ritenendosi necessaria né rispondente a pratiche finalità la istituzione di un commissariato di pubblica sicurezza in Bagni di Tivoli, richiesta dall'onorevole interrogante — è stata disposta ed è allo studio una revisione ed il ridimensionamento dell'organico e dello scompartimento territoriale delle stazioni di Bagni di Tivoli e Guidonia.

Circa la rettifica della circoscrizione dei due comandi di Tivoli e Guidonia, reintegrando nel comune di Tivoli la frazione di Villalba, per eliminare l'irrazionale cuneo che, presentemente, interrompe la continuità territoriale tra Tivoli e Bagni Acque Albule si fa presente, infine, che non è stata presentata alcuna istanza da parte dei frazionisti interessati, per ottenere il distacco della frazione Villalba da Guidonia ed aggregazione a Tivoli, nei modi e termini previsti dagli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383.

Né si ritiene possibile l'intervento di ufficio, nei modi previsti dall'articolo 32 della citata legge, non essendovi nella fattispecie una incertezza di confini, atta a giustificare l'emanazione di un decreto presidenziale di rettifica.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

DE MARSANICH. — *Ai Ministri delle finanze e delle poste e telecomunicazioni.* — Per conoscere le ragioni che giustificano e consentono, a dieci anni dalla fine della guerra, di occupare locali di proprietà privata, requisiti per esigenza di guerra e che il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni detiene in Roma, via Genova 32, in forza dell'allora decreto di requisizione e se non ravvisino nel rispetto della legge di restituirli ai legittimi proprietari Gino e Aldo Ricci, ai quali è imposto un fitto semi-bloccato, sacrificando lo sviluppo della loro azienda, trasferendo il servizio in locali demaniali oppure nello stesso Ministero che recentemente ha occupato parte dell'ex palazzo del soppresso Ministero dell'Africa italiana ed un altro palazzo in via dell'Umiltà. (20294).

RISPOSTA. — I locali di via Genova 30, di proprietà dei fratelli Aldo e Gino Ricci furono a suo tempo requisiti in favore della azienda di Stato per i servizi telefonici, a causa di necessità connesse con il fatto che essi sono posti nelle immediate adiacenze dell'ufficio interurbano statale di Roma situato nell'attiguo palazzo del Viminale.

Per altro, il decreto di requisizione operò soltanto fino al 31 luglio 1943; da questa data

in poi, i locali stessi risultano invece occupati con regolare contratto di locazione, registrato all'ufficio atti privati di Roma il 31 luglio 1943 al n. 43-48, volume 505. In base a tale contratto, soggetto a regime vincolistico fino al 1960, l'amministrazione telefonica corrisponde attualmente, per sei locali ed accessori, un canone annuo di lire 859.248 (aumentabile del 20 per cento all'inizio di ogni anno fino al 1960 ai sensi della legge 1° maggio 1955, n. 386). È tuttavia da aggiungere che, nonostante tale regime vincolistico, la citata azienda di Stato, tempo addietro, appunto per aderire alle pressanti richieste dei proprietari dei suddetti locali, concesse con non lieve sacrificio uno scambio di locali con i proprietari medesimi, e risulta che per due vani così resi liberi, gli stessi signori Ricci stanno svolgendo trattative di fitto con terzi.

Per quanto concerne i locali tuttora occupati dall'A.S.S.T., essi necessitano sempre alla detta amministrazione in quanto hanno ivi sede alcuni servizi amministrativi strettamente connessi con il funzionamento della vicina centrale interurbana di Roma. D'altra parte, la predetta A.S.S.T., non potendo reperire altri locali adatti nelle immediate vicinanze dell'ufficio medesimo, si trova, almeno per ora, nell'assoluta impossibilità di lasciare i locali stessi.

Il Ministro delle poste e le telecomunicazioni. BRASCHI.

DE MARSANICH. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo parere sulla posizione degli istituti assistenti nei convitti nazionali. Questa categoria che svolge un compito indispensabile è priva di qualsiasi tutela giuridica e di qualsiasi garanzia pratica e pertanto sembra necessario un intervento ministeriale che ne riconosca i giusti interessi. (20610).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 134 del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, in ciascun convitto nazionale vengono assunti in servizio, senza diritto a stabilità, istituti assistenti, nel numero ritenuto necessario da ciascun consiglio di amministrazione.

Inoltre, per le nomine di detti posti, viene data la preferenza a coloro che risultano iscritti alla facoltà di lettere e di filosofia delle università statali ed istituti superiori.

Il consiglio di amministrazione di ciascun convitto, infine, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 77 del regio decreto 1° settembre 1925, n. 2009, anno per anno, stabilisce il numero degli istituti assistenti

da assumere nel convitto e la misura delle retribuzioni da corrispondere.

L'incarico viene conferito per una durata non superiore ad un anno, e può essere riconfermato; gli istituti assistenti hanno la responsabilità immediata dell'educazione, della condotta morale e del contegno disciplinare degli alunni che sono loro affidati; l'orario di ufficio è di sette ore giornaliere; le amministrazioni dei convitti, infine, provvedono, a norma dell'articolo 102 del citato regio decreto del 1925 all'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia.

Tutto ciò premesso, si precisa quanto segue.

Il Ministero della pubblica istruzione, aveva sin dal 1948 predisposto uno schema di provvedimento legislativo concernente il personale non di ruolo dei convitti nazionali e degli educandi governativi.

Con il citato provvedimento si voleva, fra l'altro, assumere a carico dello Stato il personale in questione. Difficoltà di ordine finanziario, avanzate dal Ministero del tesoro, non hanno però consentito di addivenire alla soluzione auspicata.

Constatata la impossibilità di portare a perfezione il disegno di legge ora ricordato, il Ministero, per venire incontro alle aspirazioni della categoria, aveva chiesto il parere al Consiglio di Stato al fine di poter rendere operante l'articolo 21 della legge 21 aprile 1951, n. 376, relativa alla istituzione di un ruolo speciale transitorio nei riguardi del personale in parola.

Il Consiglio di Stato, purtroppo, ha fatto rilevare che il personale stesso, poiché risulta nominato dal consiglio di amministrazione e pagato sui fondi non pertinenti al bilancio statale ed è, quindi, privo del necessario rapporto d'impiego con lo Stato, non poteva beneficiare di quel particolare ruolo.

Il problema del personale assistente dei convitti nazionali, pertanto, potrà essere opportunamente esaminato in occasione di una radicale riforma degli istituti educativi dello Stato.

Il Ministro: ROSSI.

DE MARTINO FRANCESCO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare al fine di richiamare il prefetto di Napoli all'osservanza dei suoi doveri e porre termine al regime commissariale nell'E.C.A. del comune di Acerra (Napoli). Il presidente di tale organo, ingiustamente denunciato all'autorità giudiziaria per atto di persecuzione politica, è stato infatti

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

prosciolto fin dal 27 luglio 1955 da qualsiasi addebito con provvedimento di archiviazione del procedimento penale per manifesta infondatezza dell'accusa. (2285, già orale).

RISPOSTA. — A seguito di una ispezione amministrativa disposta dal prefetto di Napoli, nel novembre 1954, presso l'E.C.A. di Acerra emersero a carico del comitato amministrativo gravissime responsabilità specialmente nella erogazione di sussidi straordinari agli assistiti. L'erogazione veniva effettuata con criteri di discriminazione politica; in conseguenza di tali risultanze, il prefetto sospese dalle funzioni l'amministrazione dell'ente, il cui presidente venne anche denunciato all'autorità giudiziaria per le riscontrate distrazioni di fondi.

Detta denuncia penale è stata in seguito archiviata, ma attese le irregolarità della gestione rilevate in via amministrativa è stata ritenuta necessaria la continuazione della gestione straordinaria per consentire al commissario prefettizio di procedere al completo riordinamento del servizio dell'ente e di sanare le irregolarità emerse dalla ispezione.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

DE MARZIO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se non ritenga di dover promuovere apposito provvedimento che disponga l'esenzione dal pagamento dell'addizionale del 5 per cento per la Calabria a favore degli agricoltori che hanno subito danni in seguito al maltempo. (20332).

RISPOSTA. — Allo scopo di agevolare la posizione tributaria degli agricoltori colpiti dagli infortuni atmosferici dell'inverno decorso, è stata autorizzata telegraficamente, a domanda di parte, la sospensione — sino alla scadenza della rata del prossimo agosto — della riscossione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari, nonché delle sovrimposte comunali e provinciali, previo benessere dei prefetti, in attesa che gli uffici tecnici erariali accertino la reale portata dei danni subiti dai fondi ai fini di una moderazione di dette imposte, e, per riflesso, dell'addizionale pro Calabria.

Poiché le disposizioni sopra riportate appaiono idonee ad alleviare l'onere tributario degli agricoltori danneggiati dal recente maltempo non si ritiene che la proposta sia suscettibile di favorevole accoglimento.

Il Ministro: ANDREOTTI.

DI PRISCO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non intenda riportare a regolarità, secondo le norme sancite nello statuto per la elezione dell'organo direttivo del « Cral », quanto avviene presso il Genio militare di Peschiera (Verona), dove l'ufficiale direttore dell'impianto intende escludere a suo giudizio insindacabile tutti coloro che hanno particolari incarichi di responsabilità (magazzinieri, addetti alla mensa, ecc.), nonché depennare dalla lista di candidati anche coloro che sono iscritti a partiti politici di qualunque colore. (18618).

RISPOSTA. — Si risponde in luogo del ministro del lavoro e della previdenza sociale, per ragioni di competenza.

Le recenti elezioni alle cariche direttive del « Cral » del Deposito materiale del genio di Peschiera sono state annullate in quanto svolte secondo norme statutarie non più in vigore. Le elezioni saranno pertanto rinnovate.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa: BOVETTI.

DI PRISCO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere in base a quali disposizioni il colonnello comandante della divisione d'artiglieria di Verona interviene nei confronti dei singoli lavoratori dipendenti, specie quelli dislocati nei « forti », perché aderiscano alla U.I.L. Se il ministro non ritenga che il suddetto direttore conceda al rappresentante della C.G.I.L. lo stesso permesso che viene dato al rappresentante della U.I.L. di tenere riunioni nell'interno dell'impianto. Chiede altresì l'interrogante di conoscere se è nella prassi comune che il colonnello comandante firmi le circolari del sindacato e che la sua firma appaia su tutte le copie che vengono distribuite. (19824).

RISPOSTA. — È assolutamente infondata l'asserzione relativa a pretesi interventi presso il dipendente personale operaio a favore di una determinata corrente sindacale del colonnello direttore della direzione di artiglieria di Verona.

Nessuna riunione di personale è stata tenuta dal rappresentante del sindacato cui l'onorevole interrogante si riferisce nella sede della direzione o in quella dei distaccamenti.

L'ufficiale si è limitato ad apporre il proprio visto per l'autorizzazione all'affissione nell'interno degli impianti militari, ad alcune circolari, per altro di interesse generale e di contenuto estraneo alle ideologie politiche.

Comunque ad evitare qualsiasi malinteso è stato disposto che per l'avvenire i direttori degli enti militari, cui devono essere presentate le circolari sindacali prima dell'affissione nell'interno degli stabilimenti, si astengano dall'apportarvi il visto.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

FAILLA. — *Al Ministro della marina mercantile e dei lavori pubblici.* — Per avere notizie dettagliate circa la classificazione del porto di Pozzallo (Ragusa) e l'inizio dei lavori per la sua costruzione. (20208).

RISPOSTA. — Il porto di Pozzallo è già classificato nella terza classe della seconda categoria dei porti marittimi nazionali (decreto legge 24 ottobre 1920, n. 291) e, pertanto, ai sensi dell'articolo 7 del testo unico sulle opere marittime, approvato con regio decreto 2 aprile 1895, n. 3095, la spesa necessaria per la esecuzione di opere portuali in detta località è sostenuta dallo Stato nella misura del 40 per cento e dalla provincia di Ragusa e dai comuni interessati al porto nella misura del 60 per cento.

Ove l'onorevole interrogante intenda, invece, riferirsi alla istanza avanzata dal comune di Pozzallo per ottenere la classificazione di quel porto nella prima categoria, quale porto di rifugio nell'interesse della sicurezza generale della navigazione, si informa che è attualmente in corso la relativa istruttoria, al fine di accertare se quella località abbia i requisiti prescritti per tale classificazione dall'articolo 5 del regolamento approvato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 713, per la esecuzione della cennata legge 2 aprile 1955, n. 3095.

Nel caso che tale istruttoria sia favorevole per la iscrizione del porto di Pozzallo nella I categoria, occorrerà promuovere i pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio Superiore della marina e del Consiglio di Stato ed emanare il relativo decreto presidenziale di classificazione.

In tal caso lo Stato dovrebbe assumere a totale suo carico la spesa occorrente per la creazione delle opere foranee costituenti il rifugio, mentre la spesa per la esecuzione delle opere interessanti il commercio resta a carico dello Stato e degli enti locali nella misura dianzi accennata.

Per quanto, poi, riguarda la esecuzione delle opere previste in apposito progetto già esaminato dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici dell'importo di lire 1.930 milioni, a prescindere dalla considerazione che la situa-

zione del bilancio di questo Ministero non consente il finanziamento di tale ingente spesa e che, di conseguenza, occorrerà provvedervi per lotti in relazione ai fondi che verranno stanziati in bilancio per opere marittime, si fa presente che, allo stato attuale, non si potrebbe ugualmente dare inizio ai lavori mancando l'assenso alla spesa da parte dell'amministrazione provinciale di Ragusa e dei comuni interessati (Pozzallo) Modica, Spaccaforno, Scicli, Ragusa e Rosolini) giusta quanto è prescritto all'articolo 13 del citato testo unico 2 aprile 1895, n. 3095).

Il Ministro dei lavori pubblici: ROMITA.

FALETTI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è esatto che in data recentissima i lavori d'impianto dell'aeroporto intercontinentale di Roma-Fiumicino, per un importo di circa 3 miliardi e mezzo di lire, sono stati aggiudicati in pubblica gara d'appalto alla impresa che si è impegnata a praticare un ribasso di oltre il 30 per cento sul preventivo, e se a giudizio del ministro uno scarto di tale entità lasci sussistere garanzie di fedele esecuzione delle opere a regola d'arte.

L'interrogante desidera altresì conoscere di quali mezzi giuridici disponga l'amministrazione dei lavori pubblici per cautelarsi contro l'eventualità che i ribassi d'asta offerti in pubblica gara oltrepassino ogni ragionevole previsione, e se ad avviso del ministro tali mezzi giuridici non abbisognino di aggiornamento. (18080).

RISPOSTA. — Per l'appalto di un gruppo di lavori riguardanti l'aeroporto intercontinentale di Fiumicino, la Società costruttori fondazioni ha offerto, nella gara esperita il 17 dicembre 1955, il ribasso del 31,30 per cento.

Il ribasso offerto dalla società predetta sebbene elevato, è stato ritenuto tecnicamente ammissibile, perché anche altre imprese hanno presentato offerte non molto dissimili da quella della Società costruzioni e fondazioni rimasta aggiudicataria, la quale d'altra parte si è trovata avvantaggiata rispetto alle altre imprese nel formulare la sua offerta per il fatto che essa, avendo solo recentemente ultimato un altro lotto di lavori, di importo quasi uguale a quello attuale, possiede tuttora in sito i propri impianti di cantiere e le attrezzature meccaniche in piena efficienza.

Per avere la garanzia necessaria che le opere vengano eseguite a regola d'arte, sono state impartite precise disposizioni alla direzione dei lavori perché eserciti una partico-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

lare, rigorosa vigilanza sui lavori stessi, come del resto viene anche fatto per i lavori già affidati all'impresa Farsura Angelo con il ribasso del 37,20 per cento.

Per quanto riguarda le misure cautelative, cui fa cenno l'onorevole interrogante, si comunica che recentemente sono state emanate nuove disposizioni (circolare gabinetto 23 marzo 1956, n. 2564/61-A-1) per l'aggiudicazione dei lavori con la procedura della media maggiorata delle offerte, e che con tale nuovo procedimento correttivo ci si ripromette di evitare l'accollo di lavori con eccessivi ribassi.

Il Ministro: ROMITA.

FERRI E BIGIANDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per i quali non si è ancora provveduto a ricostituire il consiglio scolastico provinciale di Arezzo, nonostante che siano trascorsi ormai sei mesi dalla scadenza del consiglio nominato nel 1952 e gli enti che debbono designare i componenti del consiglio stesso abbiano tempestivamente effettuato le designazioni. (20417).

RISPOSTA. — Il provveditore agli studi di Arezzo, invitato da questo Ministero a comunicare i nominativi per il ricostituendo consiglio scolastico provinciale, il cui triennio di validità scadeva il 26 ottobre 1955, con nota del 17 dicembre 1955, rispose di non poter corrispondere alla richiesta, in quanto alcuni enti non avevano comunicato la designazione del proprio rappresentante.

In data 25 gennaio 1956, il provveditore trasmise l'elenco dei membri del ricostituendo consiglio scolastico, ma poiché alcuni di essi non avevano i requisiti richiesti dalle vigenti norme di legge, il relativo decreto di ricostituzione subì un ritardo.

Con decreto ministeriale 24 aprile 1956, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, il consiglio scolastico di Arezzo è stato ricostituito con decorrenza dal 26 ottobre 1955.

Il provveditore agli studi di Arezzo, è stato informato dell'avvenuto provvedimento ministeriale, pertanto egli può, sin da ora, convocare il consiglio stesso.

Il Ministro: ROSSI.

FODERARO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se e quando intenda destinare ulteriori fondi per la costruzione di nuove strade, di cui si sente vivo bisogno, particolarmente in Calabria, e specie per il

finanziamento di strade vitali in alcuni centri minori che non possono aspirare ad alcun miglioramento civile e sociale fino a che non saranno collegati con centri maggiori, così come avviene per la costruenda strada Decollatura-Cerrisi-Arena Bianca, per la quale sono stati definitivamente predisposti, dal punto di vista tecnico, i relativi progetti e che non è stato possibile costruire per mancanza del necessario finanziamento, giusta quanto ha più volte comunicato la Cassa per il Mezzogiorno ai parlamentari che hanno svolto un doveroso interessamento al riguardo. (19799).

RISPOSTA. — Per la esecuzione di opere nel settore della viabilità ordinaria, questo Comitato, nel formare il piano generale ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, numero 646, assegnò alla Calabria complessivamente la somma di lire 19 miliardi e 190 milioni, di cui lire 5.980 milioni per sistemazione e lire 13.210 milioni per nuove costruzioni.

L'importo di lire 5.980 milioni per le sistemazioni rappresenta l'11 per cento di quello totale stanziato per la stessa categoria di opere per tutte le regioni in cui la Cassa è autorizzata ad intervenire ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 646, mentre quello di lire 13.210 milioni stanziato per le nuove costruzioni, rappresenta il 22,5 per cento di quello complessivamente assegnato a tutte le regioni come sopra specificato per le nuove costruzioni stradali.

Ciò rappresenta il massimo sforzo che si potesse fare per migliorare sensibilmente la viabilità ordinaria della Calabria, in relazione alle disponibilità totali di fondi per il settore stradale ed alle esigenze delle altre regioni meridionali.

Per quel che concerne la strada Decollatura-Cerrisi-Arena Bianca, la cui costruzione comporterebbe una spesa di circa lire 70 milioni, si fa presente che essa non è compresa nel piano da attuarsi a cura della Cassa per il Mezzogiorno, a suo tempo concordato con le autorità locali e con il Ministero dei lavori pubblici, e quindi approvato dall'apposito Comitato dei ministri, né vi è ora possibilità di comprenderla, sia perché i fondi assegnati al settore della viabilità ordinaria nella provincia di Catanzaro hanno avuto una precisa destinazione in base al predetto piano, sia perché, non essendosi conseguite economie negli appalti già ultimati o in corso non è possibile reperire il finanziamento occorrente allo scopo.

*Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.*

FODERARO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di coprire le numerose sedi vacanti di magistrati negli uffici giudiziari della Calabria, particolarmente nelle preture, da moltissimo tempo sprovviste di titolari. (20473)

RISPOSTA. — In occasione del prossimo conferimento delle funzioni giurisdizionali agli uditori in tirocinio e della destinazione a posti di pretore dei promovendi ad aggiunto giudiziario, si provvederà a coprire il maggior numero possibile dei posti vacanti negli uffici giudiziari del distretto di Catanzaro.

Il Ministro: MORO.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro degli affari esteri e al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere lo stato attuale delle operazioni di liquidazione dell'Associazione lavoratori dell'agricoltura della Libia (già sotto gestione commissariale del soppresso Ministero dell'Africa italiana).

L'interrogante gradirebbe, in particolare, sapere se la posizione giuridica dei beni immobili di proprietà della predetta associazione è stata definita dai recenti accordi italo-libici, relativi alle proprietà italiane, conclusi a Tripoli il 23 gennaio 1956. (18833).

RISPOSTA. — Nei negoziati in corso con la Libia, che involgono complessi problemi la cui soluzione è particolarmente importante ai fini di assicurare l'avvenire di quella numerosa collettività italiana ed alcuni dei quali sono di ingente portata economica, nessuna delle due parti ha ritenuto finora di sollevare la questione dei beni delle cessate associazioni sindacali della Libia.

Invero tale argomento non avrebbe mancato di complicare vieppiù le già difficili trattative mediante l'impegnativa inclusione di un problema già compromesso dal fatto che le autorità di occupazione avevano incluso le predette associazioni sindacali tra le organizzazioni dipendenti dal partito fascista, i cui beni, a norma dell'articolo 1 paragrafo 2 b) della risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite n. 388 (V) del 15 dicembre 1950, sono di spettanza del nuovo stato libico.

È da osservare inoltre che la consistenza del patrimonio delle cessate associazioni sindacali italiane in Libia è resa ancor più modesta dal fatto che il principale immobile, e cioè il palazzo della sede di Tripoli, risulta iscritto all'ufficio fondiario come proprietà demaniale.

Ove nell'ulteriore corso dei negoziati dovesse emergere una qualche opportunità di salvaguardare gli interessi patrimoniali che le cessate associazioni sindacali italiane della Libia possedevano in quel territorio, la delegazione italiana non mancherà, naturalmente, di avvalersene.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri: FOLCHI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali non è ancora stata pubblicata la graduatoria definitiva del concorso per 57 posti di commissari di leva, bandito nell'aprile del 1952. (20153).

RISPOSTA. — In ordine al decreto ministeriale concernente l'approvazione delle nuove graduatorie di merito del concorso a 57 posti nel ruolo del personale civile dei commissari di leva, la Corte dei conti ha mosso dei rilievi, attualmente all'esame dei competenti uffici.

L'amministrazione farà del tutto per definire la questione al più presto possibile.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

FRANCESCHINI GIORGIO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere lo stato attuale delle pratiche relative al maggiore di artiglieria Paolo Barraco (collocato nella riserva dal 14 ottobre 1947), riguardanti:

a) il riconoscimento dell'elogio tributato nel 1943 dal comandante del 136° reggimento artiglieria corazzata, per il comportamento del suddetto ufficiale nella battaglia di Taruna (Tripolitania);

b) la proposta di concessione di medaglia di bronzo, per atti di valore dallo stesso compiuti in occasione della battaglia di Mareth (Tunisia);

c) il reclamo avanzato dal medesimo maggiore Barraco, nel 1954, per rettifiche al libretto personale, relativamente al servizio prestato dal 1945 al 1947 presso il distretto militare di Ferrara. (20299).

RISPOSTA. — La pratica concernente il riconoscimento dell'elogio tributato al maggiore di artiglieria Paolo Barraco è stata risolta favorevolmente con il conferimento all'interessato di un encomio solenne.

Agli atti del competente ufficio del Ministero non risulta acquisita alcuna proposta di decorazione al valor militare in favore del maggiore Barraco, per il fatto d'arme « Mareth » (Tunisia). Sono stati, comunque, di-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

sposti accertamenti intesi a verificare se una proposta del genere risulti essere stata effettivamente compilata e, qualora tali accertamenti diano esito positivo, potrà essere disposta la ricostruzione della proposta stessa.

Per quanto concerne il reclamo prodotto dal maggiore Barraco al fine di ottenere la rettifica del proprio libretto personale, la documentazione caratteristica dell'ufficiale stesso è attualmente in corso di revisione.

Il Sottosegretario di Stato: Bosco.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'accoglimento della domanda presentata dal comune di Filetto (Chieti) per ottenere il contributo dello Stato sulla spesa necessaria alla esecuzione degli acquedotti nelle frazioni « Colle di Sciore e San Rocco » in considerazione del fatto che le suddette frazioni sono assolutamente prive di acqua potabile e gli abitanti sono costretti a sottoporsi a disagi gravissimi per assicurare il rifornimento idrico per le più elementari necessità di vita. (19363).

RISPOSTA. — Per i lavori di costruzione dell'acquedotto per le frazioni Colle Sciore e San Rocco, questo Ministero ha già promesso in data 25 maggio 1955 al comune di Filetto (Chieti) il contributo statale nella spesa di lire 2.427.000.

Appena il predetto comune, già sollecitato da questo Ministero, avrà provveduto a trasmettere i relativi atti progettuali, non si mancherà di dare corso agli ulteriori provvedimenti per la definizione della pratica.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Cassa depositi e prestiti per la sollecitata adesione alla richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di Pollutri da oltre un anno per la concessione di un mutuo di lire 10 milioni per la costruzione della strada di allacciamento della frazione « San Martino » al capoluogo.

L'opera suddetta, da parecchi anni ammessa al contributo dello Stato è ritenuta essenziale per lo sviluppo economico ed agricolo di una vasta zona dell'agro di Pollutri. (Chieti) (19874).

RISPOSTA. — Nella prossima proposta di adesioni verrà compreso il mutuo suppletivo di lire 10 milioni, chiesto dal comune di Pollutri per la costruzione della strada.

Non è esatto che il prestito è stato chiesto da oltre un anno e, d'altra parte, la Cassa considera le richieste di mutuo prevalentemente in base ad un ordine cronologico e, per i mutui suppletivi, con riferimento alla utilizzazione del mutuo principale.

L'opera di cui trattasi venne ammessa al contributo nel 1950-51 per un importo di lire 20 milioni, cui venne data pronta adesione nell'ottobre 1950 e il mutuo, allora perfezionato, non è ancora, a distanza di 5 anni, interamente utilizzato.

Il mutuo suppletivo di lire 10 milioni, cui si riferisce l'onorevole interrogante, è stato invece ammesso a contributo soltanto nel dicembre 1955.

Il Ministro: MEDICI.

GASPARI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre la immediata esecuzione dei lavori necessari per ristabilire la transitabilità della strada nazionale n. 86 « Istonia », gravemente danneggiata da numerose frane e interrotta da un importante movimento franoso nel tratto bivio Liscia-Ponte Treste.

La esecuzione dei lavori di ripristino del transito ha carattere di particolarissima urgenza in quanto con la interruzione in atto i numerosi comuni dell'alto e medio Vastese sono stati tagliati da ogni possibilità di comunicazione per il capoluogo provinciale, mentre tutti i comuni della sponda sinistra del Treste sono stati tagliati da ogni possibilità di diretta comunicazione con Napoli e Roma, ciò anche per il fatto che imponenti movimenti franosi hanno interrotto in molti punti e per notevoli tratti le strade provinciali collaterali sulle quali il traffico avrebbe potuto essere deviato provvisoriamente. (19926).

RISPOSTA. — A seguito delle eccezionali nevicate e delle abbondanti piogge cadute durante gli scorsi mesi di febbraio e di marzo, un imponente movimento franoso si è prodotto nel comune di Liscia, lungo le pendici degradanti verso la riva sinistra del fiume Treste, investendo la strada statale n. 86 « Istonia » dalla progressiva chilometri 100 + 000 alla progressiva chilometri 100 + 130.

In un primo tempo le materie franate si sono riversate sulla sede stradale lungo un tratto di limitata lunghezza. L'A.N.A.S. prontamente intervenuta ha provveduto ad assicurare il transito.

Successivamente, però, il corpo stradale per un tratto di circa 200 metri venne interes-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

sato da un più vasto movimento franoso tanto che in tale zona scomparve, ogni traccia della strada esistente con conseguente interruzione del traffico.

Un primo tentativo di ripristinare le comunicazioni mediante un passaggio provvisorio apprestato a monte risultò infruttuoso in quanto venne travolto dallo stesso movimento franoso.

Considerata la grave situazione di disagio in cui vennero a trovarsi numerosi comuni dell'alto Vastese, privati di ogni possibilità di comunicazioni con il capoluogo, il compartimento della viabilità de L'Aquila studiò tempestivamente altre soluzioni allo scopo di ripristinare il transito nel più breve tempo possibile: la costruzione di una variante provvisoria di arroccamento a monte del tratto franato venne iniziata il 10 aprile 1956 con carattere di somma urgenza ed aperta al traffico il 26 successivo.

Attualmente l'A.N.A.S. ha in corso lo studio per la sistemazione definitiva.

Il Sottosegretario di Stato. CARON.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno intervenire presso la Cassa depositi e prestiti per la adesione al mutuo di lire 35 milioni per la sistemazione delle strade interne di Scerni (Chieti), mutuo sino ad ora invano richiesto dall'amministrazione comunale, trattandosi di opera che ha carattere di inderogabile urgenza nella realizzazione.

Infatti, in occasione di un recente sopralluogo a seguito dell'estendersi di un vasto movimento franoso che investe l'abitato ed ha costretto 20 famiglie ad abbandonare le abitazioni, dichiarate pericolanti, i tecnici del Genio civile e del Provveditorato alle opere pubbliche hanno ritenuto urgentissima, insieme con le opere di consolidamento, la realizzazione dell'opera suddetta che prevede, oltre alla impermeabilizzazione delle strade della zona interessata, anche la riparazione di notevoli tratti di fognatura, che per vetustà accusa gravi perdite, e il prolungamento del canale di deflusso, che attualmente defluisce proprio nel tratto in frana. (19976).

RISPOSTA. — Nell'attuale situazione degli impegni, la Cassa depositi e prestiti dà la precedenza al finanziamento delle opere pubbliche di nuova costruzione, rispondenti a bisogni di imprescindibile necessità e di maggior rilievo delle sistemazioni stradali. Tuttavia, in considerazione della particolare situazione fatta presente da quel sindaco, a

seguito dei movimenti franosi verificatisi nell'abitato, venne data eccezionale adesione al finanziamento di cui trattasi.

Il Ministro: MEDICI.

GASPARI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se non ritenga opportuno sollecitare la Cassa depositi e prestiti a concedere il mutuo di 25 milioni richiesto dal comune di Pollutri (Chieti) per la costruzione del primo e secondo lotto del palazzo scolastico.

L'opera suddetta fu ammessa al contributo dello Stato sin dal 1952 e la Cassa depositi e prestiti, sin dal 1953, chiede l'adesione di massima alla stipula del mutuo. (20054).

RISPOSTA. — Essendo stata testé completata la documentazione occorrente, il mutuo (per il quale la Cassa depositi e prestiti aveva manifestato la propria adesione fin dal 20 novembre 1953) di lire 25 milioni richiesto dal comune di Pollutri (Chieti) per la costruzione del primo e secondo lotto dell'edificio scolastico, è stato concesso con provvedimento in corso di registrazione alla Corte dei conti.

Il Ministro MEDICI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali la pratica di pensione indiretta di guerra relativa a D'Antilio Edmea di Guido vedova dell'infortunato civile Tedeschi Beniamino (con numero di posizione 1852212), nonostante le ripetute sollecitazioni non è stata ancora portata a termine e quando la pratica stessa potrà essere definita. (20177).

RISPOSTA. — Per definire la pratica di pensione è stato scritto al distretto militare di Massa per avere il foglio matricolare aggiornato del dante causa e al comando della stazione dei carabinieri di Carrara per informazioni.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

GATTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere a che punto sia la predisposizione del disegno di legge stanziante i fondi necessari per accogliere le domande tendenti ad ottenere la liquidazione del contributo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 1947, n. 399, articolo 4.

Il ministro dei lavori pubblici rispondendo ad una precedente interrogazione, scriveva.

« Le domande tendenti ad ottenere la liquidazione del contributo ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 1947, n. 399 (articolo 4)

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

e presentate prima della entrata in vigore del decreto legislativo 24 marzo 1948, in base al quale venne disposta la diminuzione del fondo di lire 5 miliardi stanziati con decreto legislativo succitato a lire 1.500.000.000, sono 4139. I fondi all'uopo necessari per poter soddisfare le dette domande, sempreché esse si trovino nelle condizioni di legge volute, ammontano a lire 601.540.000.

A tale fine questo Ministero ha predisposto un apposito schema di legge che ha diramato a tutti i Ministeri per l'esame del Consiglio dei ministri.

Ove tale disegno di legge sia approvato sarà subito presentato al Parlamento per la discussione ». (16551).

RISPOSTA. — Il disegno di legge predisposto da questo Ministero relativo all'autorizzazione della spesa di lire 601.540.000 per la concessione dei contributi di incoraggiamento ai sensi del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, a favore di privati e dei consorzi edilizi e di ricostruzione che abbiano prodotto domanda entro il 21 aprile 1948, non ha avuto seguito per la opposizione del Ministero del tesoro dato che non sarebbe stato possibile provvedere alla copertura della spesa ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Il Ministro: ROMITA.

GELMINI E CREMASCHI. — *Ai Ministri dell'interno e delle finanze.* — Per sapere se sono informati delle condizioni antieconomiche delle nuove gestioni, appaltate delle imposte di consumo nei comuni di Modena, Mirandola, Cavezzo, San Felice, Bomporto, Soglieria, che risultano chiaramente dall'aggio di aggiudicazione stabilito alla conclusione delle pubbliche gare arbitrariamente decise dal Prefetto di Modena, e impositivamente espletate dal commissario prefettizio dottor Malignano.

A tale proposito gli interroganti richiamano l'attenzione sull'aggio la cui misura largamente antieconomica balza evidente dai seguenti dati parziali di gestione e dagli impegni di contratto.

Modena, minimo garantito 650 milioni, aggio 7 per cento, dipendenti 110;

Mirandola, minimo garantito 63.500.000, aggio 5,50 per cento, dipendenti 8;

Cavezzo, minimo garantito 11 milioni, aggio 5,50 per cento, dipendenti 2;

San Felice, minimo garantito 20 milioni, aggio 4 per cento, dipendenti 4;

Soglieria, minimo garantito 18 milioni, aggio 5,70 per cento, dipendenti 3;

Bomporto, minimo garantito 11 milioni, aggio 3 per cento, dipendenti 2.

Gli interroganti chiedono ai ministri se non credano opportuno intervenire per impegnare il prefetto di Modena, anche in relazione e per il rispetto della circolare del Ministero dell'interno del 12 ottobre 1948, numero 16600/15/55440, e delle ripetute dichiarazioni e risposte parlamentari al riguardo, ad annullare i contratti di appalto stabiliti in contrasto con le legali decisioni dei consigli comunali, dato che le condizioni in essi contenute sono da considerarsi pregiudizievoli per un corretto normale funzionamento del delicato servizio. (20400).

RISPOSTA. — Le gestioni delle imposte di consumo dei comuni di Modena, Mirandola, Cavezzo, San Felice, Soglieria e Bomporto sono state collocate in appalto, a seguito di regolari esperimenti di licitazioni private tenute con il metodo della estinzione di candela vergine.

Le aggiudicazioni furono conseguite effettivamente ad aggi piuttosto bassi.

Le gestioni stesse, per altro, procedono in maniera soddisfacente e senza dar luogo ad inconvenienti di sorta, tanto che, ad eccezione di qualche questione di categoria sollevata nel comune capoluogo, nessun reclamo o ricorso è stato prodotto, sinora, avverso l'operato dei nuovi appaltatori.

Stante quanto sopra, ed atteso che non si ha motivo di ritenere che il servizio di riscossione delle imposte non abbia a proseguire, nelle gestioni in parola, regolare ed ordinato, questo Ministero, per quanto di propria competenza, non ha, per il momento, interventi da svolgere nella questione.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno.
PUGLIESE.

GIGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del signor Adamo Francesco da Trapani, che porta il numero di posizione 1259408. (8359).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

GIRAUDO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale disposizione intenda impartire perché venga accelerata l'opera di ricostruzione degli edifici di culto danneggiati da eventi bellici, tenuto conto che a 11 anni dalla fine delle ostilità, moltis-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

sime pratiche di tale natura sono rimaste tuttora sospese.

In provincia di Cuneo, per citare qualche esempio, risultano da ricostruire la casa parrocchiale di San Pietro di Monterosso Grana nella quale sono stati fatti soltanto piccoli lavori, il campanile della chiesa parrocchiale di San Maurizio di Frassinò già demolito ad opera del Genio civile; risultano inoltre da sistemare i danni bellici alle due chiese del comune di Oncino: cappella di San Giacomo e Madonna di Belfaggio; la casa parrocchiale di Pontebernardo in comune di Pietraporzio; la casa parrocchiale di Valcasotto in comune di Pamparato.

Gli uffici provinciali del Genio civile hanno da tempo predisposto e trasmesso agli organi superiori competenti la prescritta documentazione. (20338).

RISPOSTA. — Le limitate disponibilità di fondi a disposizione di questa amministrazione non hanno finora consentito di poter disporre la riparazione dei danni bellici di alcune chiese della provincia di Cuneo.

Comunque, si assicura che le opere di cui sopra saranno tenute in particolare considerazione in sede di formulazione dei futuri programmi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e le numerose analoghe necessità della regione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

GRAZIADEI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se la ditta Biagi Ottorino che ha assunto il servizio dello scambio di effetti postali presso la stazione ferroviaria di Milano centrale, con un ribasso di oltre 30 milioni di lire all'anno sui prezzi messi in gara, sia la stessa che assunse l'appalto di pulizia vetture ferroviarie nella stazione di Torino col ribasso del 13,27 per cento e incorse in diverse gravi inadempienze provocando la necessaria rescissione del contratto di appalto con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

E se è vero che la ditta in parola ha ridotto in misura notevole le paghe dei lavoratori addetti all'impianto, provocando proteste, agitazioni e scioperi di lunga durata e un disservizio, inspiegabile e per molto tempo tollerato dalla competente amministrazione postale.

Se è vero ancora che la ditta stessa ha ottenuto dal Ministero delle poste e telecomunicazioni una cospicua integrazione del corrispettivo contrattuale, non prevista dal capi-

tolato di appalto; e se tutto ciò è vero quali provvedimenti intende adottare nei confronti della stessa ditta. (20296).

RISPOSTA. — Per l'appalto del servizio di scambio degli effetti postali e del servizio di pulizia delle vetture postali nella stazione ferroviaria di Milano, fu indetta una licitazione privata, sulla base del canone annuo di lire 140 milioni, alla quale vennero invitate numerose ditte, tra cui anche la ditta Biagi Ottorino che, come le altre, risultava in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Esperita la gara, alla quale parteciparono nove concorrenti, la migliore offerta risultò effettivamente quella della ditta Biagi, per lire 108.850.000, con un ribasso cioè del 22,93 per cento sul prezzo base fissato, per cui le fu aggiudicato l'appalto.

Quanto affermato nell'interrogazione circa il comportamento di tale ditta nell'appalto relativo alla pulizia, per conto del Ministero dei trasporti, delle vetture ferroviarie nella stazione di Torino, non è a conoscenza di questa amministrazione. Sta di fatto che la ditta Biagi risulta tuttora accreditata presso l'amministrazione ferroviaria, per la quale gestisce attualmente in appalto vari servizi di pulizia, manovalanza, ecc.

La ditta in parola iniziò alla data prevista l'esecuzione del servizio di scambio degli effetti postali a Milano, assumendo il personale dipendente dalla cessata impresa accollataria e corrispondendo al personale stesso i salari stabiliti dal contratto nazionale di lavoro del 1951, non ancora sostituito.

Poiché, però, la cessata impresa, aveva, per errore corrisposto salari superiori, e precisamente quelli vigenti per l'artigianato, il personale in parola si pose in agitazione attuando quattro scioperi a «singhiozzo».

In seguito a ciò, questo Ministero diffidò la ditta Biagi a rimuovere ogni ragione di controversia con i propri dipendenti, pena l'applicazione delle sanzioni contemplate dal contratto, non esclusa la rescissione in tronco del rapporto e la esecuzione, in danno, del servizio: ed intanto provvide a trattenere, sul canone pattuito, l'importo del compenso corrispondente alle prestazioni non eseguite nelle giornate di sciopero.

La ditta Biagi raggiunse l'accordo con i propri dipendenti ed il servizio, dall'epoca dell'ultimo sciopero (27 settembre-1° ottobre 1955), si svolge ora regolarmente.

Circa quanto accennato nell'ultima parte dell'interrogazione, si informa che non è esatto che l'amministrazione postale abbia

concesso alla ditta Biagi una integrazione del corrispettivo contrattuale; è vero invece che alla ditta in parola (il che è del tutto regolare) è corrisposto un compenso per prestazioni straordinarie non previste nel contratto e rese necessarie dopo la stipulazione di esso.

Il Ministro. BRASCHI.

GRIFONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere per quale ragione agli insegnanti di educazione fisica delle scuole secondarie della provincia di Avellino non è stato corrisposto lo stipendio a partire dal 1° ottobre 1955, inizio dell'anno scolastico — come è avvenuto nelle altre province — ma dal giorno di inizio del servizio.

L'interrogante chiede se il ministro non ritenga opportuno riparare a tale disparità di trattamento. (20550).

RISPOSTA. — Gli insegnanti non di ruolo delle scuole secondarie si dividono in due categorie: gli incaricati e i supplenti, e la legge 19 marzo 1955, n. 160, mentre precisa, per i primi, che la nomina è annuale, nell'articolo 4 stabilisce che i supplenti sono nominati per il periodo strettamente indispensabile.

Da tale suddivisione deriva una differenza sia per quanto concerne lo stato giuridico che per quanto si riferisce allo stato economico degli insegnanti stessi, per cui mentre agli incaricati competono gli assegni di attività dall'inizio dell'anno scolastico, ai supplenti può essere corrisposta la relativa retribuzione solo dalla data di effettiva assunzione in servizio.

Risulta al Ministero che il provveditore agli studi di Avellino ha seguito tale criterio nel disporre il pagamento degli assegni agli insegnanti non di ruolo di educazione fisica, e pertanto si presume che l'onorevole interrogante, nel segnalare le posizioni degli insegnanti nei cui confronti il pagamento degli assegni è stato effettuato dal giorno di effettiva assunzione in servizio, si sia riferito esclusivamente agli insegnanti supplenti nominati dai capi d'istituto.

Il Ministro. ROSSI.

GRIMALDI. — *Al Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere in quale maniera intendano sanare, con l'urgenza richiesta dal caso, i gravi danni arrecati ai costruttori e cottimisti già residenti in Libia che, dal Natale 1940, vennero obbligati, sotto la minaccia di denuncia al tribunale speciale di guerra, a prestazioni straordinarie di mano d'opera per

urgenti opere di difesa da eseguirsi al seguito delle truppe di prima linea, subendo perdita ingente di capitali, di strumenti di lavoro e di ogni attività produttiva, sino allora forte, intelligente e coraggiosa.

Molti di essi furono militarizzati e ricevettero l'ordine di seguire le truppe di operazione con l'attrezzatura dei loro cantieri in tutte le dolorose tappe della campagna africana, dal confine egiziano alla Tunisia, realizzando miracoli di tecnica, audacia ed abnegazione, finché non furono travolti dalla superiorità dei mezzi avversari nell'ultimo lembo della terra d'Africa contesa palmo a palmo all'invasore.

Essi furono condannati al disastro economico là dove per i servizi resi alla patria, per i sacrifici sostenuti, per i rischi patiti, per le difficoltà superate hanno invece diritto alla riconoscenza della nazione che con assoluta precedenza dovrebbe indennizzare i danni subiti e restituire ad essi gli strumenti del loro lavoro.

Chiede inoltre perché nella liquidazione di detti danni siano stati seguiti criteri di disparità di trattamento mentre le dolorose vicende che videro tutti i cottimisti e costruttori accomunati dagli stessi sacrifici, li dovrebbe ora vedere accomunati da uno stesso trattamento equo, rapido, umano. (19414).

RISPOSTA. — La richiesta, secondo l'assunto degli interessati, troverebbe il suo fondamento nella circostanza che gli imprenditori furono mobilitati civilmente, e perciò costretti a svolgere la loro attività nei luoghi indicati dall'amministrazione militare; a spostarsi da una località all'altra a seconda delle disposizioni dei comandi, e di conseguenza, a subire i frangenti bellici con l'abbandono e la perdita delle attrezzature.

Il commissariato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, se per altro le imprese risultavano mobilitate solo civilmente, ha dovuto far presente, in base alle vigenti disposizioni, che i danni reclamati non potevano considerarsi derivanti dal rapporto contrattuale, ma si trattava invece di danni di guerra, risarcibili in base alle apposite norme che disciplinano tale materia.

È da mettere in evidenza, tuttavia, che pur non potendo accogliere la tesi delle imprese circa il diritto al risarcimento dei danni subiti (perimento delle attrezzature e dei mezzi d'opera), il predetto commissariato ha riconosciuto, con largo senso equitativo, le spese di trasferimento, quelle di sosta, e quelle relative al periodo di inattività per mancata assegna-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

zione di lavoro, sostenute dalle medesime imprese in conseguenza degli ordini impartiti dall'autorità militare.

Recentemente il commissariato stesso ha, poi, esaminato e definito il credito vantato da una impresa a titolo di risarcimento per la perdita di automezzi e attrezzature trasferite in Tunisia.

Questa impresa si trovava, però, in una situazione completamente diversa dalle altre, avendo provato, con documenti formali, che, prima del trasferimento in Tunisia, essa impresa, già precedentemente sottoposta a mobilitazione civile, era stata poi militarizzata.

S'intende che ove anche altre imprese potessero dimostrare, con mezzi idonei, di essere state militarizzate all'epoca della perdita delle attrezzature, il ripetuto commissariato non avrebbe ragione per non riconoscere come danno contrattuale quello derivante dalla perdita delle attrezzature.

Si aggiunge, ad ogni buon fine, che, su istanza degli interessati, era stato posto allo studio un apposito schema di provvedimento legislativo in ordine al quale gli interessati stessi non hanno mosso ulteriori premure.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro
ARCAINI.

GULLO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quale fine abbia fatto il piano regolatore generale del comune di Sestri Levante (Genova), del quale, nonostante le reiterate richieste, non si riesce ad avere alcuna notizia.

Il detto piano, dopo avere avuto tutte le approvazioni da parte delle competenti autorità locali, fu inviato in data 17 agosto 1954, dalla prefettura di Genova, al Ministero dei lavori pubblici e il 5 aprile 1955 fu approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Occorreva, dopo ciò, che il piano fosse sottoposto, per il relativo parere, all'esame del Consiglio di Stato.

Senonché è proprio da questo momento che del piano non si riesce a trovare più alcuna traccia, dato che esso, mentre non risulta più esistente al Ministero, non risulta nemmeno pervenuto alla segreteria del Consiglio di Stato.

La cosa è tanto più sorprendente in quanto l'insieme degli atti amministrativi e quello degli elaborati tecnici, onde il piano è costituito, formano un tutto di ingente volume.

Si chiede pertanto di sapere se e quali indagini siano state eseguite per verificare come i fatti si siano svolti e se e quali responsabilità siano state accertate. (17870).

RISPOSTA. — In merito al disguido degli atti relativi al piano regolatore di Sestri Levante, questo Ministero fa presente quanto segue.

Con relazione in data 5 aprile 1955, n. 590, vennero trasmessi al Consiglio di Stato, per il prescritto parere, gli atti del piano regolatore in questione.

Nel luglio successivo si venne a conoscenza, a mezzo del sindaco di Sestri, che al Consiglio di Stato non risultavano pervenuti gli atti di detto piano. Immediatamente furono disposte le più accurate ricerche, dalle quali emerse che gli atti erano stati effettivamente spediti nella data suindicata e che, pertanto, il mancato arrivo degli stessi a destinazione doveva attribuirsi a disguido non certo imputabile a negligenza di questo Ministero.

Per ovviare agli inconvenienti derivanti da tale disguido, fu invitato il comune, nelle vie brevi e poi ufficialmente con lettera del 12 ottobre 1955 a riprodurre gli elaborati del piano e furono date assicurazioni circa la più sollecita definizione della pratica.

In data 17 gennaio 1956 il comune di Sestri Levante riprodusse tutti gli atti del piano e nella stessa data essi furono trasmessi al Consiglio di Stato per il prescritto parere. Si è ora in attesa che il predetto Consesso si pronunci in merito per poter dar corso agli ulteriori provvedimenti.

Si può assicurare comunque che questo Ministero ha sempre dimostrato la più favorevole disposizione per le esigenze del comune di Sestri Levante il quale ha esplicitamente riconosciuto esprimendo più volte, a mezzo del provveditore alle opere pubbliche per la Liguria, la propria soddisfazione per l'opera svolta da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

INFANTINO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui a 6 mesi dall'approvazione della legge 5 gennaio 1955, n. 14, non siano state date ai distretti, alle capitanerie di porto, ai comandi di zona aerea, le disposizioni inerenti all'aggiornamento dello stato di servizio e del foglio matricolare dei mutilati e degli invalidi che appartennero alle forze armate della Repubblica sociale italiana e quelle altre relative all'accertamento della morte di coloro che caddero durante il servizio di guerra prestato nelle forze armate della Repubblica sociale italiana o in conseguenza di fatti ad esso attinenti.

I predetti documenti rivestono la massima importanza ai fini della definizione delle mi-

gliaia di pratiche giacenti presso la direzione generale delle pensioni di guerra costituendo essi i principali mezzi per l'accertamento dei requisiti richiesti per la concessione dell'assegno previsto dalla legge anzidetta.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il Ministero non ritenga opportuno adottare, quanto all'applicazione della legge in questione, i criteri e le norme già in vigore, relative all'accertamento delle ferite e delle infermità di guerra, nonché quelle relative alla morte dei militari caduti durante il servizio di guerra, apportando le necessarie modificazioni che tengano conto delle particolari situazioni determinate dalla Repubblica sociale italiana; e ciò al fine di eliminare le difficoltà talvolta insormontabili alle quali il Ministero del tesoro si trova di fronte allorché trattasi di accertare l'invalidità o la morte di quei militari della Repubblica sociale italiana per i quali non fu possibile documentare e aggiornare la posizione militare prima del 25 aprile 1945. (14291).

RISPOSTA. — Il servizio militare alle dipendenze della sedicente repubblica sociale italiana non deve essere trascritto sullo stato di servizio o sul foglio matricolare degli interessati e pertanto nessuna disposizione occorre impartire al riguardo.

Questo Ministero per altro ha già definito un sistema di certificazioni, relative al servizio di cui sopra, eventualmente occorrenti per documentare le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14.

Quest'ultima, all'articolo 5, fa espresso riferimento, per la concessione dei benefici da essa previsti, ai requisiti e alle condizioni richieste dalle disposizioni per la concessione della pensione di guerra e pertanto per gli accertamenti relativi potranno essere seguiti analoghi criteri.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

INVERNIZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Se è a sua conoscenza lo stato di agitazione che esiste fra il personale del Genio civile di Como, determinato dalla mancata applicazione dell'orario unico che viene effettuato di norma fra il personale degli uffici pubblici statali.

Se non crede il ministro di voler emanare precise disposizioni per uniformare fra tutti i dipendenti del Ministero dei lavori pubblici un unico orario di lavoro o comunque di concedere quanto richiesto dai dipendenti del Genio civile di Como. (20290).

RISPOSTA. — Giusta le istruzioni a suo tempo impartite dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con telegramma del 29 novembre 1945, n. 42692, la facoltà di disporre o meno l'adozione dell'orario unico, negli uffici pubblici periferici, è demandata ai prefetti, i quali sono in grado di meglio valutare le esigenze locali della propria circoscrizione in ordine alla più opportuna forma di orario da adottare negli uffici stessi.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

JANNELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se risponde al vero che quanto prima verrà presentata, di accordo con il Ministero, una proposta di legge per un bando di concorso nelle scuole elementari riservato soltanto ad un piccolo numero di maestri già incaricati della direzione didattica: concorso che lederebbe l'interesse di circa 20 mila maestri di ruolo laureati o diplomati in vigilanza scolastica meritevoli come quelli già incaricati della direzione, ma che non ebbero la fortuna di ottenere un incarico direttivo:

se non ritenga opportuno e giusto far rivedere tutta la materia dei concorsi direttivi, unificando le istanze di tutte le categorie con uguale trattamento di esame, dato che tutti sono in possesso dello stesso titolo accademico;

se non ritenga giusto disporre, nell'interesse della scuola e della cultura, che l'incarico di tirocinio negli istituti magistrali venga affidato con precedenza ai maestri di ruolo laureati o diplomati in vigilanza scolastica. (20011).

RISPOSTA. — Si ritiene opportuno premettere che, nel progetto del nuovo stato giuridico del personale della scuola elementare, non è più prevista la figura del maestro incaricato di reggere una direzione didattica vacante, la quale sarà affidata al direttore didattico titolare del circolo vicinore.

La figura del direttore didattico incaricato, pertanto, cesserà completamente di esistere.

Questo fatto ha indotto il Ministero a considerare la condizione del maestro che, in momenti di particolari difficoltà per l'amministrazione, determinate dal limitato numero dei direttori didattici di ruolo, ha reso notevoli servizi alla scuola, reggendo le direzioni didattiche vacanti.

D'altro canto sono in fase avanzata di studio provvedimenti che apriranno nuove ed ampie possibilità a tutti i maestri che desidereranno intraprendere la carriera direttiva.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, riguardante la scelta dell'incaricato delle esercitazioni di tirocinio negli istituti magistrali, si comunica che sono tuttora in vigore, su tale materia, le disposizioni emanate con circolari ministeriali del 12 novembre 1945, n. 4887/28, del 12 novembre 1946, n. 9049/103 e del 3 dicembre 1947, n. 8290/82.

Con tali disposizioni è stato stabilito che le esercitazioni di tirocinio debbono essere effettuate sotto la guida e la responsabilità del docente di pedagogia, il quale deve essere coadiuvato a tal fine, a preferenza, da un provetto insegnante elementare ovvero da un direttore didattico. La scelta dell'incaricato di esercitazioni deve essere fatta dal provveditore agli studi, tenendo conto delle proposte del presidente dell'istituto magistrale interessato e del parere dell'ispettore scolastico competente, e avendo riguardo all'esclusivo interesse del servizio.

Debbono essere, di regola, preferiti gli insegnanti ai direttori didattici e, tra gli insegnanti, coloro che sono forniti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o della laurea in pedagogia o in materie letterarie; indipendentemente dai titoli di cui sono in possesso; dovrà essere accertato che essi abbiano viva sensibilità dei programmi didattici, consapevole esperienza della scuola, larghezza e modernità di vedute, passione per l'insegnamento.

Si è ritenuto, inoltre, opportuno raccomandare che la scelta del personale incaricato debba cadere sul maestro o direttore che risulti più idoneo, « sostituendo coloro che nel biennio precedente non abbiano dato buona prova e confermando nell'ufficio coloro che abbiano dimostrato di possedere le necessarie attitudini didattiche e la piena conoscenza dei problemi educativi e scolastici, anche se risultino eventualmente sforniti del diploma di abilitazione alla vigilanza scolastica o della laurea in pedagogia o in quella in materie letterarie, rilasciate dalla facoltà di magistero ».

L'esperienza di questi anni ha dimostrato che le disposizioni impartite dal Ministero con le sopraccitate circolari hanno dato una prova soddisfacente senza determinare inconvenienti di rilievo per quanto si attiene alla scelta dell'incaricato delle esercitazioni di tirocinio.

Si assicura tuttavia che il Ministero non mancherà di seguire con ogni attenzione la importante questione relativa alle esercita-

zioni di tirocinio e di rettificare eventualmente le disposizioni già impartite al riguardo, qualora se ne riscontrasse la necessità.

Il Ministro: Rossi.

LIZZADRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi che hanno impedito la tempestiva presentazione di un disegno di legge recante provvidenze a favore del teatro così come sarebbe stato necessario per effetto del disposto della legge 31 marzo 1955, n. 175, l'articolo 1 della quale disponeva la proroga delle provvidenze a favore del teatro, previste dal decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, fino alla emanazione di una nuova legge in materia e comunque non oltre il 31 dicembre 1955.

E per conoscere i provvedimenti che intendono prendere per ovviare alle gravissime conseguenze dell'avvenuta scadenza del termine non preceduta dalla emanazione della nuova legge: conseguenze che si concretano in un acuto disagio delle compagnie minacciate di scioglimento con imprevedibili effetti anche nel settore della disoccupazione. (19940).

RISPOSTA. — Il disegno di legge concernente la regolamentazione dei diversi settori dell'attività teatrale, data la complessità della materia ha richiesto nella sua fase preparatoria, studi più lunghi del previsto.

Per ovviare alle conseguenze dannose che potrebbero derivare, specialmente per le compagnie di prosa, dalla scadenza del termine di proroga stabilito con la legge 31 marzo 1955, n. 175, la Presidenza del Consiglio, di intesa col Ministero del tesoro, ha predisposto un provvedimento di legge, di imminente presentazione al Parlamento, che prevede una ulteriore proroga delle provvidenze a favore del teatro fino al 30 giugno 1956.

*Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri:
Russo.*

LOMBARDI CARLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere la causa della mancata definizione della pratica di pensione di guerra del partigiano Marchi Giovanni fu Alberto, posizione 375469, prima categoria più superinvalidità tabella E/4. (20105).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo trasmesso il 7 marzo 1956 al sindaco di Guardamiglio (Milano) per la notifica all'interessato.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

LOMBARDI RICCARDO, LA MALFA, VILLABRUNA, FOA E SANTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per le quali, nel febbraio 1954, la polizia diede informazioni completamente tranquillanti al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma sul conto dell'avvocato Carlo Del Re (nato a Codroipo il 18 ottobre 1901). Fu sulla base di queste informazioni, tendenti evidentemente a favorire il Del Re, che il Consiglio accolse, il 16 marzo 1954, la domanda avanzata dal Del Re stesso per essere reiscritto nell'albo degli avvocati, da cui era stato cancellato dalla commissione di epurazione nel giugno del 1954.

Dalla risposta che il sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia onorevole Scalfaro ha dato il 2 marzo 1956 alla interrogazione dei senatori Zanotti Bianco, Lussu e Cianca (790) gli interroganti hanno appreso con stupore che il sopraddetto provvedimento di reiscrizione nell'albo fu preceduto dalla consueta istruttoria, e che dalle informazioni allora assunte dal consiglio dell'Ordine « non emerse a carico dell'avvocato Del Re, alcun elemento che ne sconsigliasse la reiscrizione: tanto meno risultò la sua passata appartenenza all'O.V.R.A. ». Il Sottosegretario ha ommesso di precisare che le informazioni sopraddette furono fornite dalla polizia, presso la quale certamente ancora si trova il fascicolo riguardante l'avvocato Del Re, dal quale possono rilevarsi tutti i fatti e le circostanze relativi ai reati e all'attività spionistica compiuta dal Del Re. (20443).

RISPOSTA. — L'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma, con lettera in data 4 febbraio 1954, n. 339, chiedeva, con un modulo a stampa, al commissariato di pubblica sicurezza « Celio », ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 gennaio 1934, notizie generiche relative alla condotta dell'avvocato Del Re Carlo fu Giovanni, abitante in piazza San Giovanni in Laterano n. 60, domandando, in particolare, se oltre a quella di libero professionista lo stesso svolgesse altra attività incompatibile con l'esercizio della professione.

A detta richiesta, il Commissariato, consultati i propri atti ed assunte informazioni nel proprio distretto su quanto formava specifico oggetto della richiesta, rispondeva, con foglio in data 11 febbraio dello stesso anno, comunicando che l'avvocato Del Re abitava da pochi giorni all'indirizzo indicato, proveniente da Verona dove aveva risieduto negli ultimi anni, e che in precedenza (1938-1948) aveva abitato in via Celmontana n. 38, giurisdizione dello stesso commissariato, senza dar luogo a rilievi di sorta.

Il Commissariato concludeva riferendo che, durante la permanenza nel distretto, l'avvocato Del Re, aveva serbato buona condotta senza svolgere attività incompatibile con quella professionale.

Si deve far presente che, come è notorio, gli atti dei commissariati sezionali riguardano la condotta delle persone residenti nei rispettivi distretti senza per altro investire la intera personalità.

Negli archivi del commissariato « Celio », infatti, non v'è alcuna traccia dell'appartenenza del Del Re all'O.V.R.A., circostanza questa, che, se tempestivamente conosciuta, sarebbe stata opportunamente valutata in sede di risposta alla richiesta dell'Ordine professionale.

Gli atti completi del Del Re esistevano, ed esistono, invece, negli archivi della questura di Roma, che, se fosse stata interpellata, avrebbe riferito circa la di lui attività nell'O.V.R.A.

Pertanto la richiesta del Consiglio dell'Ordine non si sarebbe dovuta limitare al solo commissariato di « Celio » ed all'attuale condotta del Del Re, ma anche al suo comportamento passato, in quanto, proprio dagli atti del Consiglio stesso, risultava che la precedente cancellazione del predetto avvocato dall'albo, in data 26 giugno 1945, era stata determinata dal fatto che il Del Re, già pubblicamente sospettato di appartenenza all'O.V.R.A., si era trasferito al nord prima della liberazione.

Tale elemento, comunque, avrebbe dovuto essere opportunamente prospettato, in sede di richiesta di informazioni, anzi il consiglio dell'Ordine si sarebbe, almeno per tale circostanza, dovuto rivolgere alla questura di Roma ed a quella di Udine — per essere il Del Re nato a Codroipo — e alla questura di Verona — città dove il predetto ha risieduto subito dopo la liberazione.

Ciò premesso, non sembra possa ritenersi fondata l'affermazione degli onorevoli interroganti nei confronti della polizia.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

LUCIFREDI. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per conoscere se corrisponda a verità la notizia secondo cui la Cassa depositi e prestiti rifiuterebbe la concessione agli enti locali dei mutui richiesti per la costruzione di edifici scolastici da erigersi col contributo dello Stato secondo le vigenti disposizioni in

materia di edilizia scolastica, in applicazione del piano di lavori finanziato per l'esercizio 1954-55. Si fa presente che tale rifiuto determinerebbe nella più parte dei casi la pratica impossibilità di effettuare tali costruzioni, data l'estrema difficoltà di trovare istituti di credito disposti a concedere i mutui in questione e, comunque, data l'impossibilità, soprattutto dei piccoli comuni ove più sentita è l'esigenza della costruzione di nuove scuole, di assoggettarsi al ben maggiore tasso di interessi che tali istituti richiedono. Si rileva ancora che la discriminazione a danno dell'edilizia scolastica è in preciso contrasto con lo spirito con cui il Governo ha proposto ed il Parlamento ha votato la particolare legge per l'edilizia scolastica, che doveva favorire la costruzione di nuove scuole, riconoscendo una priorità a questa esigenza ed accordando agli enti locali un più elevato contributo statale, mentre l'atteggiamento adottato dalla Cassa depositi e prestiti renderebbe la costruzione di scuole assai più onerosa di ogni altra costruzione di opere pubbliche da parte di enti locali. (16597).

RISPOSTA. — Tutte le leggi di questo ultimo decennio che prevedono la concessione di contributi statali, e in particolare la legge 3 agosto 1949, n. 589, fondamentale per le opere pubbliche — compresi gli edifici scolastici — di interesse per gli enti locali, esplicitamente autorizza alla concessione di mutui o la Cassa depositi e prestiti soltanto oppure la Cassa stessa ed altri istituti di credito.

La legge 9 agosto 1954, n. 645, che reca provvidenze straordinarie per l'edilizia scolastica e che prevede siano accordati contributi statali, per lo più nella misura del 6 per cento, indica per la concessione dei mutui relativi soltanto le casse di risparmio e le aziende di credito.

Tale indicazione per altro non è preclusiva nei confronti dell'intervento della Cassa depositi e prestiti, la quale può sempre concedere detti mutui in base alle facoltà che le derivano dai suoi normali ordinamenti. Ed invero, nella considerazione delle difficoltà cui sarebbero andati incontro i comuni dell'Italia meridionale e delle isole nel procurarsi presso i predetti istituti bancari i mezzi per la costruzione di edifici scolastici, è stato deliberato che la Cassa intervenga adeguatamente con un apporto di lire 12 miliardi per finanziare la costruzione delle scuole del Mezzogiorno.

Non è sfuggito altresì che il mancato intervento della Cassa depositi e prestiti nei fi-

nanziamenti per gli edifici scolastici dei piccoli centri delle regioni centrali e settentrionali potrebbe rendere inoperanti le provvidenze che la legge n. 645 ha la finalità di conseguire, per le difficoltà che i centri stessi potrebbero incontrare nel procurarsi i mutui presso gli istituti di credito.

È stata perciò considerata l'opportunità che la Cassa conceda ai comuni del centro e nord Italia mutui assistiti dal contributo statale di cui alla legge n. 645 per la costruzione di edifici scolastici la cui spesa non superi i 25 milioni, ed in tal senso sono state impartite le opportune disposizioni alla Cassa stessa.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

LUCIFREDI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere in base a quale disposizione o a quale interpretazione delle disposizioni vigenti l'I.N.A.M. ritenga di poter escludere dall'assistenza sanitaria i pensionati che siano ricoverati in ospizi, cronici e simili.

Reputa l'interrogante che tale discriminazione non sia consentita dalle norme vigenti e che il ricovero di cui il pensionato fruisca per effetto di iniziative benefiche private o pubbliche non possa in alcun modo menomare un suo preciso diritto, che la legge gli ha garantito. (19019).

RISPOSTA. — La legge 4 agosto 1955, n. 692, nell'estendere l'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia, ha anche precisato che essa si attua con la corresponsione delle prestazioni sanitaria e specialistica, ospedaliera e farmaceutica e che l'assistenza stessa è esercitata da ciascun istituto nei limiti e con l'osservanza delle modalità per esso in vigore.

In applicazione di tale norma, l'I.N.A.M. concede ai pensionati aventi diritto le prestazioni accennate in forma diretta, mediante la propria organizzazione sanitaria.

Per altro, l'attuazione della citata legge n. 692 ha messo in evidenza un particolare settore — quello dei pensionati ricoverati in ospizi, in case di riposo, in cronici e simili — per i quali l'erogazione delle prestazioni in caso di malattia ha incontrato difficoltà non nell'I.N.A.M., bensì negli ordinamenti degli stessi istituti a case di riposo per i pensionati.

Trattasi, infatti, di istituti ed ospizi numerosissimi, di natura varia e con i più disparati ordinamenti interni (istituti gestiti da enti pubblici, da enti locali, da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da enti

ed aziende private, da associazioni religiose, da sanitari liberi professionisti). Le stesse case inoltre si diversificano profondamente per l'ampiezza dei loro servizi sanitari interni e per i rapporti e gli impegni che esse hanno già stipulato con sanitari e con istituzioni ospedaliere.

La difficoltà inizialmente incontrata dall'I.N.A.M. non è stata quella della applicazione delle sue norme assistenziali, bensì quella di conciliare tali norme con gli ordinamenti interni degli istituti sopra indicati al fine di non arrecare alcun turbamento alla situazione dei medesimi — che ospitano pensionati e non pensionati — e al loro funzionamento interno.

Il problema, pertanto, dei pensionati ricoverati in ospizi, cronici e simili è notevolmente complesso soprattutto perché richiede soluzioni varie, da adottarsi per ogni particolare caso e dopo aver superato non poche difficoltà.

Tuttavia, poiché indiscutibilmente i pensionati in argomento in caso di malattia regolarmente denunciata e che necessiti di appropriate prestazioni sanitarie hanno diritto, alla pari degli altri pensionati, all'assistenza voluta dalla legge n. 692, l'I.N.A.M. si è già adoperato e si adopera attualmente per garantire loro la regolare continuità dell'erogazione dell'assistenza medico-generica e farmaceutica mediante appositi accordi, già stipulati o in corso di stipulazione tra l'I.N.A.M. stesso e le amministrazioni dei singoli istituti ed ospizi per vecchi.

Le prestazioni specialistiche ed ospedaliere, poi, sono concesse, invece, direttamente dall'I.N.A.M., salvo il caso in cui, per quanto concerne in particolare l'assistenza ospedaliera, gli istituti in parola siano dotati di adeguate infermerie o di appositi reparti di degenza.

Si intende, per altro, che deve trattarsi, in ogni caso, di pensionati, il cui stato di malattia esiga specifico trattamento terapeutico, in quanto il solo ricovero dei pensionati stessi, avente lo scopo di offrire loro una assistenza generica sostitutiva di quella familiare, oppure di garantire loro un confortevole luogo di riposo per la vecchiaia, non conferisce il diritto all'assistenza malattia, stabilita dalla citata legge n. 692.

Il Ministro: VIGORELLI.

MADIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se non creda opportuno di esaminare i motivi per i quali l'Ente provinciale per il turismo di Catan-

zaro ha revocato alla associazione turistica *Pro Loco*, di Serra San Bruno, il riconoscimento accordatole in precedenza dal Commissariato per il turismo, e ha sciolto il consiglio direttivo nominato dai soci sostituendolo con un commissario, attraverso un atto di imperio assolutamente incompatibile con gli asseriti principi della democrazia. (20271).

RISPOSTA. — Le associazioni *Pro-Loco* si configurano giuridicamente quali associazioni volontarie e, come tali, sono regolate dagli accordi degli associati, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile.

Ciò posto, risulta evidente che nessun riconoscimento, con effetti giuridici, viene ad esse accordato dal Commissariato per il turismo, il quale si limita ad annotare l'esistenza di dette associazioni comunque operanti nel settore turistico e ad esercitare, tramite gli enti provinciali per il turismo, una propria azione solo sotto forma di suggerimenti, ai fini del coordinamento delle manifestazioni turistiche, ai sensi delle norme di legge vigenti in materia.

Per quanto riguarda l'associazione *Pro-Loco* di Serra San Bruno va rilevato che, per l'articolo 4 delle norme statutarie, poste dalla volontà degli associati, l'associazione stessa è costituita come emanazione e sotto la giurisdizione dell'ente provinciale per il turismo di Catanzaro e che, inoltre, per l'articolo 14 « il consiglio di amministrazione potrà essere sciolto dall'ente provinciale per il turismo di Catanzaro... nei casi nei quali il consiglio dimostri di non ottemperare alle direttive turistiche impartite ».

Nel fatto l'ente provinciale per il turismo di Catanzaro ha creduto di avvalersi di detta facoltà a seguito della assoluta inazione dimostrata, nel settore turistico, dalla *Pro-Loco*, la quale ha limitata la propria attività alla organizzazione di una sala da gioco a favore dei propri soci.

La predetta associazione, inoltre, con il suo ingiustificato atteggiamento polemico nei confronti dell'amministrazione comunale, che pure ha concesso, in cessione gratuita, all'ente provinciale per il turismo il suolo per la costruzione della « Casa del turista » (Kursaal), si era preclusa ogni possibilità di appoggio morale e materiale da parte del comune.

È da notare ancora che, sin dalla costituzione, la « Pro-Serra San Bruno » sostenuta finanziariamente dall'apporto del solo ente provinciale per il turismo, ha raccolto insignificanti adesioni fra la cittadinanza (circa 40

su una popolazione di oltre 10 mila abitanti), mentre, all'insaputa dell'ente, ha contratto debiti con privati, per circa 230 mila lire.

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla risposta che intende dare al telegramma della associazione napoletana della stampa in cui si dice:

« Giornalisti napoletani richiamano attenzione sulla paradossale situazione per la quale due cooperative arbitrariamente intitolate alla stampa hanno ricevuto in brevissimo tempo quelle concessioni che da 5 anni vengono negate alla cooperativa costruzioni edilizie giornalisti professionisti per case riscatto e costituita in data 28 giugno 1950 ». (17648).

RISPOSTA. — La commissione per il Fondo incremento edilizio nell'adunanza del 24 febbraio 1956 ha dato il nulla osta, in via di massima, per la concessione di un mutuo, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 715, di lire 89.250.000, alla « Cooperativa edilizia fra giornalisti professionisti per case a riscatto E.R.P. » di Napoli.

Notizia di quanto sopra è stata data alla predetta cooperativa con lettera in data 28 febbraio 1956 con la quale è stato anche fissato il termine del 30 giugno 1956 per la presentazione del progetto esecutivo.

Il Ministro: ROMITA.

MAGLIETTA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Sul disservizio postale del comune di Lusciano (Caserta) denunciato dal *Giornale del Mezzogiorno*, determinato dalla assoluta mancanza di spazio e di attrezzature;

sui provvedimenti adottati. (20279).

RISPOSTA. — Allo scopo di poter dare all'ufficio postale di Lusciano una conveniente sistemazione, questa amministrazione si sta già da tempo interessando per il reperimento di nuovi locali, che risultino adatti per ampiezza ed ubicazione.

Finora si è avuta segnalazione di due soli ambienti disponibili, che però non hanno potuto essere prescelti perché non ritenuti in possesso di sufficienti requisiti.

La competente direzione provinciale delle poste e telecomunicazioni sta proseguendo nelle ricerche ed ha anche interessato al riguardo il sindaco del comune.

Questo Ministero, dal canto suo, continuerà a seguire attentamente la pratica fino a che non sarà possibile raggiungere la soluzione ritenuta più conveniente ed idonea.

Il Ministro: BRASCHI.

MAGLIETTA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se ritiene conforme al decoro ed alle leggi che, tra le rovine della antica Pompei, si annidi una specie di posto di ristoro che colloca proprio personale sulle antiche vie della città romana per richiamare gli stranieri, quasi a sottolineare, tra le maestose vestigia del passato, la miseria del tempo presente;

per conoscere se non si ritenga giusto regolamentare questo servizio in modo che sia utile e decoroso e non rechi pregiudizio allo sviluppo turistico della città ed alle sue attrezzature. (20409).

RISPOSTA. — L'istituzione di un posto di ristoro negli scavi di Pompei, opportunamente controllato dall'amministrazione, risponde ad una necessità fortemente sentita dai visitatori, i quali frequentemente, in passato hanno avanzato lamentele per essere stati costretti a troncarsi o ad affrettare la visita degli scavi per risolvere il problema della colazione o peggio ancora, per essere stati spesso oppressi dall'erosità dei ristoratori della zona circostante gli scavi. Lagnanze di questo genere sono state anche mosse nell'ultimo incontro « stampa-turismo » di Varese.

D'altra parte il Ministero della pubblica istruzione riconosce l'opportunità di tale posto di ristoro, ne ha regolato con una apposita convenzione il funzionamento ed ha in corso una disposizione con la quale si precisano al gestore le condizioni e i limiti della gestione, in modo da venire incontro alle esigenze del turismo senza alcuna menomazione del decoro e del prestigio della zona monumentale sotto pena di decadenza della concessione, data a suo tempo dopo una regolare gara.

Il Ministro: ROSSI.

MAGNO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere le ragioni per cui il comune di Mattinata (Foggia) è ancora senza edificio scolastico. (20040).

RISPOSTA. — L'obbligo di fornire i locali per le scuole elementari incombe, in base alle vigenti disposizioni, ai comuni. Lo Stato agevola tale compito con provvidenze che consentono a quegli enti la realizzazione delle opere necessarie con un onere minimo, e in

alcuni casi, senza aggravio per i bilanci degli enti medesimi.

Infatti, la legge 9 agosto 1954, n. 645, prevede per i comuni del Mezzogiorno e delle isole la concessione del contributo statale nella misura costante del 6 per cento, per 35 anni, nella spesa occorrente per la costruzione di edifici destinati alle scuole elementari e all'avviamento. La quota, quindi, che i ripetuti enti debbono corrispondere alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento dei mutui assistiti dal contributo dello Stato, si riduce, per le scuole in obbligo, allo 0,73 per cento. Nella menzionata legge, inoltre, è prevista la garanzia dello Stato per l'ammortamento dei mutui.

In applicazione, poi, della legge 19 marzo 1955, n. 105, i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti, che siano stati ammessi al beneficio del contributo statale per la costruzione di edifici scolastici e siano situati nei territori in cui si svolge l'attività della Cassa del Mezzogiorno, possono richiedere l'intervento della Cassa medesima che assume a proprio carico l'anzicennata quota dello 0,73 per cento.

Il comune di Mattinata potrà, uniformandosi alle disposizioni di cui all'articolo 4 della citata legge, produrre istanza al provveditore agli studi competente entro il 30 settembre 1956 per l'inoltro al Ministero della pubblica istruzione al fine di ottenere i benefici per la costruzione dell'edificio scolastico in quel centro.

Tale domanda sarà poi esaminata, al momento opportuno, ai fini della inclusione nei programmi esecutivi delle opere da eseguire col contributo statale.

Il Ministro ROMITA.

MALAGODI. — *Ai Ministri dell'interno e dell'industria e commercio e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Al fine di conoscere se non intendano promuovere l'annullamento del decreto emanato dal prefetto di Frosinone il 17 gennaio 1956, con il quale è stata ordinata l'occupazione d'urgenza in favore della società per azioni Barbera, editore in Firenze, di alcuni immobili, siti in località Carnello del comune di Sora, di proprietà della Società cartiere meridionali.

Il decreto prefettizio è viziato da gravi errori di diritto, e non è conforme allo spirito che sta alla base della legislazione per la industrializzazione del Mezzogiorno. Il decreto, infatti, assegna alla società Barbera, e per giunta non in proprio, ma per conto di una

costituenda società cartiera del Fibreno, immobili destinati ad attività industriale, gravemente danneggiati dalla guerra, e per i quali la società proprietaria ha da tempo chiesto, a norma della legge sui diritti bellici, l'indennizzo per la ricostruzione obbligatoria. La scelta da parte del prefetto di Frosinone, degli immobili in parola, mentre vi erano altre località meglio idonee allo scopo, non soddisfa il fine a cui mira l'industrializzazione del Mezzogiorno, che è quello di creare nuove attività produttive, e non già di sostituire l'attività d'un terzo favorito dal denaro dei contribuenti, a quella esistente o concretamente avviata alla ripresa; turba il libero giuoco della leale concorrenza, e impone illegittimi e antieconomici sacrifici a carico di una società proprietaria di uno dei più notevoli complessi industriali del Centro-Sud. (20215).

RISPOSTA. — Con istanza in data 30 dicembre 1955 diretta alla prefettura di Frosinone la società per azioni Gaspare Barbera, editore in Firenze, nella persona dell'amministratore unico dottor Filippo Tedeschi, richiese la emissione del decreto di occupazione temporanea, ai sensi delle vigenti norme per l'industrializzazione del Mezzogiorno, di un immobile sito in località Carnello di Sora, di proprietà della Società cartiere meridionali subordinata al vecchio stabilimento De Caria, allo scopo di realizzarvi un nuovo stabilimento industriale per la produzione di carta per edizioni e per altri usi.

Alla suddetta istanza la società richiedente allegò un dettagliato stato di consistenza, redatto dal tecnico geometra Severini nei modi di legge.

La zona di cui veniva richiesta l'occupazione comprendeva un fabbricato già adibito a stabilimento cartario, inattivo da oltre un ventennio.

Il prefetto, ritenuto — al fine dell'interesse pubblico ed alla stregua della vigente legislazione — di accogliere tale istanza, con proprio decreto del 17 gennaio 1956 dispose l'occupazione dell'immobile sopra citato.

Avverso tale provvedimento la Società cartiere meridionali ha inoltrato ricorso al Consiglio di Stato che con ordinanza del 7 marzo 1956 ha già respinto la domanda di sospensione per l'esecuzione del decreto prefettizio impugnato da detta società.

Stante la pendenza del gravame giurisdizionale, questo Ministero non è in grado di adottare alcun provvedimento al riguardo.

*Il Sottosegretario di Stato per l'interno-
PUGLIESE.*

MALAGODI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se — in attesa dell'emanazione delle auspiccate norme per il contenimento dell'applicazione delle sovrimposte fondiarie da parte delle province e dei comuni — non ravvisa la necessità di diramare urgenti istruzioni ai prefetti perché, in sede di esame dei bilanci preventivi 1956 degli enti locali, non consentano l'applicazione di ulteriori eccedenze alle sovrimposte citate, che già hanno raggiunto limiti intollerabili e in taluni casi addirittura anacronistici. (20218).

RISPOSTA. — L'approvazione dei bilanci di previsione del corrente anno da parte dei competenti organi di tutela — nella quale sede vengono autorizzate le supercontribuzioni — deve ormai ritenersi pressoché conclusa, sicché il problema risulta, in concreto, circoscritto ai soli enti deficitari, e cioè a quelli che non riescono ad assicurare ai propri bilanci il pareggio economico nonostante l'applicazione delle supercontribuzioni e la connessa riduzione delle spese di cui agli articoli 306, 314 e 321, del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383 e successive modificazioni.

Per questi ultimi enti infatti, poiché alla copertura del disavanzo si provvede con mezzi finanziari straordinari (assunzione di speciali mutui garantiti sussidiariamente dallo Stato) da autorizzarsi legislativamente, l'approvazione dei rispettivi bilanci è subordinata alla emanazione dell'apposito provvedimento di legge, che, com'è noto, trovasi attualmente all'esame del Parlamento.

Quanto all'invocato intervento presso i prefetti — col quale comunque non potrebbero imponersi precise limitazioni alle facoltà degli organi di tutela, le cui attribuzioni sono regolate dalla legge — si fa presente che questo Ministero non ha mancato in più occasioni di richiamare la particolare attenzione delle autorità tutorie sulla necessità di contenere le supercontribuzioni entro i limiti consentiti dalla effettiva capacità contributiva delle popolazioni interessate.

Per altro, il congegno stesso degli articoli 332 e 336 della citata legge comunale e provinciale non esclude che in taluni casi — per contingenti situazioni locali — il carico delle supercontribuzioni possa raggiungere un'elevata misura e determinare, comparativamente, ingiustificate sperequazioni.

Ed è proprio in considerazione di tale stato di cose che il Ministero si è indotto, oltreché per i noti motivi d'ordine giuridico-costituzionale, a proporre un apposito disegno di legge

— già approvato dal Consiglio dei ministri — con il quale fra l'altro si stabilisce il blocco delle supercontribuzioni da parte degli enti locali.

Per i motivi sopra esposti, non si ravvisa la possibilità di accogliere la proposta.

Il Ministro: ANDREOTTI.

MANCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se e in che modo si intenda intervenire nei confronti della S.E.T. per l'attuale intollerabile situazione esistente in Calabria nel settore telefonico, che, per il suo funzionamento, dà luogo quotidianamente alle unanimi proteste; e per sapere in particolare:

a) per quale ragione non è stata ancora impiantata la rete urbana nel comune di Acri (Cosenza) con oltre 20 mila abitanti, malgrado le numerose domande di utenti ai quali, fra l'altro, sarebbe stato chiesto un versamento di tre annualità anticipate;

b) per quale ragione non si procede alla automatizzazione della rete urbana di Locri e Palmi (Reggio Calabria) importanti centri con centinaia di abbonati;

c) per quale ragione non si provvede al miglioramento del servizio a Soverato (Catanzaro) dove troppo spesso si verificano guasti riparati poi con notevole ritardo. (2302, *già orale*).

RISPOSTA. — In merito alla situazione generale dei servizi telefonici in Calabria, si elencano anzitutto i lavori che nell'ultimo triennio sono stati eseguiti in tale regione sia nel settore del servizio urbano, che in quello del servizio interurbano.

Servizio urbano. — Sono state ampliate le reti e le centrali urbane di Cosenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Locri, Nicastro, Rossano, e sono state istituite le reti nei centri di Castrovillari, San Marco Argentaro, Cariati, San Giovanni in Fiore, Paola, Soriano, Serra San Bruno, Pizzo Calabro, Rossano, Cittanova, Laureana di Borrello, Oppido Mamertino, Marina di Gioiosa e Bovolino, per un complesso di 5.400 numeri.

Sono stati inoltre istituiti nuovi uffici di accettazione telefonica molto decorosi in tutti i suddetti centri.

In conseguenza di tali lavori, il numero degli abbonati in Calabria, che al 31 dicembre 1952 ammontava a 5.727, è salito al 31 dicembre 1955 ad 11.612, cioè si è più che raddoppiato, così come pure si è raddoppiato il numero degli apparecchi, che è passato dai

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

7.135 del 31 dicembre 1952 ai 14.291 del 31 dicembre 1955.

Servizio interurbano. — Per un più rapido espletamento del traffico, sono stati istituiti 140 circuiti interurbani. Sono state inoltre sostituite le centrali interurbane di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria con centrali modernissime fornite di intermediari automatici e con un numero di posti di lavoro quasi raddoppiato rispetto al precedente.

Sono stati poi istituiti altri 157 circuiti interurbani per collegare altrettante frazioni, che sono state così fornite di servizio telefonico.

Per accelerare il traffico, sono stati pure automatizzati numerosi circuiti, per cui una cospicua parte di esso è già in telesezione da operatrice.

In conseguenza di tali miglioramenti, il traffico interurbano sociale e misto, che al 31 dicembre 1952 ammontava ad 890.350 unità di conversazione, è salito al 31 dicembre 1955 a 1.600.000 unità, e cioè si è quasi raddoppiato.

* * *

Per l'ulteriore miglioramento in Calabria del servizio telefonico, previsto per la fine del corrente anno, si sta provvedendo a quanto segue:

a) Lavori in corso per il servizio urbano:

ampliamento di reti e centrali urbane nelle città di Cosenza e Catanzaro;

trasformazione in automatiche ed ampliamento delle centrali urbane di Rossano Calabro, Vibo Valentia e Crotone;

trasformazione ed ampliamento delle centrali urbane di Siderno, Caulonia, Roccella Ionica e Soverato;

istituzione di reti urbane nei centri di Acri, Cassano Ionico, Corigliano, Praia a Mare e Chiaravalle Centrale; il tutto per un complesso di 3.800 numeri.

E da prevedersi, pertanto, che il numero degli abbonati urbani in Calabria per la fine del corrente anno supererà i 15 mila, mentre il numero degli apparecchi supererà i 18 mila, portando così la densità telefonica della regione ad un numero di apparecchi che risulterà più che decuplicato rispetto al 1925.

b) Lavori in corso per il servizio interurbano:

istituzione di 49 nuovi circuiti per potenziamento dei nodi di traffico e di 14 per il collegamento telefonico di altrettante frazioni;

ampliamento delle centrali interurbane di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ed istituzione di nuove centrali interurbane in

Rossano, Crotone e Vibo Valentia, per complessivi 22 posti di lavoro.

Sarà inoltre intensificata l'automatizzazione dei circuiti interurbani al fine di assicurare, mediante telesezione da operatrice, un'altra ingente parte del traffico.

Di conseguenza, si prevede che nell'anno in corso potranno essere espletate in Calabria, sui circuiti interurbani sociali e misti, 2 milioni di unità di conversazione.

Sono, infine, in fase di avanzata costruzione i nuovi impianti in cavo coassiale Reggio Calabria-Nicastro-Salerno-Napoli e Nicastro-Catanzaro che consentiranno, entro il 1957, di dare un definitivo, completo assetto al servizio telefonico in Calabria, assicurando celeri ed ottimi collegamenti con tutte le regioni italiane e con i paesi europei ed extra-europei.

Tutto ciò premesso e per quanto riguarda in particolare i comuni della Calabria (Acri, Locri, Palmi e Soverato) citati nella interrogazione, si comunica quanto segue:

nel comune di Acri (Cosenza), la rete telefonica urbana sarà istituita al più presto. Il relativo piano di lavori è stato già elaborato dalla Società esercizi telefonici, concessionaria della zona;

nei comuni di Locri e Palmi (Reggio Calabria), l'automatizzazione del servizio telefonico risulta già prevista dalla detta Società concessionaria in un piano di lavori da attuarsi gradualmente a partire da questo stesso anno compatibilmente, beninteso, con le esigenze dei rimanenti centri;

nel comune di Soverato (Catanzaro) risulta che il servizio di manutenzione e riparazione dei guasti della rete telefonica, affidato ad una squadra di tecnici ben attrezzata, viene normalmente svolto con la massima rapidità.

Il Ministro: BRASCHI.

MANCINI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — con riferimento alla risposta non soddisfacente data a precedente interrogazione — dove e come siano state attinte le notizie sulla situazione degli impianti telefonici di Paola (Cosenza) e ciò perché contrariamente a quanto affermato nella risposta la S.E.T. ha preteso:

a) canoni di circa 70 mila lire per impianti telefonici da installare nel rione Torre che è certamente nel perimetro dell'abitato;

b) canoni di eguale importo per impianti telefonici in via dei Giardini sempre nel perimetro dell'abitato;

c) importi superiori al 75 per cento del canone da diversi utenti che abitano tutti nel centro urbano e precisamente dai signori De Martino, Arrigucci, Masotti e Staffa.

Per sapere infine sulla base di quale calcolo la S.E.T. ha richiesto 70 mila lire alla clinica Faraco.

Per conoscere in conseguenza di quanto sopra se non ritenga opportuno disporre più seri accertamenti al fine di verificare in che modo la concessionaria S.E.T. osservi le disposizioni in materia di nuovi impianti. (18694).

RISPOSTA. — Si premette che la genericità della precedente interrogazione sull'argomento, non rese ovviamente possibile estendere gli accertamenti a casi specifici, per cui la risposta in merito non poté che mantenersi su una linea generica.

Ora, poiché l'onorevole interrogante con la nuova interrogazione ha enunciato fatti determinanti, è stata disposta la effettuazione su di essi di accurate indagini dalle quali è emerso quanto segue.

Circa gli impianti telefonici da installare, da parte della Società esercizi telefonici (S.E.T.), a Paola, nel rione Torre ed in via dei Giardini, è risultato che nessuna regolare domanda di nuova utenza era stata presentata alla S.E.T.; in realtà, erano state soltanto fatte richieste verbali alla detta società la quale, data la particolare situazione di tali zone, ancora in fase di sviluppo edilizio, aveva fatto presente, sempre in via verbale e con criterio di approssimazione, di dover calcolare i compensi di superdistanza previsti dall'articolo 138 del regolamento approvato con regio decreto 19 luglio 1941, n. 1198. Poiché però si è accertato che le zone predette, anche in virtù dell'incremento edilizio avuto ed in corso, fanno o faranno parte del perimetro abitato della città, tra i rappresentanti della S.E.T. e le autorità comunali è stato concordato che la società stessa provvederà ad estendere l'attuale rete urbana a tale settore, appena riceverà un certo numero di domande di nuova utenza che giustificherà la posa di un cavo e dei relativi distributori.

Conseguentemente per tali nuovi impianti, non saranno posti a carico degli utenti i supplementi previsti per superdistanza.

Per quanto riguarda le spese di impianto richieste ai signori De Martino, Arrigucci, Masotti e Staffa, è stato accertato che esse, a seconda dei casi, si sono aggirate da un minimo di 12 mila ad un massimo di 19 mila lire circa (ivi compreso il bollo e l'imposta generale sull'entrata) e che, pur trattandosi

di impianti situati entro il perimetro dell'abitato di Paola, la S.E.T. riportandosi alla norma dell'articolo 135 del citato regolamento, il quale precisa che le tariffe ordinarie si riferiscono all'impianto di tipo normale, ha posto a carico dei detti utenti le spese da essa sostenute o da sostenere per impiego di pali, ritenendo che detto impiego costituisca opera speciale rispetto all'impianto di tipo normale.

La questione comunque sta formando oggetto di ulteriore esame.

Relativamente infine all'impianto telefonico che era stato richiesto dalla clinica Faraco, si precisa che questa trovasi ubicata lungo la strada di San Lucido, dove attualmente non è previsto alcuno sviluppo urbanistico e che dista circa 500 metri dall'ultimo gruppo di fabbricati della città. Pertanto, essa trovasi fuori del perimetro dell'abitato, onde, a norma delle vigenti disposizioni, l'eventuale esecuzione dell'impianto telefonico è subordinata al pagamento del supplemento per superdistanza. Comunque, anche per questo impianto, la Società concessionaria non aveva presentato all'interessato alcun preventivo di spesa, ma gli aveva fatto presente, solo verbalmente, che la spesa d'impianto si sarebbe aggirata intorno alle 70 mila lire. Tale cifra era stata calcolata solo in via approssimativa, tenendo presente appunto la necessità di costruire *ex novo* 500 metri di linea del costo di circa 120 mila lire a chilometro-coppia.

Il Ministro: BRASCHI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a che punto trovasi la pratica di pensione di guerra di Vogli Terzo Armando (diretta militare) il quale, pur essendo munito di libretto della pensione, da diversi mesi non riesce a riscuotere la pensione, che già gli era stata pagata per sei anni. Notasi che l'Istituto centrale di statistica lo considera tuttora pensionato con numero di iscrizione n. 4751743. (17142).

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non è ancora stata definita la pratica di pensione di guerra del Vogli Armando di Gennaro (diretta militare) e se non ritiene di darvi corso in modo sollecito. (18854).

RISPOSTA. — Si risponde, per ragioni di competenza, in luogo del ministro del tesoro.

L'assegno privilegiato temporaneo di nona categoria per anni sei, concesso al militare in congedo cui l'onorevole interrogante si ri-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

ferisce, è venuto a scadere nel marzo del 1954 e ciò spiega chiaramente la ragione, che non può certamente essere ignorata dall'interessato, della mancata percezione, a partire dalla data anzidetta, di alcun trattamento pensionistico.

In seguito a domanda dell'interessato, la pratica per l'ulteriore eventuale assegnazione a categoria di pensione (per altro ordinaria e non già di guerra), è stata trasmessa al comitato pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere.

Come d'uso si darà notizia allo stesso interessato non appena la pratica verrà definita.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa.
BOVETTI.

MARABINI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere lo stato della pratica di pensione di guerra del Vitale Vittorino fu Primo (pensione militare diretta). Il Vitale ha subito visita medica fin dal 1948 e nonostante diversi solleciti non ha mai ottenuto una risposta. (18666).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato. PRETI.

MARANGONE VITTORIO E DUGONI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se non intenda mantenere fede all'impegno contenuto nella risposta data alla precedente interrogazione sullo stesso argomento, di esaudire prontamente l'annosa attesa dei titolari di beni abbandonati in Jugoslavia, disponendo il versamento agli stessi « come anticipo » della somma che con la attuale legge sarebbe loro spettata come liquidazione, e sospendendo per ora i pagamenti che spetterebbero

1°) ai titolari di diritti che superino i 100 milioni;

2°) alle società anonime e per accomandita per azioni;

3°) alle partecipazioni statali;

4°) alle partecipazioni straniere; e ciò in attesa che il Parlamento regolamenti, con criteri sociali più aderenti alle necessità dei portatori di minori diritti, tutta la materia. (19875).

RISPOSTA. — Come si è avuto occasione di fare presente rispondendo alla precedente interrogazione n. 16717 sul medesimo argomento, l'amministrazione finanziaria, in seguito al parere espresso dalla competente

commissione interministeriale circa la validità delle attuali norme ai fini della liquidazione, aveva predisposto tutti i provvedimenti generali d'ordine finanziario al fine di dar corso in via definitiva, a partire dal dicembre 1955, ai pagamenti degli indennizzi spettanti ai titolari di beni ceduti alla Jugoslavia.

La presentazione al Parlamento di un progetto di legge ad iniziativa dei deputati Bartole e Salizzoni, che tende ad integrare la materia con nuove norme, ha indotto, di conseguenza, sia l'amministrazione finanziaria che la predetta commissione a sospendere l'inizio delle operazioni concernenti la liquidazione, ed a limitare i pagamenti soltanto agli acconti previsti dalla legge 31 luglio 1952, n. 1131.

La richiesta ora avanzata di disporre ulteriori versamenti in favore dei titolari di beni a titolo di « anticipo » può essere accolta soltanto entro i limiti consentiti dall'articolo 4 della legge 31 luglio 1952, n. 1131, la quale però stabilisce che le anticipazioni non dovranno superare il 50 per cento dell'importo del valore presunto dei beni. E poiché, in base a quanto richiesto nell'interrogazione cui si risponde, dovrebbero essere escluse dall'ulteriore anticipo determinate categorie di beni e persone, si può affermare che nella maggior parte dei casi i titolari, specie quelli meno abbienti, hanno già percepito il 50 per cento delle somme spettanti in base alla legge 5 dicembre 1949, n. 1060, per cui qualsiasi provvedimento che eccedesse detto limite non otterrebbe la necessaria approvazione degli organi di controllo.

Ove poi si volesse dar corso ai pagamenti in base alla succitata legge 5 dicembre 1949, n. 1060, i relativi provvedimenti di attuazione mandati alla competente commissione interministeriale, diverrebbero definitivi nei riguardi di tutti gli aventi diritto, senza possibilità di tener conto di quelle eccezioni che vengono ora proposte e che sono escluse dalla legge stessa.

Il Ministro. MEDICI.

MARILLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per avere assicurazioni circa l'indirizzo che viene dato ai fiduciari dell'E.N.P.A.L.S. presso le varie province e affinché vengano corrette posizioni settarie e discriminatorie come — per esempio — quella assunta dal fiduciario dell'E.N.P.A.L.S. per la provincia di Siracusa, il quale minaccia di privare di ogni assistenza quei lavoratori che aderiscano ad organizzazioni sindacali non di suo gradimento, cercando nel

contempo di costringerli dietro pressioni e ricatti a farli iscrivere alla C.I.S.L.

L'interrogante domanda ancora se si ritiene produttore — ai fini della serietà del lavoro che deve svolgere — continuare ad attribuire la mansione di fiduciario ad un elemento il quale — come l'attuale fiduciario dell'E.N.P.A.L.S. per la provincia di Siracusa — è contemporaneamente impiegato presso l'ufficio dei contributi unificati in agricoltura. (20082).

RISPOSTA. — Da parte dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo è stata disposta una inchiesta per acclarare i fatti addebitati al fiduciario provinciale di Siracusa, signor Quadrella Carmelo.

In merito ai criteri che informano l'Ente nella scelta dei propri fiduciari non risulta che questi svolgano la propria attività interferendo con quella delle varie organizzazioni sindacali, né che — comunque — ai fiduciari medesimi siano impartite direttive che esulino da quelle relative alla esplicazione del mandato affidato.

Si aggiunge che l'E.N.P.A.L.S. chiese, a suo tempo, a questo Ministero di potersi avvalere, come propri fiduciari, della collaborazione di funzionari degli uffici provinciali del lavoro e degli uffici provinciali dei contributi agricoli unificati, e per questi ultimi avendo il benessere del servizio centrale degli elenchi nominativi e dei contributi unificati in agricoltura.

Questo Ministero accordò all'uopo, la propria autorizzazione, né tali fiduciari hanno dato sin qui motivo a lagnanze di sorta: il caso segnalato costituisce eccezione e pertanto, come precisato, sono stati disposti gli accertamenti del caso per ogni eventuale, più opportuno provvedimento.

Il Ministro: VIGORELLI.

MARZOTTO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga indispensabile ed urgente disporre la realizzazione lungo la riva del lago di Santa Croce (Belluno), della strada 51-bis « Lastra-Proiatte-Farra », che da sola consentirebbe di avviare all'Alpago, zona depressa della provincia di Belluno, quelle correnti di traffico i cui riflessi economici potrebbero avere favorevoli determinanti ripercussioni sulle disagiate condizioni della popolazione locale.

La realizzazione di detta strada, oltre a ridurre notevolmente le distanze da Sessa di Fadalto ai vari centri dell'Alpago, permette-

rebbe di decongestionare il traffico della statale 51, reso attualmente pericoloso dalle molte curve a stretto raggio e dalla strettoia esistente nell'abitato di Santa Croce.

L'interrogante fa inoltre presente che il comune di Farra d'Alpago (Belluno) ha già provveduto, attraverso un cantiere-scuola, con l'intervento del genio pionieri di addestramento e assumendo a suo carico la spesa di 37 milioni, ad eseguire lavori di sbancamento per metri lineari 2015 sui metri 3095 del totale, per un importo di lire 101 milioni sui 300 milioni preventivati per la realizzazione complessiva dell'opera. (16406).

RISPOSTA. — La zona dell'Alpago, che è fra le più depresse del Veneto si trova presentemente collegata con il capoluogo di Belluno a mezzo della strada statale di Alemagna n. 51.

Per abbreviare le comunicazioni tra Puos, che è al centro dell'Alpago, ed il Fadalto, da cui si sfocia nella pianura veneta, i comuni dell'Alpago vorrebbero che venisse abbandonato il tronco di detta strada n. 51 che costeggia la parte occidentale del lago di Santa Croce e presenta una strettoia nell'attraversamento del comune di Santa Croce del Lago, e venisse costruita invece una nuova strada tra il Fadalto e Farra d'Alpago, lungo la parte orientale del lago di Santa Croce.

Questa nuova strada sarebbe, ai fini dell'auspicato incremento turistico della zona, più comoda e meglio esposta del tronco che si vorrebbe sostituire; ma se riduce di 4 chilometri le distanze per l'Alpago, allungerebbe di 3 chilometri la strada statale n. 51 che porta a Belluno e a Calanzo.

Il comune di Farra ne ha iniziato la costruzione ricorrendo a militari e a cantieri-scuola, e le opere eseguite sono valutate in lire 30 milioni.

Qualora si volessero dare al tronco eseguito e a quello che rimane da costruire le caratteristiche di una strada nazionale, occorrerebbero ancora 300 milioni, dovendosi aprire la strada in una roccia accidentata per una lunghezza di chilometri 2,700, di cui metri 250 in galleria, e attraversare con ponti di notevoli dimensioni quattro corsi d'acqua.

Per continuare invece la costruzione della strada che è stata iniziata dall'anzidetto comune e cioè con caratteristiche alquanto minori, basterebbero 200 milioni.

In conclusione questo Ministero, mentre riconosce l'utilità della nuova strada, che valorizzerebbe considerevolmente, specie nei riguardi turistici, tutta la zona depressa del-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

l'Alpago, non ravviserebbe la convenienza di sostituirla all'esistente tronco stradale 51 Fadalto-La Secca, e cioè oltre che per la maggior lunghezza del percorso anche per la notevole spesa occorrente di lire 300 milioni.

Quanto alla costruzione della stessa strada con le caratteristiche progettate dal comune di Farra e cioè alquanto minori di quelle richieste dalle strade in gestione dell'A.N.A.S. si osserva che allo stato dell'attuale legislazione nessun intervento è possibile da parte di questa amministrazione.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

MAZZALI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere per quali ragioni la direzione generale della S.I.A.E. — Società italiana autori editori — si ostina a non soddisfare queste legittime rivendicazioni del personale dipendente:

1°) l'adeguamento del trattamento economico, che si vorrebbe subordinare alla applicazione di un orario diviso,

2°) l'abolizione dell'articolo 91 del regolamento, imposto, ma non accettato, che vieta, pena di licenziamento, il matrimonio fra i dipendenti dell'ente,

3°) la modifica dell'articolo 73 dello stesso regolamento che consente all'amministrazione di fare a tutte o a parte delle categorie del personale della S.I.A.E., un trattamento che faccia riferimento a questa o a quella categoria dell'impiego pubblico o privato, dando la possibilità di discriminazione e di ingiustizia;

4°) che, come il restante personale, siano fatti conoscere gli stipendi di dirigenti e funzionari;

5°) che si cancelli e comunque si sostituisca la formula della « cointeressenza » per dirigenti e funzionari, la cointeressenza non essendo concepibile in un ente che non persegue finalità di lucro.

L'interrogante, avendo ragione di ritenere che la denigrazione della direzione generale discende da una concezione aziendale punto democratica, che può anche consentire un servizio punto razionale e socialmente non redditizio, chiede di conoscere se e come il Presidente del Consiglio dei ministri intende provvedere per restituire la S.I.A.E. alla sua funzione nell'ordinamento dello Stato repubblicano. (19973).

RISPOSTA. — Al riguardo si premette che l'interrogazione in esame concerne una vertenza sindacale in atto presso la S.I.A.E., ed atteso che trattasi di materia che è oggetto di

accordi economici collettivi, i termini della stessa esulerebbero, a rigore, dalle competenze istituzionali di questa Presidenza.

Comunque, e ad ogni buon fine, si fa presente quanto segue:

1°) Non risponde a verità che la S.I.A.E. si ostini a non soddisfare le rivendicazioni del dipendente personale in ordine all'adeguamento del trattamento economico; al contrario tale trattamento è tuttora oggetto di pacifiche trattative tra la società e le rappresentanze sindacali del personale in parola tanto che lo stesso sciopero indetto da una delle rappresentanze sindacali per il giorno 28 marzo è stato revocato il 27 stesso mese.

Che in sede di discussione l'adeguamento economico sia stato connesso con l'adozione generalizzata dall'orario « diviso » è logica conseguenza dell'auspicata completa equiparazione del trattamento dei dipendenti tutti a quello del personale che opera nel settore bancario al quale, del resto, il personale della S.I.A.E. è già assimilato.

Si ricorda che le banche e le casse di risparmio adottano da tempo l'orario spezzato di 40 ore settimanali con cinque ritorni pomeridiani, mentre presso la S.I.A.E. l'orario di lavoro è già da tempo suddiviso in due periodi, con tre ritorni pomeridiani per tutte le sedi regionali compresa quella di Roma, con orario unico nel periodo estivo.

L'amministrazione ha posto, perciò, allo studio la estensione dello stesso orario di lavoro presso la direzione generale, anche per effetto di una esplicita adesione di tutte le rappresentanze delle categorie del personale costituite in comitato internazionale come risulta dalla lettera 24 dicembre 1955 inviata da detto comitato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2°) L'articolo 91 del regolamento del personale non vieta il matrimonio fra i dipendenti dell'ente — una norma del genere sarebbe del tutto illegittima — dispone, invece, in caso di matrimonio fra impiegati della società, l'esonero di uno dei due coniugi, conservando il dimissionario il diritto al pagamento delle indennità di anzianità e di preavviso qualunque sia la anzianità di servizio.

Tale norma vige presso istituti di credito, anche di diritto pubblico (Banca d'Italia) ed in altre aziende incaricate di pubblici servizi.

La norma stessa trova la sua giustificazione nell'opportunità, generalmente riconosciuta nell'ambito di organismi a carattere essenzialmente economico, di evitare che nell'espletamento delle delicatissime operazioni di riscossione, di ripartizione e di attribuzione

zione di compensi e di diritti prendano parte impiegati legati tra loro da stretti vincoli di parentela.

Per altro presso la S.I.A.E. la norma stessa non ha avuto finora concreta applicazione ed è stato consentito agli impiegati coniugati, ambedue alle dipendenze della società, di rimanere in servizio e di beneficiare del duplice trattamento di liquidazione e di pensione.

Per quanto riguarda l'articolo 73 del regolamento del personale, l'amministrazione della S.I.A.E. ha già dato formali assicurazioni ai sindacati del personale che nella determinazione delle tabelle del trattamento economico viene fatto per « tutte » le categorie e non per « alcune », riferimento al trattamento fissato da accordi economici collettivi in similari settori dell'impiego pubblico e privato, secondo il dettato della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite in data 11 marzo 1954 con cui è stato sancito il principio che l'attività della S.I.A.E. è del tutto analoga a quella di qualsiasi settore il quale regola i rapporti con i propri dipendenti sulla base del contratto collettivo.

4°) Gli stipendi dei dirigenti e funzionari non sono segreti. I predetti sono retribuiti in base a tabelle regolarmente approvate dal consiglio di amministrazione, che non rivestono alcun carattere di segretezza e che, se del caso, potranno essere richieste all'amministrazione della Società per essere esibite.

Le rappresentanze sindacali del personale sono comunque a conoscenza dell'entità delle retribuzioni dei funzionari e dirigenti della S.I.A.E. avendo anzi esplicitamente ammessa l'opportunità di un miglioramento delle retribuzioni stesse.

5°) Nessuna cointeressenza viene concessa a dirigenti e funzionari della S.I.A.E. di qualunque grado e categoria.

La voce di emolumento, che porta tale determinazione in vecchi atti di ufficio, è un ricordo del periodo in cui gli agenti principali della S.I.A.E. erano retribuiti a provvigione ed avevano un premio di cointeressenza, come gli esattori pubblici e privati.

L'attuale amministrazione della S.I.A.E. ha soppresso tale emolumento e tutti i dirigenti e funzionari della S.I.A.E., nessuno escluso, del centro e della periferia, sono già da molti anni retribuiti esclusivamente sulla base di compensi fissi ad eccezione degli agenti nei centri minori che vengono compensati a provvigione come gli esattori comunali.

Per quanto riguarda infine la richiesta contenuta nell'ultimo punto dell'interroga-

zione, questa Presidenza non ritiene che l'attuale struttura organizzativa della S.I.A.E. e la sua concezione aziendale possano considerarsi in contrasto con l'ordinamento democratico della nazione.

Si ricorda, in proposito, che l'ordinamento strutturale della S.I.A.E. ha formato oggetto, in questi ultimi anni, di diverse interrogazioni ed interpellanze presentate al Parlamento, cui è stato esaurientemente risposto. Questa Presidenza, pertanto, non ha motivo di discostarsi da quanto precedentemente dichiarato sull'argomento. Basterà qui solo ricordare che l'attuale ordinamento della S.I.A.E. è retto dallo Statuto del 24 agosto 1942, profondamento modificato con il decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 1948: tali modificazioni hanno avuto soprattutto lo scopo di democratizzare la struttura dell'Ente la cui gestione è stata restituita ai soci.

In linea di massima, quindi, non può dubitarsi che la S.I.A.E. adempia alle sue funzioni nel pieno rispetto della legalità e dei principi democratici. Naturalmente ulteriori miglioramenti sono sempre possibili: a tal proposito è noto che attualmente sono in corso studi per la revisione delle norme statutarie e regolamenti della S.I.A.E.; studi che potranno certamente contribuire ad un perfezionamento della struttura democratica e della efficienza funzionale dell'ente.

Il Sottosegretario di Stato: NATALI.

MESSINETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se è a sua conoscenza che il prefetto di Catanzaro, senza nessun giustificato motivo, pretende che l'apposita commissione comunale assegni, nel comune di Crotona, i 104 alloggi finanziati sui fondi della legge per l'alluvione in Calabria ed in via di ultimazione, nel termine perentorio di giorni dieci, e ciò senza che la commissione stessa possa avere la possibilità di avvertire come è suo dovere, con pubblico manifesto o con altro mezzo idoneo gli aventi diritto, che sono circa duemila, perché questi possano inoltrare regolare domanda. Né all'apposita commissione è data la possibilità, pertanto, di poter procedere alla campilazione di una graduatoria, basata su tutti gli elementi obiettivi atti a determinare un giusto e sano criterio preferenziale;

per sapere inoltre se il ministro — considerato che è necessario assumere dettagliate informazioni su circa duemila famiglie, che gli alloggi a disposizione sono in numero limi-

tato, che un'affrettata valutazione può fare incorrere la commissione in errate decisioni in una materia molto delicata — non intenda intervenire, con l'urgenza che il caso richiede, in maniera tale che il prefetto possa rivedere la sua decisione, che potrebbe determinare malcontento e forse turbamento nell'ordine pubblico. (20312).

RISPOSTA. — Nel comune di Crotona sono stati costruiti, a cura e totale carico dello Stato, in applicazione della legge 27 dicembre 1953, n. 938, n. 88 alloggi e ne è imminente l'ultimazione di altri 16.

La commissione comunale, alla quale è demandata la competenza dell'assegnazione, è stata costituita con decreto prefettizio del 5 aprile 1956.

Ad evitare che da un ritardo nelle operazioni di assegnazione degli alloggi potessero derivare occupazioni arbitrarie da parte di senza tetto, la prefettura ha ritenuto di sollecitare il sindaco perché facesse subito iniziare l'attività della commissione. Nessun termine è stato fissato per la definizione del compito della commissione stessa.

Il Sottosegretario di Stato. PUGLIESE.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Sui seguenti fatti.

La poverissima famiglia operaia Negro-Macri ha prestato, per circa trent'anni, servizio di custodia al Monte di Pietà di Tropea (Catanzaro), gestito dalla locale Congregazione di carità, ed ha perciò fruito, ad uso abitazione, dell'alloggio sito in via Roma, 24, di proprietà della congregazione predetta. Da qualche tempo, la curia vescovile di Tropea, avendo intenzione di rinnovare la sua vasta sede, ha messo in atto una serie di intimazioni, minacce, violenze per indurre la famiglia Negro-Macri a lasciar libero il suo alloggio confinante con l'edificio vescovile.

La famiglia Negro-Macri ha resistito a tali tentativi e, forte del suo buon diritto, per venire incontro alle richieste della curia, ha chiesto soltanto che le venisse assicurato altro modesto alloggio e le fosse corrisposto il pagamento delle prestazioni di custodia fornite per lunghi anni senza retribuzione alcuna.

A questo punto, per consentire alla congregazione di carità di evadere ai suoi precisi obblighi e per soddisfare le pretese illegittime della curia vescovile, richiamandosi ad una ammaestrata relazione del Genio civile di Catanzaro rimasta per oltre otto mesi ignorata ed inoperante, il sindaco di Tropea interve-

niva ordinando lo sfratto forzoso della famiglia Negro-Macri.

Nonostante tempestiva opposizione prodotta dagli interessati alla giunta provinciale amministrativa, col concorso del dottor Coccia, di un infermiere, di un falegname, dell'intero corpo delle guardie municipali, di una carovana di facchini, di una autoambulanza, di un forte nerbo di carabinieri, il sindaco di Tropea, il giorno 16 novembre 1955, faceva forzare la porta di ingresso, faceva asportare, divellere, fracassare mobili e suppellettili, faceva strappare a viva forza i degenti dai letti, faceva trasportare fuori e caricare su automezzi tutti i componenti della famiglia Negro-Macri i quali con tutte le loro forze tentavano di rimanere aggrappati alla loro unica possibilità di alloggio e di vita. In tal modo secondo il piano e la volontà della curia vescovile veniva reso libero l'alloggio.

Un tale atto di disumana ferocia è stato consumato nei confronti di Negro Gaetano, operaio di 84 anni, infermo degente, delle di lui figlie Angelina e Maddalena, la seconda delle quali tubercolotica in grave stato, di Macri Beatrice, vecchia paralitica da tempo immobilizzata nel suo giaciglio.

L'interrogante chiede se il ministro non intenda prendere in attento esame la inaudita vicenda denunciata, e se non pensi di dover provvedere con esemplare atto riparatore a che nella cittadinanza di Tropea venga cancellato il raccapricciante ricordo di tanta iniquità perpetrata con così cieco livore proprio da chi dovrebbe rinsaldare nella coscienza dei più diseredati la fiducia nelle istituzioni democratiche e nella giustizia sociale. (2324, *già orale*).

RISPOSTA. — La famiglia Negro-Macri occupava un piccolo alloggio, ricavato in un'ala del seminario vescovile di Tropea.

Giusta gli accertamenti del competente ufficio del genio civile, l'appartamento, gravemente danneggiato dalla guerra, minacciava di crollare con pericolo per la incolumità degli inquilini.

Pertanto, al fine di tutelare questi ultimi e mettere, nel contempo, la curia vescovile in grado di effettuare i lavori necessari per eliminare il pericolo, il sindaco di Tropea dispose lo sgombero della casa; la relativa ordinanza, però, non venne eseguita fino a quando la curia non ebbe trovato un alloggio, ove sistemare la famiglia in questione.

Inoltre, in considerazione delle precarie condizioni economiche della famiglia stessa,

la curia vescovile si assunse l'onere del fitto di detto alloggio per la durata di un anno.

Non risulta, infine, che la curia vescovile abbia messo in atto alcuna intimidazione, minaccia o violenza per indurre la famiglia Negro-Macri a lasciare libero l'alloggio.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

MICELI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali provvedimenti di urgenza intendano adottare per salvare la incolumità e la vita di molti cittadini di Fabrizia (Catanzaro) minacciati da pericolo imminente di crollo delle loro case.

Le alluvioni del 1951 e del 1953 hanno già eroso diverse zone periferiche dell'abitato; le recenti nevicate hanno aggravato la situazione portandola ai limiti dell'imminente pericolo.

Le richieste degli interessati, affinché si provvedesse alla costruzione di un muro di sostegno, hanno avuto come seguito solo il sopralluogo di qualche funzionario del Genio civile. Particolarmente preoccupante è la condizione di stabilità delle case di via Vittorio Veneto attaccate con via Mulini, abitate da Lagrotteria Giuseppe di Domenico, Mamone Bruno fu Giuseppe, Daga Stefano, Maiolo Antonio di Luigi, Spanò Pasquale di Agostino, Carè Bruno, Belcastro Vittorio di Angelo, Chirico Eugenio.

L'interrogante chiede ai ministri interrogati se non ritengono che le numerose leggi per la difesa del suolo calabrese, e tra esse le due ultime, 12 febbraio 1955, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1177, debbano dare ai cittadini di Fabrizia il diritto di veder tutelate le loro case e salvaguardata l'incolumità personale, e chiede come intendano provvedere acciocché l'esercizio di tale diritto sia effettivo. (19538).

RISPOSTA. — La richiesta di provvedere al consolidamento dell'abitato di Fabrizia sarà tenuta in debito conto in sede di elaborazione del piano regolatore di massima che la Cassa per il Mezzogiorno, d'intesa con il comitato regionale di coordinamento, predisporrà per l'applicazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, contenente provvedimenti straordinari per la Calabria.

Ove per il predetto abitato sarà riscontrata l'urgenza dell'intervento, i relativi provvedimenti tecnici saranno subito inseriti nel programma esecutivo dell'attività della Cassa in attuazione della citata legge speciale.

Il Ministero dei lavori pubblici, per conto del quale anche si risponde, ha fatto presente che l'Ufficio del genio civile di Catanzaro ha attualmente in corso di aggiornamento una perizia per l'esecuzione di un primo lotto di lavori di consolidamento all'abitato di Fabrizia.

Per quanto concerne, in particolare, lo stato delle abitazioni del comune in parola, ha fatto altresì presente che da apposito sopralluogo, effettuato dal detto Ufficio, è risultato che in genere trattasi di case vetuste e solo qualcuna è stata interessata da movimenti franosi.

A seguito, poi, delle recenti precipitazioni atmosferiche, una casa è crollata senza danno alle persone, sette sono state rese pericolanti, mentre ad altre tre è crollato il tetto.

Le famiglie interessate sono state fatte subito sgomberare dal sindaco, il quale, previo invito da parte di un funzionario del Genio civile, ha anche fatto eseguire i necessari puntellamenti delle strutture pericolanti a salvaguardia della pubblica incolumità.

Qualora venissero emanate apposite disposizioni legislative per l'estensione dei benefici di legge anche ai danni delle cennate calamità atmosferiche, il suddetto dicastero ha assicurato che non mancherebbe di disporre tutti i necessari interventi per la riparazione dei danni verificatisi nell'abitato di Fabrizia.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno:
CAMPILLI.

MICELI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza che esistono ancora dei sinistrati dalle alluvioni del 1951 i quali da anni sono costretti a vivere lontani dai loro paesi di origine senza assistenza e senza lavoro.

Tale è il caso di Cavallaro Ilario, capo famiglia con moglie e due figli a carico, mutilato di guerra, il quale sin dal 18 ottobre 1951 è stato sfollato dal suo paese di origine, Caulonia, a Fabrizia (Catanzaro), e dal gennaio 1953 è rimasto senza assistenza e senza lavoro.

L'interrogante chiede al ministro se non ritenga equo ed umano far provvedere in merito. (20388).

RISPOSTA. — Soltanto due delle famiglie che, in seguito all'alluvione del 1951, si trasferirono presso centri della provincia di Catanzaro, e precisamente le famiglie Piscionieri e Cavallaro, non sono tornate ai loro paesi di

origine, avendo trovato nella loro nuova residenza una conveniente occupazione.

Per quanto concerne, in particolare, il caso di Ilario Cavallaro, capo famiglia con moglie e due figli a carico, si fa presente che egli ha fruito delle provvidenze di cui alla legge 9 gennaio 1952, n. 7, fino al periodo massimo previsto.

Successivamente, è stato assistito, e lo è tuttora, dall'E.C.A. di Fabrizia, mentre, in occasione delle nevicate, ha ricevuto sussidi, pacchi viveri ed è stato impiegato nei lavori di spalatura della neve.

Anche i figli sono assistiti dall'asilo infantile che, tra l'altro, ha loro fornito notevoli quantitativi di indumenti.

Risulta che il Cavallaro svolge periodicamente qualche attività e che il medesimo per due volte ha rinunciato all'occupazione che gli era stata offerta presso cantieri di lavoro.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

MICELI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Sulla grave situazione che si è creata per il traffico sulla strada bivio Gunolo-Casabona (Catanzaro) a causa delle frane provocate dal maltempo.

I danni più gravi si sono verificati sul tratto Sciollo di San Vito dove i calanchi argillosi attraversati dalla piattaforma stradale hanno ceduto compromettendo la transitabilità della strada e minacciando di isolamento il comune di Casabona di oltre 5 mila abitanti.

Dalla valutazione obiettiva fatta dai tecnici del Genio civile di Catanzaro intervenuti prontamente sul posto è emersa la proposta di abbandonare l'attuale tracciato e di costruire una stabile variante già da tempo studiata e non attuata nella infondata speranza che i calanchi argillosi attraversati non avrebbero subito cedimenti o smottamenti.

Una sistemazione radicale e tempestiva si impone — oltre che per evitare il certo isolamento totale del comune di Casabona e del retro terra agricolo — anche per il fatto che la costruzione in atto della nuova strada Casabona-Pallagorio, destinata ad assolvere la funzione di rapido collegamento tra la Sila Grande ed il porto di Crotona, rimarrebbe inutilizzata per l'interruzione segnalata. (20394).

RISPOSTA. — La strada Casabona-bivio Cannole, costruita a cura e spese dello Stato in base alla legge 25 giugno 1906, n. 255, è interessata, per un tratto di metri lineari 50, da un vasto movimento franoso.

In atto, la situazione di detta strada è tale che per la relativa sistemazione occorrerebbero lavori che, a parte il costo rilevante, non darebbero un risultato certo.

In considerazione di ciò e per poter risolvere definitivamente il problema dell'accesso stradale all'abitato di Casabona, il competente ufficio del genio civile sta procedendo al rilevamento dei terreni circostanti, in modo da stabilire se sussista o meno la possibilità di realizzare una variante per circa 1 chilometro dell'attuale tracciato.

In caso di esito positivo, trattandosi di strada che non è stata ancora consegnata al comune interessato, questo Ministero non mancherà di autorizzare la redazione della perizia, riservandosi di far fronte alla spesa presuntiva di lire 60 milioni, con i fondi dei futuri esercizi finanziari.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

MONTAGNANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto il Commissariato per il turismo ad inviare « a tutti gli enti, istituti, associazioni, organizzatori e promotori di gite a carattere occasionale » una circolare che ribadisce la validità del regio decreto-legge 26 novembre 1936, n. 2523.

Questo regio decreto, tipico del periodo fascista, dava alle agenzie di viaggio il monopolio assoluto delle escursioni private e collettive, poiché le deroghe che esso ammetteva implicavano una tal quantità di pratiche burocratiche e di restrizioni da rendere, di fatto, impossibile la loro applicazione.

La riesumazione di questo decreto fascista non può perciò non portare un grave nocumento ai C.R.A.L., ai sindacati, alle cooperative, agli enti assistenziali, ecc., che in questi ultimi anni avevano sviluppato una disinteressata attività turistica e, per conseguenza, porta nocumento a tutto il turismo popolare. (20366).

RISPOSTA. — Per incarico del Presidente del Consiglio dei ministri, si comunica quanto segue.

Com'è noto, l'attività delle agenzie di viaggio e turismo trova la sua regolamentazione giuridica nel regio decreto-legge 23 novembre 1936, n. 2523, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2650, e modificato con le leggi 4 aprile 1940, n. 860, e 22 gennaio 1942, n. 187.

L'articolo 20 del decreto citato prevede che i comitati e gli enti promotori di movimenti di masse possono svolgere le attività elencate

all'articolo 2 del decreto solo per il tramite delle aziende autorizzate e che l'organo centrale di Governo del turismo può consentire deroghe per i viaggi e le gite collettive, aventi carattere patriottico, religioso o culturale, organizzate occasionalmente senza scopo di lucro.

Per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 630, riguardante il decentramento amministrativo in materia di turismo, la concessione delle deroghe di cui sopra, per i viaggi e le gite da effettuarsi nell'ambito del territorio nazionale, è stata ora demandata agli enti provinciali per il turismo.

Occorre considerare a questo punto che la legge ha durata illimitata nel tempo e continua ad avere vigore sino a che non venga abrogata espressamente o tacitamente da una legge posteriore.

Per il decreto-legge del 1936, n. 2523, cui si riferisce l'onorevole interrogante, non solo manca una legge che espressamente ne dichiari l'abrogazione, ma non sussiste nemmeno, tra il decreto stesso e le leggi posteriori, incompatibilità da cui poterne desumere una implicita abrogazione.

Dal che discende che l'efficacia del decreto-legge in parola non è venuta mai meno e che quindi l'amministrazione non poteva prescindere, in sede di attuazione del decentramento amministrativo, dalla sussistenza della norma legislativa.

D'altro canto, è da far presente che il Commissariato per il turismo, nel precipuo intento di favorire lo sviluppo del turismo sociale, ha sempre dato una interpretazione largamente estensiva alla disposizione contenuta nell'articolo 20 del decreto citato.

E con la circolare 23 novembre 1955, n. 08680, recante istruzioni per l'applicazione delle norme sul decentramento amministrativo, è stato confermato l'indirizzo al quale questo Commissariato, fin dal 1950, aveva ritenuto di uniformarsi e secondo il quale si può prescindere da specifiche richieste di deroghe per le gite collettive, da effettuarsi nell'ambito del territorio nazionale, organizzate da enti che non perseguano scopi speculativi e siano noti per la loro finalità assistenziale, culturale, sportiva o patriottica.

Per agevolare, poi, l'attività di quei sodalizi che organizzano gite di fine settimana, di durata non eccedente le 48 ore, in territorio di oltre frontiera, è stato stabilito, nella circolare medesima, che la deroga può essere concessa anche dagli enti provinciali per il turismo delle zone di confine.

Del resto, una disciplina dei movimenti di masse, che quanto meno si concreti nel riconoscimento da parte dello Stato della idoneità organizzativa dei sodalizi che se ne rendono promotori, si appalesa quanto mai opportuna nell'interesse stesso ed a tutela di tutti coloro che, partecipando alle gite, potrebbero essere oggetto di iniziative di carattere puramente speculativo. E la considerazione dell'importanza vieppiù crescente che le gite collettive assumono nel quadro del turismo nazionale, rende evidente la necessità che, ove non sussistano le condizioni di idoneità sopra dette, le gite si effettuino attraverso le agenzie di viaggio, le quali, sorte con lo specifico scopo dell'organizzazione di viaggi e disponendo di appropriati mezzi tecnici e finanziari, danno la migliore garanzia per il conseguimento degli scopi sociali e ricreativi cui tende questa forma di turismo.

Quanto alla procedura per ottenere la deroga, va fatto rilevare che essa è caratterizzata da massima semplicità e snellezza, essendo sufficiente la presentazione della domanda al competente ente provinciale per il turismo, il quale, accertata la sussistenza dei requisiti prescritti, procede di norma alla concessione della deroga con rapidità e senza restrizioni di sorta. E non sembra che ciò possa arrecare appesantimento o danni all'attività dei sodalizi interessati, come, del resto, è confermato dal fatto che le gite collettive in parola sono in continuo aumento: nel 1955, i soli viaggi in comitiva per l'estero sono stati circa 2 mila, con la partecipazione di oltre 60 mila persone.

Comunque, è intendimento del Commissariato per il turismo continuare a favorire in ogni modo, senza trascurare il giusto contemperamento delle esigenze delle categorie interessate al settore, l'organizzazione delle gite collettive all'interno e all'estero, che certamente contribuiscono all'elevazione sociale delle masse ed alla formazione di vaste correnti di simpatia e di comprensione con altri popoli.

Il Commissario per il turismo: ROMANI.

MONTANARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere a quale punto siano presso i competenti uffici della direzione generale delle ferrovie dello Stato, i progetti e le discussioni ad essi inerenti a proposito del raddoppio della linea del Brennero nel tratto Verona-Bologna; in particolare per sapere se siano o saranno esaminate la necessità e l'opportunità ormai indilazionabili di utilizzare come raddoppio il tratto Verona-

Mantova-Suzzara-Modena-Bologna con evidenti vantaggi per le popolazioni, i commerci, il turismo e lo sviluppo stesso delle ferrovie dello Stato. (20496).

RISPOSTA. — Il completamento del raddoppio della linea Verona-Bologna venne preso in considerazione durante l'ultima guerra, per esigenze belliche, e furono anche predisposte alcune proposte per il raddoppio di tratti parziali della linea.

Tali proposte però non ebbero seguito per le difficoltà dovute allo stato bellico e, nel dopoguerra, essendosi ridotto notevolmente il traffico sulla linea, vennero meno i motivi che avrebbero potuto giustificare il provvedimento.

Per il completamento del raddoppio risulterebbe necessaria attualmente una spesa di oltre 13 miliardi di lire. Questo raddoppio non è stato compreso in alcuno dei programmi di prossima o futura attuazione per il potenziamento della rete.

L'eventualità di utilizzare come raddoppio la linea Verona-Mantova-Suzzara-Modena-Bologna è da escludere in ogni caso per il maggiore percorso e le caratteristiche di quella linea.

Il Ministro: ANGELINI.

MONTANARI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se le ferrovie dello Stato abbiano all'esame il progetto di sostituire il gruppo di vecchie automotrici a metano (dette « littorine ») ancora in funzione nel deposito di Mantova, con nuove automotrici a motore diesel alimentato con nafta che garantiscono quel minimo di spazio per il passeggero, di comodità, di sicurezza e velocità per il convoglio e per il personale, assicurazioni queste, date dalla media delle carrozze e delle elettromotrici attualmente in servizio.

Ciò è tanto più urgente per le linee Mantova-Milano, Mantova-Padova, Verona-Modena particolarmente importanti per le popolazioni del mantovano. (20497).

RISPOSTA. — Le automotrici F.I.A.T. alimentate a metano (dei gruppi 56, 64 e 80) sono in dotazione ai depositi locomotive di Mantova e di Roma, e nel loro complesso rappresentano il 40 per cento delle automotrici del parco delle ferrovie dello Stato. Detti gruppi, salvo la meno recente data di costruzione, non hanno caratteristiche costruttive e requisiti di comodità, sicurezza e velocità inferiori a quelli medi degli altri tipi.

È comunque previsto che detti tipi debbano in seguito essere gradualmente sostituiti con mezzi di tipo più moderno subordinatamente alle disponibilità finanziarie e dopo aver sostituito quei servizi a vapore che in atto sono più costosi ed antiquati.

Si deve aggiungere che le automotrici in parola, in servizio da molti anni, non hanno dato luogo ad inconvenienti di sorta e il loro sistema di alimentazione con carburante nazionale si è dimostrato veramente economico.

Il Ministro: ANGELINI.

MURDACA. — *Al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per conoscere se, in relazione alle numerose sollecitazioni fatte dopo le alluvioni del Molise e della Calabria affinché venisse promossa un'efficiente organizzazione dei soccorsi mediante elicotteri nei casi di calamità, non ritengano giunto il momento di coordinare — col valido e benefico aiuto della Croce rossa italiana — tutte le attività ed i servizi necessari.

Se, in conseguenza, tenuto conto delle recenti esperienze fatte in occasione delle eccezionali nevicate, a causa delle quali le zone maggiormente colpite poterono ricevere dal cielo approvvigionamenti ed aiuti di ogni genere con l'impiego di elicotteri che, in molte tragiche situazioni, scongiurarono perdite di vite umane e danni gravissimi, non ritengano di affrontare e superare, finalmente, le difficoltà fin'oggi frapposte onde reperire adeguati fondi, attingendo anche ai mezzi del « soccorso invernale »; e creare un apposito ente di gestione, oppure potenziare l'iniziativa del « Centro studi per l'impiego dell'elicottero » (C.I.S.I.E.S.P.I.), che la Presidenza del Consiglio ha affidato all'iniziativa della Croce rossa italiana ed è attualmente presieduto dall'onorevole ministro avvocato Raffaele De Caro.

L'intervento che si sollecita appare della massima urgenza in quanto, mentre da una parte gli elicotteri si sono dimostrati il mezzo più idoneo per le operazioni suddette e per qualsiasi collegamento, il numero di essi è talmente esiguo (pochi in dotazione dell'aeronautica militare e pochissimi dei vigili del fuoco e delle guardie di finanza, ai quali si aggiungono i due per uso dell'agricoltura e del trasporto civile) da richiedere una pronta decisione per una dotazione maggiore da adibirsi a servizi di pubblico interesse ed in caso d'emergenza, in modo da averli a disposizione immediata ed in numero adeguato per un efficiente e tempestivo soccorso. (19378).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome delle altre amministrazioni interessate.

Il coordinamento di tutti i servizi di soccorso è stato sempre effettuato dal Ministero dell'interno ed esso è stato reso più efficiente e più efficace in occasione delle eccezionali nevicate del febbraio scorso. Per quanto si attiene più specificamente agli elicotteri si fa presente che il Ministero dell'interno ha impiegato direttamente 16 elicotteri, di cui 3 del corpo nazionale dei vigili del fuoco, 11 della difesa, 2 del Ministero dell'agricoltura ed 1 dell'A.G.I.P. Inoltre — a sua richiesta — il Ministero della difesa ha fornito alla Croce rossa italiana i piloti per l'impiego di altro elicottero a disposizione di quell'ente.

I risultati sono stati notevolissimi e dappertutto le popolazioni e le autorità hanno espresso il loro più vivo compiacimento.

Questo Ministero conviene con l'interrogante essere necessario che l'impiego di tale mezzo venga potenziato al massimo e si propone — dopo i brillanti risultati conseguiti — di aumentare il numero degli elicotteri del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in modo da poter essere in grado di fronteggiare sempre più e sempre meglio ogni necessità.

È altresì pienamente convinto che il coordinamento dei servizi per assicurare la protezione, il soccorso e l'assistenza è indispensabile e necessita di una efficiente organizzazione tecnica, fornita di slancio operativo, di indiscussa competenza, organicamente diretta, che sappia utilizzare metodi e mezzi, i più progrediti, in modo che il primo soccorso sia in grado di far fronte alle più impellenti necessità derivanti da eventi calamitosi.

Tali compiti rientrano evidentemente nelle attribuzioni del Ministero dell'interno, che ha il dovere di provvedere, per funzioni istituzionali, ai servizi che attengono alla protezione, alla tutela ed all'assistenza delle popolazioni.

All'uopo è in corso uno schema di disegno di legge che detta norme sui servizi per la protezione della popolazione civile in caso di calamità e di offese belliche.

Premesso che questo Ministero ha aderito al Centro internazionale radio-medico per la concessione dei trasporti sanitari con elicotteri, nonché al centro studi per l'impiego dell'elicottero (C.I.S.I.E.S.P.I.) non ravvisa la opportunità di accogliere la proposta di istituire un apposito ente di gestione per gli elicotteri, perché, mentre ovviamente gli enti sia pubblici che privati in possesso di elicotteri accettano di buon grado un coordinamento dell'impiego di tale mezzo, non potrebbero

sia rinunciare a disporre degli stessi per i rispettivi compiti istituzionali, sia affidare la gestione, il personale, ecc. ad enti ad essi estranei. D'altra parte un ente di gestione e d'impiego verrebbe a sostituirsi a questo Ministero nell'unità di direzione dei soccorsi assolutamente indispensabile per l'efficienza dei servizi.

Non è possibile attingere dal soccorso invernale fondi per l'acquisto di elicotteri, data la specifica destinazione dei fondi stessi, diretti ad interventi immediati di natura assistenziale a favore delle popolazioni più misere in occasione della stagione invernale, e tali compiti non possono conciliarsi con l'impiegare i fondi stessi nell'acquisto di attrezzature e di mezzi tecnici di soccorso.

La Cassa sovvenzioni antincendi di questo Ministero si propone di potenziare sempre più il servizio degli elicotteri e di acquistarne altri, nei limiti delle disponibilità del proprio bilancio.

Indubbiamente se saranno — come si auspica — accolte le richieste avanzate al Ministero del tesoro per il potenziamento dei mezzi in dotazione al corpo nazionale dei vigili del fuoco e verranno concessi i relativi fondi, si avrà la possibilità di addivenire nel più breve tempo all'acquisto di nuovi elicotteri, onde rendere sempre più efficiente il servizio di soccorsi rapidi in tutte le evenienze e poter fronteggiare in tal modo tutte le necessità.

Si aggiunge infine che l'aeronautica dispone già di una organizzazione di soccorso aereo, dotata di mezzi idonei ad intervenire prontamente, grazie ad apposita rete di telecomunicazioni. Detta organizzazione è stata sempre tempestivamente ed efficacemente impiegata anche per esigenze civili.

I mezzi a disposizione del soccorso aereo sono limitati a causa delle ristrettezze del bilancio; essi tuttavia sono stati opportunamente integrati, ogni volta che se ne è presentata la necessità, distogliendo mezzi da altri servizi.

In particolare, per quanto attiene agli elicotteri, l'aeronautica ha messo a disposizione del soccorso aereo macchine destinate ad altri impieghi e ha in programma il potenziamento della flotta di dette macchine.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
PUGLIESE.

MUSOLINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per sapere — premesso che, in seguito al riscatto delle case economiche popolari da parte dei terremotati del

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

1908 nella provincia di Reggio Calabria, in corso di attuazione, si è riscosso da parte dell'ufficio competente dell'intendenza di finanza, circa un miliardo di lire; ritenuto che le case popolari riscattate e riscattande sono state costruite con i fondi provenienti dalla addizionale 2 per cento, istituita con legge 12 gennaio 1909, n. 9, in seguito al disastro del 28 dicembre 1908, su tutti i tributi erariali, allo scopo di soccorrere le popolazioni di quella provincia con la ricostruzione delle abitazioni e di tutto quanto era andato distrutto; e considerato che l'incasso suddetto, per legge del 28 aprile 1938, n. 1165, va devoluto alla ricostruzione di nuove case per gli aventi diritto, tenuto conto del fatto che ancora esistono, a distanza di 47 anni dal disastro, famiglie terremotate che abitano in baracche ormai rese inabitabili dal tempo; tutto ciò premesso e ritenuto — non ritengano, nell'ambito della rispettiva competenza, conseguente alle suddette leggi ed in esecuzione di esse, disporre che le suddette somme, introitate dall'ufficio del demanio, siano destinate al finanziamento di un nuovo piano di ricostruzione di abitazioni, dandone incarico all'Istituto autonomo delle case popolari per l'attuazione, in adempimento di quanto la legge del 1938 dispone. (2220, *già orale*).

RISPOSTA. — Sulla questione che forma oggetto della surriportata interrogazione si comunica preliminarmente, che l'Istituto autonomo per le case popolari di Reggio Calabria, ha avuto in gestione, all'atto della sua costituzione (agosto 1953), dal soppresso ufficio gestione case economiche e popolari, dipendente da questa amministrazione, n. 4.770 alloggi costruiti, in quella provincia, per i terremotati in argomento.

Dal 1954 ad oggi, sono stati alienati, al prezzo medio di lire 80 mila per alloggio, n. 438 alloggi per un importo di lire 35.040.000, già versato in tesoreria.

Ora, circa la proposta di destinare tali proventi alla costruzione di altre case della specie, in considerazione della circostanza che, come rappresentato dall'onorevole interrogante, gli alloggi i cui utenti provvedono a riscattare furono costruiti con il gettito dell'addizionale del 2 per cento di cui alla legge 12 febbraio 1919, n. 9 (istituita per sopperire alle necessità del terremoto del 1908), si fa considerare che il provvedimento in parola ha esaurito la sua efficacia con la costruzione di dette case e che i proventi relativi alle menzionate vendite, con la loro attribuzione al bilancio, vanno a fronteggiare l'insieme delle spese che lo Stato sostiene per il sodisfazi-

mento del complesso dei bisogni pubblici, ivi compresi gli alloggi per le categorie più bisognose.

In tale stato di cose, mentre non appare consigliabile assecondare la proposta iniziale, questo Ministero fa presente che le esigenze prospettate dall'onorevole interrogante, in materia di costruzione di alloggi per i terremotati della provincia di Reggio Calabria, ancora sistemati in baracche, possono, invece, essere adeguatamente soddisfatte in sede di applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640.

In base a tale legge, infatti, è stata assegnata all'Istituto autonomo case popolari di Reggio Calabria la complessiva somma di lire 320 milioni per la costruzione, nei vari centri della provincia, di alloggi popolari da destinare agli occupanti di abitazioni improprie, baracche e case malsane in genere.

Di tale somma lire 115 milioni sono stati assegnati al comune di Reggio Calabria per la costruzione di n. 72 alloggi.

Sempre in applicazione della stessa legge, al predetto Istituto autonomo case popolari, è stata assegnata, nel corrente esercizio, per l'intera provincia, la somma di lire 250 milioni, mentre l'U.N.R.R.A.-Casas interverrà per lo sbaraccamento, costruendo in questo esercizio 140 alloggi.

Il Ministro dei lavori pubblici ROMITA.

MUSOLINO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici e delle finanze.* — Per conoscere se — premesso che gli alluvionati dagli anni 1951 e 1953 della Calabria e particolarmente del comune di Caulonia e delle frazioni montane del comune di Reggio Calabria, appartenenti nella grande maggioranza alle classi più povere dei comuni suddetti, non hanno potuto ancora rifarsi economicamente di tutto quanto hanno perduto nel disastro, anche se i soccorsi poterono riguardare alcuni effetti di biancheria, qualche suppellettile e qualche sussidio in denaro, che è bastato, laddove è stato distribuito, ad affrontare le immediate necessità della vita dei primi giorni di rientro nell'abitato e negli alloggi assegnati dalle commissioni comunali competenti; ritenuto che gli alluvionati, poveri lavoratori, non hanno potuto godere di una occupazione stabile che potesse permettere anche con sacrifici personali, la possibilità di fronteggiare il peso del canone di fitto delle case loro assegnate, che, oggi, viene imposto da parte dell'ufficio tecnico della finanza, attraverso l'Istituto autonomo delle case popolari di Reggio Calabria, nella somma di lire 2.760 mensili e che per l'impossibilità di pagare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

sono stati diffidati o pignorati per somme che si aggirano alle 20 mila lire, dagli esattori comunali, ritenuto che il predetto istituto, senza tenere conto delle condizioni di nera miseria in cui si trovano gli alluvionati pignorati, persegue questi per la riscossione dei fitti, considerato che tutto ciò avviene nella zona più depressa d'Italia ed in una congiuntura economica delle più disastrose, sia per gli effetti dell'annata agricola in corso, sia per quella commerciale, tutto ciò premesso, ritenuto e considerato — non ritengano necessario disporre, nell'ambito della rispettiva competenza, che il consiglio di amministrazione dell'istituto suddetto riesami, caso per caso le condizioni degli inquilni pignorati o diffidati, dopo avere sospeso gli atti esecutivi ed esonerati dal pagamento dei canoni di fitto arretrati quegli alluvionati, che, per cause indipendenti dalla loro volontà, non siano stati in condizioni di assolvere al loro debito. (17829).

RISPOSTA. — La legge 10 gennaio 1952, n. 9, emanata in conseguenza delle alluvioni verificatesi nel territorio nazionale nell'autunno 1951, e la legge 27 dicembre 1953, n. 938, emanata in seguito alle alluvioni verificatesi nell'autunno 1953 in Calabria, non contengono norme per la gestione dei ricoveri costruiti per l'alloggio dei sinistrati. Pertanto, non vigendo in materia disposizioni di carattere organico, i ricoveri costruiti nel comune di Caulonia sono stati consegnati per la loro gestione all'Istituto della case popolari di Reggio Calabria.

A chiarimento di quest'ultimo provvedimento si comunica che, sino a qualche tempo addietro, questo Ministero aveva ritenuto di consentire che, in mancanza di disposizioni in materia, gli alloggi costruiti in dipendenza di calamità naturali fossero consegnati ai comuni, in analogia di quanto disposto da varie leggi speciali emanate in conseguenza di alluvioni. Senonché, essendo state sollevate obiezioni al riguardo da parte dell'amministrazione finanziaria, si è venuti nella determinazione, previa intesa col Ministero del tesoro, di autorizzare la consegna degli edifici in parola agli istituti autonomi delle case popolari affinché li gestiscano, in via provvisoria, secondo le norme di cui all'articolo 55 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, relativo agli alloggi dei senza tetto in dipendenza di eventi bellici. Ciò, per altro, in attesa che la materia sia regolata da apposite norme di legge che attualmente sono allo studio.

Comunque, nella impossibilità di aderire alla richiesta dell'onorevole interrogante in quanto occorrerebbe a tal fine un apposito provvedimento legislativo, questo Ministero, nell'intento di venire incontro alle necessità degli inquilini meno abbienti ha interessato l'Istituto autonomo per le case popolari di Catanzaro che ha già provveduto in conseguenza, a disporre la massima possibile rateizzazione dei canoni arretrati.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

MUSOLINO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per conoscere se non ritenga inadeguata la percentuale del 7 per cento ammessa ai consorzi raggruppati di bonifica della provincia di Reggio Calabria per le spese generali sulle opere eseguite, quando in pari tempo, è riconosciuta all'Ente Sila, operante nella stessa regione e quindi sullo stesso mercato di lavoro e di consumo, la percentuale del 30 per cento, cioè con uno scarto del 23 per cento.

Come si può conciliare con lo spirito di obiettività — che deve informare l'azione di guida e di responsabilità dell'organo dirigente di tutti gli enti che alla Cassa per il Mezzogiorno si ricollegano — simile differenza che riesce inspiegabile a chi rivolga l'attenzione sull'attività della Cassa medesima.

L'interrogante fa rilevare che, per tale inadeguatezza di percentuale, l'amministrazione dei suddetti consorzi è fortemente passiva, ragione per cui essa non riesce più ad affrontare i compiti che ad essa sono demandati, sia dalle necessità, sia dalla legge. (20534).

RISPOSTA. — La materia dei compensi percentuali per spese generali riconosciuti dalla Cassa per il Mezzogiorno a favore dei suoi enti affidatari e concessionari per la esecuzione di opere pubbliche di bonifica finanziate dalla Cassa medesima, è regolata da precise disposizioni del suo consiglio di amministrazione, in base alle quali le percentuali sono fissate nella seguente misura:

a) 7 per cento per opere di viabilità di bonifica;

b) 8 per cento per opere idrauliche, borgate rurali, acquedotti di bonifica, reti elettriche;

c) 9 per cento per opere di irrigazione.

Tali aliquote di spese generali, contrariamente a quanto affermato nella interrogazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

cui si risponde, sono applicate a tutti gli enti affidatari e concessionari, senza che fra questi siano fatte distinzioni.

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

NAPOLITANO GIORGIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non ritenga opportuno richiamare l'attenzione del prefetto di Caserta sulla irregolare situazione dell'ente comunale di assistenza di Maddaloni, presieduto — in violazione delle disposizioni di legge che dichiarano ineleggibili a consiglieri comunali gli amministratori di un ente soggetto alla vigilanza del comune, e in contrasto anche con la sentenza del Consiglio di Stato del 23 novembre 1954 — dall'assessore al comune Renato Sena. (19990).

RISPOSTA. — Nessuna disposizione di legge o di regolamento — allo stato del vigente diritto positivo nella materia — contempla il divieto che un consigliere comunale sia chiamato a far parte dell'amministrazione di un E.C.A. o di altra opera pia.

Il pronunciato giurisprudenziale, cui accenna l'onorevole interrogante, concerne, invece, la sola ipotesi che un amministratore di opera pia sia eletto consigliere comunale.

Per altro, in quest'ultimo caso, la pronuncia di decadenza dalla carica di consigliere è di competenza degli organi giurisdizionali previsti dalla legge e può essere promossa da qualunque cittadino.

È stata comunque, richiamata in proposito l'attenzione del prefetto di Caserta, per opportuna norma, nel caso che il signor Renato Sena — ormai al termine del suo mandato insieme all'intero consiglio comunale, a seguito della indizione dei comizi elettorali, dovesse risultare rieletto alla carica di consigliere comunale di Maddaloni.

Il Sottosegretario di Stato PUGLIESE.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata dall'ex militare Lazzaroni Alessandro di Giuseppe, classe 1913, posizione numero 193854. (8287).

RISPOSTA. — Per la definizione della pratica di pensione è stata chiesta copia integrale della di lui documentazione clinica al distretto militare di Treviglio.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOLETTO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione inoltrata al servizio nuova guerra diretta dall'ex militare Pè Silvestro fu Angelo (posizione 291587) i cui eredi hanno chiesto la liquidazione del rateo. (8454).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con la concessione di indennità *una tantum*.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

NICOSIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quanto vi sia di vero intorno alla vendita progettata o già effettuata della antica chiesa di San Raffaele in Milano, da parte della curia di quella città. In tale caso l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il ministro intenda prendere per impedire la demolizione della chiesa sopradetta e tutelarne la integrale conservazione. (20223).

RISPOSTA. — La questione relativa alla progettata vendita dell'antica chiesa di San Raffaele in Milano è stata sottoposta all'esame del Consiglio superiore delle antichità e belle arti, il quale ha espresso avviso contrario alla vendita ed alla eventuale demolizione dell'insigne edificio, avviso che il Ministero ha ritenuto di far proprio, invitando il soprintendente ai monumenti di Milano a vigilare affinché sia evitato ogni pregiudizio all'integrità e alla eventuale consistenza del monumento.

Il Ministro: ROSSI.

PERLINGIERI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere i motivi per cui si è ritenuto di abolire l'articolo 25 della legge n. 160, secondo la quale i professori non di ruolo, sforniti di titolo di abilitazione all'insegnamento, potevano essere inclusi in apposita graduatoria provinciale per l'assegnazione delle supplenze, nel mentre si è mantenuta ferma la graduatoria provinciale per gli incarichi ai professori abilitati.

Tale provvedimento arreca grave danno a numerosissimi interessati che vengono a perdere la continuità giuridica del rapporto di lavoro e svuota la portata della legge n. 903 sul conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento. (20502).

RISPOSTA. — Il Governo ha presentato un disegno di legge inteso a consentire, anche per l'anno scolastico 1956-57, la nomina di professori incaricati non abilitati.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

In attesa che tale disegno di legge sia approvato, gli interessati sono stati autorizzati a presentare ai provveditori agli studi domanda di incarico per il suddetto anno scolastico.

Il Ministro: ROSSI.

PIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere l'esatta posizione e quali sono le possibilità di accoglimento della pratica per la ricostituzione dei comuni di Parè, Drezzo e Cavallasca (Como).

La richiesta è stata avanzata da diversi anni secondo le forme e le disposizioni di legge vigenti.

Le lungaggini burocratiche, le continue dilazioni, il mancato esito sia in senso negativo che positivo, ha portato alcuni mesi or sono alla crisi dell'amministrazione comunale e alla nomina del commissario prefettizio.

Tuttora la pratica è inevasa e la popolazione interessata è decisamente concorde, senza distinzione di partito, a disertare le elezioni del 27 maggio in segno di protesta. (20389).

RISPOSTA. — Con regio decreto 26 aprile 1928, n. 1061, i comuni di Cavallasca, Drezzo e Parè furono riuniti in un unico comune, al quale fu dato il nome di Lieto Colle.

Con istanza 30 giugno 1947, i frazionisti di Cavallasca e Drezzo richiesero la ricostituzione in comuni autonomi delle frazioni stesse. Le predette istanze pervennero a questo Ministero il 20 novembre 1947.

Mentre era in corso l'istruttoria delle pratiche in questione, entrò in funzione il Parlamento (aprile 1948) e venne, pertanto, a cessare la facoltà del Governo di provvedere in proposito con decreto legislativo; né fu successivamente possibile promuovere l'invocato provvedimento di variazione territoriale con decreto del Presidente della Repubblica, contando i ricostituendi comuni una popolazione inferiore ai 3 mila abitanti, minimo prescritto dall'articolo 33 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, della legge comunale e provinciale.

Venne, allora, presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge di iniziativa del deputato Lombardini (annunziata il 12 dicembre 1949, concernente, appunto la ricostituzione dei soppressi comuni di Cavallasca, Drezzo e Parè.

Entrata in vigore la legge 15 febbraio 1953, n. 71, la quale, come è noto, conferisce al Governo la facoltà di disporre la ricostituzione dei comuni soppressi dopo il 20 ottobre 1922, ancorché la loro popolazione sia inferiore

ai 3 mila abitanti, i due rami del Parlamento restituivano a questo Ministero le varie proposte di ricostituzione di comuni, che non erano state ancora approvate.

Fra queste venne restituita anche la pratica di cui trattasi, per la quale fu necessario procedere a nuova istruttoria, poiché le domande in esame, per difetto dell'autenticazione notarile nelle firme dei sottoscrittori, non potevano essere considerate pendenti, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della menzionata legge. Soltanto in data 6 e 22 gennaio del corrente anno i frazionisti di Cavallasca e di Parè hanno provveduto a presentare nuove regolari domande, sottoscritte dai tre quinti degli elettori.

In base a tali nuove istanze è stata predisposta apposita relazione che verrà trasmessa quanto prima al Consiglio di Stato per il parere, ai sensi di legge.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

PITZALIS. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Per sapere:

1°) se risponde al vero che dal progetto dell'acquedotto consorziale di Macomer, Boinorva, Giave e Semestene, per il quale fra tanti contrasti fu decisa la captazione delle acque della sorgente sita in località Sant'Antioco, in agro di Scanu Montiferro (Nuoro), sia stata stralciata la parte concernente la fornitura dell'acqua al comune di Giave (Sassari). Tale provvedimento sarebbe stato deciso all'atto dell'approvazione del progetto dell'acquedotto consorziale anzidetto, in contrasto con le determinazioni fino ad allora adottate e con le relative assicurazioni date, tramite i parlamentari, alla popolazione di Giave e con le giustificazioni e i motivi portati a conforto della richiesta di captazione delle acque delle già ricordate sorgenti.

Rileva l'interrogante che il provvedimento, se fosse già adottato e mantenuto, recherebbe grave pregiudizio alla possibilità di approvvigionamento idrico del comune di Giave (Sassari), il quale anzi vedrebbe sfuggirsi l'unica possibilità di risolvere uno dei problemi più importanti e di interesse generale, che interessa la sua popolazione;

2°) se sia stata finalmente disposta la esecuzione dei lavori relativi alle opere richieste dal comune di Scanu Montiferro come controprestazione alla concessione delle acque della sorgente Sant'Antioco per il costruendo acquedotto consorziale di cui sopra.

L'interrogante ritiene di dover porre in evidenza che è indispensabile mantenere gli im-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

pegni assunti, onde evitare che la popolazione laboriosa di Scano Montiferro veda dilazionata o peggio frustrate le sue aspettative.

Si ritiene di aggiungere, inoltre, che le opere richieste, intese ed invocate dalla comunità di Scano Montiferro rispondono a esigenze vitali della comunità stessa. (19935).

RISPOSTA. — Il progetto di massima approvato dal consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, riguardante il rifacimento e l'ampliamento dell'esistente acquedotto di Giave dalle sorgenti Sas Benas, stabilisce che dette sorgenti debbano essere riservate all'esclusivo servizio di Giave, mentre il comune di Bonorva sarà alimentato, unitamente ad altri centri abitati, soltanto dalle sorgenti Sant'Antioco.

La Cassa ha già dato incarico ad un libero professionista di Cagliari di redigere il relativo progetto esecutivo.

Circa l'esecuzione delle opere promesse al comune di Scano Montiferro, si fa presente che la Cassa ha affidato allo stesso professionista di cui sopra l'incarico di elaborare il progetto definitivo — che dovrebbe pervenire entro il mese di luglio 1956 — per il rifacimento dell'acquedotto esistente nel suddetto comune e che in data 8 marzo 1956 sono stati consegnati all'impresa appaltatrice i lavori di costruzione dell'acquedotto consorziale di Macomer; lavori che comprendono anche le altre opere promesse, e cioè la costruzione della strada di accesso alle sorgenti, la quale consentirà il collegamento della strada per Teppara con la rotabile che da Scano Montiferro raggiunge Sagama, e la costruzione di 10 abbeveratoi per il bestiame, disposti lungo il tracciato dell'acquedotto.

Il Presidente del comitato dei ministri.
CAMPILLI.

POLANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — premesso che è data ormai per attendibile la previsione che il gettito della legge speciale per la Calabria 26 novembre 1955, n. 177, supererà largamente, durante il dodicennio di applicazione, i 204 miliardi preventivati — se non ritengano giusto ed opportuno esonerare la Sardegna dal pagamento dell'addizionale 5 per cento di cui all'articolo 18 della predetta legge, o quanto meno assicurare che il maggior introito verrà devoluto all'attuazione dei piani particolari previsti dall'articolo 8 dello statuto della Regione autonoma sarda. (20386).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Premesso che, allo stato delle cose è prenaturo formulare previsioni circa il gettito complessivo della addizionale pro Calabria, si osserva che la proposta — formulata dall'onorevole interrogante al fine di esonerare i contribuenti sardi dal pagamento di tale addizionale o, quanto meno, di devolvere il relativo maggior introito all'attuazione dei piani di cui all'articolo 8 dello statuto della regione autonoma sarda in considerazione che la Sardegna in pochi anni è stata gravemente danneggiata da alluvioni, da siccità e da gelo — non trova possibilità di accoglimento per motivi di varia natura.

Infatti, stanti le attuali vigenti disposizioni, l'amministrazione finanziaria non ha facoltà di concedere esoneri ed abbuoni che non siano espressamente previsti da norme di legge, né si ritiene opportuna la emanazione, nel senso indicato dall'onorevole interrogante, di un provvedimento legislativo che verrebbe ad introdurre deroghe al principio dell'applicabilità dell'addizionale alla generalità dei contribuenti, ivi compresi quelli della Calabria.

Né si può, in questa sede, omettere di far presente che a favore degli agricoltori sardi, danneggiati dalla siccità, sono state disposte agevolazioni finanziarie a carattere eccezionale che non hanno precedenti.

Infatti, giusta il decreto legislativo 21 giugno 1955, n. 492, convertito in legge 25 luglio 1955, n. 644, i predetti contribuenti hanno ottenuto

a) soppressione, fino al 31 dicembre 1955, dell'esecuzione forzata delle obbligazioni derivanti da contratti di locazione di fondi rustici adibiti a pascolo od a semine di cereali, nonché da prestiti agrari o da acquisti di macchine od attrezzi agricoli, bestiame da lavoro, concimi e mangimi;

b) rateazione in 6 rate bimestrali dei debiti scadenti entro il 31 luglio 1956, con effetto della scadenza, relativi ad operazioni di credito agrario per gli acquisti suaccennati,

c) sospensione, fino alla fine dell'annata agraria 1954-55, degli sfratti per morosità dei contratti di locazione dei fondi rustici già citati,

d) rateazione in 18 bimestralità delle imposte e sovrimeposte dovute per l'esercizio finanziario 1955-56 dai possessori di fondi rustici danneggiati.

Per quanto riguarda, poi, i danni prodotti dalle recenti avversità atmosferiche è da tenere presente che in base all'articolo 47 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, che approva

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

il testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, i possessori di fondi rustici danneggiati potranno beneficiare, per l'esercizio in corso, della moderazione delle imposte sui terreni e sui redditi agrari in rapporto al danno subito, dietro presentazione di apposita domanda alla competente intendenza di finanza, sempreché il danno stesso rientri nei limiti previsti dal predetto articolo 47.

Qualora, poi, i danni rivestano carattere duraturo ed abbiano, quindi, determinato una diminuzione della potenzialità produttiva del fondo o un cambiamento di coltura che importi un minor reddito imponibile, gli interessati potranno chiedere ed ottenere la revisione dell'estimo catastale, in diminuzione, a norma dell'articolo 43 del citato testo unico 8 ottobre 1931, n. 1572, modificato dall'articolo 22 del regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589.

In particolare, per gli olivicoltori, si comunica che è in corso di esame la possibilità di ammettere i danneggiati al beneficio della esenzione decennale di cui alla legge 14 luglio 1934, n. 1091, o dell'esenzione venticinquennale stabilita dal regio decreto 26 settembre 1935, n. 1823, a seconda che gli oliveti siano stati semplicemente danneggiati o distrutti totalmente e ricostituiti.

Il Ministro delle finanze ANDREOTTI.

POLANO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se sia informato che l'amministrazione comunale di Bonarcado (Cagliari) non ha mai provveduto alla convocazione comunale di prima istanza per la finanza locale, e se intenda intervenire in merito. (20455).

RISPOSTA. — La commissione di prima istanza per la risoluzione delle controversie in materia di tributi locali del comune di Bonarcado per il biennio 1955-56 risulta costituita, con provvedimento del sindaco, in data 13 luglio 1955.

Alla prefettura di Cagliari non sono mai pervenute lagnanze circa la mancata convocazione della commissione predetta. Tuttavia il prefetto ha richiamato l'attenzione del sindaco perché vigili, affinché la commissione tenga regolarmente le sue sedute.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali motivi ostacolano ancora la liquidazione delle spettanze dovute alla cooperativa edilizia « Costruire » di Alghero (Sassari) per lavori eseguiti ad Alghero dal 1946 al 1950 per conto del Genio civile di

Sassari e del Provveditorato alle opere pubbliche di Cagliari.

Malgrado la segnalazione fatta dall'interrogante con analoga interrogazione del 1952, da allora la situazione è immutata. (20460).

RISPOSTA. — In merito ai crediti ancora non liquidati all'impresa cooperativa « Costruire » di Alghero, si comunica quanto segue.

1°) Rata di saldo di lire 323.245 relativa ai lavori di riparazione di stabili di proprietà privata in Alghero, danneggiati da eventi bellici, eseguiti in base all'atto di cottimo 1° settembre 1945, n. 2982 di rep.

Non si è potuto provvedere all'approvazione degli atti di contabilità finale in quanto gli atti stessi non sono corredati dei prescritti verbali di accertamento dei lavori eseguiti, firmati dai proprietari degli stabili riparati, verbali che sono necessari ai fini del rimborso della quota a carico dei proprietari stessi, e non è stata ancora inviata la ricevuta, già richiesta, comprovante la eseguita denuncia fiscale, da effettuarsi a cura della cooperativa e relativa al maggior importo di spesa verificatosi rispetto all'importo contrattuale.

Per quanto riguarda la revisione dei prezzi dei lavori anzidetti, è stato incaricato l'Ufficio del genio civile di Sassari di predisporre singole perizie per ogni fabbricato riparato, essendo necessario, sempre ai fini del rimborso della quota a carico dei proprietari, conoscere esattamente l'ammontare dei lavori eseguiti per ogni singolo fabbricato e poter conseguentemente rilevare l'incidenza della relativa revisione dei prezzi.

La definizione di tale pratica presenta non lievi difficoltà sia per i vari accertamenti catastali da eseguire e specie per le opposizioni fraposte dai singoli proprietari a riconoscere l'entità dei lavori eseguiti.

In ogni modo sono state date disposizioni all'Ufficio del genio civile di Sassari perché provveda con la maggiore sollecitudine possibile ad espletare tutte le pratiche necessarie per poter provvedere alla liquidazione dei crediti anzidetti.

2°) Rata di saldo di lire 70.939, relativa a lavori riparazione di stabili privati, eseguiti in base ad atto di cottimo 10 giugno 1945, numero 2927 di rep.

Con provvedimento in corso di perfezionamento, sono stati approvati i relativi atti di contabilità finale ed è stata disposta la sub-anticipazione della predetta somma all'ingegnere capo del Genio civile di Sassari perché provveda al relativo pagamento.

Il Ministro: ROMITA.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

POLANO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia stata o se sarà presa in considerazione l'istanza rivolta al Ministero dei lavori pubblici, direzione generale edilizia statale e sovvenzionata, divisione XVI, per la concessione del contributo statale per la costruzione di 9 appartamenti alla cooperativa per costruzioni edilizie tra dipendenti pubblici e privati, regolarmente omologata dal tribunale di Sassari con sede in questo capoluogo.

Si fa presente che sulla medesima questione l'interrogante ha inviato lettera in data 9 febbraio 1956, n. 7355/11, indirizzata al Ministero interrogato, e che fino a questo momento — ad oltre due mesi e mezzo — non è pervenuta alcuna risposta, della qual cosa desidera anche conoscerne i motivi. (20461).

RISPOSTA. — La richiesta di finanziamento della cooperativa « Tra dipendenti pubblici e privati » di Sassari sarà al momento opportuno segnalata all'apposita commissione incaricata della istruttoria e della concessione dei contributi per il prossimo esercizio finanziario, atteso che i contributi relativi all'esercizio corrente sono stati già totalmente erogati.

Effettuate accurate ricerche non risulta pervenuta la lettera 9 febbraio 1956, n. 7355/11 cui accenna l'onorevole interrogante, lettera alla quale, per altro, si sarebbe dovuto dare risposta analoga a quella che viene ora fornita in seguito alla interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

PRIORE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare perché la Federazione italiana nuoto ed il C.O.N.I. dispongano per l'immediata costruzione delle piscine di nuoto, già da tempo promesse e progettate per le diverse città della Puglia, dove tale sport è attività agonistica preminente ed occupa un posto d'onore in campo nazionale. Nessuno di quei centri, compresi naturalmente quelli che del nuoto sono i vivai più fecondi come Bari, Taranto, Brindisi, Molfetta, Gallipoli, Manfredonia, ecc., dispongono di un campo a mare regolamentare.

A Taranto gli alleati lasciarono una modestissima piscina, creata durante l'ultima guerra per le necessità delle loro truppe, resa inutilizzabile dal tempo e non riattata e coperta come era stato promesso dalla F.I.N., in modo da poter sopperire, almeno in parte alle necessità locali. Risulta, a tutt'oggi, che nessun provvedimento sia stato adottato in favore delle principali città, come Bari e Brin-

disi, che più di ogni altra avvertono tali necessità. Recentemente il congresso regionale di Puglia della Federazione italiana del nuoto tenutosi recentemente, all'unanimità ha fatto formali richieste in proposito e ha minacciato di abbandonare qualsiasi attività qualora le autorità federali non provvedano per l'annoso problema, anche in considerazione delle aceresciute esigenze dello sport natatorio nel Mezzogiorno d'Italia. (20323).

RISPOSTA. — Nel 1954 il C.O.N.I. gettò le basi per la costruzione in alcuni comuni italiani di 30 piscine, bandendo un concorso per l'adozione di un modello unico di impianto e stanziando in bilancio le somme necessarie alla costruzione.

Tali piscine avrebbero dovuto essere costruite su terreno offerto dal comune, a spese del C.O.N.I. che, sulla scorta dei dati offerti dal progetto vincitore del concorso, aveva stanziato per ciascun impianto nautico la somma di lire 42 milioni.

Delle 30 piscine, da ripartire fra i comuni di 18 regioni italiane, due vennero assegnate alle città di Bari e di Taranto. È avvenuto, per altro, che le due anzidette città non hanno ancora provveduto ad offrire il terreno necessario alla costruzione. Di modo che il C.O.N.I. fermo restando lo stanziamento di fondi a beneficio di tali città, ha comunicato alle amministrazioni interessate che le suaccennate somme restano a loro disposizione affinché possano provvedere a costruire direttamente i due impianti: con l'avvertenza che, qualora gli ostacoli sino ad oggi esistenti localmente non venissero superati entro il 31 dicembre 1956, l'assegnazione dell'impianto verrebbe trasferita ad altri comuni che hanno fatto, del pari, richiesta di una piscina, e che sono pronti a mettere a disposizione il suolo occorrente alla costruzione.

Risulta al C.O.N.I. che, presentemente, a Bari è tuttora in corso la procedura di esproprio del terreno, mentre a Taranto l'amministrazione comunale, avendo scelto una zona insufficiente alla costruzione dell'impianto tipo, sta provvedendo localmente alla rielaborazione del progetto per adattarlo al terreno di cui quel comune dispone.

Il C.O.N.I. ha anche comunicato che, nel quadro della collaborazione fra il C.O.N.I. e le forze armate, due piscine per i militari sono state assegnate a Bari ed a Taranto e sono in fase di avanzata costruzione.

Il Sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio dei ministri:
RUSSO.

RIVA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se — considerata l'attività assistenziale che i sanitari prestano nell'organizzazione dei vari enti mutualistici, attività che impegna forse la parte prevalente del loro lavoro professionale — non creda opportuno e necessario predisporre un disegno di legge che impegni le varie organizzazioni mutualistiche a concorrere, accanto agli enti locali, per un fondo di previdenza a favore dei medici condotti onde la loro pensione raggiunga il minimo indispensabile che consenta di entrare con serenità nel periodo di quiescenza. (19232).

RISPOSTA. — Al riguardo è opportuno fare osservare che per i medici condotti esiste già un regolare trattamento pensionistico da parte della cassa di previdenza sanitaria degli enti locali, amministrata dal Ministero del tesoro, e che è attualmente all'esame dei competenti organi un progetto per la riforma delle prestazioni di detta cassa, in vista di un sensibile miglioramento delle prestazioni medesime.

Si fa inoltre presente che le « Norme per la regolamentazione dei rapporti fra l'I.N.A.M. ed i medici — firmate in data 3 marzo 1955 — già pongono a carico dell'I.N.A.M. l'obbligo del versamento di un contributo, pari all'1 per cento dei compensi spettanti ai medici convenzionati, da effettuare a favore dell'Ente nazionale previdenza e assistenza medici, fra le cui finalità trova soddisfazione anche la richiesta dell'onorevole interrogante.

Mentre non si può che consentire sulla funzione altamente sociale svolta dai medici condotti, non sembra tuttavia possibile, allo stato degli atti, un ulteriore concorso degli enti mutualistici al fondo di previdenza per i sanitari in questione.

Il Ministro: VIGORELLI.

ROBERTI, BASILE GIUSEPPE E SPONZIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere se ritenga opportuno di impartire disposizioni alle intendenze di finanza per esonerare dall'onere delle spese di sopraluogo dei tecnici quei coltivatori diretti che, avendo perduto i due terzi dei prodotti delle colture danneggiate dalla neve e dal gelo, hanno presentato domanda per lo sgravio totale o parziale dell'imposta sui terreni e redditi agrari a norma dell'articolo 47, primo comma, del testo unico delle leggi sul nuovo catasto 8 ottobre 1931, n. 1572, integrato dall'articolo 7 del regio decreto-legge 27 marzo 1939.

Analogo esonero dovrebbe esser fatto a favore di quei coltivatori che hanno presentato

domanda per il rinvio del pagamento delle imposte alla rata di agosto 1956. (20244).

RISPOSTA. — A norma delle vigenti disposizioni, di cui all'articolo 182 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, le spese per sopraluoghi a cura dei tecnici erariali, effettuati allo scopo di accertare i danni arrecati da infortuni atmosferici al prodotto ordinario dei fondi colpiti per la concessione dei benefici (moderazione d'imposta) previsti dall'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono a carico dei possessori danneggiati.

Tuttavia, in considerazione del decorso eccezionalmente avverso delle condizioni meteorologiche della stagione invernale scorsa e con particolare riferimento alle gelate e nevicate di straordinaria intensità che hanno colpito intere regioni del territorio nazionale, sono state impartite disposizioni, nel marzo scorso, perché d'ufficio vengano eseguite verificazioni sommarie per accertare:

1°) le plaghe in cui la perdita dei prodotti dell'annata ha raggiunto o superato il limite dei due terzi del prodotto ordinario, agli effetti della moderazione d'imposta prevista dall'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

2°) le plaghe in cui si sono verificati estesi danni di carattere permanente alle colture, con conseguenti variazioni dei redditi, agli affetti delle variazioni in diminuzione degli estimi catastali, previste dall'articolo 43 del sopra ricordato testo unico. Detti accertamenti, però, saranno effettuati soltanto quando la stagione consentirà di poter acquisire sicuri elementi sulla effettiva portata del danno.

Per tutti i comuni nei quali saranno effettivamente riscontrati — con gli accertamenti sommarie già disposti — danni permanenti alle colture o perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario dell'annata, sarà provveduto all'effettuazione di una verifica straordinaria, a spese dello Stato, ai singoli fondi danneggiati, tanto ai fini dei cambiamenti in diminuzione quanto a quelli della moderazione d'imposta.

Solo nei casi in cui i possessori danneggiati non intendessero attendere la suddetta verifica gratuita, ma richiedessero singoli sopraluoghi d'urgenza, essi dovranno gravarsi delle spese relative ai sopraluoghi medesimi.

Per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle imposte sui terreni e sui redditi agrari sino alla rata di agosto, disposta da questo Ministero per i comuni particolarmente

danneggiati dal maltempo, si fa presente che l'applicazione del provvedimento a coloro che ne fanno domanda non è subordinata a singoli accertamenti tecnici da parte degli uffici competenti e, pertanto, non comporta alcuna spesa.

Il Ministro ANDREOTTI.

ROBERTI, BASILE GIUSEPPE E SPONZIELLO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in occasione della prossima campagna tabacchicola perché da parte dell'amministrazione dei monopoli di Stato sia corrisposto un aumento di prezzo, adeguato all'attuale costo di produzione, sulle tariffe di conferimento delle foglie di tabacco allo stato sciolto, dato che quelle attualmente stabilite non sono remunerative ed il loro ulteriore mantenimento accentuerà, specialmente nei piccoli coltivatori diretti, l'orientamento ad abbandonare detta coltivazione. (20514).

RISPOSTA. — Le tariffe di acquisto dei tabacchi allo stato sciolto per i prodotti della campagna 1954 e del triennio 1955-57, approvate con decreto ministeriale del 6 agosto 1954, n. 01/6636, sono state studiate in base agli effettivi costi di produzione delle singole varietà e recano aumenti, rispetto alle precedenti, tali da assicurare una remunerazione soddisfacente, a condizione però che i prodotti conferiti non siano qualitativamente scadenti. Ed è naturale che il monopolio non incoraggi, con aumenti di prezzo delle classi inferiori, la produzione di tabacchi non suscettibili di utile impiego.

Confrontando i prezzi di acquisto dei tabacchi con quelli degli altri prodotti agricoli, la convenienza ad abbandonare la coltivazione può sussistere soltanto nei luoghi non idonei alla produzione di tabacco di buone caratteristiche.

Per quanto sopra esposto, e non essendosi avute variazioni nei costi di produzione dall'epoca della formulazione delle tariffe attualmente in vigore, non si ritiene giustificata la richiesta di ulteriori ritocchi.

Il Ministro ANDREOTTI.

ROMUALDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere se è al corrente delle condizioni in cui vivono gli abitanti di Passo Oscuro di Palidoro, borgata a pochi chilometri da Roma sulle rive del Tirreno, i quali, per accedere al retroterra e per comunicare con il resto della provincia, debbono necessariamente attraversare, previo pagamento

di un pedaggio, una proprietà dell'istituto Santo Spirito, e successivamente la linea ferroviaria Roma-Pisa, il cui passaggio a livello è permanentemente chiuso per evitare comodità dell'amministrazione ferroviaria;

e per sapere quali misure stina opportuno adottare per sollevare questa popolazione da tale singolare condizione, incredibile addirittura se si pensa che la borgata in questione è, come si è detto, a pochi chilometri dalla capitale. A completamento del quadro di estremo disagio e di colpevole abbandono in cui la borgata si trova, si fa inoltre presente che l'abitato è assolutamente privo di acqua, di luce e di qualsiasi altro pubblico servizio. (19936).

RISPOSTA. — La zona di Passo Oscuro (Palidoro) è di proprietà del pio istituto di Santo Spirito ed ospedali riuniti di Roma.

Durante l'ultima guerra e nell'immediato dopoguerra profughi e senza tetto vi formarono un agglomerato di capanne, né l'amministrazione ospedaliera poté evitare le arbitrarie occupazioni e le costruzioni, né esperire la tutela possessoria, trattandosi di nuclei familiari numerosi ed indigenti.

A seguito, anzi, di trattative tra il pio istituto e il comune di Roma sono stati attuati provvedimenti in favore di quelle famiglie si è proceduto all'alienazione dei terreni occupati abusivamente a prezzi modicissimi e con particolari facilitazioni di pagamento, è stata stipulata col comune una convenzione per la costruzione di una strada di accesso collegantesi con quella già costruita e denominata « San Carlo », sarà anche costruita tra breve dalla Società romana di elettricità ed all'uopo già l'istituto ha preso gli opportuni accordi, che per altro non hanno potuto ancora essere definiti a causa delle resistenze frapposte dagli abitanti della borgata in merito alla determinazione della ubicazione della cabina di trasformazione.

Infine, in base alla cennata convenzione, il tratto di strada che congiunge la via Aurelia con la borgata sarà trasferito in proprietà del comune di Roma, che lo classificherà tra le strade comunali.

Per quanto riguarda gli inconvenienti lamentati, è d'uopo precisare che il pio istituto ha dovuto applicare il pedaggio, dato il continuo traffico di persone e di mezzi estranei specie durante la stagione estiva e per integrare le spese di manutenzione della strada, spese che, in forza di contratto, sono a carico degli affittuari della tenuta, i quali hanno ripetutamente mosso rimostranze in relazione al

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

maggiore onere loro addebitato in seguito all'aggravata usura della strada.

In merito al passaggio sulla linea ferroviaria Roma-Pisa, si fa presente che il relativo transito è regolato da apposita convenzione stipulata dal pio istituto con l'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

In base a tale contratto è fatto assoluto divieto di transito ad estranei, ma l'ente ha ottenuto per gli abitanti della borgata una certa tolleranza, ciò non toglie, ovviamente, che il custode del passaggio a livello effettui il servizio secondo gli orari stabiliti dall'amministrazione ferroviaria.

Va considerato, comunque, che non appena la strada « San Carlo » sarà classificata tra le strade comunali, la direzione delle ferrovie provvederà a munire il detto passaggio, che è posto sulla strada stessa, di chiusura con sbarre, comandata dalla vicina stazione di Paldoro.

Per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico, non sussiste la possibilità di provvedere ad allacciare la borgata di Passo Oscuro con gli acquedotti della tenuta del pio ente, i quali, essendo originati da pozzi trivellati, risultano appena sufficienti per le esigenze delle aziende agrarie. Per altro localmente l'acqua è agevolmente reperibile nell'immediato sottosuolo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
PUGLIESE.

RONZA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali inesplicabili motivi sta trascinandosi l'istruttoria della pratica per pensione di guerra richiesta dal defunto maresciallo Gallareto Luigi (posizione 1262651), prima e dalla vedova poi, e quali motivi hanno impedito la concessione della pensione. (18198).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento concessivo.

Il Sottosegretario di Stato PRETI.

SANSONE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se non crede opportuno prendere i dovuti urgenti provvedimenti contro l'amministrazione comunale di Mugnano (Napoli) la quale, dopo aver dato prove di gravi manchevolezze in ogni campo, ha ora provocato un pubblico scandalo assegnando le case popolari agli stessi assessori o a familiari o a galoppini elettorali. (2273, già orale).

RISPOSTA. — A seguito di lagnanze pervenute circa i criteri seguiti dall'amministrazione comunale di Mugnano nella graduatoria

per l'assegnazione delle case popolari comunali, la relativa deliberazione non è stata approvata dalla prefettura di Napoli.

Sulla base, poi, degli accertamenti è stata compilata — seguendo per analogia i criteri per l'assegnazione degli alloggi I.N.A.-Casa — una nuova graduatoria, dalla quale risultano esclusi 10 nominativi, compresi invece nella precedente fra cui figurano alcuni assessori e dipendenti comunali.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è stata disposta una opportuna indagine per accertare i reali motivi che inducono la Società per azioni cantieri metallurgici operai a trasferire il proprio domicilio fiscale da Castellammare di Stabia a Napoli. (20334).

RISPOSTA. — Al riguardo, va preliminarmente ricordato che in base all'articolo 17 del testo unico delle norme sulla dichiarazione unica dei redditi, approvato con decreto presidenziale 5 luglio 1951, n. 573, gli enti collettivi hanno il dominio fiscale nel comune in cui si trova la loro sede legale. In deroga a tale principio generale, l'articolo 18 del citato testo unico consente all'intendenza di finanza la facoltà di attribuire, *ex officio*, la competenza ad eseguire l'accertamento dei redditi, anziché all'ufficio delle imposte nel cui distretto si trova la sede legale della società od ente, all'ufficio delle imposte nel cui distretto si trova la sede amministrativa oppure lo stabilimento principale; e ciò a salvaguardia degli interessi della finanza per un migliore rendimento dell'azione accertatrice.

La stessa facoltà è attribuita al Ministero se la sede amministrativa o lo stabilimento principale si trovano nel distretto di uffici appartenenti a province diverse.

Inoltre, l'articolo 19 dello stesso testo unico prevede la possibilità di accordare al soggetto la elezione di un diverso domicilio fiscale, quando concorrano particolari circostanze.

Ora, nel caso della società per azioni Cantieri metallurgici italiani, l'intendenza di finanza di Napoli con provvedimento in data 18 ottobre 1951, attribui — nella sua specifica competenza, trattandosi di trasferimento nell'ambito della stessa provincia — all'Ufficio delle imposte di Castellammare di Stabia la competenza ad eseguire gli accertamenti, in luogo di quello di Napoli, nella considerazione che l'attività sociale veniva esplicata nell'unico stabilimento sito nel comune di Ca-

stellammare di Stabia e che ivi trovavasi la sede amministrativa.

Successivamente, la società, con istanza del 4 giugno 1954, faceva presente di aver trasferito gli uffici amministrativi da Castellammare di Stabia a Napoli e che quivi era entrato in funzione un nuovo impianto produttivo, chiedendo lo spostamento del domicilio fiscale a Napoli, ove — come si è detto — trovavasi anche la sede legale della società.

In effetti, la società Cantieri metallurgici italiani, sorta nel 1916, con sede legale e con unico stabilimento nel comune di Castellammare di Stabia, indirizzò la propria attività alla produzione di latta e lamierini (con sistema a caldo), bullonerie, costruzione e riparazione di carri ferroviari e costruzioni metalliche. Nel 1932 aprì un nuovo stabilimento in Napoli, via Troccia a Poggio Reale, per la produzione di laminati, che funzionò sino al 1943, epoca in cui, per effetto degli eventi bellici, le lavorazioni vennero a cessare. Detto stabilimento è stato nel dopoguerra ricostruito secondo un più aggiornato sistema di produzione della latta e del lamierino (tecnicamente chiamato « a freddo », sistema che comporta una sensibile riduzione di mano d'opera, mentre accresce la potenzialità produttiva) ed è entrato in funzione nell'aprile 1952.

È stato, inoltre, appurato che dal dicembre 1953 la sede amministrativa della società è stata trasferita a Napoli, nei locali dalla stessa acquistati, siti al 2° piano del palazzo in piazza Municipio 84, ove sono stati impiantati e funzionano i seguenti uffici:

- 1°) direzione generale;
- 2°) direzione amministrativa;
- 3°) direzione commerciale;
- 4°) direzione tecnica.

Il personale complessivamente addetto agli uffici stessi comprende n. 150 unità, mentre in Castellammare di Stabia è rimasto un ufficio cassa per i bisogni di quello stabilimento, oltre la relativa direzione tecnica. Infine, tutte le operazioni inerenti alla contabilizzazione degli incassi, alla emissione di fatture, ai rapporti con fornitori e clienti, alla tenuta dei libri sociali e scritture contabili, alla formazione e approvazione dei bilanci, hanno luogo presso la sede di Napoli, ove risiede anche il direttore generale della società.

Di fronte a tale stato di cose, l'intendenza di finanza di Napoli, con provvedimento del 26 marzo 1955, n. 12348, ha ricondotto il domicilio fiscale della società a Napoli.

Tale provvedimento si appalesa perfettamente aderente alla lettera ed allo spirito delle norme di legge citate, che regolano la materia

del domicilio fiscale, e coincide con gli interessi della finanza, dato che il II ufficio delle imposte di Napoli, cui è demandata la competenza ad accertare i redditi della società, è indubbiamente più attrezzato dell'ufficio di Castellammare di Stabia ed è nelle migliori condizioni di acquisire direttamente i necessari elementi e dati per una più consona azione accertatrice.

Il Ministro ANDREOTTI.

SCALIA. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se è a conoscenza:

1°) che la prima giunta U.N.R.R.A.-Casas, che ha al suo attivo un ingente mole di lavoro per la ricostruzione, sia per il completamento del programma 2° E.R.P., di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1788, sia per i villaggi per i profughi giuliani e dalmati, di cui ai recenti avvenuti stanziamenti dei fondi necessari e sia, infine, per il disposto della legge 9 agosto 1954, n. 640, per l'eliminazione delle case malsane, ha licenziato un ingegnere, nove geometri ed un funzionario amministrativo « per diminuite esigenze di lavoro ». Tali funzionari contano da un minimo di tre ad un massimo di sette anni di servizio;

2°) che presso la prima giunta U.N.R.R.A.-Casas prestano servizio, nelle ore pomeridiane, funzionari dei Ministeri della pubblica istruzione e della difesa-aeronautica, i quali sarebbero già stati diffidati dalle competenti direzioni generali delle amministrazioni da cui dipendono a non avere alcun ulteriore rapporto d'impiego con la prima giunta U.N.R.R.A.-Casas fin dal 1950, epoca in cui venne a cessare il loro distacco dai dicasteri succitati.

È ciò in virtù delle disposizioni contenute nell'articolo 97 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ribadite dall'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, per le quali i detti funzionari non possono cumulare due emolumenti a carico dello Stato;

3°) che presso la prima giunta U.N.R.R.A.-Casas prestano servizio pensionati dello Stato, in contrasto con le disposizioni emanate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri il 1° gennaio 1954 e richiamate con apposita circolare stessa, nel settembre 1955, le quali vietano il mantenimento in servizio delle amministrazioni statali di pensionati che abbiano raggiunto o superato i limiti di età.

L'interrogante chiede, in particolare, al ministro di conoscere quali opportuni provvedimenti intenda adottare, allo scopo di evi-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

tare gli inconvenienti che hanno formato oggetto della presente interrogazione e chiede se, nel contempo, non ritenga di disporre la revoca del licenziamento dei funzionari di cui al precedente paragrafo 1°). (20340).

RISPOSTA. — La prima giunta del Casas per l'attuazione dei programmi ad essa demandati si avvale dell'opera di:

a) personale di ruolo comandato da altre amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147;

b) personale non di ruolo assunto a tenore del regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100;

c) personale tecnico con contratto a termine ai sensi dell'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1788;

d) personale incaricato di ruolo e non di ruolo dello Stato o degli enti pubblici ai sensi della legge 3 novembre 1952, n. 1788.

I dipendenti di cui al punto 1° dell'interrogazione erano stati assunti con contratto di impiego a termine e licenziati alla scadenza del termine stesso per diminuite esigenze di lavoro.

Tali assunzioni e licenziamenti vengono effettuati periodicamente dalla giunta correlativamente con l'andamento dei lavori poiché è noto che il personale tecnico può essere impiegato soltanto allorché i programmi edilizi giungono alla fase esecutiva.

La giunta ha, comunque, sempre seguito l'indirizzo di riassumere elementi, allorché se ne presenta la necessità, solo tra gli ex dipendenti licenziati non per motivi disciplinari.

Per quanto attiene, ai punti 2°) e 3°) della interrogazione si fa presente che il Casas, non avendo una propria pianta organica del personale, non può procedere alle assunzioni attraverso pubblici concorsi al fine di reclutare elementi selezionati e che diano sicuro affidamento sul possesso dei necessari requisiti di cultura e di preparazione tecnica amministrativa. E, proprio in considerazione di tali difficoltà, il legislatore con la legge 3 novembre 1952, n. 1788, ha conferito al Casas la facoltà di avvalersi dell'opera di personale dipendente dello Stato, senza nulla prescrivere circa la posizione giuridica, di distacco o di comando, nella quale avrebbe dovuto essere collocato il personale la cui collaborazione viene richiesta dal Casas, diversamente da come era invece stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 14 aprile 1945, n. 147, che all'articolo 3 così testualmente recita: « All'organizzazione degli uffici si provvede

con personale comandato da altre amministrazioni ». Ciò all'evidente scopo di consentire all'ente di contare sulla collaborazione di personale già altamente qualificato e da utilizzare per incarichi direttivi di particolare fiducia e senza che al tempo stesso potesse averne a risentire il servizio, alla cui prestazione detto personale è tenuto presso le amministrazioni di istituto.

D'altra parte tale forma di collaborazione, autorizzata esplicitamente dalla legge speciale soprarichiamata non contravviene a nessuna altra disposizione di legge compreso il recente decreto presidenziale 11 gennaio 1956, n. 17, per la parte concernente le incompatibilità, poiché al personale così utilizzato vengono corrisposte indennità analoghe a quelle previste per tutti gli altri funzionari dello Stato allorché si richiedono ad essi prestazioni di lavoro particolarmente onerose e di maggiore responsabilità (indennità di gabinetto, ecc.), con esclusione assoluta degli emolumenti base percepiti presso le amministrazioni di appartenenza.

Va, poi, soggiunto che i pensionati dello Stato che attualmente prestano servizio al Casas assommano in tutto a due elementi che saranno sostituiti non appena l'ente potrà disporre di altri elementi idonei.

Si può, infine, assicurare che parte del personale licenziato è stato già riassunto in servizio ed il rimanente sarà riammesso, compatibilmente con le necessità del servizio, non appena i programmi edilizi recentemente approvati entreranno nella fase di attuazione.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SCARASCIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali provvedimenti eccezionali intenda prendere in favore delle operaie tabacchine della provincia di Brindisi, le quali, attraverso le A.C.L.I., hanno fatto presente lo stato di grave disagio economico nel quale versa la categoria a causa del mancato raggiungimento di numero 52 marche settimanali, previste per avere diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione e non raggiunte per le particolari avversità atmosferiche che, avendo ridotto le quantità di tabacco normalmente prodotte nel brindisino, hanno conseguentemente ridotto le giornate di occupazione delle stesse operaie tabacchine.

L'interrogante ritiene che sia opportuna la emissione di un sussidio straordinario di disoccupazione non inferiore a 180 giornate. (20281).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

RISPOSTA. — La richiesta dell'onorevole interrogante, intesa ad ottenere la concessione di un sussidio straordinario di disoccupazione in favore delle operaie tabacchine della provincia di Brindisi che a causa delle particolari avversità atmosferiche, non hanno potuto raggiungere il prescritto numero di 52 marche settimanali per beneficiare della indennità ordinaria di disoccupazione, non può trovare accoglimento.

Il sussidio straordinario di disoccupazione, così come disciplinato dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, assume le seguenti caratteristiche:

1°) limitazione nella concessione a determinate località e a particolari categorie,

2°) necessità di indispensabili requisiti familiari e assicurativi;

3°) carattere di complementarità nei confronti delle condizioni di lavoro delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire, con riguardo anche ai cantieri di lavoro ed ai corsi di riqualificazione;

4°) complessa procedura formale.

Stanti le esclusioni e le limitazioni stabilite dalla legge, come pure a causa del tempo richiesto dall'accennata procedura formale, il sussidio straordinario di disoccupazione si è rivelato strumento non idoneo a soddisfare esigenze di carattere generale e tanto meno può risultare strumento utile di intervento in casi di emergenza, che richiedono aiuti immediati a favore di tutti i cittadini, assicurati o meno.

In casi simili è la pubblica assistenza, con i propri organi ed attraverso i più svariati mezzi, che può intervenire e recare possibili aiuti.

Questo Ministero, per altro, ha ravvisato che procedura più svelta da una parte — ed utilizzo dei fondi dall'altra — potesse aversi, attraverso l'attuazione dei cantieri di lavoro e dei corsi di riqualificazione, ai quali si è fatto largo ricorso tanto più nelle province colpite dalle recenti avversità atmosferiche, così che, con le ultime autorizzazioni di cantieri-scuola testé disposte, sono state praticamente esaurite tutte le disponibilità finanziarie concesse per il corrente esercizio.

Per quanto sopra considerato, non sussiste la possibilità di disporre nel senso sollecitato dall'onorevole interrogante.

Il Ministro: VIGORELLI.

SEMERARO GABRIELE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — di fronte ai crescenti ostacoli frapposti dalle autorità comunali all'esercizio del-

le attività dello spettacolo viaggiante, concretandosi nel rifiuto di concedere l'autorizzazione all'allestimento dei parchi di divertimento, fino a ieri tradizionali, adducendo non sempre giustificate esigenze di urbanistica, di giardinaggio e perfino di tranquillità pubblica, come ne sono esempio i recenti casi di Genova e di La Spezia — quali provvedimenti sono stati finora attuati e quali si intendono attuare per assicurare la possibilità di lavoro ad una categoria che comprende, fra titolari, familiari e dipendenti, oltre trenta mila persone e che, agendo in piena legalità con l'autorizzazione della Presidenza stessa, si sforza di mantenere viva e vitale quella forma di spettacolo fra le più diffuse e popolari, ed all'estero assurge a manifestazioni imponenti mentre in Italia viene misconosciuta e soffocata da continui e persistenti divieti delle autorità locali.

Chiede inoltre di conoscere se, stante la continua rarefazione delle piazze disponibili, non ravvisi l'opportunità di infrenare l'aumento costante delle attrazioni viaggianti, che nel volgere di pochi anni hanno avuto un incremento di oltre il 35 per cento, non concedendo nuovi permessi di agibilità almeno fino a quando adeguate disposizioni non avranno alleggerito l'attuale pesante situazione del settore che compromette le possibilità di lavoro della intera categoria. (18369).

RISPOSTA. — La Presidenza del Consiglio segue da tempo con vigile attenzione il fenomeno della rarefazione delle aree comunali concesse in plateatici alle imprese degli spettacoli viaggianti. Allo scopo di evitare un'ulteriore contrazione, in rapporto alle crescenti esigenze urbanistiche e alle altre molteplici cause di pubblico interesse invocate dalle autorità comunali, la Presidenza del Consiglio ha diramato istruzioni ai prefetti, invitandoli a intervenire a favore delle imprese viaggianti onde facilitare ad esse il reperimento di aree tutte le volte che non ostino impedimenti insuperabili.

È stata richiamata particolarmente l'attenzione dei prefetti sulla situazione di alcune province, tra le più idonee a ospitare parchi di divertimento e complessi circensi, nelle quali i criteri drasticamente restrittivi delle autorità comunali hanno determinato, fra l'altro, un notevole rincaro nel costo dei plateatici.

Nel quadro della crisi che travaglia le imprese di spettacoli viaggianti si è tenuto conto del preoccupante dilatarsi della categoria, manifestatosi in questi ultimi tempi con un

rapido aumento delle richieste di agibilità anche da parte di impresari scarsamente qualificati. Esclusa qualsiasi forma di contingentamento nel numero delle concessioni, per non urtare contro la norma dell'articolo 4 della Costituzione, gli organi competenti cercano di impedire l'indiscriminato aumento delle imprese viaggianti attraverso una opportuna e cauta opera di selezione dei richiedenti, in sede di esame delle nuove domande, mirando soprattutto a evitare che si infiltrino nella categoria elementi poco qualificati dal punto di vista tecnico e professionale o di scarso affidamento economico e morale.

Il Sottosegretario di Stato: Russo.

SENSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se — in considerazione delle deficienze degli organici dell'amministrazione delle poste e telegrafi, che sono del tutto inadeguati rispetto alle aumentate esigenze dei servizi, nonché del rilevante numero dei partecipanti al concorso C/XIII presso la predetta amministrazione, ed infine della circostanza che moltissimi candidati avrebbero conseguito la idoneità — non ritenga opportuno aumentare adeguatamente il predetto numero dei posti messi a concorso. (20237).

RISPOSTA. — Si risponde anche per incarico del Presidente del Consiglio.

A norma delle disposizioni legislative tuttora in vigore, la pubblica amministrazione non ha altra facoltà di aumentare il numero dei posti da coprire in seguito a concorso, all'infuori di quella prevista dall'articolo 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, che consente di elevare detti posti « nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso », purché i nuovi posti si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria.

Ora, per quanto riguarda il concorso a 1800 posti di grado XIII di gruppo C — bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954 e successive modificazioni — questo Ministero si è già avvalso della facoltà di cui alla citata norma, assegnando agli aventi titolo (essendosi create le necessarie disponibilità di organico) altri 180 posti.

Indipendentemente da ciò, è già allo studio, da parte di questo Ministero medesimo, una proposta intesa ad inserire una norma a carattere eccezionale nel provvedimento legislativo che dovrà essere emanato relativamente allo ordinamento delle carriere

del personale delle poste e telegrafi; norma che consenta di elevare in misura sensibile il numero di posti conferibili agli idonei del citato concorso.

Devo per altro soggiungere che la possibilità del favorevole corso di tale proposta è comunque subordinata al preventivo assenso degli altri organi concertanti.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: BRASCHI.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda finalmente di intervenire per sollevare i comuni della provincia di Cosenza dalla perdurante piaga delle abitazioni incivili e malsane.

In grossi comuni come Paola, Verbicaro, San Marco Argentano, Grisolia, ecc., la gente vive in antri e spelonche inqualificabili.

L'interrogante chiede altresì di conoscere se il ministro non ritenga opportuno intervenire decisamente in favore delle popolazioni interessate con mezzi e programmi adeguati alla gravità della situazione. (20247).

RISPOSTA. — In applicazione della legge 9 agosto 1954, n. 640, all'Istituto autonomo delle case popolari di Cosenza è stata assegnata la somma di lire 195 milioni, per l'esercizio finanziario 1954-55 e la somma di lire 248 milioni per il corrente esercizio finanziario.

Inoltre, sempre in base alla legge 9 agosto 1954, n. 640, da parte della prima giunta del Casas, verrà realizzato nella provincia di Cosenza, nel corso del presente e dei prossimi esercizi finanziari, un programma concernente la costruzione di 1040 alloggi di tipo popolare.

Nel formulare i programmi costruttivi da attuare a cura dei predetti enti non si è mancato di tener conto dei problemi edilizi più gravi, ed in particolare, della nota situazione abitativa dei comuni di Paola, Verbicaro, San Marco Argentano e Grisolia, citati dall'onorevole interrogante, ed a favore dei quali sono state effettuate le seguenti assegnazioni:

Istituto autonomo case popolari:

comune di Paola	L. 18.000.000
comune di Verbicaro	» 11.500.000
comune di San Marco Argentano	» 29.500.000

U.N.R.R.A.-Casas:

comune di Paola	Alloggi N. 48
comune di Verbicaro	» » 180
comune di Grisolia	» » 20

Si fa presente, inoltre, che, in applicazione della legge 2 luglio 1949, n. 408, per il corrente esercizio finanziario, è stato concesso all'Istituto autonomo delle case popolari di Cosenza, il contributo dello Stato sulla spesa di lire 250 milioni, per la realizzazione di un programma costruttivo nella provincia di che trattasi.

Da quanto sopra risulta che le necessità alloggiative della provincia di Cosenza sono state tenute nella massima considerazione da questo Ministero.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda intervenire per la concessione al comune di Fiumefreddo Bruzio (Cosenza) del contributo statale per la costruzione dell'edificio scolastico, del quale il comune manca ed ha urgente bisogno. L'istanza è stata avanzata fin dal luglio 1951 ed il dicastero con nota del 23 giugno 1953, n. 5800, dava affidamento per il successivo esercizio.

Si tratta di opera evidentemente urgente e necessaria. (20248).

RISPOSTA. — La spesa occorrente per la costruzione dell'edificio scolastico nel comune di Fiumefreddo Bruzio, è stata compresa nel programma delle opere da ammettere nel corrente esercizio finanziario ai benefici previsti dalla legge 9 agosto 1954, n. 645, per un importo di lire 25 milioni.

Di quanto sopra sarà data quanto prima comunicazione all'ente interessato affinché provveda a presentare gli atti tecnico-amministrativi necessari per la formale concessione del contributo statale.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non creda urgente ed opportuno intervenire affinché sia dato sollecito inizio ai lavori di riparazione del vecchio acquedotto di Guardia Piemontese (Cosenza) e alla costruzione di un nuovo tratto dell'acquedotto medesimo dall'abitato del comune anzidetto alla borgata Marina.

Chiede, altresì di conoscere quando potranno avere inizio i lavori per la costruzione dell'edificio municipale, del quale il comune manca.

È superfluo sottolineare l'importanza delle opere in questione, per le quali, il comune interessato ha da tempo provveduto a trasmettere al Dicastero dei lavori pubblici gli elaborati tecnici. (20249).

RISPOSTA. — Il comune di Guardia Piemontese ha presentato domanda diretta ad ottenere il contributo statale previsto dalle leggi 3 agosto 1949, n. 589 e 15 febbraio 1953, n. 184 nella spesa di lire 30 milioni necessaria per la riparazione di quell'acquedotto civico e per la costruzione di un nuovo tratto di condotta dal capoluogo alla borgata Marina.

Il suddetto comune ha, altresì, presentato istanza diretta ad ottenere il contributo, di cui alle indicate leggi n. 589 e 184, nella spesa di lire 7.960.000 per la costruzione in quell'abitato dell'edificio comunale.

Si assicura che tali richieste saranno esaminate con particolare attenzione in sede di formulazione dei programmi delle opere da ammettere nei prossimi esercizi ai benefici delle predette leggi in relazione alla disponibilità dei fondi.

Il Ministro: ROMITA.

SENSI. — *Al Ministro dei lavori pubblici e al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.* — Con riferimento al pericolo di rovina imminente sull'abitato di San Donato di Nivea (Cosenza) chiede di conoscere se non credano intervenire perché l'anzidetto abitato sia spostato in altra zona solida, ai sensi delle vigenti disposizioni in favore della Calabria. (20250).

RISPOSTA. — L'abitato di San Donato di Nivea, sito su uno sperone lungo le pendici di un ripido monte, è in parte minacciato sia dalla caduta di massi staccantisi da alcune rupi sotto le quali si trova ubicato e sia dal franamento di appicchi sui quali sorgono varie case della periferia.

In considerazione di ciò, l'abitato in parola venne compreso, ai sensi della legge 25 giugno 1906, n. 255, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato e, successivamente, ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, tra quelli da trasferire parzialmente.

Le pratiche per tale spostamento risultarono inizialmente laboriose anche per l'avversione dei naturali e successivamente, essendo venute a cessare le cause che avevano consigliato lo spostamento, l'abitato in parola con regio decreto 15 novembre 1937, n. 2090, venne cancellato dall'elenco di quelli da trasferire.

Nei decorsi anni sono state eseguite da parte di questo Ministero varie opere di consolidamento dell'abitato, le quali, però, non hanno dato soddisfacenti risultati nella parte che era stata a suo tempo dichiarata da trasferire.

Pertanto, su richiesta anche del comune, è stata prospettata la necessità del parziale

trasferimento, all'apposito Comitato per l'attuazione della legge 26 novembre 1955, n. 1177, perché possa provvedervi con i fondi di cui alla predetta legge.

Il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici: CARON.

SENSI. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'industria e commercio.* — Per conoscere se — tenuta presente la notevole contrazione, verificatasi con ritmo sempre più grave nel mercato del legname da lavoro, della legna da ardere e del carbone vegetale (interessante, oltre i produttori, alcune migliaia di lavoratori) nel sud d'Italia; considerata l'opportunità di impedire la totale cessazione dell'anzidetta attività produttiva, costituente una delle scarse risorse della Calabria ed al quale fine occorre ripristinare la eccezionale tariffa ferroviaria 419-B al posto ed invece delle tariffe 209, 219 e 63, che hanno nociuto e nuociono ai produttori e lavoratori meridionali (ad esclusivo beneficio delle importazioni dall'Austria e dalla Jugoslavia) per la incidenza del costo del trasporto, tenuto conto dell'esigenza di evitare ulteriore, incalcolabile nocimento all'economia calabrese, sia ai produttori che ai lavoratori — non ravvisino la necessità di intervenire per il ripristino e l'applicazione dell'anzidetta tariffa eccezionale 419-B alle merci suindicate, e nella formula riduttiva di costo complessivo (e non unitario), che è notevole e supera ormai il valore stesso della merce quando si tratta di trasporti dal sud verso il nord, dai luoghi di produzione ai mercati di consumo. (20484).

RISPOSTA. — Per i trasporti di legname da lavoro, legna da ardere e carbone vegetale in provenienza dalla Calabria, le ferrovie dello Stato applicano prezzi che possono essere considerati fra i più bassi di quelli previsti dal sistema tariffario. Ciò, in quanto — con particolare riguardo al carbone vegetale e alla legna da ardere — si è tenuto conto delle esigenze del settore di produzione calabrese.

Basti considerare, infatti, che trasporti di merce del genere, data la voluminosità del materiale e il conseguente scarso sfruttamento della tara dei carri impiegati, producono un ricavo di tasse di porto notevolmente inferiore ai relativi costi, con sacrificio non indifferente per l'amministrazione ferroviaria.

Con l'istituzione delle tariffe eccezionali n. 209 e n. 219, rispettivamente previste per la legna da lavoro e per la legna da ardere, le cui classi di prezzi per i trasporti con percorrenza superiore ai 500-600 chilometri sono ancora più scarsamente remunerative, l'am-

ministrazione ferroviaria ritiene di avere assolto, nei limiti di quanto consentito dal bilancio aziendale, alle esigenze della produzione e dello scambio delle merci in argomento, specie per quanto concerne la produzione nazionale e in misura più accentuata quella riguardante le zone meridionali della penisola.

Analoga considerazione può essere fatta in merito ai trasporti di carbone vegetale per i quali, pur non essendo prevista alcuna tariffa eccezionale, i prezzi attuali sono quelli della classe 75, concordata a suo tempo con i produttori calabresi, in luogo di quelli della classe 70 prevista precedentemente, con una riduzione pari al 12,50 per cento circa.

Ciò posto, si deve far presente che, malgrado ogni buona disposizione, non riesce possibile concedere ulteriori facilitazioni, in quanto, nel momento attuale, lo speciale trattamento tariffario di cui gode il settore interessato è da considerarsi come il massimo sacrificio finanziario sostenibile dalle ferrovie.

Il Ministro dei trasporti. ANGELINI.

SPADAZZI. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno e ai Ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio.* — Per conoscere a qual punto sia la pratica per la esecuzione dell'acquedotto del Frida che dalle falde del monte Pollino a metri 1025 sul livello del mare dovrebbe finalmente portare l'acqua in ben 29 comuni della provincia di Matera, e per conoscere inoltre se risponde a verità la notizia pubblicata sul n. 51 del settimanale *il Giornale del Mezzogiorno* in data 15 dicembre 1955, secondo la quale il progetto stesso verrebbe abbandonato per consentire ad una società elettrica di usare l'acqua del suddetto torrente per scopi industriali, tenuto conto che — sempre secondo le suddette informazioni — ben due sarebbero adesso le società elettriche che si contendono l'assegnazione.

Per conoscere quali provvedimenti verrebbero adottati, ove quanto riportato dal sopracitato giornale rispondesse a verità, per alleviare i disagi della popolazione di quasi tutto il Materano, ivi compreso il capoluogo, il quale è talmente sprovvisto di acqua potabile, specie in alcune zone come quella del Metapontano e di Nora Siri, da dover rischiare gravi malattie per bere acqua piovana raccolta nelle cisterne.

Per conoscere infine — nella ipotesi invece che l'acquedotto del Frida venga costruito — quando detti lavori potranno avere inizio. (18005).

RISPOSTA. — Si risponde anche a nome dei ministri dei lavori pubblici e dell'industria e del commercio.

In data 29 dicembre 1950 l'Ente autonomo acquedotto pugliese — E.A.A.P. — inviò all'Ufficio del genio civile di Potenza regolare domanda intesa ad ottenere la concessione di derivare le acque del torrente Frida nella misura di litri/secondo 90 continui per uso potabile, da utilizzare per le necessità dell'acquedotto del Frida a servizio di 15 centri della provincia di Matera, 4 della provincia di Potenza e 20 della provincia di Cosenza.

Dato, però, che la portata minima delle sorgenti del gruppo Frida è di litri/secondo 600, l'E.A.A.P. elaborò, in data 14 maggio 1953, un progetto di massima per la costruzione di un grande acquedotto al servizio di un maggior numero di comuni. A tale scopo, la prima domanda di concessione fu sostituita da un'altra in data 25 settembre 1953 con la quale l'E.A.A.P. chiedeva di derivare una portata di litri/secondo 460 da destinare per intero ad uso potabile.

La domanda è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 ottobre 1953, n. 250, parte seconda e sul *Foglio annunci legali* delle province di Potenza, Matera Cosenza rispettivamente del 22 ottobre 1953, n. 31, del 23 ottobre 1953, n. 23 e del 3 dicembre 1953, n. 36.

La relativa istruttoria è in corso presso il suddetto Ufficio del genio civile di Potenza.

A seguito della pubblicazione di detti avvisi, la Società meridionale di elettricità fece presente al Ministero dei lavori pubblici in data 3 dicembre 1953, che la derivazione richiesta dall'E.A.A.P. è incompatibile con la domanda di derivazione dai fiumi Laro e Frida presentata dalla stessa S.M.E. in data 28 maggio 1928 e riconfermata in data 20 gennaio 1938. Con l'anzidetto foglio del 3 dicembre 1953 la S.M.E. faceva anche presente che la pratica relativa alla concessione richiesta trovavasi in istruttoria presso l'Ufficio del genio civile di Cosenza.

Poiché la costruzione dell'acquedotto del Frida è compresa tra le opere che devono essere attuate a cura della Cassa per il Mezzogiorno, la stessa ha dato incarico all'E.A.A.P. di procedere alla relativa progettazione, ampliando il progetto redatto in precedenza, e ciò in rapporto della seconda domanda di concessione di cui sopra è cenno.

Per detta opera nei piani della Cassa è prevista una spesa di lire 8 miliardi, di cui sei sono da imputare alle opere acquedottistiche della Lucania e due a quelle della Calabria.

Attualmente sono in corso sia i lavori preliminari per la ricerca geologica delle sorgenti del Frida, sia i sondaggi geognostici — lungo il presumibile tracciato della galleria dell'acquedotto del Frida — intesi ad accertare — ai fini della scelta del tipo e della struttura del rivestimento da adottarsi nella galleria — la natura del terreno e conseguentemente a fornire quanto più possibile, precisi elementi per la valutazione del costo.

Da quanto si è esposto, risulta evidente che non risponde a verità la notizia secondo la quale il progetto dell'acquedotto del Frida verrebbe abbandonato per rendere possibile, da parte di una società elettrica, l'utilizzazione delle acque per scopi industriali.

Per quanto riguarda il Metapontino, si rende noto che a cura dell'E.A.A.P. sono in corso di elaborazione progetti per l'alimentazione idrica con utilizzazione di alcuni pozzi aperti nella zona.

Il Presidente del comitato dei ministri della Cassa per il Mezzogiorno.
CAMPILLI.

SPADAZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'estensione a favore di tutto il personale dipendente, dell'articolo 42 del decreto presidenziale 5 giugno 1952, n. 656, pubblicando sui relativi bollettini dell'amministrazione l'elenco dei posti disponibili, così come infatti è praticato per il personale degli uffici locali, e ciò per eliminare i disagi a cui vanno incontro i dipendenti del Ministero delle poste nei casi di trasferimento essendo questo subordinato alla norma della « sostituzione ». Ciò in considerazione del fatto che detta norma danneggia principalmente gli impiegati residenti nelle zone depresse, come ad esempio la Lucania, dove nessuno, per ovvie ragioni, intende trasferirsi. (18104).

RISPOSTA. — L'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, che disciplina i cambi di ufficio ed i trasferimenti a domanda dei direttori di ufficio locale e dei titolari di agenzia, ricalca vecchie norme emanate esclusivamente in rapporto alla particolare organizzazione degli uffici periferici delle poste e telegrafi, già denominati « ricevitorie ». Ed è in relazione alle disposizioni ivi contenute che il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1953, n. 1234, stabilisce, all'articolo 34, doversi pubblicare nel

Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, entro 60 giorni dal relativo accertamento, l'elenco degli uffici locali ed agenzie delle poste e telegrafi la cui titolarità sia risultata « disponibile ». La assegnazione di detti uffici avviene poi, a norma del sopracitato articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656, secondo un criterio rigidamente obiettivo, e cioè in base ad una graduatoria basata soltanto sull'anzianità di servizio degli aspiranti ai posti disponibili.

Tale norma trova la sua ragione e giustificazione nel fatto che gli uffici locali e le agenzie delle poste e telegrafi sono suddivisi in gruppi omogenei sulla base dell'entità del lavoro svolto, sicché è indifferente che il direttore di un ufficio locale assuma la dirigenza dell'uno o dell'altro ufficio locale della stessa importanza e classificazione e che il titolare di una agenzia assuma la titolarità di qualsiasi altra agenzia di pari importanza.

Ciò non si verifica per gli altri uffici della amministrazione, ognuno dei quali, in genere, ha compiti specifici, ben distinti, che richiedono diversa preparazione e diversa capacità, sicché, prima di preporvi un dirigente è necessario valutarne le particolari attitudini.

Scaturisce ovvio, da tale premessa, come non sarebbe possibile assegnare i posti direttivi, provvisoriamente vacanti, con norme simili a quelle dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

Questo per quanto riguarda appunto i posti di dirigenza, ai quali soltanto, del resto, è applicabile l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 656 in rapporto agli uffici locali e alle agenzie delle poste e telegrafi.

Per il caso per altro che l'onorevole interrogante abbia inteso riferirsi anche ai trasferimenti degli impiegati e degli agenti di ruolo, si deve fare presente che al momento attuale, essendo gli organici scoperti di circa 6500 unità, quasi tutte le sedi presentano disponibilità di posti, ma da quelle poche sedi nelle quali si verifica esuberanza di personale, nessun dipendente desidera né è disposto ad allontanarsi. Da tale situazione, deriva la conseguenza che, almeno per il momento, la pubblicazione dell'elenco delle sedi ove vi sono posti vacanti non porterebbe a risultati praticamente utili, in quanto da una parte non si avrebbero domande di trasferimento dalle sedi dove esiste esuberanza di personale, mentre dall'altra parte i trasferimenti da sedi già

deficienti di personale farebbero sorgere il problema delle sostituzioni, problema che dovrebbe risolversi con trasferimenti d'autorità.

Il Ministro: BRASCHI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed opportuno disporre un adeguato piano di lavori per la sistemazione delle zone di via Villa Marina, via Salvatore Correale, via Salvati, via San Nicola, via Mario Pagano, via Chiesa Madre, via San Vincenzo nel comune di Stigliano (Matera), allo scopo di dotare i tremila abitanti delle suddette zone dei necessari impianti igienici, della distribuzione di acqua potabile, della pavimentazione delle vie e piazze, comprese nella zona e delle indispensabili fognature.

Si tenga presente, in proposito, che gli abitanti di Stigliano inviarono a suo tempo, alle competenti autorità ministeriali un esposto firmato da 262 capi famiglia, in cui erano chiaramente indicate le inderogabili necessità del paese che non possono essere ulteriormente trascurate in nome della civiltà e del progresso. (19011).

RISPOSTA. — L'abitato di Stigliano venne incluso con la legge 31 marzo 1904, n. 140, tra quelli da consolidare a totale carico dello Stato e con successiva legge 9 luglio 1908, n. 445, tra quelli da trasferire parzialmente in altra sede, sempre a cura dello Stato.

Negli ultimi anni questo Ministero ha eseguito nell'ambito in questione, lavori di consolidamento per circa 120 milioni per costruzione di muri di sostegno e per opere di impermeabilizzazione di strade interne al fine di evitare infiltrazioni di acque nel sottosuolo; infiltrazioni che, secondando il movimento franoso, avrebbero aggravato le già compromesse condizioni di stabilità del terreno e dei soprastanti fabbricati.

La zona maggiormente interessata dal vasto movimento franoso è quella che comprende il rione Villa Marina — nel quale ricadono in gran parte le vie menzionate nell'interrogazione in oggetto — e parte del rione Commiserazione.

Per questa zona dell'abitato furono, a suo tempo, eseguite alcune opere di consolidamento per contenere il movimento franoso.

Ogni lavoro, però, venne sospeso nel rione Villa Marina in seguito alla relazione dell'ufficio geologico d'Italia, con la quale, tenuto conto delle condizioni di stabilità molto precarie della zona, fu proposto il graduale trasferimento in altra sede.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

Lo studio del piano di trasferimento parziale è stato affidato al professor ingegnere Domenico Andriello dell'università di Napoli.

Per l'espletamento dell'incarico il predetto professionista ha già eseguito sopralluoghi in Stigliano per individuare la zona in cui effettuare lo spostamento e per la raccolta degli elementi necessari per la compilazione del piano, che presenta notevoli difficoltà.

Poiché le strade menzionate nell'interrogazione si trovano pressoché integralmente nella zona da trasferire, i richiesti lavori di sistemazione ed i connessi lavori per gli impianti igienici, le fognature e la distribuzione di acqua potabile — lavori che, peraltro, sarebbero di competenza del comune interessato — non potrebbero che avere un carattere provvisorio, dovendo la zona essere abbandonata. Comunque, questo Ministero, compatibilmente con i fondi che verranno assegnati nel prossimo e nei futuri esercizi finanziari, valgerà l'opportunità di intervenire con impermeabilizzazioni stradali laddove maggiormente se ne presenta la necessità e, tenuto conto di quanto sopra esposto, la effettiva utilità.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre allo studio la possibilità di ricostituire la Cassa di credito agrario per la Lucania.

La cassa di cui sopra — con sede in Potenza — istituita con la legge Zanardelli, per effettuare operazioni di piccolo credito ai coltivatori della regione, fu soppressa a seguito di varie vicende politiche ed incorporata nel Banco di Napoli che ne rilevò il relativo patrimonio immobiliare, compresi i beni delle ex cattedre ambulanti di agricoltura.

La Cassa di credito agrario continuava anche l'attività dei Monti frumentari comunali, che fungevano da piccole casse di risparmio locali, mentre il Banco di Napoli concede grossi prestiti fondiari, trascurando (o mettendole in ultima linea) le piccole e medie operazioni.

Si tenga presente, in proposito, che i contadini di Oppido Lucano, Acerenza, Irsina, Genzano di Lucania e di altri numerosi paesi — che hanno acquistato terreni parte in contanti e parte col pagamento rateale — a causa del pessimo raccolto dell'annata, sono costretti a ricorrere a prestiti privati con tassi d'interesse che vanno dal 25 al 30 per cento, per non perdere le magre porzioni di terra e le spese anticipate con inenarrabili sacrifici.

Per quanto suesposto l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga doveroso studiare la possibilità di risolvere concretamente il problema del piccolo credito agrario in Lucania, senza il quale l'agricoltura è destinata ad avviarsi rapidamente al decadimento. (19089).

RISPOSTA. — La Cassa di credito agrario per la Basilicata venne soppressa con il regio decreto legge 29 luglio 1927, n. 1509, e fusa, insieme con altri istituti locali già esercenti la speciale forma di credito nel mezzogiorno continentale, nella istituita sezione di credito agrario del Banco di Napoli, la quale, per altro, non rilevò alcuna attività delle ex cattedre ambulanti di agricoltura: queste, invero, quali organi statali, vennero trasformate, in virtù del regio decreto 13 giugno 1935, n. 1220, negli ispettorati agrari provinciali e il patrimonio immobiliare delle medesime venne devoluto a favore dello Stato.

Con il citato provvedimento legislativo n. 1509, la preesistente legge sul credito agrario ebbe a subire modifiche di carattere funzionale e venne dato un nuovo ordinamento strutturale agli appositi istituti regionali, conferendo loro il compito di coordinare, indirizzare ed integrare, con adeguate disponibilità, l'azione creditizia degli enti ed istituti a favore dell'agricoltura.

Circa la particolare attività creditizia in Lucania, il Banco di Napoli la esercita con due sezioni provinciali — Matera e Potenza — con 21 agenzie e 22 Casse rurali e casse comunali, queste ultime sotto la vigilanza del Banco medesimo.

Il Banco di Napoli, interpellato al riguardo, ha precisato che nel 1955 le operazioni compiute dalla propria sezione di credito agrario in Lucania ammontarono complessivamente a lire 4 miliardi circa, come segue:

a) di esercizio:			
Matera . . .	N.	9.685	L. 1.754.300.486
Potenza . . .	»	19.590	» 1.738.194.819
		<u>N. 29.275</u>	<u>L. 3.492.495.305</u>
b) di miglioramento:			
Matera . . .	N.	63	L. 324.106.329
Potenza . . .	»	102	» 124.144.893
		<u>N. 165</u>	<u>L. 448.251.222</u>
Totale operazioni . . .	N.	29.440	L. 3.940.746.527

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

In particolare, il Banco di Napoli ha precisato poi che nei centri di Genzano ed Irsina, esso opera con due agenzie, le quali nello stesso anno 1955, avevano concesso prestiti agrari per l'importo, ciascuna di esse, sui 100 milioni di lire, a favore di 796 agricoltori, con una media sulle lire 250 mila per operazione: il che starebbe a dimostrare l'interessamento del Banco, specie in quei centri agricoli, a favore dei piccoli agricoltori.

Del pari, le Casse comunali di Acerenza e di Oppido Lucano — alle quali il Banco andrebbe a concedere larghe facilitazioni creditizie — sono autorizzate ad indirizzare la propria attività nell'interesse soltanto delle piccole aziende agrarie, alle quali, i finanziamenti concessi, non possono pertanto superare l'importo unitario di lire 300 mila.

Il ripetuto Banco ha inoltre comunicato che, in applicazione della legge 24 febbraio 1948, n. 114, e successive proroghe, sulla formazione della piccola proprietà contadina, avrebbe erogato complessivamente oltre 500 milioni di lire per mutui destinati all'acquisto di terreni idonei alla formazione della piccola proprietà coltivatrice.

In Lucania i mutui per tale scopo avrebbero finora superato 80 milioni di lire e risulterebbe che gli agricoltori i quali, delle cennate provvidenze si sono avvantaggiati, conducono attualmente le proprie piccole aziende agrarie nei centri di Oppido Lucano, Lavello, Picerno, Banzi, Acerenza, Palazzo San Gervasio, Genzano di Lucania, Tolve, Potenza e Venosa.

Dovrebbe quindi concludersi che la assistenza creditizia del Banco di Napoli — per le operazioni della specie — è ben nota negli ambienti agricoli di quei territori anche attraverso l'azione di propaganda delle associazioni di categorie. Se si consideri poi che tutte le domande di mutuo per la formazione della piccola proprietà contadina sono state prese in considerazione, occorrerebbe conoscere casi concreti fra quelli segnalati, onde si possano esaminare i motivi che indurrebbero i contadini ad avvalersi di prestiti privati.

Il Ministro del tesoro: MEDICI.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre un adeguato piano di lavori per sollevare dall'attuale, insostenibile situazione le frazioni di Fruscio, Chiaito, Fontana d'Ebole del comune di Moliterno (Potenza), che contano 250 famiglie con un totale di oltre 1000 abitanti.

Le frazioni di cui sopra distano tre ore di cammino da Moliterno e sono collegate a questo comune per mezzo di disagiate e impraticabili mulattiere che non permettono il transito, specialmente nella stagione invernale.

Si tenga, infine presente che nelle suddette frazioni mancano i più elementari servizi igienici, di assistenza e scolastici, per cui si impone un sollecito interessamento ed il conseguente inizio delle opere indicate. (19178).

RISPOSTA. — Le località Frusci, Chiaito e Fontana d'Ebole in agro del comune di Moliterno non sono frazioni, ma soltanto agglomerati di casette rurali e pertanto non possono trovare applicazione le vigenti disposizioni di legge che prevedono gli allacciamenti delle frazioni alla rete viabile esistente.

Da notizie assunte, risulta che il comune di Moliterno ebbe a chiedere, qualche anno fa, all'Ente irrigazione di Puglia e Lucania la costruzione di strade di bonifica per l'allacciamento delle dette località e di altri agglomerati rurali, senza, però, che la richiesta trovasse accoglimento.

Recentemente, sono intercorse intese tra il detto comune ed il commissario del consorzio di bonifica dell'Alta Valle dell'Agri, per la costruzione di due strade allaccianti le località in parola, con le agevolazioni previste dalla legge 25 luglio 1952, n. 991, per la costruzione di strade di miglioramento fondiario.

Per quanto concerne la mancanza di servizi igienici e scolastici, si fa presente che i lavori necessari per dotare le ripetute località dei suddetti servizi, rientrano nella competenza del comune interessato.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga opportuno disporre l'immediato invio dei tecnici del Genio civile al comune di Balvano (Potenza), perché possano constatare i pericoli che incombono sul paese, a causa di parecchie case pericolanti, di cui dovrebbe essere ordinato lo sgombero.

Si tenga inoltre presente che il comune ha urgente bisogno di altre opere di riparazione al ponte sul torrente Santa Caterina, gravemente danneggiato dalla recente ondata di maltempo, oltre alla sistemazione delle strade comunali e vicinali, spesso interrotte dalle frane, come nella comunale bivio Marmobalvano scalo ferroviario, disastrosamente rovinata dagli agenti atmosferici e dalla incuria. (19991).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

RISPOSTA. — A seguito della segnalazione dell'onorevole interrogante, è stata effettuata una visita sopraluogo nel comune di Balvano da parte di un funzionario del Genio civile di Potenza.

Da tale sopraluogo non sono emersi altri elementi, oltre quelli accertati precedentemente, circa i danni arrecati dal maltempo alla strada comunale allacciante l'abitato di Balvano alla strada statale n. 94 ed allo scalo ferroviario ed i danni alle case pericolanti site ai margini della parte nord-ovest dell'abitato.

Una quindicina di tali abitazioni, per le loro condizioni statiche precarie e soprattutto per il sottosuolo profondamente e ampiamente sgrottato, sono in condizioni di grave pericolo. È necessario pertanto per motivi prudenziali ordinarne lo sgombero. In tal senso sono state interessate le autorità provinciali e locali.

Poiché l'abitato di Balvano è incluso fra quelli da trasferire ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, si assicura che non si mancherà di attuare, man mano che le disponibilità di bilancio lo consentiranno tutti gli interventi possibili e necessari.

Il Sottosegretario di Stato CARON.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed indispensabile disporre la costruzione di un efficiente e capace edificio scolastico nel comune di San Chirico Raparo (Potenza), tenendo conto che, attualmente, i locali scolastici sono disseminati in sei edifici diversi, malsani, sforniti di gabinetti igienici, di acqua e talvolta persino di pavimentazione.

Il comune che conta 3800 abitanti, eroga annualmente forti somme per la pubblica istruzione, ma senza ottenere risultati soddisfacenti per la suaccennata deficienza di locali e di adeguata assistenza.

Per quanto suesposto, l'interrogante chiede di conoscere se non ritenga opportuno disporre che l'opera sia finanziata dalla Cassa per il Mezzogiorno e che il primo lotto di venti milioni sia immediatamente appaltato, in modo da avviare a soluzione questo problema che preoccupa l'intera cittadinanza e di cui si è fatta largamente eco la stampa locale. (20260).

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale in data 24 marzo 1956, n. 1989, sono stati approvati nell'importo di lire 54 milioni il progetto generale e in quello di lire 20 milioni il

progetto di primo stralcio riguardanti la costruzione dell'edificio ad uso della scuola elementare del comune di San Chirico Raparo (Potenza) ed è stato, altresì, concesso al comune predetto il contributo annuo costante, per 35 anni nella misura del 6 per cento della spesa di lire 20 milioni.

L'ente interessato potrà inoltre, ottenere, ai sensi dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1955, n. 105, che la Cassa del Mezzogiorno assuma a proprio carico la integrazione del contributo statale fino alla concorrenza della annualità dovuta alla Cassa depositi e prestiti per l'ammortamento del mutuo che il comune stesso dovrà contrarre per la realizzazione dell'opera.

Non appena il suddetto decreto sarà stato registrato alla Corte dei conti, verranno fatte le opportune comunicazioni agli enti interessati ed al comune cui compete di provvedere alla esecuzione dei lavori.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se abbia notizia di quanto si è verificato nel comune di Corleto Perticara (Potenza) ove furono spesi 10 milioni di lire, in 4-5 anni, per la costruzione del locale campo sportivo, che — dopo l'ondata di maltempo — è irrimediabilmente rovinato sotto l'incalzare di una considerevole frana.

Secondo quanto afferma la popolazione, i tecnici e la stampa locale (vedi il *Roma*) non è più possibile ricostruire il campo nella stessa località data la mole di lavoro e di mezzi finanziari che sarebbe necessaria.

Tenendo conto dell'intendimento dell'amministrazione comunale e della popolazione l'interrogante chiede di conoscere se non si ritenga opportuno ricostruire il campo in località non soggetta a franamenti di terreno, sia pure a mezzo di cantieri di lavoro, per fornire al popoloso comune un mezzo di onesto diversivo al duro lavoro dei campi e consentire il ripristino del campo sportivo, di cui tutti — dal momento del disastro — avvertono la mancanza. (20261).

RISPOSTA. — La ricostruzione del campo sportivo nel comune di Corleto Perticara, danneggiato in seguito ad una frana, non rientra nei compiti di questa amministrazione.

La richiesta potrà essere inoltrata alla Federazione italiana gioco calcio e per essa alla Lega nazionale lucana, la quale potrà

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

fornire opportuni chiarimenti al comune interessato per la ricostruzione del suddetto campo sportivo.

Il Ministro: ROMITA.

SPADAZZI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se non ritenga urgente ed indispensabile — accogliendo i voti più volte espressi dalla popolazione interessata — disporre l'installazione di almeno due fontane di acqua potabile nella contrada Serrone del comune di Latronico (Potenza), tenendo presente che le cento famiglie che risiedono nella contrada sono del tutto prive dell'indispensabile elemento; ciò che pone in serio pericolo lo stato di salute di tante famiglie, costrette a servirsi di acqua non potabile e raccolta a molta distanza dal centro di normale attività. (20263).

RISPOSTA. — Questo Ministero, pur rendendosi conto della necessità dell'approvvigionamento idrico della frazione « Serrone » del comune di Latronico, dato che la spesa occorrente si aggira intorno ai 6 milioni, non può per il momento adottare alcun favorevole provvedimento per mancanza assoluta di fondi per l'esecuzione di opere a totale carico dello Stato.

Il comune, tuttavia, potrebbe, ove lo ritenga, invocare i benefici di cui alle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184, presentando apposita domanda nei modi ed entro i termini stabiliti dall'articolo 4 della citata legge n. 184.

Il Ministro: ROMITA.

SPADOLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare, di concerto con la regione siciliana, per evitare la minaccia, che i 1500 elettori della frazione di Priolo-Gargallo hanno già palesemente fatta con l'invio di vari ordini del giorno alle autorità e con altre manifestazioni, di astenersi dal voto in occasione della prossima consultazione elettorale amministrativa, per il mancato inizio della istruttoria per la elevazione a comune autonomo della frazione stessa. (20471).

RISPOSTA. — A norma dell'articolo 15 dello statuto speciale siciliano spetta alla regione la legislazione esclusiva e l'esecuzione diretta in materia di circoscrizione, ordinamento e controllo degli enti locali.

In attuazione di tale progetto, la materia della erezione di nuovi comuni è stata disciplinata con l'articolo 171 del decreto del Pre-

sidente della regione del 9 giugno 1954, n. 9, e con gli articoli 6 e seguenti del decreto legislativo presidenziale 29 ottobre 1955, n. 6, con vigore dal 15 maggio 1956, secondo cui la istituzione di nuovi comuni ha luogo con legge della regione. Questa è pertanto, unicamente competente ad accertare la esistenza dei presupposti di fatto e di diritto richiesti per l'eventuale erezione in comune della frazione Priolo-Gargallo, cui fa cenno l'onorevole interrogante.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

SPALLONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere perché a D'Amico Giuseppe fu Liberato non è stata concessa ancora la pensione di guerra nonostante il riconoscimento della malattia da causa di servizio (come da verbale della commissione medica delle pensioni di guerra di Chieti) sin dall'8 luglio 1942 e per cui gli fu assegnata l'ottava categoria rinnovabile per tre anni. Per sapere, altresì, se non ritenga giusto provvedere con sollecitudine alla liquidazione delle competenze e a sottoporlo a nuova visita. (18748).

RISPOSTA. — La pratica di pensione è stata definita con provvedimento negativo per non dipendenza da causa di servizio di guerra dell'infermità riscontrata in sede di visita collegiale.

Il Sottosegretario di Stato: PRETI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere per quale motivo non sia stato dato finora corso al reclamo presentato dall'ex camicia nera Cretella Giuseppe fu Salvatore al Ministero della difesa, ispettorato pensioni, nucleo milizia, o comunque perché non si siano date notizie in merito al reclamante.

Il Cretella Giuseppe, domiciliato in Secondigliano (Napoli) al corso Umberto, ebbe concessa medaglia di argento, con relativo soprassoldo, in data 25 dicembre 1927, decreto n. 57534, certificato d'iscrizione n. 546942. La ricompensa al valore gli venne conferita dal ministro della guerra.

Al Cretella la sospensione della suddetta competenza per appartenenza alla disciolta milizia — da cui il reclamo — porta grave danno economico, pur nella limitatezza del soprassoldo, essendo privo di qualsiasi mezzo di sostentamento. Né sembra compatibile la interpretazione data al decreto luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, che adduce quale motivo di sospensione della competenza in questione l'appartenenza alla ex milizia, quando una recente legge ha stabilito un trattamento

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

di quiescenza proprio per gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale.

In proposito l'interrogante chiede di conoscere anche il pensiero del ministro. (15139).

SPAMPANATO. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per conoscere a chi e a che cosa si debba se non sia stato riconosciuto ancora il proprio diritto alla ex camicia nera Cretella Giuseppe, da Secondigliano di Napoli e ivi domiciliato al corso Umberto I, 443.

Il Cretella venne a suo tempo insignito di medaglia d'argento al valor militare per essere intervenuto in una rissa tra pregiudicati durante la quale riportava gravi ferite. Trattandosi di atto di valore compiuto in tempo di pace e per finalità non politiche, il Cretella ha diritto al ripristino del soprassoldo di medaglia in suo favore ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 176, contenente « modificazione al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto n. 535, concernente la revoca delle concessioni di medaglie al valore in favore degli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità ». In virtù di tale legge, competente al provvedimento di ripristino è il Ministero della difesa.

Intanto, al Cretella Giuseppe pervennero contemporeaneamente due note, una del Ministero difesa-esercito, e l'altro del Ministero del tesoro.

Il Ministero del tesoro (direzion generale affari generali, divisione IV, pensioni) inviava al Cretella copia per conoscenza della sua nota protocollo del 26 ottobre 1955, n. 438711/74755 al Ministero difesa-esercito, con cui si chiedeva allo stesso di far conoscere i provvedimenti adottati circa il ripristino dal Cretella richiesto: e ciò ai sensi della legge 6 marzo 1953, n. 178. Inoltre il Ministero del tesoro trasmetteva al Ministero della difesa-esercito copia dell'istanza del Cretella nonché altra precedente documentazione ad esso inoltrata dallo stesso Cretella tramite la direzione generale pensioni di guerra.

A sua volta, il Ministero della difesa-esercito (ispettorato pensioni, divisione III, sezione III) con sua lettera protocollo del 24 ottobre 1955, n. 65644/54/7, avvertiva direttamente il Cretella che competente a decidere sul ripristino in questione è il Ministero del tesoro, mostrando di ignorare che il provvedimento è disposto dal ministro della difesa, previo parere della commissione militare consultiva unica per la concessione e la perdita di decorazioni al valor militare e che per il

caso del Cretella la legge del 6 marzo 1953, n. 178, è ben chiara nelle sue disposizioni.

L'interrogante fa presente che, poiché la corresponsione del soprassoldo è dovuta a decorrere dalla data del provvedimento di ripristino, l'invero strana situazione in cui i due Ministeri pongono il Cretella di fronte al contrastato e quindi ritardato riconoscimento del suo diritto, arreca allo stesso evidente danno economico.

L'interrogante domanda quale provvedimento d'urgenza si intenda prendere per il Cretella. (18337).

RISPOSTA. — Si risponde, anche a nome del Ministero del tesoro.

Premesso che la legge 6 marzo 1953, n. 178, stabilisce, all'articolo 1, che le domande intese ad ottenere il ripristino delle decorazioni al valor militare, concesse agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e revocate in base all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 535, devono essere presentate al Ministero della difesa entro un anno dall'entrata in vigore della citata legge del 1953, n. 178, e cioè entro il 23 aprile 1954, si fa presente quanto segue.

L'ex camicia nera Cretella Giuseppe in data 30 luglio 1954 ha indirizzato al Ministero della difesa-esercito ed al Ministero del tesoro una domanda intesa ad ottenere il ripristino « con decorrenza 1° luglio 1952, del pagamento del soprassoldo di medaglia d'argento al valor militare, revocatogli in virtù dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 agosto 1944, n. 165 ».

Tale domanda, inoltrata oltre tre mesi dopo la scadenza del termine previsto dalla legge per chiedere il ripristino delle ricompense al valor militare, non poteva evidentemente essere accolta e ciò a prescindere dalla considerazione che la domanda stessa chiedeva non il ripristino della ricompensa al valor militare, ma il ripristino dell'assegno a quello annesso.

In data 26 ottobre 1955, poi, il Ministero del tesoro trasmetteva a questa amministrazione, oltre la copia della domanda sopra accennata, anche un'altra domanda, già in possesso della direzione generale pensioni di guerra, intesa anche questa ad ottenere il ripristino dell'assegno di medaglia al valor militare, inoltrata dal Cretella il 10 ottobre 1949 e, quindi, giuridicamente irrilevante, in quanto non sorretta, alla data di presentazione, da alcuna disposizione legislativa.

All'ex camicia nera Cretella Giuseppe non può, pertanto, essere riconosciuto alcun di-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

ritto ad ottenere il riesame della sua posizione ai fini del ripristino della ricompensa al valor militare.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa:
BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere a che punto si trovi la pratica di liquidazione del trattamento di quiescenza spettante a Pellecchia Vincenzo di Salvatore, da Frattamaggiore (Napoli), e ivi residente a vico II Roma 17. Il Pellecchia fu a suo tempo invitato dall'ispettorato pensioni divisione III pensioni ordinarie, sezione terza a trasmettere i documenti di rito, difatti trasmessi dallo stesso al suddetto ispettorato. (17225).

RISPOSTA. — L'ex caposquadra della milizia volontaria sicurezza nazionale Pellecchia Vincenzo, cessato dal servizio il 21 marzo 1943, non apparteneva alla categoria dei sottufficiali in servizio permanente effettivo retribuito e, pertanto, non può essergli concesso il trattamento di quiescenza di cui alla legge 20 marzo 1954, n. 72.

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se sia edotto della grave situazione in cui vengono a trovarsi alcuni giornalisti professionisti di Napoli, e per la precisione venti giornalisti, in seguito al disinteresse del Ministero per una loro iniziativa di cooperativa edilizia, per la quale pure il ministro aveva assicurato il suo appoggio.

Nei fatti, nel 1950 fu costituita in Napoli una cooperativa edilizia per il piano E.R.P. tra giornalisti professionisti, con l'adesione di venti giornalisti appartenenti a tutti i quotidiani di Napoli. Presidente della cooperativa, il dottor Pio Nardacchione, redattore capo del quotidiano il *Giornale*. La cooperativa, attraverso un prestito concesso ai singoli componenti dall'Istituto di previdenza giornalisti, venne quindi a stipulare un compromesso per l'acquisto di un suolo a via Petrarca. Scaduto il termine della opzione, i componenti della cooperativa, prima di procedere all'acquisto definitivo del suolo a mezzo di un mutuo e di un prestito del Banco di Napoli, da intestare ai singoli giornalisti solidalmente impegnati fra di loro, chiesero al Ministero dei lavori pubblici se avrebbero potuto contare o meno sul finanziamento da parte del Ministero, come per legge, in favore della cooperativa stessa: e ciò per decidere a loro volta se acquistare

il suolo e impegnarsi con le relative onerose obbligazioni.

In seguito ad assicurazione del ministro, i componenti della cooperativa procedettero all'acquisto del suolo, ma da allora — pur con i ripetuti solleciti, diretti ed indiretti, fatti pervenire al Ministero e nonostante le assicurazioni del ministro ai giornalisti, al sindaco di Napoli ed ad altre personalità della città — la cooperativa non ha ancora ottenuto dal Ministero il finanziamento di legge.

Per cui venti giornalisti napoletani si trovano oggi nella dolorosa ed imminente prospettiva di dover vendere il suolo per poter pagare i debiti contratti con l'Istituto di previdenza giornalisti e con il Banco di Napoli.

Per contro, si fa rilevare che recentemente i venti suddetti autentici giornalisti (come tali regolarmente iscritti all'albo professionale) sono venuti a conoscenza della esistenza di una pseudo cooperativa giornalistica « libera stampa », della quale non fanno parte giornalisti, e per la quale è stato invece stanziato dal Ministero, a suo tempo, un finanziamento di 51 milioni.

E di ciò i suddetti giornalisti professionisti, componenti la cooperativa edilizia per il piano E.R.P. hanno reso edotta la pubblica opinione napoletana con un comunicato pubblicato da tutti i quotidiani di Napoli, mentre si ripromettevano essi stessi di indagare sia sul modo con cui la sedicente cooperativa giornalistica « libera stampa » è riuscita ad ottenere il finanziamento governativo ancora denegato ad una cooperativa di autentici giornalisti, sia sulle origini, la composizione e la vita della pseudo cooperativa in questione.

L'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti di urgenza intenda prendere per i fatti esposti. (18085).

RISPOSTA. — La Commissione, per il Fondo incremento edilizio, nell'adunanza del 24 febbraio 1956, ha dato il nulla osta, in via di massima, per la concessione di un mutuo, in applicazione della legge 10 agosto 1950, n. 715, di lire 89.250.000 alla « Cooperativa edilizia fra giornalisti professionisti per case a riscatto E.R.P. » di Napoli.

Notizia di quanto sopra è stata data alla predetta cooperativa con lettera in data 28 febbraio 1956 con la quale è stato anche fissato il termine del 30 giugno 1956 per la presentazione del progetto esecutivo.

Il Ministro. ROMITA.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della difesa.* — Circa quanto segue.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

L'interrogante già a suo tempo interrogò il ministro del tesoro per conoscere a che punto si trovasse la pratica di pensione riguardante Palumbo Saverio di Amato da Lettere (Napoli) (n. 17219). All'interrogante ha risposto il ministro della difesa, in data 16 febbraio 1956, notificando che la pratica per la concessione della pensione privilegiata in questione è già stata istruita e inviata al comitato pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere. Ha aggiunto il ministro della difesa che come d'uso il Ministero darà notizia dell'esito all'interessato non appena la pratica sarà definita.

L'interrogante fa presente che l'istanza per la concessione della suddetta pensione fu inoltrata al Ministero del tesoro fin dal 1952, per cui, avendo risposto per competenza il ministro della difesa, l'interrogante domanda allo stesso a che debba attribuirsi un ritardo che va dal 1952 ad oggi 1956, lasso di tempo più che sufficiente per decidere circa una pratica già istruita, nonché inviata al Comitato pensioni ordinarie, come lo stesso ministro della difesa asserisce. (19312).

RISPOSTA. — La domanda per la concessione della pensione privilegiata ordinaria, inoltrata dal caporal maggiore Palumbo Saverio è pervenuta al Ministero della difesa il 9 gennaio 1954, corredata di una documentazione incompleta.

Per dare corso alla pratica si è reso pertanto necessario disporre un supplemento di istruttoria per acquisire, fra l'altro, copia integrale della cartella clinica relativa al ricovero presso l'ospedale militare di Caserta del militare e per regolarizzarne la posizione di stato in rapporto al giudizio di permanente inabilità al servizio militare espresso dalle competenti autorità militari.

Esaurita tale fase istruttoria solo il 13 gennaio 1956 è stato possibile trasmettere la pratica al comitato pensioni privilegiate ordinarie per il prescritto parere.

Il Sottosegretario di Stato BOVETTI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Circa la propaganda che il maestro elementare Russo, insegnante nelle scuole di Gricignano (Caserta) svolge in classe a favore della democrazia cristiana, ostinandosi in un'azione calunniosa e denigratrice contro altro partito, e precisamente contro il movimento sociale italiano.

L'interrogante domanda al ministro se sia consentito a un insegnante, nell'esercizio delle proprie funzioni, trasformarsi in attivista

di un partito, sia pure di Governo, e se gli sia lecito portare tra i ragazzi la propria faziosità politica, servendosi anche della sua influenza di educatore e della disciplina stessa della classe.

L'interrogante chiede di conoscere, infine, quali provvedimenti intenda prendere in proposito il ministro. (19313).

RISPOSTA. — A seguito della risposta interlocutoria data all'onorevole interrogante con nota del 20 marzo 1956, n. 4056, si comunica che il provveditore agli studi di Caserta ha fatto presente che l'ispettore scolastico incaricato di svolgere indagini nei riguardi del maestro Russo, ha concluso la sua relazione con l'affermare che dalle indagini svolte non è emerso alcun elemento dal quale si possa desumere che il suddetto maestro svolga propaganda politica in classe e durante le ore di lezione.

Il Ministro ROSSI.

SPAMPANATO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere i motivi che hanno indotto l'Ufficio del genio civile di Caserta ad opporsi finora all'inizio dei lavori relativi al riattamento e congiungimento di due strade periferiche alla frazione Petruolo nel comune di Calvi Risorta (Caserta).

Sta di fatto che da molti anni numerosi cittadini hanno patrocinato un progetto del genere, allo scopo di decongestionare il traffico dei pesanti autotreni e dei carri agricoli trafficanti per l'unica strada che attraversa il casggiato della frazione Petruolo, per congiungersi poi alla rotabile che mena a Rocchetta e Croce e a Giano Vetusto. Tale strada è percorsa quotidianamente da pesanti autotreni con rimorchio diretti alla fabbrica di laterizi S.A.I.L. sita in località vicina, mentre viene difficoltà il normale traffico dei carri agricoli, e permane il continuo pericolo per i pedoni, a causa dello stato della strada e anche per la sua ampiezza che, ad esempio, nei pressi della chiesa parrocchiale si limita a soli quattro metri, compreso lo spazio pedonale.

Il progetto consiste nell'allacciamento di una vecchia via periferica denominata « dei Quarantotto » con un'altra, pure periferica, denominata « delle Acacie ». Si avrebbe così un'altra importante arteria stradale per il traffico con i comuni di Rocchetta e Croce e di Giano Vetusto, oltre a risolvere il cennato problema del regolare traffico dei carri agricoli e degli autotreni.

Con l'approvazione del comune fu iniziata la procedura relativa, ma molti furono gli

ostacoli incontrati lungo il suo corso finché finalmente non venne approvato il progetto in questione e promosso un cantiere di lavoro; al che intervenne l'opposizione innanzi riferita da parte del Genio civile.

Contro tale opposizione fu inoltrato al sindaco un esposto con ben 142 firme di cittadini, in maggioranza agricoltori, interessati alla risoluzione del problema suddetto.

Si ha motivo di ritenere che sull'ingegnere preposto all'approvazione presso il Genio civile di Caserta abbiano esercitato pressioni più o meno lecite alcuni proprietari interessati che intendono evitare l'esproprio dei loro terreni. A parte il fatto che la pubblica utilità del progetto non può essere accantonata solo per l'interesse privato di pochi proprietari, il Genio civile potrebbe prendere in esame la possibilità di espropriare — invece delle zone ora indicate nel progetto — altre zone dove l'esproprio comprenderebbe non dei fabbricati, ma soltanto pochi metri di terreno; la strada dei « Quarantotto » potrebbe cioè essere dirottata per la strada « Giudea », e quindi ovviare al più grave danno di esproprio che ha mosso gli interessati a intervenire presso il Genio civile.

L'interrogante chiede di conoscere se il ministro non intenda accertare quanto sopra, disponendo perché il Genio civile di Caserta o trovi opportuni accorgimenti per la portata economica dell'esproprio nei confronti degli espropriandi, o, restando al progetto iniziale e alle relative zone di esproprio, receda dalla propria opposizione, consentendo che il progetto abbia immediata realizzazione con l'inizio quindi dei lavori nel termine più rapido, e senza ulteriore differimento della risoluzione di un problema che riguarda tanta parte del comune di Calvi Risorta. (19646).

RISPOSTA. — Non vi sono « motivi che hanno indotto l'Ufficio del genio civile di Caserta ad opporsi finora all'inizio dei lavori relativi al riattamento e congiungimento di due strade periferiche alla frazione Petrulo nel comune di Calvi Risorta ».

Infatti i lavori di cui trattasi, unitamente alla sistemazione di altre strade interne, formano oggetto del cantiere di lavoro n. 024314-L (approvato in linea tecnica dall'Ufficio del genio civile di Caserta in data 15 luglio 1955, n. 11397) che ha avuto inizio il 22 dicembre 1955.

Per quanto nel testo dell'interrogazione figurino inesattamente indicate le denominazioni di alcune strade, l'interrogazione stessa, sostanzialmente, lamenta una inesistente op-

posizione dell'Ufficio stesso alla costruzione di un breve tratto di strada (della lunghezza di metri lineari 40 circa) a rettifica di altro (via Giudea) che si innesta alla comunale per Rocchetta e Croce.

La costruzione di detto tratto di strada è compresa fra le opere da eseguirsi a mezzo del citato cantiere che, in data 28 febbraio 1956 è stato sospeso « non essendosi ottenuta — come risulta da comunicazione del sindaco in data 29 febbraio 1956 — l'espropriazione del terreno per il prosieguo di via Quarantotto ».

Infatti il comune, a suo tempo, si rivolse alla locale prefettura per sentire dichiarata la « pubblica utilità » di detta espropriazione. La prefettura chiese il parere dell'Ufficio del genio civile di Caserta, che, con nota in data 14 dicembre 1955, n. 17551/24018, dopo aver riferito gli elementi topografici e tecnici della questione, così concludeva:

« Per quanto precede si ritiene che il proposto esproprio potrà considerarsi utile se, contemporaneamente, si porrà la strada dei Quarantotto in condizioni di efficienza nei riguardi del traffico pesante ad essa destinato e cioè saranno eseguiti i necessari consolidamenti, allargamenti e sistemazione del corpo stradale nonché la rettifica e l'ampliamento delle curve ».

Tali considerazioni trovavano la loro ragion d'essere nell'intendimento del comune di deviare su una strada periferica della frazione Petrulo (via Giudea e via Quarantotto) il traffico, particolarmente quello pesante, facente capo alla fabbrica laterizi F.A.I.L. e attualmente percorrente la via centrale dell'abitato.

Ma la via Giudea e la consecutiva via Quarantotto hanno un tracciato che, per larghezza del piano viabile, per consistenza del fondo stradale e dei manufatti, per raggi di curvatura e per la presenza di un agglomerato di case (borgata Martini) da esso attraversato, rendono assolutamente e tecnicamente impossibile il traffico di automezzi ed, in particolare di quelli pesanti, anche escludendo quelli con rimorchio (il che non sembra compatibile con l'economia dei trasporti facenti capo alla citata fabbrica di laterizi).

Si è quindi inteso avvertire la prefettura che l'apertura — e le conseguenti espropriazioni del nuovo tratto stradale — è strettamente legata alla opportuna sistemazione di via Giudea e via Quarantotto (che, complessivamente, misurano una estesa di circa un chilometro e mezzo). Senza di che essa non conseguirebbe la finalità prevista.

Tutto ciò infine, senza porre in evidenza la mancata osservanza degli obblighi procedurali che la vigente legislazione pone a carico del richiedente l'espropriazione. Fra l'altro il comune non ha fatto conoscere con quali mezzi intende far fronte alle occorrenti indennità per l'occupazione dei suoli privati nè ha dichiarato, con la proposta di cantiere di cui si è fatto cenno, la libera disponibilità dei terreni privati interessati dalle opere in esso previste.

Per quanto precede, non sembra attendibile la illazione formulata sulla condotta dell'ingegnere del Genio civile, che avrebbe subito pressioni più o meno lecite dei proprietari interessati all'esproprio, essendosi egli limitato a riferire gli estremi tecnici della questione alla prefettura.

Né sembra a questo Ministero che l'Ufficio del genio civile abbia attuato delle opposizioni ma che, invece, con i suggerimenti dati abbia inteso chiarire le modalità tecniche alla cui osservanza è necessario attenersi per conseguire le finalità volute dal comune di rendere efficiente per il traffico, soprattutto pesante, la intera deviazione proposta.

Il Sottosegretario di Stato: CARON.

SPAMPANATO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se sia edotto del sempre più grave disservizio telefonico che si verifica ad Aversa (Caserta), come risulta da una lettera che uno stimato professionista del posto, l'avvocato Raffaele Santoli, ha diretto alla direzione della S.E.T., e per conoscenza al sindaco di Aversa: lettera pubblicata dai giornali.

Denuncia l'avvocato Santoli le seguenti circostanze: le comunicazioni tra Aversa e Caserta risultano solo irricevibili; è assai difficile ottenere una comunicazione telefonica Aversa per Aversa, sicché l'utente stesso vi rinuncia; la S.E.T. trasmette a fine trimestre la nota di comunicazioni fatte fuori di Aversa senza precisare il numero delle telefonate extraurbane, e oppone varie eccezioni burocratiche per chi chieda un controllo del genere; le telefoniste non effettuano il loro servizio con la dovuta cortesia verso il pubblico; fino ai primi del marzo 1956, la S.E.T. non aveva ancora distribuito ad Aversa l'elenco telefonico 1956; si ha da rilevare che la S.E.T. eseguì a suo tempo un impianto insufficiente e difettoso nonostante tutte le assicurazioni e promesse fatte al comune al momento della convenzione.

L'interrogante chiede al ministro quali provvedimenti intenda prendere per la salva-

guardia degli interessi della cittadinanza dell'importante centro aversano. (19920).

RISPOSTA. — In merito a quanto lamentato nell'interrogazione, sono state effettuate accurate indagini dai competenti organi di questo Ministero.

Da esse è risultato anzitutto che la Società esercizi telefonici (S.E.T.), concessionaria per la zona, al fine di migliorare il servizio telefonico interurbano di Aversa ha previsto l'attivazione di tre nuovi circuiti telefonici che dovranno collegare quel centro con Caserta e Capua. I relativi lavori, già da tempo in corso, sono stati opportunamente sollecitati.

Circa i ritardi lamentati nelle conversazioni urbane, è risultato che essi si verificano generalmente nelle ore di massimo traffico, ma che non raggiungono l'entità segnalata. Tali inconvenienti sono in parte dovuti al fatto che ad Aversa la nuova rete a batteria centrale attivata da alcuni anni non è più sufficiente a soddisfare a tutte le richieste, a causa del notevole e crescente sviluppo assunto in brevissimo tempo dalle nuove utenze. La Società esercizi telefonici ha già previsto di installare una centrale automatica, rispondente cioè alle mutate esigenze; tale progetto potrà essere realizzato subordinatamente alla definizione degli accordi con quella amministrazione comunale per i necessari ed idonei locali.

In merito agli addebiti delle tasse relative alle conversazioni interurbane effettuate, è stato assicurato che essi possono sempre essere liberamente controllati dagli interessati a loro richiesta, consultando i cartellini delle conversazioni stesse, all'atto del pagamento delle relative bollette.

Per quanto poi riguarda i rapporti tra il personale addetto al servizio telefonico ed il pubblico, è risultato che la concessionaria esige sempre il massimo doveroso rispetto dal proprio personale. Comunque, essa ha assicurato che non mancherà di adottare le misure più opportune in caso di denunce circostanziate.

Infine, per quanto concerne l'elenco degli abbonati per il 1956, questo risulta già in distribuzione dal 1° marzo scorso.

È stato disposto, ad ogni modo, che il servizio telefonico nel comune di Aversa formi oggetto di attenzione da parte dell'ispettorato telefonico statale di Napoli il quale, se necessario, interverrà presso la citata società concessionaria per gli eventuali provvedimenti da adottare.

Il Ministro: BRASCHI.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

SPAMPANATO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere perché il comune di Pignataro Maggiore (Caserta) non è stato incluso nell'elenco dei comuni gravemente colpiti dalle recenti avversità atmosferiche, elenco riportato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1956, n. 52 (decreto-legge 23 febbraio 1956, n. 47), pur avendo il sindaco di Pignataro Maggiore ripetutamente segnalato la gravità della situazione in cui si è venuto a trovare tutto il tenimento del comune suddetto per effetto delle nevicate e del gelo continuato, che han distrutto tutte le culture erbacee ed arboree, e gravemente danneggiato le strade e le abitazioni.

Risulta che oltre alle segnalazioni telefoniche dirette, il sindaco telegrafò sia alla prefettura che all'ispettorato agrario di Caserta in data 11 febbraio 1956 (rispettivamente numero 53 e 54, ufficio postale di Pignataro Maggiore). Difatti, giunsero, come primo soccorso, foraggio (7 quintali di paglia) e viveri (un quintale di farina e un quintale di pasta alimentare), del tutto insufficienti alle esigenze segnalate.

Alle rimostranze del sindaco per la mancata inclusione nel succitato elenco, la prefettura di Caserta, e precisamente il capo gabinetto dottor Coccia, responsabile di tale servizio, tergiversava, adducendo che le segnalazioni al Ministero sono state fatte dalla prefettura su analoghe segnalazioni della camera di commercio, circostanza assolutamente inesatta in quanto le segnalazioni di quest'ultima riflettono solo dati tecnici bancari.

L'interrogante chiede di conoscere se la deplorevole indifferenza alle sorti di questo importante centro della provincia di Caserta si debba al fatto che la sua amministrazione non è democristiana.

L'interrogante chiede altresì di conoscere quali passi intenda fare in proposito il ministro per provvedere a quanto sopra riportato. (20151).

RISPOSTA. — La prefettura di Caserta il 23 febbraio 1956 segnalò a questo Ministero i comuni della provincia maggiormente colpiti dalle avversità atmosferiche per i quali riteneva ricorressero le condizioni per la proroga al 15 marzo dei termini di prescrizione e decadenza dei vaglia e degli altri titoli di credito. In accoglimento di detta proposta i comuni segnalati furono ammessi al detto beneficio ai sensi del decreto legislativo 23 febbraio 1956, n. 47.

Non fu ritenuto di estendere tale beneficio al comune di Pignataro Maggiore, in quanto,

come da relazione dei tecnici, nel mese di febbraio esso non aveva subito danni rilevanti, né le sue comunicazioni stradali, postali, telegrafiche erano mai rimaste interrotte sì da determinare una impossibilità di provvedere in termini all'adempimento di obbligazioni varie.

Del resto, anche le nevicate verificatesi successivamente e cioè nei giorni 10 e 11 marzo hanno recato alle colture agricole di Pignataro maggiore, danni che, in relazione a quelli ricevuti da altri comuni della provincia, debbono considerarsi di non grave entità.

E inesatto che il predetto comune abbia avanzato ripetute richieste per ottenere l'inclusione nell'elenco di cui trattasi.

Tali richieste, infatti, furono inoltrate soltanto il 13 marzo e cioè undici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 marzo 1956 del decreto interministeriale che approva l'elenco dei comuni danneggiati dal maltempo.

L'assegnazione di viveri e di foraggi al comune venne fatta in rapporto alla entità dei danni.

Il Sottosegretario di Stato: PUGLIESE.

TOGNONI, BAGLIONI E BIGIANDI. — *Al Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere se sono a conoscenza del malcontento esistente tra i produttori agricoli per il fatto che le intendenze di finanza pretendono il pagamento delle spese di accertamento per stabilire se i produttori stessi hanno o no diritto a valersi delle recenti disposizioni ministeriali, concernenti il rinvio del pagamento delle imposte in conseguenza dei danni subiti per le avversità atmosferiche; e per conoscere i provvedimenti che intendano adottare per permettere ai produttori agricoli di valersi del diritto loro riconosciuto senza incorrere in nuove spese. (20168).

RISPOSTA. — Si risponde anche per conto del ministro dell'agricoltura e delle foreste.

A norma delle vigenti disposizioni, di cui all'articolo 182 del regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, le spese per sopralluoghi a cura dei tecnici erariali, effettuati allo scopo di accertare i danni arrecati da infortuni atmosferici al prodotto ordinario dei fondi colpiti, per la concessione dei benefici (moderazione d'imposta) previsti dall'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, sono a carico dei possessori danneggiati.

Tuttavia, in considerazione del decorso eccezionalmente avverso delle condizioni meteo-

rologiche della stagione invernale scorsa e con particolare riferimento alle gelate e nevicate di straordinaria intensità che hanno colpito intere regioni del territorio nazionale, sono state impartite disposizioni, nel marzo scorso, perché d'ufficio vengano eseguite verificazioni sommarie per accertare:

1°) le plaghe in cui la perdita dei prodotti dell'annata ha raggiunto o superato il limite dei due terzi del prodotto ordinario, agli effetti della moderazione d'imposta prevista dall'articolo 47 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto;

2°) le plaghe in cui si sono verificati estesi danni di carattere permanente alle colture, con conseguenti variazioni dei redditi, agli effetti delle variazioni in diminuzione degli estimi catastali, previste dall'articolo 43 del sopra ricordato testo unico. Detti accertamenti però saranno effettuati soltanto quando la stagione consentirà di poter acquisire sicuri elementi sulla effettiva portata del danno.

Per tutti i comuni nei quali saranno effettivamente riscontrati — con gli accertamenti sommari già disposti — danni permanenti alle colture o perdita di almeno due terzi del prodotto ordinario dell'annata, sarà provveduto all'effettuazione di una verifica straordinaria, a spese dello Stato, ai singoli fondi danneggiati, tanto ai fini dei cambiamenti in diminuzione quanto a quelli della moderazione d'imposta.

Solo nei casi in cui i possessori danneggiati non intendessero attendere la suddetta verifica gratuita, ma richiedessero singoli sopraluoghi, d'urgenza, essi dovranno gravarsi delle spese relative ai sopraluoghi medesimi.

Per quanto riguarda la sospensione del pagamento delle imposte sui terreni e sui redditi agrari sino alla rata di agosto, disposta da questo Ministero per i comuni particolarmente danneggiati dal maltempo, si fa presente che l'applicazione del provvedimento a coloro che ne fanno domanda non è subordinata a singoli accertamenti tecnici da parte degli uffici competenti e, pertanto, non comporta alcuna spesa.

Il Ministro delle finanze: ANDREOTTI.

VALSECCHI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — Per sapere:

a) se è a conoscenza del fatto che in alcuni comuni delle province di Como e Sondrio vengono affisse negli albi pretori, e su richiesta

del distretto minerario di Milano, istanze di ditte private intese ad ottenere la decadenza delle concessioni minerarie riconosciute ai comuni stessi in base alla legislazione mineraria vigente;

b) se il ministro non ritiene di intervenire onde evitare la pubblicazione nella forma suddetta di atti che possono provocare ingiustificate preoccupazioni ed allarmi presso le popolazioni dei numerosi comuni montani che beneficiano di concessioni minerarie, nonostante mostrino la loro evidente inconsistenza trattandosi di materia di stretta competenza dell'amministrazione;

c) se non ritiene di dover promuovere le opportune iniziative legislative atte a chiarire la posizione dei comuni concessionari perpetui ai sensi del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, con particolare riferimento alla facoltà ad essi sempre riconosciuta di assicurare la coltivazione delle miniere mediante contratti di affitto. (20612).

RISPOSTA. — Questo dicastero non appena ha avuto conoscenza che, per iniziativa del distretto minerario di Milano, erano state inviate per la pubblicazione negli albi pretori dei comuni di Primaluna (Como) e Lanzada (Sondrio) istanze di ditte private intese ad ottenere la decadenza delle concessioni minerarie perpetue conferite ai comuni stessi, per aver detti enti ceduto l'esercizio delle miniere, ha dato ordine al dipendente ufficio di farsi restituire le istanze stesse, sia per motivi di procedura sia per ragioni di merito.

Al riguardo è stata richiamata l'attenzione dell'ufficio predetto sui seguenti punti:

a) la procedura di decadenza essendo promossa di ufficio non comporta pubblicazione di istanze di parte;

b) la procedura stessa rientra in ogni caso nella esclusiva competenza di questo dicastero che, espletati a mezzo dei dipendenti uffici minerari distrettuali i necessari accertamenti, avanza le formali contestazioni al concessionario inadempiente e ne dichiara la decadenza dopo aver sentito il Consiglio superiore delle miniere;

c) questo dicastero, su conforme parere del Consiglio superiore stesso, ha sempre ritenuto che ai comuni concessionari perpetui di miniere per effetto delle disposizioni transitorie del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non possa essere vietato l'affitto delle miniere stesse, salve sempre la responsabilità e le obbligazioni dell'ente, quale concessionario, nei confronti dello Stato.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 5 GIUGNO 1956

In tal senso fu diramata agli ingegneri capi dei distretti minerari, la circolare 31 agosto 1929 che si allega.

La posizione dei comuni concessionari perpetui di miniere è, pertanto, giuridicamente definita e non si ritengono necessarie chiarificazioni mediante provvedimento di legge.

Questo dicastero ha comunicato, altresì, all'ufficio minerario di Milano che non vi sono ragioni per mutare la prassi costantemente adottata.

I prefetti di Sondrio e di Como, nonché il Ministero dell'interno sono stati ampiamente informati della questione.

Il Ministro: CORTESE.

ALLEGATO.

CONCESSIONI PERPETUE AI COMUNI.

Sentito il Consiglio superiore delle miniere, questo Ministero è venuto nella determinazione di ritenere che agli enti di diritto pubblico, quali i comuni, concessionari di miniere per effetto delle disposizioni transitorie del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non possa essere vietato l'affitto delle miniere stesse, salvo sempre la responsabilità e le obbligazioni dell'ente, quale concessionario nei confronti dello Stato.

Le SS. LL. si compiaceranno di dare notizia di tale determinazione ai prefetti delle province site nella giurisdizione di ciascun distretto, perché ne diano comunicazione ai comuni interessati.

p. Il Ministro: F.to PETRETTI.

VIOLA. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se intenda promuovere qualche provvedimento riparatore considerato che la legge delega 11 gennaio 1956, livellando economicamente la carriera degli ufficiali e dei sottufficiali delle forze armate (i quali lasciano il servizio, nella grande maggioranza, verso

i 52 anni di età) con quelle degli altri funzionari statali, ha creato una sperequazione nel trattamento di quiescenza a danno dei militari, stante che questi, non potendo né progredire nello stipendio né accumulare anni di servizio nella stessa misura di coloro che rimangono in attività fino a 65-70 anni, vengono a percepire pensioni e indennità di previdenza inferiori del 20 per cento circa; e considerato che la categoria di cui trattasi è colpita anche dal danno di perdere i pieni assegni di servizio attivo (per ricevere quelli di quiescenza così minorati) con 13-18 anni di anticipo rispetto alle altre. (20415).

RISPOSTA. — Dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, al quale l'onorevole interrogante evidentemente si riferisce, non deriverà alcun livellamento *in perus* del trattamento economico dei militari al trattamento dei dipendenti civili. Invero sostanzialmente immutata è rimasta la corrispondenza tra ufficiali e funzionari, mentre i sottufficiali, mediante l'equiparazione al personale delle carriere esecutive (gruppo C), conseguiranno dei miglioramenti.

Comunque si fa presente che, in relazione alla circostanza che gli ufficiali e i sottufficiali cessano generalmente dal servizio con anticipo rispetto ai dipendenti civili, sono stabilite varie provvidenze, quali: speciali norme per gli aumenti periodici di stipendio (articolo 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni; articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica); aliquote di favore per la liquidazione della pensione (articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20); indennità integrativa della pensione fino a 65 anni e comunque per non meno di otto anni (cosiddetta indennità di riserva).

Il Sottosegretario di Stato: BOVETTI.